

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (VII Camera e 7 ^a Senato)	»	7
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	8
GIUSTIZIA (II)	»	40
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	43
DIFESA (IV)	»	46
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	49
FINANZE (VI)	»	68
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	107
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	117
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	142
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	161
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	170
AGRICOLTURA (XIII)	»	172
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	182

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Fratelli d'Italia: FdI; Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Lega - Salvini Premier: Lega; Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE: FI-PPE; MoVimento 5 Stelle: M5S; Alleanza Verdi e Sinistra: AVS; Azione - Popolari europei riformatori - Renew Europe: AZ-PER-RE; Noi Moderati (Noi con l'Italia, Coraggio Italia, UDC e Italia al Centro) - MAIE - Centro Popolare: NM(N-C-U-I)M-CP; Italia Viva - il Centro - Renew Europe: IV-C-RE; Misto: Misto; Misto-Futuro Nazionale Vannacci - Free: Misto-FNV-F; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-+ Europa: Misto-+ Europa.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRA- NIERE	<i>Pag.</i>	186
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA .	»	188
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E SULLO STATO DI DEGRADO DELLE CITTÀ E DELLE LORO PERIFERIE	»	189
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA MORTE DI DAVID ROSSI	»	190
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CAUSE DEL DISASTRO DELLA NAVE «MOBY PRINCE»	»	192
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA GESTIONE DEL- L'EMERGENZA SANITARIA CAUSATA DALLA DIFFUSIONE EPIDEMICA DEL VIRUS SARS-CoV-2 E SULLE MISURE ADOTTATE PER PREVENIRE E AFFRONTARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA SARS-CoV-2	»	194
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL RISCHIO IDROGE- OLOGICO E SISMICO DEL TERRITORIO ITALIANO, SULL'ATTUA- ZIONE DELLE NORME DI PREVENZIONE E SICUREZZA E SUGLI INTERVENTI DI EMERGENZA E DI RICOSTRUZIONE A SEGUITO DEGLI EVENTI CALAMITOSI VERIFICATISI DALL'ANNO 2019 .	»	196
INDICE GENERALE	<i>Pag.</i>	197

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 63, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della crisi dei mercati internazionali. C. 2962 Governo, approvato dal Senato (Parere alla Commissione VI) (*Esame e conclusione – Parere con raccomandazioni*) 3

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO:

Legge quadro per la salute e la sicurezza nelle piscine. C. 2576 Governo (Parere alla Commissione XII) (*Esame e conclusione – Parere con osservazioni*) 5

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

*Martedì 16 giugno 2026. — Presidenza
del presidente Riccardo DE CORATO.*

La seduta comincia alle 13.17.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 63, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della crisi dei mercati internazionali.

C. 2962 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla Commissione VI).

(*Esame e conclusione – Parere con raccomandazioni*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Valentina GRIPPO, *relatrice*, dopo aver illustrato sinteticamente i profili di inte-

resse del provvedimento, formula la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. C. 2962 e rilevato che:

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

il provvedimento, originariamente composto da 2 articoli per un totale di 5 commi, consta, a seguito dell'esame del Senato, di 16 articoli per un totale di 36 commi; esso appare riconducibile, anche sulla base del preambolo, alla finalità unitaria di contenere gli effetti derivanti dall'aumento del costo dei carburanti; ciò premesso, potrebbe essere oggetto di approfondimento la riconducibilità alla finalità sopra descritta dei seguenti articoli, alcuni dei quali originariamente previsti nel decreto-legge 22 maggio 2026, n. 89, confluito nel provvedimento in esame: l'articolo 1-bis (che dispone la proroga di un finanziamento alla società Ilva nella procedura di cessione del compendio aziendale); l'arti-

colo 1-*quinqüies* (relativo all'istituzione del Centro di assistenza tecnica SE-ETAC); l'articolo 1-*sexies* (in tema di differimento dei termini per i versamenti risultati dalle dichiarazioni fiscali); l'articolo 1-*duodecies* (in materia di sollecitazioni commerciali telefoniche); l'articolo 1-*terdecies* (in tema di crediti d'imposta per le comunità montane per le quali trovano applicazione le norme sulla tutela delle minoranze linguistiche); l'articolo 1-*quaterdecies* (in materia di pagamenti elettronici); infine, l'articolo 1-*quinqüiesdecies* (relativo al servizio elettrico per i clienti finali delle isole minori non interconnesse);

con riferimento al rispetto del requisito dell'immediata applicabilità delle norme contenute nei decreti-legge, di cui all'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, si segnala che dei 36 commi uno richiede l'adozione di un decreto ministeriale;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

nel provvedimento in esame risulta "confluito" il decreto-legge 22 maggio 2026, n. 89 (presentato per la conversione al Senato, AS. 1912), che l'articolo 1, comma 2, del disegno di legge di conversione abroga, disponendo insieme la salvezza degli effetti nel periodo di vigenza; in proposito, si ricorda che il Comitato ha costantemente raccomandato di evitare forme di confluenze tra decreti-legge contemporaneamente all'esame delle Camere per la loro conversione in legge, limitandola a circostanze di eccezionale gravità da motivare adeguatamente nel corso dell'esame parlamentare; si ricorda inoltre che anche la lettera del Presidente della Repubblica ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri del 23 luglio 2021 segnala che "la confluenza di un decreto-legge in un altro provvedimento d'urgenza, oltre a dover rispettare il requisito dell'omogeneità di contenuto, dovrà verificarsi solo in casi eccezionali e con modalità tali da non pregiudicarne l'esame parlamentare"; sul punto, si segnala infine anche

l'ordinanza n. 30 del 2024 con cui la Corte costituzionale ha definito, in un *obiter dictum* di indubbia rilevanza per l'attività parlamentare, siffatta tecnica normativa "tor-tuosa" e "frutto di un anomalo uso del peculiare procedimento di conversione del decreto-legge che reca pregiudizio alla chiarezza delle leggi e all'intelligibilità dell'ordinamento, principi questi funzionali a garantire certezza nella concreta applicazione della legge"; a tale proposito la Corte richiama anche sue precedenti pronunce, le sentenze n. 22 del 2012, n. 58 del 2018 e n. 110 del 2023, più volte richiamate nei pareri del Comitato;

l'analisi tecnico-normativa (ATN) e l'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) sono state trasmesse dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in data 26 maggio 2026;

formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, le seguenti raccomandazioni:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

abbia cura il Legislatore di assicurare un utilizzo coerente delle diverse fonti normative con particolare riferimento alla decretazione d'urgenza e all'esigenza di evitare la commistione e la sovrapposizione, nello stesso decreto-legge, di oggetti e finalità eterogenei, in coerenza con la giurisprudenza costituzionale in materia (*ex plurimis* sentenze n. 22 del 2012, n. 32 del 2014 e n. 247 del 2019);

abbiano cura Parlamento e Governo di avviare una riflessione su come evitare, per il futuro, la "confluenza" di decreti-legge in altri provvedimenti di urgenza, limitando tale fenomeno a circostanze eccezionali, da motivare adeguatamente nel corso dei lavori parlamentari. »

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 13.20.

**ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS,
COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO**

*Martedì 16 giugno 2026. — Presidenza
del presidente Riccardo DE CORATO.*

La seduta comincia alle 13.20.

Legge quadro per la salute e la sicurezza nelle piscine.

C. 2576 Governo.

(Parere alla Commissione XII).

(Esame e conclusione – Parere con osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Andrea GENTILE, *relatore*, dopo aver illustrato sinteticamente i profili di interesse del provvedimento, formula la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 2576 e rilevato che:

sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:

il disegno di legge, trasmesso per il parere al Comitato in ragione della presenza, all'articolo 35, di un'autorizzazione alla delegificazione ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, presenta un contenuto omogeneo e corrispondente al titolo;

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

l'articolo 11, al comma 4, dispone che, nei casi di non coincidenza tra il numero massimo ammissibile di bagnanti o di frequentatori stabilito dalla licenza e quello individuato dalla normativa regionale o provinciale secondo quanto previsto "dai commi 1 e 2 della presente legge", trova applicazione il valore inferiore; la formu-

lazione della disposizione potrebbe essere approfondita facendo riferimento ai commi 1 e 2 dell'articolo menzionato, non alla legge complessivamente intesa;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

l'articolo 35 prevede che con regolamento di delegificazione possano essere apportate modifiche agli allegati 1 e 2 del provvedimento in esame, nel rispetto delle disposizioni in esso contenute; tale disposizione sembra richiamare, sia pure implicitamente, l'analoga procedura disciplinata dall'articolo 226-bis del Codice dei contratti pubblici (di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36), che pure consente la sostituzione degli allegati mediante regolamento; la disposizione in esame, tuttavia, diversamente da quanto previsto dal citato articolo 226-bis, richiama espressamente e correttamente il comma 2 dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di regolamenti di delegificazione; in proposito, poiché il menzionato comma 2, nell'autorizzare l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, richiede che la legge abilitante abbia previamente determinato le norme generali regolatrici della materia, la disposizione in esame potrebbe essere approfondita individuando le relative norme regolatrici della materia, così da meglio orientare il Governo nell'esercizio del potere regolamentare in questione;

il testo originario del provvedimento risulta corredato sia dell'analisi tecnico-normativa sia dell'analisi di impatto della regolamentazione;

formula, alla luce dei parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, le seguenti osservazioni:

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'oppor-

tunità di approfondire la formulazione dell'articolo 11, comma 4, facendo riferimento ai commi 1 e 2 del medesimo articolo;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'oppor-

tunità di approfondire l'articolo 35, individuando le relative norme regolatrici della materia. »

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 13.22.

COMMISSIONI RIUNITE

**VII (Cultura, scienza e istruzione)
della Camera dei deputati
e 7^a (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica,
spettacolo e sport)
del Senato della Repubblica**

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:

Audizione informale di Marco Mezzaroma, Diego Nepi Molineris, Rita Di Quinzio, Fabio Caiazzo e Maria Spena, nell'ambito dell'esame congiunto delle proposte di nomina rispettivamente a presidente, ad amministratore delegato e a componenti del consiglio di amministrazione della società Sport e salute Spa (nomine nn. 133, 134, 135, 136 e 137) .

7

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 16 giugno 2026.

Audizione informale di Marco Mezzaroma, Diego Nepi Molineris, Rita Di Quinzio, Fabio Caiazzo e

Maria Spena, nell'ambito dell'esame congiunto delle proposte di nomina rispettivamente a presidente, ad amministratore delegato e a componenti del consiglio di amministrazione della società Sport e salute Spa (nomine nn. 133, 134, 135, 136 e 137).

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.30 alle 13.50.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.
Nuovo testo C. 2822 Bignami, C. 157 Magi, C. 2236 Pavanelli, limitatamente all'articolo 5
(*Seguito dell'esame e rinvio*) 8

COMITATO DEI NOVE:

DL 55/2026: Disposizioni urgenti in materia di rimpatri volontari assistiti. Emendamenti
C. 2947 Governo, approvato dal Senato 16

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 63/2026: Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della crisi
dei mercati internazionali. C. 2962 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VI Com-
missione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 16

ALLEGATO 1 (*Parere approvato*) 35

Revisione delle modalità di accesso, valutazione e reclutamento del personale ricercatore e
docente universitario. C. 2735, approvato dal Senato (Parere alla VII Commissione) (*Esame
e conclusione – Parere favorevole*) 19

ALLEGATO 2 (*Parere approvato*) 38

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.
Nuovo testo C. 2822 Bignami, C. 157 Magi, C. 2236 Pavanelli, limitatamente all'articolo 5
(*Seguito dell'esame e rinvio*) 21

SEDE REFERENTE

*Martedì 16 giugno 2026. — Presidenza
del presidente Nazario PAGANO. — Inter-
viene il Ministro per le riforme istituzionali
e la semplificazione normativa, Maria Eli-
sabetta Alberti Casellati.*

La seduta comincia alle 11.05.

**Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei
Deputati e del Senato della Repubblica.**

**Nuovo testo C. 2822 Bignami, C. 157 Magi, C. 2236
Pavanelli, limitatamente all'articolo 5.**

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dei
provvedimenti, rinviato, da ultimo, nella
seduta del 15 giugno 2026.

Nazario PAGANO, *presidente*, comunica
che è stata avanzata la richiesta che la
pubblicità dei lavori sia assicurata me-
diante l'attivazione dell'impianto audiovi-
sivo a circuito chiuso. Non essendovi obie-
zioni, ne dispone l'attivazione.

Avverte che, come specificato anche nelle
convocazioni, secondo quanto stabilito dalla
Giunta per il Regolamento, i deputati pos-
sono partecipare all'odierna seduta in vi-

deoconferenza, non essendo previste votazioni.

Ricorda che nella seduta di ieri sono state pronunciate le dichiarazioni di inammissibilità di talune proposte emendative e che il termine per la presentazione di richieste di riesame è scaduto ieri alle ore 19. Avverte che sono pervenute due richieste di riesame relative agli emendamenti Magi 1.133 e 1.336.

Comunica che la Presidenza, effettuato un supplemento di istruttoria, ritiene di confermare l'inammissibilità di entrambi gli emendamenti, in particolare: relativamente all'emendamento Magi 1.133, limitatamente alle parole « , perché la legge elettorale vigente non garantisce l'egualianza del voto », di cui al comma 29-bis, in quanto incongruo, visto che, distorcendo la finalità stessa del voto espresso dagli elettori, la sposta dalla scelta dei rappresentanti alla Camera e al Senato alla valutazione della legittimità costituzionale della legge elettorale; relativamente all'emendamento Magi 1.336, che sostituisce le rubriche degli articoli 1 e 2 del nuovo testo della proposta di legge C. 2822 Bignami, rispettivamente, con le espressioni « Nuova legge fascista Acerbo per la Camera dei deputati » e « Nuova legge fascista Acerbo per il Senato della Repubblica », in quanto incongruo, visto che reca modifiche alle rubriche degli articoli richiamati che – contrariamente alla finalità propria della rubrica – non costituiscono una sintesi oggettiva e chiara del contenuto degli articoli a cui si riferiscono, bensì una valutazione discrezionale del loro contenuto.

Ricorda che nella seduta odierna, secondo quanto convenuto nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, avrà luogo la discussione sul complesso delle proposte emendative.

Federico FORNARO (PD-IDP), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede se vi sia alcuno dei relatori del provvedimento collegati in videoconferenza.

Nazario PAGANO, *presidente*, fa presente che, oltre a sé, il relatore Alessandro

Colucci è in collegamento, mentre il relatore Angelo Rossi arriverà a breve.

Federico FORNARO (PD-IDP), intervenendo sul complesso delle proposte emendative, chiarisce anzitutto che la discussione che avrà luogo nella giornata odierna non ha un mero valore formale, bensì è propedeutica all'analisi delle singole proposte emendative che avrà luogo nei prossimi giorni.

Ripercorrendo brevemente i lavori svolti finora dalla Commissione in sede di esame delle proposte di legge in materia elettorale, ricorda che inizialmente la maggioranza ha presentato un primo testo della proposta di legge C. 2822 Bignami, sul quale si è svolto un ampio ciclo di audizioni, che ha poi indotto i relatori a produrre un nuovo testo della medesima proposta che tenesse conto di alcune delle osservazioni svolte dagli esperti auditi. Rammenta, inoltre, che sul nuovo testo della predetta proposta di legge si è svolto un ulteriore ciclo di audizioni, seppur di minore entità, che ha indotto la maggioranza, a seguito dell'adozione del testo base e alla fissazione del termine per la presentazione di proposte emendative, a presentare quattro emendamenti – rispetto ai quali auspica una compiuta illustrazione da parte dei presentatori – che tentano di risolvere ulteriori possibili profili di incostituzionalità del nuovo testo della proposta di legge C. 2822, adottato come testo base.

Sostiene che, se alcune di tali proposte emendative sono condivisibili, come quelle relative all'annosa questione della disciplina dello svolgimento delle elezioni della Camera e del Senato nelle regioni Trentino-Alto Adige/*Südtirol* e Valle d'Aosta/*Vallée d'Aoste*, nel complesso non possono ritenersi risolutive, in quanto non intervengono, ad esempio, sulle questioni della indicazione obbligatoria della persona da proporre come candidato Presidente del Consiglio e del premio di maggioranza. Dichiarà, inoltre, di non condividere affatto l'emendamento Montaruli 1.151, il quale stabilisce l'obbligo della doppia candidatura, sia nella lista circoscrizionale per l'attribuzione del premio di governabilità, sia in almeno uno dei collegi plu-

rinominali interni alla medesima circoscrizione.

Chiarisce che il suo gruppo si è astenuto dalla presentazione di una proposta organica che sovvertisse completamente l'impianto della proposta di legge in esame, preferendo invece concentrarsi sulla presentazione di emendamenti puntuali per tentare, quantomeno, di sanare alcune delle principali incompatibilità costituzionali insite nel testo, tra cui il problema della non conoscibilità, da parte dei cittadini, dei candidati delle liste circoscrizionali per l'attribuzione del premio di governabilità. A questo proposito, la soluzione che il suo gruppo propone è quella dell'attribuzione del predetto premio mediante lo scorrimento dei candidati eletti nelle liste presentate ai fini del riparto proporzionale dei seggi.

Sostiene che, tra le criticità maggiori del testo in esame, figurano altresì le liste bloccate, le quali, non permettendo ai cittadini di individuare concretamente i propri rappresentanti politici, ampliano il divario tra elettori ed eletti. Sottolinea, a tal proposito, che un emendamento a prima firma del collega Zaratti, condiviso da tutte le forze di opposizione, propone l'introduzione del sistema delle preferenze, che permetterebbe di risolvere tali criticità.

Ritiene che l'impianto del sistema elettorale, per essere pienamente conforme alla Costituzione, dovrebbe prevedere, come previsto dal sistema elettorale del Senato prima della riforma del 1993, un sistema proporzionale basato su collegi uninominali. Tale sistema, unito a un meccanismo di attribuzione del premio di governabilità in base al quale i candidati vengono eletti per scorrimento delle liste circoscrizionali proporzionali, permetterebbe ai cittadini la piena conoscibilità dei propri rappresentanti.

In merito al tema della parità di genere nelle liste, ricorda che il cosiddetto *Rosatellum* prevede un limite massimo del 60 per cento per i candidati capilista appartenenti al medesimo sesso, promuovendo un equilibrio nella rappresentanza di genere. Rileva, tuttavia, che il nuovo

testo non prevede specifiche disposizioni volte a garantire tale equilibrio nelle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità. Rivolgendosi alla Ministra Alberti Casellati, auspica quindi l'adozione di misure che assicurino una piena ed effettiva parità di genere, sia nella designazione dei capilista, sia nella composizione delle liste circoscrizionali.

Per quanto attiene al tema del voto fuorisede, segnala che la collega Pavanelli, prima firmataria della proposta di legge abbinata C. 2236, ha presentato un emendamento che gode anche del sostegno del gruppo del Partito Democratico.

Esprime, in conclusione, una radicale contrarietà all'impianto generale della proposta di legge in esame, espressa dai numerosi emendamenti soppressivi presentati dal suo gruppo.

Alfonso COLUCCI (M5S), intervenendo sul complesso delle proposte emendative, fa presente che, nonostante il nuovo testo della proposta di legge C. 2822 Bignami, adottato come testo base, sia migliorativo rispetto al testo originario della medesima proposta, non risolve comunque tutte le criticità e che molti degli emendamenti presentati dal suo gruppo sono il frutto di una concertazione tra le varie forze di opposizione.

Ringraziato il presidente Pagano per aver permesso lo svolgimento di un ampio e autorevole ciclo di audizioni, sostiene che l'impianto elettorale in esame sia disfunzionale e incostituzionale e che il premio di governabilità previsto in misura fissa generi eccessive distorsioni del principio di proporzionalità della rappresentanza, in quanto non solo il cittadino non sarà in grado di conoscere i propri rappresentanti, ma addirittura i candidati delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità diventerebbero parlamentari senza avere ottenuto, di fatto, alcun voto.

Sottolinea che, nonostante il tetto massimo di seggi ottenibili sia stato abbassato dal nuovo testo adottato come testo base, permangono le criticità legate all'abnormalità del premio di governabilità, che, unito

alla presenza dei senatori a vita e ai voti espressi dagli italiani all'estero, può ancora dar luogo a una maggioranza talmente ampia da consentire l'elezione autonoma degli organi di garanzia.

Fa presente che l'emendamento 1.3 a sua prima firma, condiviso da tutte le forze di opposizione, propone un sistema elettorale organico e radicalmente diverso da quello di cui al nuovo testo C. 2822 Bignami, in quanto prevede un sistema proporzionale puro – nella convinzione che la rappresentanza proporzionale sia implicitamente sottintesa dalla Carta costituzionale, benché non espressamente prevista in una disposizione costituzionale – e una riduzione dei collegi elettorali uninominali, con l'introduzione del voto di preferenza e di soglie di sbarramento.

Sostiene, infatti, che l'Italia non abbia bisogno di quella che definisce una « legge di potere » come quella in analisi, evidentemente retta da ragioni di convenienza politica e frutto della sconfitta subita a marzo dal centro-destra in occasione del *referendum* costituzionale sulla separazione delle carriere dei magistrati.

Conclude evidenziando come la rapida ascesa del movimento Futuro Nazionale di Roberto Vannacci, postasi quale opposizione di destra all'attuale Governo, potrebbe indurre la maggioranza a un ripensamento sull'opportunità di portare a compimento la nuova legge elettorale.

Andrea CASU (PD-IDP), fatte sue le considerazioni già svolte dal collega Fornaro, evidenzia come il confronto politico che ha caratterizzato la predisposizione di numerose proposte emendative condivise tra le forze progressiste debba caratterizzare, altresì, i lavori parlamentari nella dialettica tra maggioranza e opposizione, specialmente quando si discute di proposte di legge importanti come quelle in materia elettorale ora in esame. Constata, invece, come l'attuale Governo – che detiene dei record, a suo avviso, in termini di numero di decreti-legge adottati e di questioni di fiducia poste – abbia definito in autonomia, e nel proprio interesse, l'agenda dei lavori parlamentari sulla proposta di legge elettorale in esame – caratterizzata da ele-

menti a suo giudizio distorsivi e preoccupanti – attribuendo ad essa una priorità politica incomprensibile, considerata la grave crisi economica e sociale in cui versa il Paese.

Venendo al contenuto della proposta di legge, intende soffermarsi non tanto sulle problematiche inerenti ai 105 parlamentari eletti in caso di attribuzione del premio di governabilità, quanto piuttosto sulla questione dei candidati non eletti a causa dell'assegnazione dello stesso. Osserva, infatti, come possa accadere che non venga eletto un candidato forte sul territorio, capace di conseguire un numero elevato di voti e di far vincere in modo netto la propria lista o coalizione di liste nella circoscrizione di riferimento, in controtendenza con il risultato elettorale nazionale, e che venga invece eletto un candidato sgradito all'elettorato di quella stessa circoscrizione, ma inserito in una lista circoscrizionale presentata dalla coalizione vincente a livello nazionale ai fini dell'assegnazione del premio di governabilità. Nel ritenere che in ipotesi di questo tipo, del tutto plausibili, venga gravemente leso il principio di rappresentatività, auspica un ravvedimento della maggioranza, quantomeno per porre rimedio alle più macroscopiche criticità del provvedimento, nell'interesse della democrazia.

In questo senso, pone anche il tema della rappresentanza di genere, che impone l'adozione di correttivi al testo, nonché il tema della volontà politica sottesa alla riforma in atto, volta ad assicurare più la « comandabilità », che la governabilità del Paese. Sotto questo profilo, ritiene che questa « edizione » della proposta di legge a prima firma Bignami sia mal riuscita, omettendo, in un riassunto fatto ad uso e consumo dell'attuale maggioranza, gli elementi più salienti e importanti della materia elettorale, tra cui appunto il principio di rappresentatività.

Toni RICCIARDI (PD-IDP), intendendo focalizzarsi sulle questioni concernenti il voto degli italiani all'estero – che continua a ritenere un tema confluito nella proposta di legge in esame con una certa forzatura politica – e prendendo spunto

dall'interessante audizione dei rappresentanti dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato – che hanno prospettato delle soluzioni a suo giudizio pienamente condivisibili – richiama i contenuti di alcune delle proposte emendative presentate dal suo Gruppo.

In primo luogo, come previsto dall'emendamento a sua prima firma 4.12, sottolinea la necessità di un'anticipazione del sorteggio dell'ordine dei contrassegni elettorali, per garantire tempi congrui di invio delle schede elettorali, laddove si intenda mantenere in Italia la stampa delle stesse.

In secondo luogo, menziona l'emendamento a sua prima firma 4.50, volto a incrementare il numero di voti validi all'estero, dal momento che, ad oggi, circa il 30 per cento delle schede dei voti degli italiani all'estero vengono annullate, anche a causa dell'erroneo inserimento del tagliando nella busta contenente la scheda elettorale.

In terzo luogo, considera di assoluto buon senso l'articolo aggiuntivo a sua prima firma 4.01, volto a correggere l'anomalia per cui è concesso ai cittadini residenti in Italia di candidarsi all'estero, ma non a quelli residenti all'estero di candidarsi nelle circoscrizioni del territorio nazionale.

In quarto luogo, con riferimento alla previsione di cui all'emendamento a sua prima firma 4.39, che esclude la cosiddetta « opzione inversa » – secondo la quale i cittadini residenti all'estero dovrebbero avanzare una richiesta formale per poter votare alle elezioni politiche – invita la maggioranza ad assumersi apertamente la responsabilità politica della malcelata introduzione di tale istituto con l'emendamento Tirelli 4.3, volto alla sostituzione dell'articolo 4 del provvedimento.

Anche a tale riguardo chiede chiarimenti ai relatori sulla nuova formulazione dell'articolo 4, modificato nel nuovo testo della proposta di legge C. 2822, che presenta, a suo giudizio, diverse incongruenze e criticità non ben mascherate, nonché sul citato emendamento Tirelli 4.3,

che quantifica in 27 milioni di euro per l'anno 2027 e in 24 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028 gli oneri derivanti dall'espletamento delle operazioni di voto all'estero. Segnalando, infatti, come i costi di tali operazioni, in occasione del recente *referendum* costituzionale, siano stati ben maggiori, deduce che l'entità – ridotta – dello stanziamento di risorse indicato dalla proposta emendativa si basi sul presupposto della scelta, da parte della maggioranza, di introdurre la suddetta « opzione inversa ». Per altro verso, contesta la previsione – anch'essa contenuta nel suddetto emendamento Tirelli 4.3 – dell'obbligo di inserimento nella busta affrancata di una copia di un documento d'identità.

Affermando, dunque, come le criticità da lui evidenziate ostino alla messa in sicurezza del voto degli italiani all'estero, invita pertanto i relatori e la maggioranza a interloquire e collaborare su tali questioni, nella convinzione che si possa giungere ad un risultato molto positivo.

Arturo SCOTTO (PD-IDP), nel ritenere che la proposta di legge elettorale in esame sia figlia della paura, da parte del centro-destra, di perdere le prossime elezioni politiche, denuncia le modalità con cui il Governo – che già abusa della decretazione d'urgenza e della questione di fiducia – sta mettendo mano, nella fase finale della legislatura, alle regole del gioco democratico, in uno scenario di gravissima crisi economica e sociale – certificato da dati statistici preoccupanti su occupazione, potere d'acquisto delle famiglie e aumento del lavoro minorile – in cui, malgrado le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, la crescita rimane allo « zero virgola » per cento.

Ricordando come nel 2006 e nel 2016 le forze politiche che hanno approvato unilateralmente delle leggi di revisione costituzionale abbiano poi perso le successive elezioni politiche, è convinto che l'attuale maggioranza stia correndo lo stesso pericolo. Pur non avendone ricevuto richiesta, suggerisce quindi ai relatori di « riavvolgere il nastro » e di riavviare un'eventuale di-

scussione sul tema nel segno del dialogo con le opposizioni.

Evidenzia, in particolare, quelle che ritiene siano le tre principali criticità del provvedimento.

In primo luogo, denuncia l'alterazione della forma di governo, attraverso la surrettizia introduzione del premierato con una previsione – quella dell'indicazione, nel programma elettorale della lista o della coalizione di liste, della persona da proporre come candidato Presidente del Consiglio dei ministri – che, affetta a suo giudizio da un'evidente illegittimità costituzionale, deve assolutamente essere soppressa.

In secondo luogo, contesta l'entità del premio di governabilità – malgrado la piccola correzione operata con il nuovo testo – a suo giudizio sproporzionata. Diversamente da quanto previsto dalla cosiddetta « legge truffa » del 1953, il provvedimento in esame – peggiore, a suo avviso – assicurerebbe, infatti, una maggioranza parlamentare significativa a forze politiche che hanno ottenuto una minoranza di voti, chiamate a governare una società complessa e in sofferenza come quella italiana. Denuncia, per altro verso, come il meccanismo di attribuzione di tale premio sia una sorta di « tangente » per i partiti più piccoli della coalizione, danneggiati dalla soppressione dei collegi uninominali.

In terzo luogo, stigmatizza l'alterazione del rapporto tra dirigenti di partito e diretti, nonché tra eletti ed elettori, causata dalla mancata previsione delle preferenze, che finisce per svuotare i principi di riconoscibilità e di radicamento territoriale dei parlamentari e per dare vita a un Parlamento di « nominati ».

In conclusione, ritenendo che la proposta di legge elettorale in esame si rivelerà un *boomerang* per la maggioranza, preannuncia la ferma opposizione del suo gruppo nel prosieguo del suo *iter* parlamentare.

Sara FERRARI (PD-IDP) avanza preliminarmente un'osservazione di metodo, sottolineando come la maggioranza adotti il *modus operandi* delle continue forzature anche nel caso della modifica delle regole democratiche alla base del funzionamento

del sistema parlamentare, senza tenere in alcun conto i contributi delle opposizioni. Nel far presente che non è così che si costruisce e si consolida una democrazia che sia veramente rappresentativa di tutti i cittadini, rileva che per il suo gruppo è inaccettabile soprattutto l'obiettivo della proposta in esame, vale a dire quello di preservare la maggioranza politica attuale e non, invece, quello di scrivere regole che garantiscano sicurezza e stabilità a beneficio di tutti.

Ciò premesso, quanto al merito, segnala che sono state presentate molte proposte emendative condivise da tutte le forze di opposizione, sottolineando il valore di tale operazione, che presuppone una visione unitaria alternativa a quella della maggioranza. Richiama, in particolare, l'emendamento che cerca di salvaguardare l'equilibrio tra esigenze di governabilità e tutela del principio di rappresentatività, prevedendo che, in caso di attribuzione del premio, l'assegnazione dei relativi seggi avvenga per scorrimento dei candidati inclusi nelle liste presentate nei collegi plurinominali.

Osserva che una seconda proposta emendativa tenta di garantire una effettiva parità di genere che, per quanto riconosciuta anche nella Carta costituzionale, purtroppo ancora non si materializza nei risultati elettorali. Precisa che tale proposta intende superare l'attuale sistema delle quote, richiedendo che nella predisposizione delle liste sia garantita una presenza paritaria dei due generi, con l'auspicio che il risultato sia migliore di quello ottenuto nel 2022, quando, a fronte di una presenza femminile del 44 per cento nelle liste elettorali, le donne elette hanno rappresentato il 33 per cento del totale. Ribadisce che la soluzione proposta è molto diversa dal concetto delle « quote rosa », considerate da molte donne quasi una sorta di riserva indiana che, imponendo un trattamento specifico per il genere femminile, sembra mettere in discussione le loro competenze e la legittimazione ad essere presenti nelle liste. Aggiunge che la lista con presenza paritaria di candidati dei due generi rispecchia in modo maggiormente fedele la com-

posizione della popolazione, ricordando che il 51 per cento dell'elettorato è costituito da donne, e rappresenta uno stimolo anche di carattere culturale, rendendo normale il riconoscimento delle competenze femminili, senza la necessità di operare distinguo rispetto a quelle maschili.

Richiama, quindi, i contenuti di due ulteriori proposte emendative unitarie, volte ad allargare i confini della partecipazione intervenendo, rispettivamente, sull'esercizio del voto da parte dei soggetti fuori sede e sulla raccolta in forma digitale delle sottoscrizioni per la presentazione delle candidature. A suo avviso, l'ultimo *referendum* costituzionale dovrebbe ricordare a tutti il forte tema della mancata partecipazione al voto dei cittadini fuori sede, cui il Governo, diversamente dal passato, non ha voluto consentire l'esercizio del voto in luogo diverso da quello di residenza, con il risultato che moltissimi giovani si sono recati alle urne appositamente, per reazione a tale divieto, sentendosi un'intera generazione pregiudicata rispetto alla possibilità di votare agevolmente. Segnalando, quindi, la necessità di raccogliere il segnale di interesse manifestato dai giovani nei confronti della Repubblica e della Costituzione, fa presente che la sottoscrizione digitale delle candidature va nella stessa direzione volta a contrastare la mancata partecipazione al voto e, oltretutto, rappresenta uno strumento di modernità e un'occasione per superare una sciocca burocrazia che non risponde alle esigenze degli elettori.

Marco SIMIANI (PD-IDP) considera la proposta in esame scontata e prevedibile nel contesto attuale, ricordando il fallimento delle tre riforme che il centro-destra ha presentato come imprescindibili nel corso della legislatura, vale a dire l'attuazione dell'autonomia differenziata, fortemente ridimensionata dalla Corte costituzionale, la separazione delle carriere dei magistrati, bocciata dal *referendum* costituzionale dello scorso marzo, e la riforma costituzionale del premierato, che la maggioranza non ha neanche provato a portare a conclusione.

Ritiene, quindi, che la proposta di legge del collega Bignami rappresenti un *esca-*

motage per affermare, con l'attribuzione del premio di governabilità, il principio secondo cui al Governo spetta la direzione «legislativa», oltre che quella politica, relegando il Parlamento ad un ruolo di semplice ratificatore. Manifesta, quindi, il proprio dispiacere per il fatto che, con la proposta in esame, si cancella l'attuale legge elettorale, nata in un momento particolare, dopo la bocciatura da parte della Corte costituzionale del cosiddetto *Porcellum* e successivamente del cosiddetto *Italicum*, e soprattutto si cancellano duecentoventuno collegi uninominali che consentivano al cittadino di scegliere il proprio rappresentante. Nel richiamare, quindi, l'ennesima forzatura da parte della maggioranza, aggiunge che, se veramente Fratelli d'Italia avesse voluto introdurre le preferenze, avrebbe potuto introdurle già nel testo in esame, soluzione che tuttavia non è stata praticabile alla luce delle divisioni interne tra le forze di centro-destra su questo punto. Considera, quindi, giusto abbandonare la proposta di legge a prima firma del collega Bignami, concentrandosi sulle vere priorità del Paese e dando risposte al mondo del lavoro, alle imprese e alle questioni sociali, e sollecita un lavoro comune e condiviso, se davvero si ha intenzione di cambiare le regole della convivenza democratica. Richiamando i dati di un sondaggio di qualche tempo fa, secondo cui 2,8 milioni di soggetti in Italia hanno una mobilità ridotta, mentre 5 milioni sono quelli che vivono fuori dal luogo di residenza, ritiene che sia questa l'emergenza da affrontare, al fine di far sì che le persone vedano nella partecipazione un segno di speranza nel futuro.

Simona BONAFÈ (PD-IDP), nel rinviare alle sedute successive la discussione nel merito dei singoli emendamenti, evidenzia che, come già ricordato negli interventi precedenti, il Partito democratico ha presentato molte proposte emendative soppressive di disposizioni del testo in esame o proposte alternative rispetto alle soluzioni avanzate dalla maggioranza, nonché molte proposte emendative condivise con le altre forze di opposizione. Il Partito democratico ritiene, quindi, la proposta di legge in esame

sbagliata nel merito, come testimoniato dalla richiamata attività emendativa, e soprattutto nel metodo, rilevando che, se davvero si fosse voluto collaborare alla riscrittura delle regole elettorali, non si sarebbe presentato un testo sottoscritto da tutti i capigruppo della maggioranza a pochi giorni dal referendum costituzionale dello scorso marzo.

Si ripropone dunque, a suo avviso, lo stesso atteggiamento tenuto in occasione della riforma costituzionale sulla separazione delle carriere dei magistrati, licenziata dal Parlamento nel medesimo testo adottato in Consiglio dei ministri, elemento quest'ultimo tenuto in considerazione dai cittadini al momento di esprimere il proprio voto. Richiama, quindi, l'iter parlamentare finora seguito dalla proposta in esame, sottolineando come a un primo testo, rispetto al quale il ciclo di audizioni ha consentito di rilevare diversi aspetti di dubbia costituzionalità, ne sia seguito un secondo, proposto dai relatori, che, nonostante le modifiche introdotte, non ha corretto i profili maggiormente critici. Nel sottolineare come le quattro proposte emendative presentate dalla maggioranza non siano, a giudizio del Partito democratico, sufficienti a sanare i diversi *vulnus* costituzionali della proposta di legge, stigmatizza ancora una volta l'accelerazione imposta all'esame del provvedimento, quasi che la modifica della legge elettorale costituisca la priorità del Paese.

Richiamata, quindi, l'ennesima forzatura rappresentata dall'iscrizione del provvedimento nel calendario dell'Assemblea per il prossimo 26 giugno, lasciando dunque alla Commissione un tempo estremamente limitato per l'esame delle proposte emendative, rileva come si tratti di una proposta scritta su misura dell'attuale maggioranza, che ha evidentemente paura di perdere le prossime elezioni politiche. Nel ritenere che in tema di modifica della legge elettorale si debba, invece, dare prova di lungimiranza, nel merito sottolinea l'importanza dell'obiettivo della governabilità, ricordando tuttavia che, come segnalato sia dai soggetti auditi, sia dalla stessa Corte costituzionale, essa non deve compromet-

tere i principi costituzionali di rappresentatività e rappresentanza. Segnala, a tale proposito, che permane, anche nel nuovo testo della proposta, un premio fisso, unico al mondo, che in taluni casi può arrivare a consentire alla coalizione vincente di eleggere in autonomia gli organi di garanzia, senza contare l'ulteriore elemento critico dell'attribuzione del premio di governabilità anche nell'ipotesi in cui una coalizione superi l'altra di uno scarto percentuale minimo.

Nel richiamare le proposte emendative del suo gruppo volte a incidere sul meccanismo di attribuzione del premio, prevedendo che si proceda all'assegnazione dei relativi seggi per scorrimento dei candidati inclusi nelle liste presentate nei collegi plurinominali, ricorda l'ulteriore *vulnus* costituzionale rappresentato dal rapporto tra eletto ed elettore, facendo presente che la proposta in esame, eliminando i collegi uninominali, acuisce il problema sussistente già con la legge elettorale in vigore, che limita fortemente la riconoscibilità del candidato da parte degli elettori. Nel ritenere che sia necessario intervenire in fase emendativa al fine di sanare il problema, essendo peraltro diverse le soluzioni possibili al riguardo, richiama, tra le altre, le proposte emendative presentate dal suo gruppo in tema di parità di genere e di esercizio del voto dei soggetti fuori sede.

In conclusione, afferma che il Partito democratico considera sbagliato il contenuto della proposta di legge in esame, nonostante le modifiche introdotte nel nuovo testo e i quattro emendamenti presentati dalla maggioranza, e si augura venga concesso un tempo sufficiente per esaminare approfonditamente le singole proposte emendative e, eventualmente, per vederne accolta qualcuna, se davvero la maggioranza, come dichiarato più volte, volesse davvero coinvolgere l'opposizione.

Nazario PAGANO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta prevista al termine delle votazioni pomeridiane odierne dell'Assemblea, nel corso della quale avrà

inizio l'esame con votazioni delle proposte emendative.

La seduta termina alle 12.35.

COMITATO DEI NOVE

Martedì 16 giugno 2026.

DL 55/2026: Disposizioni urgenti in materia di rimpatri volontari assistiti.

Emendamenti C. 2947 Governo, approvato dal Senato.

Il Comitato si è riunito dalle 13.05 alle 13.10.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 16 giugno 2026. — Presidenza del presidente Luca SBARDELLA.

La seduta comincia alle 13.35.

DL 63/2026: Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della crisi dei mercati internazionali.

C. 2962 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VI Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Andrea GENTILE (FI-PPE), *relatore*, rinviando alla documentazione predisposta dagli Uffici per eventuali ulteriori approfondimenti, fa preliminarmente presente che, nel corso dell'esame al Senato, è stato riversato nel testo del decreto-legge in esame – con i nuovi commi 4-*bis*, 4-*ter* e 4-*quinqies* dell'articolo 1 e con i nuovi articoli da 1-*bis* a 1-*septies* – il contenuto del decreto-legge 22 maggio 2026, n. 89, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi e di sostegno alle attività economiche per il protrarsi della crisi dei mercati internazionali, disponendone la contestuale abrogazione e facendone contestualmente salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giu-

ridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 89 del 2026 (articolo 1 del disegno di legge di conversione, integrato al Senato con l'inserimento del comma 2).

Osserva, quindi, che il decreto-legge in esame, originariamente composto da 2 articoli, a seguito delle modifiche apportate al Senato consta di 16 articoli.

L'articolo 1, modificato al Senato, proroga, in considerazione del perdurare dell'incremento dei prezzi dei prodotti energetici, per un ulteriore periodo dal 2 maggio fino al 10 maggio 2026, la riduzione delle aliquote di accisa applicate alla benzina, al gasolio, al biodiesel, al GPL e al metano impiegati come carburanti, prevista, a partire dal 19 marzo 2026, dai decreti-legge n. 33 e n. 38 del 2026. I nuovi commi 4-*bis*, 4-*ter* e 4-*quinqies*, introdotti al Senato, riproducendo il contenuto dell'articolo 4 del citato decreto-legge n. 89 del 2026, prorogano la riduzione delle medesime aliquote dal 23 maggio al 6 giugno 2026, rideterminandone anche la misura. Il comma 4-*quater*, anch'esso introdotto al Senato, interviene sull'ambito di applicazione temporale delle disposizioni recentemente adottate in materia di autoconsumo di biometano per le industrie cosiddette *hard-to-abate*, differendone e circoscrivendone l'applicazione ai soli contratti stipulati a decorrere dal centovesimo (anziché trentesimo) giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 21 del 2026 (avvenuta il 19 aprile 2026).

Gli articoli da 1-*bis* a 1-*septies*, introdotti al Senato, riproducono – in larga parte – il contenuto degli articoli 1, 2, 3, 5, 6 e 7 del menzionato decreto-legge n. 89 del 2026.

In particolare, l'articolo 1-*bis* introduce un nuovo finanziamento oneroso fino a 100 milioni di euro per il 2026 in favore di Acciaierie d'Italia (ADI), inserendosi nel quadro delle misure urgenti per garantire la continuità operativa degli stabilimenti ex ILVA. Inoltre, con una modifica introdotta al Senato, si esclude la colpa grave in relazione al fatto dannoso che trae origine dall'emanazione di atti previsti e autorizzati dalle disposizioni in esame, o che ne

costituiscono il presupposto o la conseguenza logico giuridica.

L'articolo 1-*ter*, commi 1 e 8, conferma la proroga per il mese di giugno 2026 del credito d'imposta riconosciuto in favore delle imprese operanti nel settore dell'autotrasporto delle merci e indica la copertura finanziaria relativa al maggior onere. Il medesimo articolo, ai commi da 2 a 6 e al comma 8, conferma le disposizioni concernenti i crediti d'imposta riconosciuti in favore delle imprese agricole e la relativa copertura finanziaria. Infine, il comma 7 conferma la modifica – a decorrere dal 1° ottobre 2026 – la disciplina del rimborso dell'accisa per il gasolio commerciale usato come carburante, riducendo da sessanta a trenta giorni il termine entro il quale l'amministrazione finanziaria procede al rimborso e disponendo che la relativa richiesta sia presentata esclusivamente in forma telematica.

L'articolo 1-*quater* incrementa di 80 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2026, la dotazione del cosiddetto fondo per il trasporto pubblico locale al fine di finanziarne il relativo rinnovo contrattuale.

L'articolo 1-*quinquies* stabilisce l'assegnazione a Roma della sede del « *South East European Technical Assistance Center* » (SEETAC), il primo centro di assistenza tecnica del Fondo Monetario Internazionale in Europa. Il Centro supporterà sette Paesi candidati all'ingresso nell'Unione europea nello sviluppo di politiche economiche e fiscali adeguate, con l'Italia che parteciperà attivamente alla sua *governance*.

L'articolo 1-*sexies*, al comma 1, differisce dal 30 giugno al 20 luglio 2026, senza maggiorazioni, il termine dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto a favore dei soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), i quali siano tenuti, entro il 30 giugno 2026, ad effettuare i versamenti. Il comma 2 stabilisce che tali disposizioni si applicano anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116

del Testo unico delle imposte sui redditi aventi i medesimi requisiti indicati dall'articolo in esame. Il comma 3, introdotto al Senato, estende fino al 30 novembre 2027 la disciplina vigente in materia bancaria e creditizia in relazione alle società cooperative, mentre il comma 4, anch'esso introdotto al Senato, reca proroghe di termini inerenti all'estensione della definizione agevolata delle cartelle esattoriali ai carichi degli enti territoriali che, nell'esercizio della propria autonomia impositiva, ne prevedano l'applicazione.

L'articolo 1-*septies* reca le disposizioni finanziarie relative alla copertura degli oneri derivanti dagli articoli 1, commi 4-*bis* e 4-*ter*, 1-*bis*, 1-*ter*, commi da 1 a 6, 1-*quater* e 1-*quinquies*.

L'articolo 1-*octies*, introdotto al Senato, interviene sulla disciplina della prevenzione e del contrasto alle manovre speculative sui carburanti, modificando l'ambito degli accertamenti della Guardia di finanza lungo la filiera dei carburanti.

L'articolo 1-*novies*, inserito al Senato, estende l'ambito soggettivo di applicazione del credito d'imposta (commisurato alla maggiore spesa per l'acquisto di gasolio utilizzato come carburante nei mesi da marzo a giugno 2026 rispetto al mese di febbraio del medesimo anno) alle imprese che operano nel settore dell'autotrasporto di persone ed alle imprese di noleggio autobus con conducente che utilizzano veicoli di classe ambientale euro V e VI.

L'articolo 1-*decies*, introdotto al Senato, modifica una tabella allegata al decreto legislativo n. 75 del 2010, in materia di riordino e revisione della disciplina dei fertilizzanti, al fine di intervenire sul processo di preparazione di alcuni fertilizzanti utilizzati nei processi industriali e agricoli, al fine di limitare gli effetti economici derivanti dal perdurare dell'aumento del prezzo dello zolfo e dell'acido solforico, utilizzati in un numero cospicuo di tali processi.

L'articolo 1-*undecies*, introdotto al Senato, individua i criteri di ammissibilità dei residui dei processi di produzione dell'industria agroalimentare e delle biomasse in

ingresso negli impianti di biogas e di biometano.

L'articolo 1-*duodecies*, inserito al Senato, interviene sul Codice del consumo al fine di contrastare le sollecitazioni commerciali telefoniche non richieste, disponendo un divieto generale di tali sollecitazioni, anche tramite messaggi, verso i consumatori, e specificando che i contatti telefonici, finalizzati alla proposta o alla conclusione di contratti di fornitura di energia elettrica e gas e servizi di telecomunicazioni, debbano essere effettuati da un numero che identifichi univocamente il professionista.

L'articolo 1-*terdecies*, inserito al Senato, interviene su quattro misure di credito d'imposta applicate nei comuni montani. La disposizione sostituisce, in tutti i casi interessati, il requisito della presenza di una minoranza linguistica storica con soglia minima del 15 per cento della popolazione residente con un criterio esclusivamente territoriale, fondato sulle delimitazioni dei comuni individuate ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 482 del 1999. L'intervento mira a uniformare e semplificare l'individuazione dei territori beneficiari delle agevolazioni, riconducendo i presupposti applicativi a perimetrazioni amministrative già definite, in luogo di verifiche demografiche sulla consistenza delle minoranze linguistiche.

L'articolo 1-*quaterdecies*, introdotto al Senato, sostituisce il riferimento alla moneta elettronica con quello agli strumenti di moneta elettronica in materia di obbligo di accettazione dei pagamenti elettronici da parte dei soggetti che effettuano attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali. Conseguentemente, con riferimento all'irrogazione delle sanzioni in capo al soggetto obbligato che non abbia accettato un pagamento, di qualsiasi importo, secondo le modalità previste dalla disciplina dei pagamenti elettronici, viene modificato il riferimento al pagamento effettuato con una carta di pagamento con quello al pagamento effettuato con uno strumento di pagamento.

L'articolo 1-*quinquiesdecies*, aggiunto al Senato, introduce un regime speciale per il

servizio elettrico nelle isole minori non interconnesse. In particolare, sono disciplinate le condizioni di fornitura dei clienti finali, la titolarità di sistemi di stoccaggio in capo ai distributori locali, lo svolgimento del dispacciamento e la durata delle concessioni di distribuzione delle imprese elettriche minori e delle cooperative elettriche. L'efficacia di parte delle deroghe è subordinata alla previa autorizzazione della Commissione europea.

L'articolo 2, infine, reca la clausola di entrata in vigore del decreto-legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Il decreto, pertanto, è in vigore dal 1° maggio 2026.

Con riguardo al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, fa presente che il provvedimento risulta prevalentemente riconducibile alle materie « sistema tributario e contabile dello Stato » e « tutela della concorrenza », attribuite alla competenza legislativa esclusiva statale dall'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione. In relazione alla materia « tutela della concorrenza », in particolare, ricorda che la sentenza n. 14 del 2004 della Corte costituzionale ha individuato come sotteso a tale materia « l'intendimento del legislatore costituzionale del 2001 di unificare in capo allo Stato strumenti di politica economica che attengono allo sviluppo dell'intero Paese ».

Con riferimento a singole disposizioni, assumono, inoltre, rilievo ulteriori materie di competenza esclusiva statale, tra le quali « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », « moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari », « ordinamento civile » e « tutela dell'ambiente », di cui all'articolo 117, secondo comma, rispettivamente, lettere a), e), l) e s), della Costituzione. In proposito, fa presente, con riferimento alla materia « ordinamento civile », che la Corte costituzionale ha affermato che nella disciplina generale della responsabilità amministrativa i profili sostanziali sono strettamente intrecciati con i poteri che la legge attribuisce al giudice chiamato ad accertarla ovvero fanno riferimento a situazioni soggettive riconducibili alla materia dell'ordinamento civile. In proposito,

viene in evidenza l'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, secondo cui spettano alla competenza esclusiva dello Stato le materie della giurisdizione e dell'ordinamento civile (sentenze n. 345 del 2004 e n. 184 del 2007).

Rileva che il provvedimento appare altresì riconducibile alla materia « produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia », afferente alla potestà legislativa concorrente Stato-regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. In proposito, ricorda che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 383 del 2005, ha affermato che tale espressione deve ritenersi corrispondere alla nozione di « settore energetico », di cui alla legge n. 239 del 2004, così come alla nozione di « politica energetica nazionale », di cui all'articolo 29 del decreto legislativo n. 112 del 1998. In linea generale, il giudice costituzionale giustifica e legittima, con riferimento al settore energetico, l'attribuzione di maggiori poteri amministrativi ad organi statali, in quanto ritenuti gli unici a cui non sfugge la valutazione complessiva del fabbisogno nazionale di energia e, quindi, idonei a operare in modo adeguato per ridurre eventuali situazioni di gravi carenze a livello nazionale, seppure a determinate condizioni. Secondo costante giurisprudenza, infatti, la disciplina statale può conferire allo Stato il potere di emanare degli indirizzi ed anche di incidere indirettamente ed in modo significativo sul territorio e quindi sui relativi poteri regionali (sentenze n. 383 del 2005 e n. 303 del 2003).

Da ultimo, viene in considerazione la materia « agricoltura », ascrivibile alla potestà legislativa residuale regionale di cui al quarto comma dell'articolo 117 della Costituzione. In particolare, l'articolo 1-*decies* interviene sul processo di preparazione di alcuni fertilizzanti utilizzati nei processi industriali e agricoli, al fine di limitare gli effetti economici derivanti dal perdurare dell'aumento del prezzo dello zolfo e dell'acido solforico, utilizzati in un numero cospicuo di tali processi.

Formula dunque una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Revisione delle modalità di accesso, valutazione e reclutamento del personale ricercatore e docente universitario.

C. 2735, approvato dal Senato.

(Parere alla VII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Paolo Emilio RUSSO (FI-PPE), *relatore*, rinviando alla documentazione predisposta dagli Uffici per eventuali ulteriori approfondimenti, fa presente che il disegno di legge in esame, collegato alla manovra di finanza pubblica, è stato approvato con modificazioni dal Senato in data 9 dicembre 2025 e si compone di 4 articoli.

Nello specifico, l'articolo 1, modificato nel corso dell'esame al Senato, al comma 1 prevede che – in luogo dell'attuale abilitazione scientifica nazionale – l'ammissione alle procedure di chiamata dei professori di prima e di seconda fascia e dei ricercatori a tempo determinato è condizionata al possesso di specifici requisiti di produttività e di qualificazione scientifica, distinti per le funzioni di professore di prima e di seconda fascia, individuati, per ciascun gruppo scientifico-disciplinare, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, su proposta dell'ANVUR, sentito il Consiglio universitario nazionale. I requisiti sono aggiornati, una prima volta, dopo due anni dall'individuazione e, successivamente, a intervalli non inferiori a cinque anni. Si prevede che, nella fissazione dei requisiti, siano tenuti comunque in considerazione l'attività di didattica e ricerca in Italia e all'estero, la titolarità, la contitolarità o la partecipazione a progetti di ricerca di base o applicata finanziati sulla base di bandi competitivi nazionali, europei e internazionali, nonché il raggiungimento degli indicatori minimi di quantità, continuità e distribuzione temporale dei prodotti della ricerca. Il possesso degli stessi è oggetto di dichiarazione sostitutiva dell'atto di noto-

rietà da parte dei candidati, mediante procedura telematica predisposta dal Ministero dell'università e della ricerca, da effettuarsi secondo le modalità stabilite dal già citato decreto del Ministro dell'università e della ricerca.

Il comma 2 introduce una nuova disciplina in materia di criteri e modalità di composizione delle liste per la formazione delle commissioni giudicatrici per la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia, nonché per la nomina dei ricercatori a tempo determinato.

Il comma 3 modifica alcuni criteri relativi alla disciplina della chiamata dei professori di prima e di seconda fascia.

Il comma 4 modifica la disciplina della procedura di selezione dei ricercatori a tempo determinato.

Il comma 5 demanda a un decreto del Ministro dell'università e della ricerca la definizione dei requisiti soggettivi per l'inserimento nelle liste delle commissioni giudicatrici, delle cause di esclusione dalle medesime liste e delle modalità per lo svolgimento dei sorteggi dei componenti esterni delle stesse commissioni.

Il comma 6 disciplina le condizioni e i limiti per la chiamata diretta di professori di prima e di seconda fascia da parte della Libera università di Bolzano, limitatamente alla copertura di posizioni correlate a insegnamenti in lingua tedesca.

Il comma 7 apporta modifiche di coordinamento alla legge n. 240 del 2010, che reca le norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento.

L'articolo 2, al comma 1, introduce misure volte a incentivare le procedure di mobilità interuniversitaria e internazionale dei docenti e ricercatori universitari. Anzitutto, la norma prevede l'introduzione di una nuova procedura di mobilità orizzontale, in aggiunta alle altre, che contempla il trasferimento unidirezionale di docenti e ricercatori in servizio da almeno cinque anni ad altra sede universitaria, nel rispetto delle condizioni di sostenibilità economico-finanziaria da parte dell'università che dispone la chiamata. Prevede, inoltre, che il Ministro dell'università e della ri-

cerca possa prevedere specifici interventi per incentivare i trasferimenti, nonché altre forme di mobilità interateneo, incluso il trasferimento di un docente all'esito delle procedure di reclutamento. Il comma 2 esclude dai meccanismi di riduzione operanti in sede di ripartizione del fondo di finanziamento ordinario per le università gli eventuali interventi che il Ministero dovesse predisporre al fine di incentivare le chiamate di studiosi dall'estero o di chiara fama.

L'articolo 3, modificato al Senato, detta le disposizioni transitorie e finali necessarie a garantire, durante il regime transitorio, nel passaggio dalla vecchia alla nuova normativa concernente la revisione delle modalità di accesso, valutazione e reclutamento di docenti e ricercatori universitari, la continuità delle procedure di abilitazione scientifica nazionale (ASN) e di quelle di reclutamento in corso all'entrata in vigore del provvedimento.

L'articolo 4 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Con riguardo al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, fa presente che il provvedimento risulta prevalentemente riconducibile alle materie « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali » e « norme generali sull'istruzione », attribuite alla potestà legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere g) e n), della Costituzione. Ricorda, inoltre, che l'università trova specifica tutela nell'articolo 33 della Costituzione, che al primo comma sancisce la libertà dell'arte e della scienza, nonché del relativo insegnamento, e al sesto comma afferma il diritto delle istituzioni di alta cultura, università e accademia di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi statali.

Sottolinea, infine, che, per quanto concerne l'università, la Corte costituzionale, nella sentenza n. 423 del 2004, ha rilevato che « si deve ritenere, innanzitutto, che un intervento autonomo statale è ammissibile in relazione alla disciplina delle "istituzioni di alta cultura, università ed accademie", che "hanno il diritto di darsi ordinamenti

autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato” (articolo 33, sesto comma, della Costituzione). Detta norma ha, infatti, previsto una “riserva di legge” statale (sentenza n. 383 del 1998), che ricomprende in sé anche quei profili relativi all’attività di ricerca scientifica che si svolge, in particolare, presso le strutture universitarie». Relativamente ai docenti universitari, la Corte, con sentenza n. 310 del 2013, ha inoltre confermato quanto già evidenziato nella sentenza n. 22 del 1996 – precedente la riforma del titolo V della Costituzione – ricordando che l’autonomia di cui all’articolo 33 della Costituzione non attiene allo stato giuridico dei docenti universitari, i quali sono legati da rapporto di impiego con lo Stato e sono di conseguenza soggetti alla disciplina che la legge statale ritiene di adottare.

Formula dunque una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.40.

SEDE REFERENTE

Martedì 16 giugno 2026. — Presidenza del presidente Nazario PAGANO, indi del vicepresidente Riccardo DE CORATO. — Interviene il Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta comincia alle 19.

Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.

Nuovo testo C. 2822 Bignami, C. 157 Magi, C. 2236 Pavanelli, limitatamente all’articolo 5.

(Seguito dell’esame e rinvio).

La Commissione prosegue l’esame dei provvedimenti, rinviato, da ultimo, nell’odierna seduta antimeridiana.

Nazario PAGANO, *presidente*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la

pubblicità dei lavori sia assicurata mediante l’attivazione dell’impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l’attivazione.

Ricorda che nella precedente seduta antimeridiana si è svolta la discussione sul complesso delle proposte emendative presentate e che nella seduta odierna, come convenuto nella riunione dell’ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si procederà all’avvio dell’esame delle proposte emendative.

Avverte che prima della seduta sono stati ritirati gli emendamenti Cesa 1.81, 1.177, 1.189 e 1.222, 1.273, 2.246, 2.291, 2.316 e 2.343.

Angelo ROSSI (FDI), *relatore*, anche a nome degli altri relatori, esprime parere favorevole sugli emendamenti Montaruli 1.13, 1.23, 1.96 e 1.151.

Propone, inoltre, l’accantonamento degli emendamenti Alfonso Colucci 1.3, Marattin 1.6, Benzoni 1.14, Zaratti 1.57, nonché degli identici emendamenti Marattin 1.79 e Gallo 1.80, degli emendamenti Magi 1.111, 1.112, 1.115, 1.116, 1.117, 1.118, 1.119, 1.120 e 1.121, Richetti 1.122, 1.123 e 1.124, Zaratti 1.141, Marattin 1.143, Ziello 1.176, 1.192 e 1.214, degli articoli aggiuntivi Ziello 2.04 e Pavanelli 3.01, degli emendamenti Tirelli 4.3, Toni Ricciardi 4.12, 4.14, 4.39 e 4.50, e degli articoli aggiuntivi Giachetti 4.02, Tirelli 4.03 e 4.04 e Marattin 4.05.

Esprime, infine, parere contrario su tutte le restanti proposte emendative.

Il Ministro Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI esprime parere conforme ai relatori.

Nazario PAGANO, *presidente e relatore*, dispone l’accantonamento degli emendamenti Alfonso Colucci 1.3, Marattin 1.6, Benzoni 1.14, Zaratti 1.57, nonché degli identici emendamenti Marattin 1.79 e Gallo 1.80, degli emendamenti Magi 1.111, 1.112, 1.115, 1.116, 1.117, 1.118, 1.119, 1.120 e 1.121, Richetti 1.122, 1.123 e 1.124, Zaratti 1.141, Marattin 1.143, Ziello 1.176, 1.192 e 1.214, degli articoli aggiuntivi Ziello 2.04 e Pavanelli 3.01, degli emendamenti Tirelli

4.3, Toni Ricciardi 4.12, 4.14, 4.39 e 4.50, e degli articoli aggiuntivi Giachetti 4.02, Tirelli 4.03 e 4.04 e Marattin 4.05.

Maria Elena BOSCHI (IV-CR), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede se, a seguito degli emendamenti a prima firma del deputato Cesa ritirati prima della seduta, le proposte emendative presentate dalla maggioranza ancora presenti nel fascicolo delle proposte emendative da esaminare sono esclusivamente quelle sottoscritte congiuntamente da deputati appartenenti a tutte le forze politiche di maggioranza.

Nazario PAGANO, *presidente e relatore*, chiarisce che nel fascicolo sono presenti anche emendamenti sottoscritti esclusivamente dal deputato Tirelli.

Federico FORNARO (PD-IDP), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede delucidazioni circa il criterio utilizzato dai relatori ai fini dell'individuazione delle proposte emendative di cui è stato chiesto, e poi disposto, l'accantonamento.

Angelo ROSSI (FDI), *relatore*, chiarisce che le proposte emendative di cui è stato chiesto, e poi disposto, l'accantonamento sono quelle sulle quali è emersa l'esigenza di ulteriori riflessioni, in particolar modo alla luce dei temi emersi durante la discussione sul complesso degli emendamenti svoltasi nella seduta antimeridiana odierna.

Dieter STEGER (MISTO-MIN.LING.) dichiara di ritirare l'emendamento 1.324 a sua prima firma.

Nazario PAGANO, *presidente e relatore*, preso atto del ritiro dell'emendamento Steger 1.324, dà conto delle sostituzioni.

Simona BONAFÈ (PD-IDP), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede una breve sospensione dei lavori della Commissione per permettere ai gruppi di opposizione di esaminare gli emendamenti di cui è stato chiesto, e poi disposto, l'accantonamento.

Nazario PAGANO, *presidente e relatore*, accedendo alla richiesta della collega Bonafè, sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 19.10, è ripresa alle 19.20.

Simona BONAFÈ (PD-IDP), intervenendo sull'ordine dei lavori, sottolinea che, malgrado il relatore, deputato Angelo Rossi, nel motivare la scelta delle proposte emendative da accantonare, abbia fatto riferimento agli elementi emersi nel corso della discussione odierna sul complesso delle proposte emendative, in tale sede non è stato analizzato, in realtà, alcun elemento nuovo e ulteriore rispetto a quelli già più volte trattati nelle precedenti sedute dedicate all'esame dei provvedimenti in materia elettorale.

Inoltre, osserva che gli accantonamenti riguardano precipuamente proposte emendative che entrano nel merito del provvedimento. Chiede quindi delucidazioni circa le tempistiche entro le quali i relatori ritengono di poter esprimere il loro parere su tali proposte emendative, anche al fine di comprendere le reali intenzioni della maggioranza rispetto al prosieguo dei lavori.

Nazario PAGANO, *presidente e relatore*, nel precisare che la richiesta di accantonamento rientra tra le valutazioni di competenza del relatore Rossi, ritiene che la Commissione possa iniziare l'esame delle proposte emendative il cui parere è stato effettivamente espresso.

Filiberto ZARATTI (AVS), intervenendo sull'ordine dei lavori, osserva anzitutto che il presidente Pagano, oltre ad essere il presidente della Commissione, è anche relatore del provvedimento in esame, e dovrebbe dunque poter rispondere circa le richieste di delucidazione relative agli accantonamenti richiesti, anche per suo conto, dagli altri relatori.

Sottolinea che, nonostante le forze di maggioranza – e, in particolare, il relatore Angelo Rossi – abbiano a più riprese auspicato una discussione che entrasse nel

merito del provvedimento, gli accantonamenti effettuati sono evidentemente preordinati a censurare qualsivoglia analisi dei punti nevralgici della proposta di legge in esame. Al riguardo, sostiene che le contraddizioni della maggioranza dimostrano la sua totale inaffidabilità.

Vittoria BALDINO (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, esprime condivisione con quanto affermato dal collega Zaratti e ricorda i moniti pervenuti dalla maggioranza circa una discussione in grado di entrare nel merito del provvedimento.

Sottolinea, quindi, la contraddizione per la quale, alla luce dei numerosi emendamenti accantonati – tra cui l'emendamento Alfonso Colucci 1.3 – non sarà possibile affrontare gli aspetti sostanziali della proposta di legge in analisi, né comprendere le reali intenzioni della maggioranza.

Federico FORNARO (PD-IDP), intervenendo sull'ordine dei lavori, ricorda di aver già posto in tempi non sospetti la questione dell'opportunità del doppio ruolo di presidente di Commissione e contestualmente di relatore del provvedimento. Nel rammentare come all'epoca il presidente Pagano avesse manifestato l'intenzione di rimettersi alla decisione del gruppo di appartenenza, nel prendere atto della scelta compiuta, ritiene tuttavia che egli non possa dichiarare di non aver preso parte alla valutazione delle proposte emendative da accantonare.

Nazario PAGANO, *presidente e relatore*, riconoscendo di non essersi espresso in maniera inequivoca in precedenza, precisa di non aver voluto intendere di non aver preso parte alla decisione sulle proposte emendative da accantonare, ma di avere voluto sottolineare che la posizione dei relatori è espressa in modo unitario dal deputato Angelo Rossi.

Federico FORNARO (PD-IDP), preso atto della precisazione del presidente, deduce dalle considerazioni del collega Angelo Rossi che i relatori hanno deciso di accantonare – anche alla luce dei rilievi critici avanzati

nell'odierna seduta antimeridiana dalle opposizioni in ordine alle liste bloccate – le proposte emendative che, non prevedendo un sistema alternativo a quello del testo in esame, contenessero comunque un riferimento alle preferenze. In questo caso, ritiene che i relatori avrebbero dovuto accantonare anche l'emendamento Zaratti 1.10, sottoscritto da tutte le forze di opposizione, che non prevede un sistema elettorale alternativo, ma individua piuttosto nei collegi uninominali proporzionali una modalità di selezione degli eletti diversa sia dal meccanismo delle preferenze, sia da quello delle liste bloccate. In caso contrario, l'accantonamento delle proposte emendative rappresenterebbe solo un modo per sottrarre alcuni temi alla discussione, per poi accusare l'opposizione di ostruzionismo e andare in Assemblea applicando la cosiddetta « ghigliottina » sulle proposte emendative non esaminate, senza affrontare nel merito la questione delle preferenze. Nel ritenere che un tale atteggiamento sarebbe del tutto scorretto, auspicando che non sia questa la volontà della maggioranza, sollecita nuovamente una riflessione sull'emendamento Zaratti 1.10.

Maria Elena BOSCHI (IV-C-RE), intervenendo sull'ordine dei lavori, nel far presente che il collega Fornaro ha anticipato una gran parte delle considerazioni che si apprestava a svolgere, dichiara che i criteri di selezione delle proposte emendative da accantonare rimane incomprensibile, anche dopo le precisazioni del relatore Angelo Rossi. Dichiara, quindi, che, se la volontà della maggioranza fosse quella di rimettere in discussione l'intero impianto della proposta di legge in esame, allora diverse altre proposte emendative dei gruppi di opposizione sarebbero da accantonare, dal momento che esse avanzano opzioni alternative tese a superare il problema delle liste bloccate. Se così è, se ne deve concludere che le indiscrezioni di stampa circa la mancata intesa all'interno delle forze di maggioranza e, in particolare, circa i dubbi della Lega, sono fondate. A suo parere, tuttavia, alla luce del contenuto delle proposte emendative ritirate da esponenti di maggioranza e di quelle dell'opposizione

che i relatori hanno deciso di accantonare, appare probabile la volontà di temporeggiare sul tema delle preferenze nel corso dell'esame delle proposte emendative in Commissione, al fine di evitare di doversi esprimere con il voto palese su tale questione. Ritiene che si tratti di una questione politica e di rispetto delle procedure, precisando che la maggioranza può legittimamente votare contro le preferenze, mentre non è legittimo sottrarre all'esame della Commissione una parte così significativa del sistema elettorale. Appellandosi al ruolo di garanzia del presidente, reputa che un comportamento così grave non possa essere consentito.

Filiberto ZARATTI (AVS) fa presente che l'emendamento a sua prima firma 1.10, sottoscritto da tutte le forze di opposizione, coglie un problema di fondo del sistema elettorale, vale a dire le modalità attraverso le quali consentire ai cittadini di scegliere i propri rappresentanti. Rivolgendosi al presidente e agli altri relatori, dichiara di non essere convinto del fatto che l'emendamento 1.10, se approvato, stravolgerebbe l'impianto della proposta in esame, dal momento che esso si limita a intervenire sul meccanismo di attribuzione dei seggi e precisa che anche la soluzione delle preferenze, che almeno una parte della maggioranza dichiara di volere, cambierebbe il sistema in modo altrettanto significativo. Pertanto, nel domandarsi per quale motivo la soluzione dei collegi uninominali proporzionali venga considerata incompatibile con il sistema delineato dalla proposta di legge in esame e il meccanismo delle preferenze no, ritiene che non sia corretto impedire la discussione su quale sia il metodo migliore per consentire ai cittadini di scegliere i propri rappresentanti e insiste, pertanto, nel chiedere l'accantonamento dell'emendamento 1.10.

Angelo ROSSI (FDI), *relatore*, si dichiara allibito per il fatto che un gesto di disponibilità dimostrato dai relatori con l'accantonamento di alcune proposte emendative, la cui importanza è stata sottolineata dalle stesse opposizioni, venga interpretato come

un atteggiamento dilatorio della discussione. Pertanto, nel far presente di aver richiesto l'accantonamento di tutte le proposte emendative relative ad alcuni temi specifici, quali la sottoscrizione in forma digitale delle candidature, il voto dei fuori sede, la parità di genere e le preferenze, garantisce che da parte della maggioranza non vi è alcuna volontà di impedire la discussione su questi temi.

Nel ribadire che si tratta di un atto di disponibilità, in linea con lo spirito di collaborazione richiamato in precedenti sedute dal collega Donzelli, precisa che, mentre l'emendamento Alfonso Colucci 1.3, pur prefigurando un sistema che non trova d'accordo la maggioranza, prevede le preferenze, l'emendamento Zaratti 1.10 stravolge l'impianto generale della proposta di legge in esame, facendo presente, al riguardo, che una cosa è il metodo di attribuzione dei seggi e altra cosa è il meccanismo di individuazione dell'eletto.

Filiberto ZARATTI (AVS) dichiara di dissentire da quanto testé affermato dal relatore Angelo Rossi. Nel sottolineare la valenza particolarmente significativa dell'emendamento 1.10, precisa che esso interviene non sul meccanismo di attribuzione dei seggi alle diverse forze politiche, ma sul metodo di scelta dell'eletto da parte dell'elettore.

Nazario PAGANO, *presidente*, nel ricordare che ciascuno dei presentatori potrà richiedere, al momento dell'esame, l'accantonamento della proposta emendativa a propria firma, precisa che il deputato Zaratti, nel momento in cui si passerà all'esame dell'emendamento 1.10 a sua prima firma, avrà tutto il tempo a disposizione per convincere i relatori della opportunità di un accantonamento.

Nel passare, quindi, all'esame degli identici emendamenti Bonafè 1.1 e Magi 1.2, precisa che il tempo a disposizione per ciascun intervento in dichiarazione di voto è di dieci minuti.

Simona BONAFÈ (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento a sua prima 1.1, identico

a quello presentato dal collega Magi, soppressivo dell'articolo 1 relativo al sistema di elezione dei rappresentanti della Camera dei deputati, fa presente che la modifica della legge elettorale costituisce un momento delicato, essendo in discussione la modalità con cui tradurre in rappresentanza parlamentare la volontà degli elettori. Nel rilevare come non si tratti di un semplice meccanismo tecnico, dovendosi invece garantire l'equilibrio tra rappresentatività, pluralismo, governabilità e stabilità – quest'ultima molto cara all'attuale maggioranza –, evidenzia il paradosso per cui ci si appresta a modificare proprio la legge elettorale che ha garantito il Governo più longevo della storia della Repubblica.

Fa quindi presente che l'emendamento 1.1, sottoscritto da tutte le forze di opposizione, indica come, ad avviso di queste, la proposta in esame sia ritenuta sbagliata nel metodo, prima ancora che nel merito, e richiama a tale proposito il modo imbarazzante con cui è iniziata la seduta in corso, senza che fosse dato comprendere i criteri adottati dai relatori per la scelta delle proposte emendative da accantonare.

Richiama, quindi, le fasi finora svoltesi dell'iter del provvedimento, sottoscritto dall'intera maggioranza e presentato in prossimità del *referendum* costituzionale sulla separazione delle carriere dai magistrati, poi modificato alla luce degli elementi emersi dalle audizioni svolte, senza tuttavia eliminare alcuni dei profili di potenziale incostituzionalità più rilevanti.

Nel rilevare che, a suo avviso, i quattro emendamenti presentati dalla maggioranza non sono sufficienti a risolvere le questioni tuttora aperte, dichiarando che si sarebbe aspettata almeno in quest'occasione l'apertura di un confronto con l'opposizione, considera la proposta di legge sbagliata anche nel merito. Pur non volendo riconoscere le esigenze di governabilità del Paese, fa presente che il premio introdotto dalla proposta C. 2822 Bignami, nel testo adottato come testo base, mortifica il principio della rappresentatività e, a determinate condizioni, può consentire alla coalizione che vince le elezioni anche soltanto per un minimo scarto di voti di eleggere in

autonomia gli organi di garanzia e di modificare la Costituzione con una maggioranza tale da evitare il *referendum* confermativo.

Nel ribadire, pertanto, il giudizio fortemente critico del Partito democratico verso la disciplina del premio di governabilità, aggiunge che la proposta in esame costituisce una sorta di premierato mascherato, ledendo tra l'altro, come rilevato da alcuni dei soggetti auditi, le prerogative del Presidente della Repubblica in sede di nomina del Presidente del Consiglio dei ministri.

Facendo presente come gli interventi correttivi avanzati dalla maggioranza non risolvano comunque alcuni profili di incostituzionalità che affliggono la proposta di legge in esame, sottolinea che permane la questione del rapporto tra eletto e elettore, oggetto dei precedenti interventi dei colleghi Zaratti e Fornaro, che l'emendamento 1.10 – del quale chiede l'accantonamento – prova a risolvere. Richiamando gli impressionanti dati sull'astensionismo, fa presente che nella proposta in esame, con l'abolizione dei collegi uninominali, l'elettore non può scegliere il proprio rappresentante e l'eletto è svincolato da qualsiasi senso di responsabilità nei suoi confronti. Aggiunge come, a suo avviso, neanche la soluzione furbesca ipotizzata dalla maggioranza nella proposta emendativa relativa all'obbligo di doppia candidatura risolve il problema.

Nel sottolineare, in conclusione, che l'emendamento a sua prima firma 1.1, insieme all'analogo emendamento soppressivo dell'articolo 2 sul sistema elettorale del Senato della Repubblica, intende risolvere la questione alla radice, dichiara che con riguardo alle proposte di accantonamento dei relatori si cercherà di capire quale sia la vera intenzione della maggioranza, se ci sarà un confronto nel merito o se prevarrà, invece, la logica muscolare tesa a risolvere i problemi della maggioranza al proprio interno, tenendo l'opposizione ai margini della discussione sulla modifica delle regole del gioco democratico.

Gianni CUPERLO (PD-IDP) fa presente che, dal punto di vista della maggioranza, l'emendamento soppressivo 1.1 dovrebbe essere interpretato come una scialuppa di

salvataggio, che potrebbe evitare ai colleghi di farsi male da soli. Posto che la proposta di modifica della legge elettorale in esame non fa bene al Paese, per le ragioni già in più occasioni illustrate, si chiede se l'approvazione della riforma giovi almeno alla maggioranza.

Non giova, a suo avviso, alla Lega, oggetto dell'OPA ostile del generale Vannacci, e praticamente appaiata a Futuro nazionale secondo i dati sulle intenzioni di voto pubblicati nei più recenti sondaggi. Si domanda, quindi, per quale motivo la Lega dovrebbe rinunciare ai collegi uninominali, vale a dire all'unica *chance* di non vedere decapitata la propria rappresentanza parlamentare nella prossima tornata elettorale, se non forse accettando lo scambio che le consentirebbe di godere di una quota significativa di rappresentanti nelle liste circoscrizionali, in caso di vittoria della coalizione di centro-destra.

Pertanto, nel rilevare per la Lega il rischio di finire come il tacchino nel giorno del ringraziamento, ritiene che l'approvazione della riforma non convenga neanche a Forza Italia, che, nel rivendicare l'obiettivo della stabilità, si espone al ricatto di Vannacci, che li costringerà a scendere a inevitabili compromessi.

Evidenza, poi, come Fratelli d'Italia sia la forza che ha più vantaggi da trarre dal nuovo sistema e che, non a caso, sta gestendo l'operazione con un sovrappiù di tattica e di opportunismo, esplicitando la volontà di rinviare il tema delle preferenze all'esame dell'Assemblea, nella speranza di affossarlo con il voto segreto.

Derivano da tali considerazioni i dubbi che, secondo la stampa, serpeggiano dentro la maggioranza circa la ragionevolezza della frenesia imposta ai tempi di esame e circa l'impianto della riforma e le sue ricadute sul nuovo assetto parlamentare. Richiama, quindi, gli inviti già rivolti alla maggioranza a non legiferare nell'ultimo anno di legislatura, al netto delle valutazioni della Commissione di Venezia, degli esiti delle audizioni e della manifesta incostituzionalità di alcune disposizioni del provvedimento. Non esiste, dunque, alcuna ragione, a suo avviso, per inchiodare il Parlamento sul tema

della modifica della legge elettorale, mentre il Paese è chiamato a fronteggiare ben altre sfide, richiamando l'appello odierno della Caritas in ordine all'esigenza di introdurre il salario orario minimo affossato dalla maggioranza.

Se non è detto che l'impegno profuso dalla maggioranza in un estremo tentativo di piegare le logiche parlamentari alla forza dei numeri funzioni in Assemblea, sicuramente la proposta, una volta approvata, non funzionerà nel Paese. Fa quindi presente che l'emendamento soppressivo in esame conferma il giudizio delle opposizioni su quanto sia irricevibile l'impianto della proposta nel merito e nel metodo, ripercorrendo gli errori degli ultimi vent'anni in ordine allo stravolgimento del rapporto tra eletto ed elettore. Nel sottolineare le divisioni interne del centro-destra, nascoste dietro un'unità di facciata, fa presente come quella ora in corso costituisca una rappresentazione teatrale, con la maggioranza intenta a nascondere la polvere sotto il tappeto. Fa tuttavia presente che la teatralità lascerà il posto in Assemblea al realismo, ricordando come in passato una proposta di riforma del sistema elettorale che pure vantava il 70 per cento del consenso dei gruppi venne affossata e cadde sul voto segreto. Pertanto, pronto ad affrontare la recita incipiente, formula i migliori auguri alla maggioranza, che invita a rivedersi dove i risultati delle scelte saranno realmente tangibili.

Vittoria BALDINO (M5S), intervenendo sugli identici emendamenti Bonafè 1.1 e Magi 1.2, rileva come la proposta emendativa Bonafè 1.1, volta a sopprimere l'articolo 1 del provvedimento in esame, sia stata sottoscritta unitariamente dalle forze di opposizione.

Osserva, quindi, come la maggioranza abbia proposto l'avvio dell'esame del testo della riforma delle disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica proprio all'indomani dell'esito sfavorevole del *referendum* costituzionale sulla separazione delle carriere dei magistrati, promossa dal centro-destra e, in particolare, da Fratelli d'Italia.

Nel sottolineare la propria contrarietà rispetto al testo proposto, tanto per motivi sostanziali, quanto per ragioni di metodo, ricorda in particolare l'importanza di quest'ultimo, che spesso finisce per incidere sulla legge chiamata a regolare le modalità di instaurazione del rapporto rappresentativo tra eletti ed elettori. In proposito, afferma la contrarietà del proprio gruppo al costume parlamentare ormai invalso di cambiare la legge elettorale poco prima delle elezioni per il rinnovo delle Camere.

Sostiene, inoltre, che riformare una legge elettorale sulla base dei sondaggi del momento, per garantire ai partiti di maggioranza il mantenimento della propria posizione di vantaggio, costituisce una pratica contraria ai principi democratici, scorretta non soltanto nei confronti dei partiti politici di opposizione, ma anche nei confronti dell'elettorato.

Afferma, peraltro, che la storia ha spesso visto i partiti al governo perdere le elezioni una volta che questi si sono spinti a cambiare la legge elettorale in vista della scadenza del proprio mandato. In tal senso, l'attuale maggioranza aveva proposto una nuova legge elettorale sulla scorta delle condizioni favorevoli dei sondaggi proprio per garantirsi la rielezione, ma al momento la situazione è cambiata, perché il consenso elettorale si dimostra fluido e talvolta gli elettori finiscono per punire le forze di maggioranza.

Ribadisce, quindi, che, come ricordato da molti soggetti auditi e dai colleghi già intervenuti, la Commissione di Venezia del Consiglio d'Europa ha censurato le prassi volte a modificare le leggi elettorali poco prima delle elezioni politiche, ciò che in sostanza sta per verificarsi per via della vicina scadenza della presente legislatura.

Osserva, altresì, che il provvedimento in esame delinea una genesi dello stesso per opportunismo politico; la proposta di legge, infatti, è frutto di un accordo, seppur labile, tra le forze di maggioranza. Rileva, in proposito, che se le forze di opposizione avessero partecipato ai tavoli informali per la discussione della nuova legge elettorale, comunque non avrebbero potuto modificare l'impianto.

Rileva, quindi, che, a detta degli auditi, la legge elettorale proposta rappresenta un pasticcio costituzionale, tanto che all'unanimità hanno suggerito di cambiare diverse parti del testo proposto.

Ritiene, pertanto, il testo adottato come testo base irricevibile dalle forze di opposizione, per la previsione di un premio di governabilità abnorme e di liste circoscrizionali che determinano l'elezione di uno stuolo di eletti che non verranno scelti dai propri elettori.

Fa quindi presente che le forze di opposizione hanno presentato proposte emendative volte a cercare di migliorare l'impianto della proposta della maggioranza.

Rivolgendosi al relatore, deputato Angelo Rossi, chiede delucidazioni su quanto fatto finora sui temi più controversi, anche alla luce del fatto che relatori e Governo non sono ancora nelle condizioni di esprimere i pareri di competenza sugli emendamenti relativi alla firma digitale, al voto degli elettori fuori sede e alle preferenze sulla scheda, temi che peraltro non determinano oneri a carico della finanza pubblica.

Nel biasimare il tentativo delle forze di maggioranza di comprimere i tempi per giungere rapidamente alla fine della discussione, segnala che le forze di opposizione hanno il diritto di conoscere il perimetro entro cui le loro proposte emendative, in quanto migliorative, possono entrare, in caso di approvazione, nel testo del provvedimento in esame.

Nel paventare, infine, il rischio di un *boomerang* politico, atteso che il costume di cambiare la legge elettorale in vista delle nuove elezioni è stato ciclicamente bocciato dagli elettori, invita le forze di maggioranza a riconsiderare la proposta di legge in discussione.

Toni RICCIARDI (PD-IDP), intervenendo sugli identici emendamenti Bonafè 1.1 e Magi 1.2, rileva come dalla sua analisi la proposta di legge in esame faccia trasparire la mancanza di coraggio e della volontà di svolgere una discussione preventiva sui temi da affrontare, anche tenuto conto del vigente assetto costituzionale.

Nell'osservare che non esiste la legge elettorale perfetta, rileva tuttavia che esiste un'anomalia italiana che vede il Governo di turno cambiare la legge elettorale in prossimità della scadenza del proprio mandato. Rileva, altresì, la contrapposizione, stratificata nel tempo, tra centro e periferia nella scelta della rappresentanza parlamentare.

Osserva quindi che, nonostante la maggioranza di governo abbia potuto contare su un largo sostegno parlamentare, quest'ultima non abbia avuto il coraggio di compiere scelte tese ad avvicinare gli eletti ai territori. In tal senso, attraverso la proposta di legge elettorale in esame, si riproduce l'allontanamento dai territori, a suo giudizio indice di mancanza di coraggio.

Formula quindi l'auspicio che le diverse forze politiche possano assumere l'impegno, già nel primo anno della prossima legislatura, di lavorare insieme per cambiare in modo celere la legge elettorale.

Nel rilevare come, con l'impianto della legge elettorale proposta, un risultato elettorale che oggi sembra solido potrebbe, invece, essere superato nei prossimi mesi, come peraltro avvenuto nel passato con altre proposte di legge di analoga materia e come ricordato dal collega Cuperlo, sottolinea che in tale clima di incertezza occorra sfruttare i lavori della Commissione in sede referente per giungere a una soluzione largamente condivisa.

Osserva, infine, che, nonostante i numeri a favore dei partiti di maggioranza, questa legislatura si avvia a conclusione senza che questi abbiano conseguito alcuna riforma; spera quindi che quella elettorale non sarà una riforma che le forze di maggioranza potranno brandire, anche tenuto conto che gli italiani si sarebbero aspettati qualcosa di diverso rispetto all'annunciata riforma elettorale.

Riccardo MAGI (MISTO-+EUROPA), intervenendo sull'emendamento Magi 1.2, osserva che la legge elettorale, occupandosi della traduzione dei voti espressi dagli elettori in eletti, deve garantire la corretta rappresentanza dei cittadini.

Fa presente che gli ultimi accadimenti dimostrano un errore di prospettiva, atteso

che la legge elettorale finisce per incidere profondamente sulla dinamica del sistema dei partiti.

Sostiene, quindi, che quella in discussione sia l'ennesima legge elettorale che non corrisponde a quelle vigenti in ordinamenti democratici occidentali, nei quali si rinvergono sistemi elettorali consolidati alla luce dei contesti sociali e politici dei diversi Paesi.

Nel rilevare la tendenza italiana a creare dei veri e propri « mostri » elettorali, che favoriscono la commistione tra assetti proporzionali e maggioritari, secondo la convenienza politica dei partiti di maggioranza relativa che se ne fanno promotori per ragioni di mero tornaconto elettorale, precisa che l'emendamento 1.2 a sua firma, soppressivo dell'articolo 1, vuole incidere, in particolar modo, sul premio di governabilità e sulle liste bloccate del provvedimento in esame, mantenendo, in buona sostanza, il sistema elettorale vigente.

Filiberto ZARATTI (AVS), intervenendo sull'emendamento soppressivo Bonafè 1.1, di cui è cofirmatario, rileva come si tratti di un emendamento, sottoscritto da tutte le forze di opposizione, che affronta gli elementi più importanti della discussione in atto sulla legge elettorale.

Rileva, innanzitutto, che dalla presentazione della proposta di legge in esame, prima dello svolgimento del *referendum* costituzionale sulla separazione delle carriere dei magistrati dello scorso marzo, il quadro politico è mutato, nonostante i sondaggi favorevoli di allora. Fa riferimento, in particolare, alla discesa in campo del nuovo partito di destra Futuro nazionale, guidato dal generale Vannacci, che sta scuotendo la maggioranza di governo. Osserva, in proposito, che le vicende politiche degli ultimi tempi stanno finendo per accrescere i dubbi sulla validità della legge elettorale, concepita in realtà per vincere le elezioni politiche con facilità.

Nel rilevare che la proposta in esame prevede l'indicazione del candidato Presidente del Consiglio nel programma di governo – ricordando che in precedenza una norma analoga era stata già bocciata dal Presidente della Repubblica Ciampi, in oc-

casione dell'introduzione del cosiddetto *Porcellum* – reputa che si sia trattato di un tentativo, a pochi mesi dalle prossime elezioni, per aumentare le possibilità di assicurarsi la vittoria, anche se allo stato attuale la realtà politica appare in parte ribaltata.

Afferma, quindi, che la proposta di legge in esame, se approvata, potrebbe condurre alla sconfitta della coalizione dei partiti di centro-destra non tanto per la contrapposizione dei partiti di centro-sinistra, ma per le *défaillance* delle forze di governo. In proposito, ricorda gli attacchi intercorsi, nel corso della seduta odierna dell'Assemblea, da parte di esponenti del nuovo movimento Futuro nazionale, ex alleati dello schieramento di maggioranza.

Nel sostenere come sia noto alle forze di maggioranza che un contrasto tra forze politiche ideologicamente vicine possa portare a cambiare l'impianto della legge elettorale, auspica pertanto un'ulteriore riflessione, ritenendo i collegi di maggioranza sensibili al cambiamento d'umore del Paese e alla discesa in campo di nuovi soggetti politici.

Osserva, tuttavia, che la maggioranza non si è dimostrata sensibile al fatto che la quasi totalità dei costituzionalisti auditi in Commissione nel corso dell'attività conoscitiva abbia ritenuto la proposta di legge in esame viziata da limiti costituzionali, per la previsione di una lista unica di candidati bloccati per il premio di governabilità nonostante le diverse sentenze, di opposto avviso, della Corte costituzionale.

Precisa, altresì, che non risultano chiare le determinazioni dei relatori e del Governo in merito agli emendamenti sul Trentino-Alto Adige e la Valle d'Aosta e sull'indicazione del nome del Presidente del Consiglio, tanto che la proposta di legge in esame è suscettibile di essere impugnata dinanzi la Corte costituzionale, non essendo garanzia di rappresentanza elettorale trasparente.

Osserva, in aggiunta, che la discussione sulla legge elettorale ha influito sugli equilibri tra le forze di maggioranza, senza che queste abbiano avuto la capacità di affron-

tare le questioni sollevate dai costituzionalisti e dalle opposizioni.

Reputa, inoltre, che un fraintendimento abbia determinato l'espressione, da parte dei relatori e del Governo, di un parere contrario sugli emendamenti che propongono l'introduzione dei collegi uninominali circoscrizionali, osservando altresì come la proposta di cambiare la legge elettorale in tempi prossimi alla scadenza della legislatura si scontri con i suoi limiti, oltre a non consentire agli elettori di scegliere chi li rappresenta. Precisa, in proposito, che la proposta sui collegi uninominali di tipo proporzionale rappresenta la strada utile da percorrere senza con questo stravolgere l'impianto della legge proposta dalla maggioranza.

Trova, infine, la legge elettorale proposta non rispondente agli interessi nazionali, ma piuttosto funzionale alle forze di maggioranza per garantirsi la rielezione in Parlamento.

Daniela MORFINO (M5S), nell'associarsi alle considerazioni espresse dai collegi dell'opposizione, evidenzia come tutti i gruppi di opposizione siano stati concordi nella presentazione di un emendamento soppressivo dell'articolo 1, quale l'emendamento Bonafè 1.1 in discussione, in considerazione delle numerose criticità del testo all'esame della Commissione anche in ordine ad evidenti, a suo avviso, profili di illegittimità costituzionale.

Ritiene che il punto fondamentale del dibattito sulla legge elettorale sia quello di restituire centralità alle scelte espresse dai cittadini, garantendo che possano essere eletti soggetti effettivamente rappresentativi del territorio e a conoscenza delle reali esigenze dei cittadini. A tal riguardo, ritiene, viceversa, che, nel momento in cui si affida, come avvenuto negli ultimi anni, la scelta dei rappresentanti politici alle segreterie dei partiti, si perde il contatto con il territorio e si apre la strada al grande fenomeno dell'astensionismo dilagante che è ormai una piaga per il nostro Paese.

Nel ribadire, quindi, la necessità che il Parlamento approvi una legge elettorale che permetta di garantire la rappresentatività, ritiene che, proseguendo nell'*iter* di

approvazione di questo testo, senza le opportune modifiche, si rischia di arrecare un grave danno, non solo a tutte le forze politiche, ma soprattutto al Paese.

Emma PAVANELLI (M5S) osserva come il fatto che l'emendamento Bonafè 1.1 sia sottoscritto da tutti i gruppi di opposizione testimoni la particolare rilevanza.

In proposito, evidenzia che, anche nel corso dell'attività conoscitiva svoltasi sul provvedimento in esame sono emerse le numerose criticità del testo, fra le quali, a suo avviso, la più evidente riguarda il riconoscimento di un premio di governabilità, assegnato alla prima lista o coalizione che ottiene almeno il 42 per cento dei voti validi. A tal riguardo, ritiene che una previsione in tal senso rischia di compromettere ulteriormente il rapporto tra cittadini e istituzioni. Osserva, altresì, come tale previsione sia da ritenersi ancor più grave con riferimento all'elezione del Senato della Repubblica, che invece dovrebbe sempre garantire la rappresentanza territoriale.

Nel ritenere che questo provvedimento, qualora approvato dal Parlamento, potrebbe incorrere in una pronuncia di incostituzionalità da parte della Corte costituzionale, evidenzia come il Governo e la maggioranza, seppur abbiano avuto a disposizione moltissimo tempo per elaborare un testo che potesse risolvere almeno in parte le problematiche sorte con riferimento alle ultime elezioni politiche del 2022, siano nei fatti giunti oggi a dover procedere celermente su un testo che presenta moltissime criticità.

Nell'osservare, infine, come nel corso della richiamata attività conoscitiva svolta dalla Commissione sia altresì emersa l'esigenza di far fronte alla questione relativa all'esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini fuori sede, ritiene che tale tematica, a suo avviso, di primaria importanza, andrebbe affrontata nel prosieguo dell'esame del provvedimento.

Matteo MAURI (PD-IDP) osserva, in via preliminare, come, a suo avviso, le leggi elettorali siano leggi profondamente politiche, alle quali spesso ci si avvicina, tuttavia,

con un approccio eccessivamente tecnico che non permette di scorgere la grande ingegneria istituzionale che dovrebbe essere alla base della redazione di ogni buona proposta di legge in materia elettorale. In tal senso, ritiene profondamente sbagliato cedere alla tentazione di piegare le leggi elettorali alle esigenze del momento politico.

Osserva, inoltre, come le forze politiche spesso perseguano obiettivi differenti, chi il principio di rappresentatività e chi l'obiettivo della governabilità. A tal riguardo, ritiene tuttavia che, qualora si intendano perseguire entrambi questi principi, ciò debba essere fatto in modo estremamente equilibrato, così da non comprimere eccessivamente né l'uno né l'altro.

Ricorda, quindi, come, prima di affrontare l'esame di questo provvedimento, il Governo e la maggioranza abbiano portato avanti la riforma costituzionale sul premiato, che rispondeva esclusivamente all'esigenza della governabilità del Paese.

Evidenzia, infine, come i gruppi di opposizione abbiano fatto emergere in maniera costruttiva tutti i limiti di questa proposta di legge che, a suo avviso, permangono anche nel nuovo testo proposto dai relatori. A tal riguardo, osserva come sarebbe stato auspicabile che anche fra gli emendamenti della maggioranza vi fossero proposte volte alla risoluzione di parte di queste criticità, ritenendo, viceversa, che tale auspicio sia stato alla fine disatteso.

Federico FORNARO (PD-IDP) afferma come gli identici emendamenti Bonafè 1.1 e Magi 1.2 siano, tra tutte le proposte emendative presentate, quelle di carattere più spiccatamente politico, per quanto apparentemente di natura ostruzionistica. Osserva, infatti, come tali identici emendamenti soppressivi diano il segno sia della sostanziale contrarietà, da parte delle opposizioni, sulla proposta di legge elettorale in esame sia della radicale inemendabilità della stessa, a giudizio delle medesime forze del campo progressista.

Sebbene riconosca come la maggioranza abbia modificato per approssimazioni successive – e si accinga a modificare ulteriormente – il testo della proposta di legge

C. 2822 a prima firma Bignami, alla luce dei significativi rilievi evidenziati da numerosi costituzionalisti – e in alcuni casi ancor prima, da parte delle stesse opposizioni –, permane da parte del suo Gruppo una valutazione di sostanziale inemendabilità del provvedimento, i cui vizi originari – una struttura fondata su un premio di governabilità in misura fissa e la previsione delle liste bloccate – non sono stati sanati con la presentazione del nuovo testo, né possono essere sanati dalle proposte emendative su cui i relatori hanno espresso un parere favorevole. Tali sono le ragioni che giustificano i suddetti emendamenti soppressivi. Ritene infatti che i correttivi proposti con le proposte emendative di maggioranza siano largamente insufficienti a togliere i dubbi di conformità del testo al dettato costituzionale, anche alla luce delle sentenze della Consulta n. 1 del 2014 e n. 35 del 2017, dal momento che si mantengono, da un lato, le liste bloccate, aumentando peraltro il numero dei candidati per collegio plurinominale da quattro – numero compatibile, a giudizio della Corte costituzionale, con il principio di riconoscibilità dei candidati – a sei e, dall'altro, il cosiddetto « listone » per l'assegnazione del premio di governabilità, strutturato in modo del tutto irrazionale.

Avendo a cuore il bene delle istituzioni democratiche, osserva come il suo Gruppo abbia prospettato la possibile soluzione della criticità da ultimo illustrata, proponendo di assegnare i seggi del premio con lo « scorrimento » delle liste e il recupero dei « migliori perdenti » delle forze politiche della coalizione vincente presenti nelle liste dei collegi plurinominali.

Pur ringraziando il relatore, onorevole Angelo Rossi, per le indicazioni fornite all'inizio della seduta, dubita che la maggioranza sia davvero disponibile alla riflessione e al dialogo. Ritene, infatti, che, se ci fosse stata davvero tale apertura, i relatori avrebbero potuto proporre l'accantonamento di alcune proposte emendative relative al suddetto scorrimento e non sarebbero stati ritirate le proposte emendative sulle preferenze presentate da deputati del Gruppo di Noi Moderati, favorevoli alla

relativa reintroduzione nei dibattiti televisivi, ma rinunciatari nel « momento della verità ». Sul tema se ne discuterà quindi in Assemblea, come preannunciato dall'onorevole Donzelli, dove si potrebbe procedere a votazioni segrete.

In conclusione, torna a ribadire come il senso dei suddetti identici emendamenti soppressivi sia quello di esortare la maggioranza a fermarsi, ad abbandonare una proposta di legge segnata da un impianto che non regge da un punto di vista costituzionale e a cercare, eventualmente, il dialogo con le opposizioni. Teme però che si prenda la strada di un passaggio meramente formale in Commissione e si finisca per approvare una legge, di rango costituzionale, affetta da gravi profili di illegittimità costituzionale. Considerando tale scenario nefasto per il bene delle istituzioni e il rapporto tra queste e i cittadini, auspica vi sia un ravvedimento da parte della maggioranza.

Ida CARMINA (M5S) interviene sugli identici emendamenti Bonafè 1.1 e Magi 1.2, che considera particolarmente significativi, configurando un netto rifiuto dell'impianto generale della proposta di legge in esame.

Afferma che la legge elettorale è lo strumento con cui si definiscono le regole del gioco della democrazia, attraverso la disciplina del rapporto tra voto popolare e rappresentatività, e ritiene che il sistema elettorale di tipo proporzionale puro sia quello che più assicura tale corrispondenza. Osserva tuttavia come altre forze politiche – nel caso di specie quelle di maggioranza – con argomenti fallaci promuovano altri modelli, in nome della governabilità e della stabilità, che pure hanno caratterizzato, con la vigente legge elettorale, la vita dell'attuale Esecutivo. Ne deduce che la reale intenzione del Governo sia quella di rimanere al potere, attraverso un accomodamento della normativa elettorale che potrebbe avere l'effetto di sconvolgere la volontà popolare e ledere il principio della relativa sovranità.

Nel merito del provvedimento, critica dapprima l'entità – a suo giudizio esagerata – del premio di governabilità. Come

infatti avviene nei comuni della Regione siciliana, in cui, venendo eletti i sindaci con il solo 40 per cento dei voti validi, si assiste, più che alla stabilità, ad una dittatura delle maggioranze, si corre il rischio, a livello nazionale, di ridimensionare fortemente il peso politico delle opposizioni e, di conseguenza, di compromettere il buon governo e il funzionamento democratico delle istituzioni.

Per altro verso, contesta la previsione delle liste bloccate, resa ancor più grave dall'entità del premio. Sostiene come esse siano state causa di un aumento dell'astensionismo e di una maggiore disaffezione della cittadinanza per la politica, nonché di un rafforzamento di logiche indebite di sudditanza dei candidati ai capi-partito e di un indebolimento della rappresentatività territoriale degli eletti.

Contestando in modo netto anche il metodo con cui la maggioranza si accinge a modificare la normativa elettorale, chiede che ci si fermi e si elabori, eventualmente, una riforma condivisa.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Bonafè 1.1 e Magi 1.2.

Federico FORNARO (PD-IDP) chiede la verifica della regolarità della votazione.

Gianni CUPERLO (PD-IDP) chiede al Presidente di sapere quanti deputati abbiano votato a favore e quanti abbiano votato contro.

Nazario PAGANO, *presidente*, pur ritenendo evidente l'esito della votazione, invitata la deputata segretaria Bordonali — non essendo altresì presente il deputato segretario Penza — a prendere posto al banco della presidenza e a procedere al computo dei voti, dispone l'immediata ripetizione della votazione degli identici emendamenti Bonafè 1.1 e Magi 1.2.

La Commissione, ripetendo la votazione, respinge gli identici emendamenti Bonafè 1.1 e Magi 1.2, con 12 voti favorevoli, 17 voti contrari e nessun voto di astensione.

Alessandro URZÌ (FDI), intervenendo sull'ordine dei lavori, intende ad ogni modo far presente che la deputata Morfino, computata tra coloro che hanno espresso un voto favorevole, non si trovava in aula al momento dell'indizione della prima votazione sugli identici emendamenti Bonafè 1.1 e Magi 1.2.

Riccardo MAGI (MISTO-+EUROPA) illustra l'emendamento a sua firma 1.4, che mira a reintrodurre, anche per la Camera dei deputati, il sistema elettorale previsto in passato per il Senato dal cosiddetto *Mattarellum*. Ritiene che tale sistema abbia dato pienamente prova della propria bontà, imponendo scelte di campo chiare e un confronto fra liste di coalizione, anziché tra coalizioni di liste, e possa ancora recare benefici al Paese, superando gli enormi problemi causati dalle liste bloccate e da un premio di governabilità così congegnato. In questo senso ritiene che si debba definitivamente abbandonare l'idea secondo cui è possibile « fabbricare » un'omogeneità politica che nei fatti non esiste all'interno delle coalizioni, come dimostrato, da ultimo, dalle vicende che riguardano l'attuale maggioranza e la nuova forza politica di Futuro nazionale.

Federico FORNARO (PD-IDP) ritiene che l'emendamento Magi 1.4 e le riflessioni poc'anzi svolte dal collega abbiano il pregio di fornire elementi ulteriori e intelligenti per la discussione in corso sulla riforma del sistema elettorale, che ad ogni modo sarebbe stata più proficua, a suo giudizio, se svolta « a monte ».

Volendo fare un bilancio rispetto ai sistemi elettorali succedutisi nell'ordinamento giuridico italiano dal 1948 ad oggi, reputa che il cosiddetto *Mattarellum* abbia dato prova di essere uno dei migliori sistemi adottati e sia ricordato come uno dei più virtuosi. In particolare, evidenzia come il grande vantaggio offerto da tale sistema sia stato quello di garantire l'effettiva riconoscibilità dei candidati, anche per via delle ridotte dimensioni dei collegi uninominali e del maggior numero dei seggi di Camera e Senato. Venivano in tal modo premiati i

candidati radicati nei relativi territori ed era assicurato un controllo più stringente sulla classe politica da parte della cittadinanza.

Osserva poi che, mentre l'emendamento Magi 1.4 ripropone la « versione Senato » del *Mattarellum*, il successivo emendamento Magi 1.5 reca la « versione Camera ». Volendosi soffermare, al momento, sul primo modello, ne evidenzia un elemento interessante, dato dalla presenza di una sola scheda elettorale, in cui l'elettore è chiamato a votare un solo candidato, e non il partito. Prosegue evidenziando come tale sistema assicuri poi il recupero, nella parte proporzionale, dei migliori sconfitti, attraverso il meccanismo del cosiddetto « scorporo totale ».

In attesa di poter discutere anche del sistema elettorale di tipo proporzionale puro, oggetto dell'emendamento Alfonso Colucci 1.3, ringrazia il collega Magi e dichiara di essere interessato a conoscere la posizione dei Gruppi di maggioranza rispetto al modello di sistema elettorale fin qui illustrato, ritenendo che un confronto sul tema possa essere utile per un esame più approfondito e ragionato del provvedimento.

Filiberto ZARATTI (AVS), intervenendo sull'emendamento Magi 1.4, ricorda che il cosiddetto *Mattarellum*, caratterizzato da un sistema misto a prevalente componente maggioritaria, nel disciplinare le elezioni del 1993, del 1996 e del 2001, ha favorito l'alternanza tra le diverse forze politiche e ha incentivato la formazione di coalizioni tra soggetti accomunati da affinità programmatiche.

Ritiene particolarmente utile richiamare l'esperienza dei sistemi elettorali che hanno caratterizzato la storia repubblicana, osservando come l'analisi delle soluzioni adottate in passato possa offrire spunti rilevanti per il dibattito odierno. Sottolinea, in particolare, che i sistemi fondati su collegi territoriali di dimensioni contenute – come il sistema elettorale proporzionale puro che ha disciplinato le elezioni politiche dal 1948 al 1992 – hanno tradizionalmente consentito agli elettori di conoscere più direttamente i candidati e di mantenere

un rapporto più stretto con i propri rappresentanti.

Osserva che il modello delineato dal nuovo testo C. 2822 Bignami presenta, invece, collegi di dimensioni particolarmente ampie e liste eccessivamente estese, con il rischio di indebolire il rapporto tra eletti ed elettori e di comprimere il principio della rappresentatività.

Pur esprimendo apprezzamento per il lavoro svolto dal collega Magi nella predisposizione dell'emendamento in esame, rileva come esso non sia stato minimamente attenzionato da parte della maggioranza. Nonostante la piena legittimità di tale condotta, ritiene che essa comprima inopportuna il dibattito parlamentare e, quindi, la democraticità del Paese, in quanto le riforme elettorali, incidendo sulle regole fondamentali della competizione democratica, dovrebbero essere il più possibile il risultato di un confronto condiviso e partecipato, capace di coinvolgere maggioranza e opposizione nella ricerca di soluzioni orientate all'interesse generale del Paese.

Gianni CUPERLO (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Magi 1.4, ricorda che la legge Mattarella – inizialmente denominata « minotauro », in quanto prevedeva un sistema misto, e solo in seguito ribattezzata *Mattarellum* dal politologo Giovanni Sartori – è stata applicata in occasione delle elezioni del 1994, del 1996 e del 2001, e il suo impianto si basava sui risultati del *referendum* abrogativo del 1993, nel quale gli italiani cassarono il sistema proporzionale puro a favore di un modello maggioritario uninominale.

Rileva che, nonostante le critiche mosse da figure autorevoli quali Giovanni Sartori e Marco Pannella, tale sistema garantì l'alternanza politica nel Paese combinando un sistema prevalentemente maggioritario e uno proporzionale, contribuì a incrementare la partecipazione del popolo alle consultazioni elettorali – che era drasticamente diminuita nella vigenza del sistema proporzionale puro dal 1948 al 1992 – permise di ristabilire un legame diretto tra candidato e tessuto territoriale e consentì

di ottenere un buon equilibrio tra i principi di governabilità e di rappresentatività.

Sostiene che l'emendamento in analisi, recuperando tali valori, tenti di ricucire quel legame tra eletto ed elettore che verrebbe seriamente compromesso dall'approvazione del provvedimento in esame.

Vittoria BALDINO (M5S), intervenendo sull'emendamento Magi 1.4, invita a riflettere su come avrebbe potuto svilupparsi un confronto autentico e costruttivo sulla legge elettorale da proporre al Paese, qualora vi fosse stato un dialogo aperto tra maggioranza e opposizione volto a individuare esigenze condivise e possibili miglioramenti, con l'obiettivo di elaborare una riforma ispirata all'interesse generale della Nazione, piuttosto che a convenienze di parte.

Ricordato che il sistema elettorale del *Mattarellum* traeva origine dall'espressione della volontà popolare manifestata in occasione del *referendum* abrogativo del 1993, preannuncia l'astensione del proprio gruppo sull'emendamento in esame, rilevando che l'emendamento Alfonso Colucci 1.3, volto all'introduzione di un sistema proporzionale puro, risulta attualmente accantonato.

Osserva, infine, come il dibattito in corso sia alimentato esclusivamente dalle forze di opposizione, mentre dalla maggioranza non sembrano emergere disponibilità né iniziative volte ad avviare un confronto sul merito delle proposte.

Simona BONAFÈ (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Magi 1.4, ringrazia il collega Magi per l'emendamento presentato, che considera un contributo significativo al dibattito.

Osserva, inoltre, che, se l'orientamento espresso dal collega Angelo Rossi all'inizio della seduta era effettivamente volto all'ap-

profondimento delle diverse proposte emendative, risulta difficile comprendere le ragioni del parere contrario formulato sul presente emendamento.

Sottolinea come gli interventi dei colleghi che l'hanno preceduta abbiano evidenziato l'efficacia del sistema elettorale vigente tra il 1994 e il 2001. Ricorda che tale modello, comunemente denominato *Mattarellum*, è legato alla figura dell'attuale Presidente della Repubblica e rappresenta una delle più rilevanti esperienze di riforma elettorale della storia repubblicana.

Rileva, inoltre, che quel sistema ha favorito la formazione di coalizioni politiche che continuano ancora oggi a caratterizzare il panorama istituzionale del Paese, contribuendo al contempo a realizzare un equilibrato bilanciamento tra le esigenze di governabilità e quelle di rappresentanza democratica. Evidenzia infine come la presenza di collegi di dimensioni contenute abbia consentito agli elettori di esprimere una scelta più diretta dei propri rappresentanti, rafforzando il legame tra eletti e territorio.

Osserva che il provvedimento in esame ripropone invece un modello nel quale risulta attenuato il rapporto diretto tra elettori ed eletti, anche in ragione della previsione di liste plurinominali particolarmente ampie e di collegi di dimensioni molto estese.

In conclusione, ritiene pertanto che l'emendamento in discussione meriti un'attenta considerazione.

La Commissione respinge l'emendamento Magi 1.4.

Nazario PAGANO, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 22.

ALLEGATO 1

**DL 63/2026: Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi
connessi al protrarsi della crisi dei mercati internazionali. C. 2962
Governo, approvato dal Senato.**

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2962, approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 63, recante disposizioni urgenti in materia prezzi petroliferi connessi al protrarsi della crisi dei mercati internazionali, approvato dal Senato;

rilevato che:

nel decreto-legge in esame sono confluite, nel corso dell'esame al Senato, le disposizioni contenute nel decreto-legge 22 maggio 2026, n. 89;

il comma 2 dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione, introdotto al Senato, ha conseguentemente disposto l'abrogazione del decreto-legge n. 89 del 2026, facendone salvi gli effetti;

a seguito delle modifiche apportate al Senato, il decreto-legge n. 63 del 2026 si compone di 16 articoli;

l'articolo 1, modificato al Senato, proroga, in considerazione del perdurare dell'incremento dei prezzi dei prodotti energetici, per un ulteriore periodo dal 2 maggio fino al 10 maggio 2026, la riduzione delle aliquote di accisa applicate alla benzina, al gasolio, al biodiesel, al GPL e al metano impiegati come carburanti, mentre i commi 4-bis, 4-ter e 4-quinquies del medesimo articolo, riproducendo il contenuto dell'articolo 4 del decreto-legge n. 89 del 2026, prorogano la riduzione delle medesime aliquote dal 23 maggio al 6 giugno 2026, rideterminandone anche la misura, e il comma 4-quater interviene sull'ambito di applicazione temporale delle disposizioni recentemente adottate in materia di auto-

consumo di biometano per le industrie cosiddette *hard-to-abate*;

l'articolo 1-bis introduce un nuovo finanziamento oneroso fino a 100 milioni di euro per il 2026 in favore di Acciaierie d'Italia (ADI), al fine di garantire la continuità operativa degli stabilimenti ex ILVA, ed esclude la colpa grave in relazione al fatto dannoso che trae origine dall'emana-zione di atti previsti e autorizzati dalle relative disposizioni, o che ne costituiscano il presupposto o la conseguenza logico giuridica;

l'articolo 1-ter conferma la proroga per il mese di giugno 2026 del credito d'imposta riconosciuto in favore delle imprese operanti nel settore dell'autotrasporto delle merci e delle imprese agricole e modifica, a decorrere dal 1° ottobre 2026, la disciplina del rimborso dell'accisa per il gasolio commerciale usato come carburante;

l'articolo 1-quater incrementa di 80 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2026, la dotazione del cosiddetto fondo per il trasporto pubblico locale al fine di finanziarne il relativo rinnovo contrattuale;

l'articolo 1-quinquies stabilisce l'assegnazione a Roma della sede del « *South East European Technical Assistance Center* » (SEETAC), il primo centro di assistenza tecnica del Fondo Monetario Internazionale in Europa, chiamato a supportare sette Paesi candidati all'ingresso nell'Unione europea nello sviluppo di politiche economiche e fiscali adeguate;

l'articolo 1-sexies proroga al 20 luglio 2026 il termine dei versamenti risul-

tanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto a favore dei soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), i quali siano tenuti, entro il 30 giugno 2026, ad effettuare i versamenti, ed estende l'applicazione di tali disposizioni anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese, oltre a prorogare termini inerenti all'estensione della definizione agevolata delle cartelle esattoriali ai carichi degli enti territoriali;

l'articolo 1-*septies* reca disposizioni di copertura finanziaria degli oneri derivanti dagli articoli precedenti;

l'articolo 1-*octies* interviene sulla disciplina della prevenzione e del contrasto alle manovre speculative sui carburanti, modificando l'ambito degli accertamenti della Guardia di finanza lungo la filiera dei carburanti;

l'articolo 1-*novies* estende l'ambito soggettivo di applicazione del credito d'imposta alle imprese che operano nel settore dell'autotrasporto di persone ed alle imprese di noleggio autobus con conducente che utilizzano veicoli di classe ambientale euro V e VI;

l'articolo 1-*decies* modifica una tabella allegata al decreto legislativo n. 75 del 2010, in materia di riordino e revisione della disciplina dei fertilizzanti, intervenendo sul processo di preparazione di alcuni fertilizzanti utilizzati nei processi industriali e agricoli, al fine di limitare gli effetti economici derivanti dal perdurare dell'aumento del prezzo dello zolfo e dell'acido solforico, utilizzati in un numero cospicuo di tali processi;

l'articolo 1-*undecies* individua i criteri di ammissibilità dei residui dei processi di produzione dell'industria agroalimentare e delle biomasse in ingresso negli impianti di biogas e di biometano;

l'articolo 1-*duodecies* interviene sul Codice del consumo al fine di contrastare le sollecitazioni commerciali telefoniche non richieste;

l'articolo 1-*terdecies* interviene su alcune misure di credito d'imposta applicate nei comuni montani, sostituendo il requisito della presenza di una minoranza linguistica storica con soglia minima del 15 per cento della popolazione residente con un criterio esclusivamente territoriale;

l'articolo 1-*quaterdecies* sostituisce il riferimento alla moneta elettronica con quello agli strumenti di moneta elettronica in materia di obbligo di accettazione dei pagamenti elettronici da parte dei soggetti che effettuano attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali;

l'articolo 1-*quinquiesdecies* introduce un regime speciale per il servizio elettrico nelle isole minori non interconnesse;

l'articolo 2 reca la clausola di entrata in vigore del decreto-legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*;

ritenuto, per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, che:

il provvedimento risulta prevalentemente riconducibile alle materie « sistema tributario e contabile dello Stato » e « tutela della concorrenza », attribuite alla competenza legislativa esclusiva statale dall'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione;

in relazione alla materia « tutela della concorrenza », la sentenza n. 14 del 2004 della Corte costituzionale ha individuato come sotteso a tale materia « l'intendimento del legislatore costituzionale del 2001 di unificare in capo allo Stato strumenti di politica economica che attengono allo sviluppo dell'intero Paese »;

con riferimento a singole disposizioni del provvedimento, assumono rilievo ulteriori materie di competenza esclusiva statale, tra le quali « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », « moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari », « ordinamento civile » e « tutela dell'ambiente », di cui all'articolo 117, secondo

comma, rispettivamente, lettere *a)*, *e)*, *l)* e *s)*, della Costituzione;

con particolare riguardo alla materia « ordinamento civile », la Corte costituzionale ha affermato che nella disciplina generale della responsabilità amministrativa i profili sostanziali sono strettamente intrecciati con i poteri che la legge attribuisce al giudice chiamato ad accertarla ovvero fanno riferimento a situazioni soggettive riconducibili alla materia dell'ordinamento civile;

il provvedimento appare altresì riconducibile alla materia « produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia », afferente alla potestà legislativa concorrente Stato-regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

in proposito, la Corte costituzionale ha affermato che la materia da ultimo menzionata deve ritenersi corrispondere alla nozione di « settore energetico », di cui alla legge n. 239 del 2004, nonché alla nozione di « politica energetica nazionale », di cui all'articolo 29 del decreto legislativo n. 112 del 1998, giustificando, in relazione al settore energetico, l'attribuzione di maggiori poteri amministrativi ad organi sta-

tali, in quanto ritenuti gli unici a cui non sfugge la valutazione complessiva del fabbisogno nazionale di energia e, quindi, idonei a operare in modo adeguato per ridurre eventuali situazioni di gravi carenze a livello nazionale, seppure a determinate condizioni, e potendo la disciplina statale conferire allo Stato il potere di emanare indirizzi e di incidere indirettamente e in modo significativo sul territorio e quindi sui relativi poteri regionali (sentenze n. 383 del 2005 e 303 del 2003);

viene in considerazione, infine, la materia « agricoltura », ascrivibile alla potestà legislativa residuale regionale di cui al quarto comma dell'articolo 117 della Costituzione, con riferimento all'articolo 1-*decies*, che modifica una tabella allegata al decreto legislativo n. 75 del 2010, intervenendo sul processo di preparazione di alcuni fertilizzanti utilizzati nei processi industriali e agricoli, al fine di limitare gli effetti economici derivanti dal perdurare dell'aumento del prezzo dello zolfo e dell'acido solforico, utilizzati in un numero cospicuo di tali processi,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Revisione delle modalità di accesso, valutazione e reclutamento del personale ricercatore e docente universitario. C. 2735, approvato dal Senato.**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2735, recante « Revisione delle modalità di accesso, valutazione e reclutamento del personale ricercatore e docente universitario », collegato alla manovra di finanza pubblica e approvato con modificazioni dal Senato in data 9 dicembre 2025;

rilevato che:

l'articolo 1 prevede che l'ammissione alle procedure di chiamata dei professori di prima e di seconda fascia e dei ricercatori a tempo determinato è condizionata al possesso di specifici requisiti di produttività e di qualificazione scientifica; introduce una nuova disciplina in materia di criteri e modalità di composizione delle liste per la formazione delle commissioni giudicatrici per la chiamata dei professori e per la nomina dei ricercatori; modifica alcuni criteri relativi alla disciplina della chiamata dei professori di prima e di seconda fascia, nonché la disciplina della procedura di selezione dei ricercatori; demanda a un decreto del Ministro dell'università e della ricerca la definizione dei requisiti soggettivi per l'inserimento nelle liste delle commissioni giudicatrici, delle cause di esclusione dalle medesime liste e delle modalità per lo svolgimento dei sorteggi dei componenti esterni delle stesse commissioni; disciplina le condizioni e i limiti per la chiamata diretta di professori di prima e di seconda fascia da parte della Libera università di Bolzano, limitatamente alla copertura di posizioni correlate a insegnamenti in lingua tedesca; apporta modifiche di coordinamento alla legge n. 240 del 2010;

l'articolo 2 introduce misure volte a incentivare le procedure di mobilità interuniversitaria e internazionale dei docenti e ricercatori universitari, mentre l'articolo 3 detta le disposizioni transitorie e finali volte a consentire la continuità delle procedure di abilitazione scientifica nazionale (ASN) e di quelle di reclutamento in corso alla data di entrata in vigore del provvedimento, e l'articolo 4 reca la clausola di invarianza finanziaria;

ritenuto, per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, che:

il provvedimento risulta prevalentemente riconducibile alle materie « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali » e « norme generali sull'istruzione », attribuite alla potestà legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere g) e n), della Costituzione;

per quanto concerne la disciplina delle università, la Corte costituzionale, nella sentenza n. 423 del 2004, ha rilevato che « si deve ritenere, innanzitutto, che un intervento autonomo statale è ammissibile in relazione alla disciplina delle "istituzioni di alta cultura, università ed accademie", che "hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato" (articolo 33, sesto comma, della Costituzione). Detta norma ha, infatti, previsto una "riserva di legge" statale (sentenza n. 383 del 1998), che ricomprende in sé anche quei profili relativi all'attività di ricerca scientifica che si svolge, in particolare, presso le strutture universitarie »;

relativamente ai docenti universitari, la Corte, con sentenza n. 310 del 2013,

ha inoltre confermato quanto già evidenziato nella sentenza n. 22 del 1996 – precedente la riforma del titolo V della Costituzione – ricordando che l'autonomia di cui all'articolo 33 della Costituzione non attiene allo stato giuridico dei docenti universitari, i quali sono legati da rapporto di

impiego con lo Stato e sono di conseguenza soggetti alla disciplina che la legge statale ritiene di adottare,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti del Consiglio Nazionale Forense (CNF), in videoconferenza, dell'Organismo Congressuale Forense (OCF), in videoconferenza, dell'Associazione Italiana Giovani Avvocati (AIGA), del Movimento Forense (MF), dell'Unione nazionale camere civili (UNCC), in videoconferenza, e dell'Associazione Nazionale Forense (ANF), nell'ambito dell'esame dello Schema di decreto ministeriale concernente modifiche al regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144, recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista, a norma dell'articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Atto n. 404) 40

SEDE CONSULTIVA:

DL 63/2026: Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della crisi dei mercati internazionali. C. 2962 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VI Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 40

ALLEGATO (*Parere approvato*) 42

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 41

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 16 giugno 2026. — Presidenza del vicepresidente Federico CAFIERO DE RAHO.

Audizione informale di rappresentanti del Consiglio Nazionale Forense (CNF), in videoconferenza, dell'Organismo Congressuale Forense (OCF), in videoconferenza, dell'Associazione Italiana Giovani Avvocati (AIGA), del Movimento Forense (MF), dell'Unione nazionale camere civili (UNCC), in videoconferenza, e dell'Associazione Nazionale Forense (ANF), nell'ambito dell'esame dello Schema di decreto ministeriale concernente modifiche al regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144, recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato

specialista, a norma dell'articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Atto n. 404).

L'audizione informale è stata svolta dalle 10 alle 10.30.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 16 giugno 2026. — Presidenza del vicepresidente Tommaso Antonino CALDERONE. — Interviene il sottosegretario di Stato per la Giustizia Andrea Ostellari.

La seduta comincia alle 13.45.

DL 63/2026: Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della crisi dei mercati internazionali.

C. 2962 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla VI Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Ciro MASCHIO, *presidente*, avverte che il provvedimento figura all'ordine del giorno dell'Assemblea nella seduta serale odierna e che, pertanto, la Commissione di merito ha chiesto di ricevere oggi stesso i pareri delle Commissioni competenti in sede consultiva.

Alessandro PALOMBI (FDI), *relatore*, sottolinea preliminarmente che nel corso dell'esame parlamentare presso il Senato, sono confluite nel provvedimento in esame le disposizioni contenute nel decreto-legge n. 89 del 2026, avente analoghe finalità. Conseguentemente, l'articolo 1, comma 2, del disegno di legge di conversione prevede la contestuale abrogazione del citato decreto, con salvezza degli effetti prodottisi e dei rapporti giuridici *medio tempore* sorti sulla base del medesimo decreto.

Venendo al contenuto del decreto, per i profili di competenza della Commissione Giustizia viene in rilievo l'articolo 1-bis, inserito nel corso dell'esame al Senato.

In particolare, si inseriscono i nuovi commi 3-bis e 3-ter nell'articolo 3 del decreto-legge n. 180 del 2025 recante misure urgenti per assicurare la continuità operativa degli stabilimenti ex ILVA.

Il comma 3-bis, riproducendo quanto previsto dal citato decreto-legge n. 89 del 2026, autorizza il MIMIT a trasferire direttamente ad Acciaierie d'Italia un ulteriore finanziamento oneroso sino a 100 milioni di euro per il 2026.

Il nuovo comma 3-ter interviene invece a dettare un criterio per la valutazione della responsabilità erariale del pubblico dipendente nella valutazione delle condotte poste in essere in esecuzione di quanto previsto dalla precedente disposizione. Si prevede al riguardo che è esclusa la gravità della colpa di cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, se il fatto dannoso trae origine dall'emanazione di atti previsti e autorizzati dal predetto comma 3-bis, o che ne costituiscano il presupposto o la conseguenza logico giuridica.

L'articolo 1-quaterdecies, inserito al Senato, sostituisce il riferimento alla moneta

elettronica con quello agli strumenti di moneta elettronica, in materia di obbligo di accettazione dei pagamenti elettronici da parte dei soggetti che effettuano attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali.

Viene conseguentemente apportata una modifica di coordinamento alla disposizione – l'articolo 15, comma 4-bis, del decreto-legge n. 179 del 2012 – che prevede la sanzione amministrativa pecuniaria applicabile al soggetto obbligato che non abbia accettato un pagamento, di qualsiasi importo, secondo le modalità previste dalla disciplina dei pagamenti elettronici. In particolare, viene modificato il riferimento al pagamento effettuato con una carta di pagamento con quello al pagamento effettuato con uno strumento di pagamento.

Tanto premesso, formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

Valentina D'ORSO (M5S) dichiara il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere.

Rileva inoltre con rammarico che, ancora una volta, la Commissione è chiamata a svolgere l'esame di un provvedimento in sede consultiva in un'unica seduta. Richiama le osservazioni critiche sul pregiudizio alla funzione consultiva e alle stesse prerogative dell'organo in proposito espresse nelle precedenti occasioni in cui la Commissione si è trovata a seguire il medesimo *modus operandi*. Invita la presidenza a tener traccia della sua frequenza, a testimonianza del fatto che, a suo avviso, non è certamente di carattere episodico.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 16 giugno 2026.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.55 alle 14.

ALLEGATO

**DL 63/2026: Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi
connessi al protrarsi della crisi dei mercati internazionali. C. 2962
Governo, approvato dal Senato.**

PARERE APPROVATO

La II Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il testo del disegno di legge C. 2962, approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge n. 63 del 2026, recante « Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della crisi dei mercati internazionali »,

premessi che:

l'articolo 1-bis, inserito nel corso dell'esame al Senato, nell'introdurre un nuovo finanziamento in favore di Acciaierie d'Italia (ADI), reca una norma speciale in materia di responsabilità del pubblico dipendente che cagioni un danno all'Esercizio ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, prevedendo, in particolare, l'esclusione della gravità della colpa se

il fatto dannoso trae origine dall'emissione di atti previsti e autorizzati dalle disposizioni regolanti il predetto finanziamento o che ne costituiscano il presupposto o la conseguenza logico-giuridica;

l'articolo 1-quaterdecies, anch'esso inserito nel corso dell'esame al Senato, reca una modifica di coordinamento alla disposizione – l'articolo 15, comma 4-bis, del decreto-legge n. 179 del 2012 – che prevede la sanzione amministrativa pecuniaria applicabile al soggetto obbligato che non abbia accettato un pagamento, di qualsiasi importo, secondo le modalità previste dalla disciplina dei pagamenti elettronici,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	43
DL 63/2026: Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della crisi dei mercati internazionali. C. 2962 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	43
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	45

SEDE CONSULTIVA

Martedì 16 giugno 2026. — Presidenza del vicepresidente Paolo FORMENTINI.

La seduta comincia alle 13.

Variazione nella composizione della Commissione.

Paolo FORMENTINI, *presidente*, comunica che, per il gruppo Misto, è entrato a far parte della Commissione il deputato Emanuele Pozzolo.

DL 63/2026: Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della crisi dei mercati internazionali.

C. 2962 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VI Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Paolo FORMENTINI, *presidente e relatore*, dà conto delle sostituzioni. Passa, quindi, ad illustrare i profili di competenza

della Commissione contenuti nel provvedimento.

Osserva che l'unica disposizione di competenza della Commissione Affari esteri è contenuta nell'articolo 1-*quinquies*, introdotto nel corso dell'esame al Senato, che autorizza la sottoscrizione dell'accordo con il Fondo Monetario Internazionale (FMI) per istituire a Roma il *Southeast Europe Regional Capacity Development Center* (SE-ETAC).

Evidenzia che il SEETAC costituisce il primo centro di assistenza tecnica del Fondo Monetario Internazionale in Europa e si occuperà di assistere sette Paesi candidati UE (Albania, Bosnia-Erzegovina, Kosovo, Moldova, Montenegro, Macedonia del Nord e Serbia) al fine di migliorare la qualità della *governance* macroeconomica. In particolare, il Centro interviene in ambiti chiave quali la politica fiscale, la politica monetaria e del settore finanziario, la costruzione di quadri macroeconomici e sistemi di previsione, le statistiche economiche e gli aspetti giuridici connessi alla gestione delle politiche economiche. Attraverso queste attività, mira a rafforzare la stabilità macroeconomica e le prospettive di crescita dei Paesi beneficiari, sostenendo al contempo il

processo di convergenza verso gli *standard* dell'Unione Europea.

Precisa che l'Italia, oltre a ospitare la sede del SEETAC, assumerà un ruolo nella *governance* del Centro tramite la partecipazione al comitato direttivo (*Steering Committee*).

Rileva, quindi, che la norma in esame dispone anche in merito agli oneri finanziari connessi – valutati in circa 30,05 milioni di euro, ripartiti in 10,3 milioni per il primo anno, 5,15 milioni per ciascun anno dal 2027 al 2029 e 4,3 milioni per il 2030 – rinviando al successivo articolo 1-*septies* per la relativa copertura finanziaria.

Alla luce delle considerazioni svolte, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

Vincenzo AMENDOLA (PD-IDP), pur condividendo la misura contenuta nell'articolo 1-*quinquies*, evidenzia la contrarietà del proprio Gruppo al provvedimento nel suo complesso.

Preannuncia, quindi, l'astensione del Partito Democratico sulla proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.15.

ALLEGATO

**DL 63/2026: Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi
connessi al protrarsi della crisi dei mercati internazionali. C. 2962
Governo, approvato dal Senato.**

PARERE APPROVATO

La III Commissione,
esaminato, per le parti di competenza,
il disegno di legge C. 2962, approvato dal
Senato, di conversione del decreto-legge 30
aprile 2026, n. 63, recante disposizioni ur-
genti in materia di prezzi petroliferi con-
nessi al protrarsi della crisi dei mercati
internazionali;

evidenziato che l'articolo 1-*quinquies*,
introdotto nel corso dell'esame al Senato,
autorizza la sottoscrizione dell'accordo con
il Fondo Monetario Internazionale (FMI)
per istituire a Roma il *Southeast Europe
Regional Capacity Development Center* (SE-

ETAC), il primo centro di assistenza tecnica
del FMI in Europa, che si occuperà di
assistere sette Paesi candidati all'adesione
all'UE (Albania, Bosnia-Erzegovina, Ko-
sovo, Macedonia del Nord, Moldova, Mon-
tenegro e Serbia), con l'obiettivo di raffor-
zarne la stabilità macroeconomica e le pro-
spettive di crescita, sostenendo al con-
tempo il processo di convergenza verso gli
standard dell'Unione europea,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Variazione nella composizione della Commissione	46
Proposta di nomina dell'ammiraglio di squadra (ris.) Giuseppe De Giorgi a presidente della Lega navale italiana. Nomina n. 123 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	46
Proposta di nomina del generale di divisione dell'Arma dei carabinieri Paolo Aceto a presidente della Cassa di previdenza delle Forze armate. Nomina n. 124 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	47
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	48

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 16 giugno 2026. — Presidenza del presidente Antonino MINARDO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Isabella Rauti.

La seduta comincia alle 13.

Variazione nella composizione della Commissione.

Antonino MINARDO, *presidente*, comunica che, a far data dal 9 giugno 2026, per il Gruppo Misto-Futuro Nazionale Vannacci-Free, entra a far parte della Commissione la deputata Laura Ravetto.

Proposta di nomina dell'ammiraglio di squadra (ris.) Giuseppe De Giorgi a presidente della Lega navale italiana.

Nomina n. 123.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame della proposta di nomina all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 12 maggio 2026.

Antonino MINARDO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Fa presente come la Commissione, nell'odierna seduta, sia chiamata a rendere al Governo il parere sulla proposta di nomina dell'ammiraglio di squadra (ris.) Giuseppe De Giorgi a presidente della Lega navale italiana (nomina n. 123).

Ricorda come, nella seduta del 12 maggio scorso, la relatrice, onorevole Polo, abbia illustrato la proposta di nomina e formulato una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, ricorda che la votazione avviene per appello nominale con registrazione del nome dei partecipanti al voto.

Dà quindi conto delle sostituzioni.

Avverte che la votazione avrà luogo a scrutinio segreto mediante il sistema delle palline bianche e nere e che, ai fini della

validità della votazione, è necessario che sia presente la maggioranza dei componenti la Commissione, computando anche i deputati che dichiarino di astenersi e i deputati posti in missione. Precisa che sarà posta in votazione la proposta di esprimere parere favorevole sulle nomine: chi è favorevole alla nomina deve deporre la pallina bianca nell'urna bianca e la pallina nera nell'urna nera. Chi è contrario alla nomina deve fare il contrario, cioè deporre la pallina nera nell'urna bianca e la pallina bianca nell'urna nera. Chi vuole astenersi dovrà dichiararlo nel momento in cui sarà chiamato.

La Commissione procede alla votazione a scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole della relatrice sulla nomina dell'ammiraglio di squadra (ris.) Giuseppe De Giorgi a presidente della Lega navale italiana.

Antonino MINARDO, *presidente*, comunica il risultato della votazione:

Presenti	16
Votanti	11
Astenuti	5
Maggioranza	6

Hanno votato sì	11
Hanno votato no	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione i deputati: Barabotti (in sostituzione di Carrà), Chiesa, Lancellotta (in sostituzione di Ciaburro), Comba, Loperfido, Malaguti, Minardo, Mulè, Padovani, Polo, Saccani Jotti.

Si sono astenuti i deputati: Carè, De Maria, Fassino, Graziano, Lomuti.

Antonino MINARDO, *presidente*, avverte che comunicherà il parere favorevole testé espresso alla Presidenza della Camera, ai fini della trasmissione al Governo.

Proposta di nomina del generale di divisione dell'Arma dei carabinieri Paolo Aceto a presidente della Cassa di previdenza delle Forze armate.

Nomina n. 124.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame della proposta di nomina all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 12 maggio 2026.

Antonino MINARDO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Fa presente come la Commissione, nell'odierna seduta, sia chiamata a rendere al Governo il parere sulla proposta di nomina del generale di divisione dell'Arma dei carabinieri Paolo Aceto a presidente della Cassa di previdenza delle Forze armate (nomina n. 124).

Ricorda come, nella seduta del 12 maggio scorso, la relatrice, onorevole Saccani Jotti, abbia illustrato la proposta di nomina e formulato una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, ricorda che la votazione avviene per appello nominale con registrazione del nome dei partecipanti al voto.

Dà quindi conto delle sostituzioni.

Avverte che la votazione avrà luogo a scrutinio segreto mediante il sistema delle palline bianche e nere e che, ai fini della validità della votazione, è necessario che sia presente la maggioranza dei componenti la Commissione, computando anche i deputati che dichiarino di astenersi e i deputati posti in missione. Precisa che sarà posta in votazione la proposta di esprimere parere favorevole sulle nomine: chi è favorevole alla nomina deve deporre la pallina bianca nell'urna bianca e la pallina nera nell'urna nera. Chi è contrario alla nomina deve fare il contrario, cioè deporre la pallina nera nell'urna bianca e la pallina bianca nell'urna nera. Chi vuole astenersi dovrà

dichiararlo nel momento in cui sarà chiamato.

La Commissione procede alla votazione a scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole della relatrice sulla nomina del generale di divisione dell'Arma dei carabinieri Paolo Aceto a presidente della Cassa di previdenza delle Forze armate.

Antonino MINARDO, *presidente*, comunica il risultato della votazione:

Presenti	16
Votanti	11
Astenuti	5
Maggioranza	6

Hanno votato <i>sì</i>	11
Hanno votato <i>no</i>	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione i deputati: Barabotti (in sostituzione di Carrà), Chiesa, Lancellotta (in sostituzione di Ciaburro), Comba, Loperfido, Malaguti, Minardo, Mulè, Padovani, Polo, Saccani Jotti.

Si sono astenuti i deputati: Carè, De Maria, Fassino, Graziano, Lomuti.

Antonino MINARDO, *presidente*, avverte che comunicherà il parere favorevole testé espresso alla Presidenza della Camera, ai fini della trasmissione al Governo.

La seduta termina alle 13.20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 16 giugno 2026.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.20 alle 13.25.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 55/2026: Disposizioni urgenti in materia di rimpatri volontari assistiti. C. 2947 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i>)	49
DL 66/2026: Disposizioni urgenti per il Piano Casa. C. 2920 Governo (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	53

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di coltivazione, promozione, commercializzazione, valorizzazione e incremento della qualità e dell'utilizzo dei prodotti del settore florovivaistico e della filiera florovivaistica. Atto n. 406 (<i>Esame e rinvio</i>)	64
---	----

SEDE CONSULTIVA

Martedì 16 giugno 2026. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

La seduta comincia alle 13.40.

DL 55/2026: Disposizioni urgenti in materia di rimpatri volontari assistiti.

C. 2947 Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite.

Andrea TREMAGLIA (FDI), *relatore*, nel fare presente che il disegno di legge C. 2947, approvato dal Senato della Repubblica, dispone la conversione in legge del decreto-

legge n. 55 del 24 aprile 2026, recante disposizioni urgenti in materia di rimpatri volontari assistiti, rileva che il testo del decreto, non modificato nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, è corredato di relazione tecnica e che nel corso dell'esame presso il Senato della Repubblica, il Governo ha depositato una nota di risposta ai rilievi formulati dal relatore della Commissione Bilancio. Evidenzia altresì che sulla base degli elementi di informazione forniti dal Governo, la Commissione Bilancio dell'altro ramo del Parlamento ha espresso parere non ostativo sul testo originario del provvedimento.

Nel rinviare per maggiori approfondimenti alla documentazione predisposta dagli uffici della Camera dei deputati, rileva che le disposizioni del provvedimento non presentano profili problematici dal punto di vista finanziario, anche considerato quanto riferito dalla relazione tecnica in merito alla neutralità finanziaria del provvedimento.

Propone quindi di esprimere sullo stesso un parere favorevole.

Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere del relatore.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) chiede un chiarimento al Governo in ordine alla quantificazione degli oneri effettuata dalla relazione tecnica con riferimento all'articolo 1 del decreto in esame. In particolare, nel rilevare che la disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *c*), sostitutiva del comma 3-*bis* dell'articolo 14-*ter* del decreto legislativo n. 286 del 1998, prevede espressamente che il compenso in favore del rappresentante munito di mandato che abbia fornito assistenza al cittadino straniero nella presentazione della richiesta di partecipazione a un programma di rimpatrio volontario assistito sia riconosciuto solo a conclusione del relativo procedimento, evidenzia che tale riferimento, di fatto non vincolato all'esito del procedimento stesso, potrebbe incentivare comportamenti elusivi da parte dei beneficiari dei predetti compensi. Chiede quindi al sottosegretario in ordine ai criteri utilizzati per la quantificazione degli oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento, con particolare riferimento alla previsione di un incremento pari al 10 per cento della platea di riferimento, anche al fine di verificare se tale incremento sia legato al rischio di comportamenti elusivi.

Il sottosegretario Federico FRENI rileva, in via preliminare, che la disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *c*), del decreto in esame stabilisce che il compenso dovuto al rappresentante munito di mandato sia stabilito in misura fissa e pari al contributo economico per le prime esigenze previsto ai sensi del decreto del Ministro dell'interno. Tale scelta del legislatore esclude possibili fattori di variabilità collegati, ad esempio, all'utilizzo delle tariffe professionali forensi quale parametro per la definizione del predetto compenso. In tal senso, evidenzia come la previsione di una misura fissa, da erogare a conclusione del procedimento amministrativo, permetta comunque una prudentiale quantificazione degli oneri basata su elementi di ragionevole certezza.

Fa presente, quindi, che l'incremento della platea è stato determinato in via prudentziale in misura pari al 10 per cento dei procedimenti di rimpatrio volontario assistito annui medi effettuati nel triennio 2023-2025, senza tener conto di possibili comportamenti elusivi da parte dei beneficiari della misura. In proposito osserva come generalmente, per prassi, gli effetti derivanti dai possibili comportamenti elusivi da parte dei contribuenti o dei soggetti beneficiari di determinate misure, non vengano considerati nel procedimento di quantificazione degli oneri, ad eccezione dei casi in cui gli stessi siano rilevabili, con un certo grado di attendibilità, tramite l'utilizzo di banche dati in possesso dell'Agenzia delle entrate o di altre amministrazioni pubbliche.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), nel ringraziare il sottosegretario Freni per il riscontro, si dichiara insoddisfatta dei chiarimenti forniti rispetto alla quantificazione degli oneri derivanti dal provvedimento.

Marco GRIMALDI (AVS), nell'annunciare il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore, osserva come il riconoscimento di un compenso in favore del rappresentante munito di mandato che abbia fornito assistenza al cittadino straniero nella presentazione della richiesta di partecipazione a un programma di rimpatrio volontario assistito, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *c*), del decreto in esame, avrebbe dovuto, nelle intenzioni della maggioranza, incrementare sensibilmente il numero di rimpatri volontari assistiti.

Evidenzia, tuttavia, come la relazione tecnica consideri, ai fini della quantificazione degli oneri, esclusivamente un aumento del 10 per cento della platea dei beneficiari dei procedimenti di rimpatrio volontario assistito, in tal modo dimostrando in modo inequivoco che lo stesso Esecutivo non è realmente convinto dell'efficacia del provvedimento in esame, in quanto, in caso contrario, avrebbe dovuto incrementare congruamente la quantificazione degli oneri.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore riferita al testo del provvedimento.

Andrea TREMAGLIA (FDI), *relatore*, comunica che l'Assemblea ha trasmesso, in data odierna, il fascicolo n. 1 degli emendamenti.

Per quanto concerne i profili di competenza della Commissione, ritiene in primo luogo necessario acquisire l'avviso del Governo sull'emendamento Bonafè 1.2, che, sostituendo interamente l'articolo 1 del provvedimento, ridefinisce la disciplina dei programmi di rimpatrio volontario assistito di cui all'articolo 14-*ter* del decreto legislativo n. 286 del 1998. In particolare, vengono previste espressamente talune specifiche garanzie informative in favore della persona interessata e viene disposto l'accreditamento presso la prefettura dei soggetti chiamati a svolgere attività di assistenza e accompagnamento nell'ambito dei suddetti programmi di rimpatrio. La predetta proposta, inoltre, nell'attribuire a un decreto del Ministro dell'interno la definizione delle linee guida per la realizzazione dei programmi medesimi, stabilisce che siano disciplinate, tra l'altro, le modalità per assicurare un'adeguata verifica preliminare al procedimento di rimpatrio, nel caso di vittime di tratta o di persone potenzialmente esposte a persecuzioni, violenze o marginalità, nonché per garantire il coinvolgimento dei servizi sociali territoriali e degli enti specializzati nella presa in carico, le modalità per assicurare una completa valutazione della situazione sanitaria e per garantire specifiche forme di accompagnamento e, infine, adeguate modalità di sostegno economico alla persona che accede al rimpatrio volontario assistito. Al finanziamento dei programmi si provvede, in linea con quanto previsto a legislazione vigente, nei limiti delle risorse disponibili del Fondo rimpatri, di cui all'articolo 14-*bis* del sopracitato decreto legislativo n. 286 del 1998, individuate annualmente con decreto del Ministro dell'interno e delle risorse disponibili dei fondi europei destinati a tale scopo. La suddetta proposta, infine, abroga l'articolo 30-*bis* del decreto-legge n. 23 del 2026 e dispone l'incremento del

Fondo rimpatri per un ammontare, pari 281.055 euro per l'anno 2026 e 561.495 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, corrispondente agli oneri recati dall'articolo 1 del presente decreto, provvedendo agli stessi mediante il ricorso alle medesime fonti di copertura. Al riguardo, reputa necessario acquisire dal Governo un chiarimento in merito alla possibilità di provvedere nell'ambito delle risorse indicate dalla proposta emendativa alle ulteriori attività previste dai programmi di rimpatrio.

Inoltre, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari di taluni emendamenti e alla possibilità di darvi attuazione nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 14-*ter*, comma 7, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998. In particolare segnala i seguenti emendamenti:

Bonafè 1.15, che prevede che con decreto del Ministro dell'interno siano definite le linee guida per la realizzazione dei programmi medesimi, stabilisce che siano disciplinate, tra l'altro, le modalità per assicurare un'adeguata verifica preliminare al procedimento di rimpatrio, nel caso di vittime di tratta o di persone potenzialmente esposte a persecuzioni, violenze o marginalità, nonché per garantire il coinvolgimento dei servizi sociali territoriali e degli enti specializzati nella presa in carico, le modalità per assicurare una completa valutazione della situazione sanitaria e per garantire specifiche forme di accompagnamento e, infine, adeguate modalità di sostegno economico alla persona che accede al rimpatrio volontario assistito;

Baldino 1.17, che prevede che allo straniero che intenda accedere ad un programma di rimpatrio volontario assistito è garantito, prima dell'adesione al programma, un colloquio con un mediatore culturale e un professionista esperto di diritto dell'immigrazione e diritti umani, al fine di garantire un consenso libero e informato;

gli identici emendamenti Zaratti 1.30 e Bonafè 1.31, che prevedono che, nel caso

di minori, vittime di tratta, persone affette da gravi patologie o comunque in condizioni di vulnerabilità, l'accesso ai programmi di rimpatrio volontario assistito è subordinato a una valutazione multidisciplinare effettuata con il coinvolgimento dei servizi sociali territoriali e degli enti specializzati nella presa in carico;

Zaratti 1.34, che prevede che la verifica della libera e consapevole volontà della persona straniera di accedere ai programmi di rimpatrio assistito sia effettuata mediante un colloquio individuale svolto da personale qualificato e con l'ausilio di mediatori linguistico-culturali.

Infine, ritiene necessario acquisire l'avisio del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'emendamento Zaratti 1.38, che prevede che il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 14-ter, comma 2, del decreto legislativo n. 286 del 1998 – con il quale sono definite le linee guida per la realizzazione dei programmi di rimpatrio volontario assistito, da attuare nell'ambito delle risorse disponibili del Fondo rimpatri di cui al precedente articolo 14-bis e delle risorse disponibili dei fondi europei destinati a tale scopo – disciplini anche, tra l'altro, le modalità di formazione obbligatoria e aggiornamento professionale dei rappresentanti muniti di mandato, le procedure di verifica periodica delle competenze professionali e deontologiche e le forme di controllo e vigilanza sull'attività svolta.

Segnala, invece, che le restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

Il sottosegretario Federico FRENI esprime parere contrario su tutti gli emendamenti richiamati dal relatore, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura. Non ha, invece, rilievi da formulare sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.

Silvia ROGGIANI (PD-IDP) chiede al sottosegretario un chiarimento in ordine all'espressione di un parere contrario sull'emendamento Bonafè 1.15, osservando come tale emendamento si limiti a prevedere la definizione con decreto del Ministro dell'interno di apposite linee guida per la realizzazione dei programmi di rimpatrio volontario assistito e in tal senso non appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il sottosegretario Federico FRENI fa presente che la definizione di linee guida qualora le stesse siano finalizzate, così come previsto dall'emendamento Bonafè 1.15, a definire modalità per assicurare un'adeguata verifica preliminare al procedimento di rimpatrio, nel caso di vittime di tratta o di persone potenzialmente esposte a persecuzioni, violenze o marginalità, nonché una completa valutazione della situazione sanitaria e per garantire specifiche forme di accompagnamento e, comunque, adeguate modalità di sostegno economico alla persona che accede al rimpatrio volontario assistito, appaiono comunque suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, non definibili in via preventiva.

Andrea TREMAGLIA (FDI), *relatore*, preso atto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge C. 2947, approvato dal Senato della Repubblica, che dispone la conversione in legge del decreto-legge n. 55 del 2026, recante disposizioni urgenti in materia di rimpatri volontari assistiti, contenuti nel fascicolo n. 1,

esprime

PARERE CONTRARIO

sulle proposte emendative 1.2, 1.15, 1.17, 1.30, 1.31, 1.34 e 1.38, in quanto suscettibili

di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative ».

Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore riferita alle proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 degli emendamenti trasmesso dall'Assemblea.

DL 66/2026: Disposizioni urgenti per il Piano Casa. C. 2920 Governo.

(Parere alla VIII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, in sostituzione della relatrice Lucaselli, impossibilitata a partecipare alla seduta odierna, fa presente che il disegno di legge C. 2920 dispone la conversione in legge del decreto-legge 7 maggio 2026, n. 66, recante disposizioni urgenti per il Piano Casa.

Nel segnalare che il provvedimento è corredato di relazione tecnica a cui è allegato il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, fa presente che nella propria relazione si soffermerà sulle disposizioni rispetto alle quali ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo, rinviando per maggiori approfondimenti alla documentazione predisposta dagli uffici della Camera dei deputati.

Rileva innanzitutto che l'articolo 2 istituisce un Programma straordinario nazionale di recupero e manutenzione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e sociale, per il quale si prevede, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'erogazione di contributi a favore

degli enti costituiti o partecipati da enti territoriali titolari di funzioni in materia di edilizia pubblica, attraverso la stipula, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze per gli aspetti economico-finanziari, di apposita convenzione con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa (INVITALIA S.p.A.). Rileva altresì che la convenzione disciplina le modalità di gestione delle risorse, accreditate su un apposito conto corrente infruttifero intestato ad INVITALIA S.p.A., aperto presso la Tesoreria dello Stato, nonché le modalità di remunerazione degli oneri connessi all'attuazione della convenzione da parte della stessa INVITALIA S.p.A., posti a carico delle risorse accreditate sul citato conto corrente, nel limite massimo del 2 per cento dell'ammontare complessivamente affluito sul medesimo conto corrente in ciascun esercizio finanziario. Sottolinea che la convenzione definisce altresì i criteri e le modalità di selezione, da parte di INVITALIA S.p.A., delle offerte presentate dai soggetti attuatori relativamente a proposte integrate di manutenzione straordinaria delle unità immobiliari destinate all'edilizia residenziale pubblica e di recupero degli immobili destinati all'edilizia sociale che presentano più idonee condizioni di sostenibilità economica anche attraverso il ricorso a operazioni economiche di partenariato pubblico-privato. Rileva, altresì, che per l'attuazione del Programma straordinario di cui al presente articolo è autorizzata la spesa complessiva di 970 milioni di euro, in ragione di 116 milioni di euro per l'anno 2026, 216 milioni di euro per l'anno 2027, 228 milioni di euro per l'anno 2028, 180 milioni di euro per l'anno 2029 e 230 milioni di euro per l'anno 2030, da destinare all'alimentazione del suddetto conto corrente intestato ad INVITALIA S.p.A. e che ai suddetti oneri si provvede con le modalità ivi previste. Al riguardo, non formula osservazioni, dal momento che gli oneri, sotto forma di contributi, sono limitati agli stanziamenti previsti e che la copertura è individuata a valere su risorse già stanziare per obiettivi assimilabili a quelli delle disposizioni in esame, anche con riferimento ai criteri di spendi-

bilità, trattandosi di risorse in conto capitale previste per più esercizi finanziari. Sottolinea, inoltre, che si prevede che sia destinata al conto corrente una quota, pari al 50 per cento, delle risorse destinate al sostegno di famiglie vulnerabili per la componente edilizia residenziale pubblica del Fondo sociale per il clima. Al riguardo, pur rilevando che già a legislazione vigente l'articolo 1, comma 782, della legge n. 199 del 2025, dedicato all'attuazione del Piano sociale per il clima, ha autorizzato le amministrazioni titolari delle relative risorse a destinarle anche al perseguimento delle finalità di contrasto al disagio abitativo, ritiene che andrebbero acquisiti elementi di informazione volti a confermare la coerenza delle risorse in questione con i profili di spendibilità connessi alle nuove finalizzazioni. A tale fine, ritiene che andrebbe altresì fornito l'ammontare complessivo delle citate risorse destinate al sostegno di famiglie vulnerabili per la componente edilizia residenziale pubblica del Fondo sociale per il clima, posto che la relazione tecnica non riporta tale dato.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che le lettere *a)* e *b)* del comma 4 dell'articolo 2 provvedono agli oneri derivanti dall'autorizzazione di spesa per l'attuazione del Programma straordinario nazionale di recupero e di manutenzione del patrimonio di edilizia pubblica e sociale, di cui all'alinea del medesimo comma 4, pari a 116 milioni di euro per l'anno 2026, a 216 milioni di euro per l'anno 2027, a 228 milioni di euro per l'anno 2028, a 180 milioni di euro per l'anno 2029 e a 230 milioni di euro per l'anno 2030, tramite le seguenti modalità: quanto a 116 milioni di euro per l'anno 2026, 166 milioni di euro per l'anno 2027, 178 milioni di euro per l'anno 2028, 180 milioni di euro per l'anno 2029 e 230 milioni di euro per l'anno 2030, ai sensi di quanto disposto dalla lettera *a)*, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 403, primo periodo, della legge n. 207 del 2024; quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, ai sensi di quanto disposto dalla lettera *b)*, mediante

corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 284, della legge n. 213 del 2023. Con riferimento alla prima modalità di copertura finanziaria, fa presente che l'autorizzazione di spesa di cui al comma 403, primo periodo, dell'articolo 1 della legge n. 207 del 2024 ha stanziato le risorse, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2028, 180 milioni di euro per l'anno 2029 e 230 milioni di euro per l'anno 2030, destinate al finanziamento delle iniziative del Piano per l'edilizia residenziale pubblica e sociale, denominato « Piano casa Italia », previsto dal comma 402 del medesimo articolo 1. Con riferimento, invece, alla seconda modalità di copertura finanziaria, fa presente che l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 284, della legge n. 213 del 2023 ha stanziato le risorse, in misura pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, per la sperimentazione di modelli innovativi di edilizia residenziale pubblica e di edilizia sociale. Al riguardo, segnala che le risorse stanziate dalle suddette autorizzazioni di spesa sono unitariamente iscritte sul capitolo 7448 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, denominato « Fondo per il contrasto al disagio abitativo », che, nell'ambito del vigente bilancio triennale dello Stato, reca una dotazione pari a 116 milioni di euro per l'anno 2026, 216 milioni di euro per l'anno 2027 e 228 milioni di euro per l'anno 2028. Peraltro, come si evince da un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, per l'anno 2026 sul citato capitolo 7448 risulta accantonato un importo equivalente a quello previsto dalle norme in esame. Ciò posto, osserva che le disposizioni in commento comportano l'integrale utilizzo delle risorse complessivamente stanziate dalle due autorizzazioni di spesa oggetto di riduzione, che vengono ora destinate a finalità analoghe a quelle inizialmente previste, nell'ambito del nuovo Programma straordinario nazionale di recupero e di manutenzione del patrimonio di edilizia pubblica e sociale previsto dall'articolo 2 del presente provvedimento. In questo senso, quindi, il citato Programma

appare sostanzialmente porsi in un'ottica di sostituzione degli interventi precedentemente previsti e non ancora attuati. Tanto premesso, ritiene opportuno acquisire dal Governo una conferma in ordine all'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate per ciascuna delle annualità interessate e al fatto che l'integrale definanziamento previsto dalle disposizioni in commento non rechi pregiudizio alla realizzazione di programmi di spesa già avviati a valere sulle risorse medesime.

Evidenzia, quindi, che l'articolo 3 prevede la nomina, fino al 31 dicembre 2027, di un Commissario straordinario ed eventualmente di un sub-commissario, con incarico della medesima durata, per l'attuazione degli interventi relativi al Programma straordinario nazionale di recupero e manutenzione del patrimonio di edilizia pubblica e sociale di cui all'articolo 2. Rileva che il compenso del Commissario straordinario è determinato nel limite massimo degli emolumenti previsti a carico delle finanze pubbliche, come individuato dall'articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge n. 201 del 2011, mentre quello del sub-commissario è fissato in misura non superiore al sessanta per cento di quello del Commissario, mentre gli oneri relativi a tali compensi sono indicati pari a 386.000 euro per il 2026 e a euro 661.714 euro per il 2027 e agli stessi si provvede con le modalità indicate dalla disposizione. Fa presente altresì che il Commissario straordinario avvia, in collaborazione con gli enti e le amministrazioni interessate, e provvede alla ricognizione degli immobili di proprietà dello Stato, delle regioni, degli enti locali, degli enti pubblici e delle società a partecipazione pubblica non quotate da destinare a progetti di edilizia sociale. Sottolinea che il Commissario straordinario si avvale di una struttura di supporto alla quale è assegnato un contingente massimo di tre unità di personale pubblico, una dirigenziale non generale e due non dirigenziali, in mobilità, fuori ruolo, comando, distacco o altro analogo istituto o posizione, da altre amministrazioni centrali e territoriali, che conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale

dell'amministrazione di appartenenza. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Evidenzia che al personale non dirigenziale è riconosciuto il trattamento economico accessorio, ivi compresa l'indennità di amministrazione, del personale non dirigente della Presidenza del Consiglio dei ministri e allo stesso può essere riconosciuta la corresponsione di compensi per lavoro straordinario nel limite massimo di trenta ore mensili, oltre a quelle già previste dai rispettivi ordinamenti. Rileva, inoltre, che al personale dirigenziale è riconosciuta la retribuzione di posizione equivalente ai valori economici medi attribuiti ai titolari di incarichi dirigenziali di seconda fascia della Presidenza del Consiglio dei ministri e un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato non superiore al 50 per cento della retribuzione di posizione. Viene, inoltre, previsto che con il provvedimento istitutivo della struttura di supporto siano determinate le specifiche dotazioni finanziarie e strumentali nonché quelle del personale necessarie al funzionamento della struttura. Sottolinea quindi che agli oneri derivanti dalla norma, pari a euro 217.518 per il 2026 e a euro 372.886 per il 2027, si provvede con le modalità indicate dalla disposizione. Evidenzia che il Commissario straordinario si avvale, altresì, nei limiti della dotazione finanziaria di cui al comma 9, della Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. – di cui è consentita la proroga sino al 31 dicembre 2033 dall'articolo 2-bis del decreto-legge n. 95 del 2025 – nonché delle amministrazioni pubbliche centrali o periferiche interessate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e del supporto tecnico operativo, a titolo gratuito, di INVITALIA S.p.A. Per l'esercizio delle proprie funzioni, compresa la stipula di eventuali convenzioni e la nomina di esperti al Commissario straordinario è riconosciuta una dotazione di euro 500.000 per il 2026 e di euro 1.000.000 per il 2027, cui si provvede con le modalità indicate dalla

disposizione. Agli esperti è attribuito un compenso massimo annuo di euro 80.000 al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico. Al Commissario straordinario è intestata, altresì, apposita contabilità speciale aperta presso la Tesoreria dello Stato in cui confluiscono le risorse previste dal presente comma, nonché dai commi 1 e 7. Per il monitoraggio sugli interventi è istituita, infine, una Cabina di monitoraggio, i cui componenti, non percepiscono alcun compenso, gettone di presenza, rimborso di spese o altri emolumenti comunque denominati. Osserva che la relazione tecnica, con riguardo ai compensi del Commissario e del sub Commissario, che sono complessivamente indicati dalla norma, pari ad euro 386.000 nel 2026 e ad euro 661.714 nel 2027, fornisce gli importi riferiti al 2026 e al 2027, pari a euro 241.250 nel 2026 ed euro 413.571 nel 2027 per il Commissario ed euro 144.750 nel 2026 ed euro 248.143 nel 2027 per il sub-commissario. Al riguardo, posto che la norma, come già detto, si limita a prescrivere il rispetto del solo limite massimo delle retribuzioni pubbliche fissato ai sensi dell'articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge n. 201 del 2011, mentre la relazione tecnica indica l'ammontare degli oneri senza fornire alcun elemento che consenta di ricostruirne e verificarne la quantificazione, rileva l'opportunità di acquisire i dati e gli elementi di informazione sui cui si fonda la quantificazione stessa.

In merito agli oneri relativi alla struttura di supporto di cui al comma 7, indicati dallo stesso, pari ad euro 217.518 nel 2026 ed euro 372.886 nel 2027, non formula osservazioni, alla luce dei dati, degli elementi di valutazione e delle ipotesi prudenziali assunti dalla relazione tecnica ai fini della relativa quantificazione. Tali importi, in particolare, vengono dettagliati dalla relazione tecnica con riguardo alla remunerazione di tutte le componenti retributive, non solo quelle accessorie, delle risorse di personale dirigenziale e non dirigenziale assegnate in mobilità da altre amministrazioni alla medesima struttura. Tuttavia, dal punto di vista della formula-

zione della disposizione, rileva che gli oneri indicati al comma 7 non si riferiscono « agli oneri derivanti dal presente comma », come indicato nel testo, ma solo a quelli relativi al contingente massimo di personale di tre unità della struttura di supporto di cui al secondo periodo del medesimo comma e non riguardano, pertanto, quelli ascrivibili alle specifiche dotazioni finanziarie e strumentali determinate con il provvedimento istitutivo della struttura stessa a cui si fa menzione nel medesimo comma 7, posto che tali oneri dovrebbero essere invece ricompresi nel limite di spesa di cui al successivo comma 9.

Rileva altresì che l'articolo 4 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo di garanzia con una dotazione iniziale pari a 22 milioni di euro per il 2026 e a 2 milioni di euro per il 2027, alimentato con quota parte dei canoni di locazione versati dai conduttori degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, destinato a sostenere i medesimi conduttori che si trovino in condizione di morosità incolpevole, provvedendo alla copertura finanziaria dei relativi oneri. Rileva, inoltre, che la definizione delle disposizioni attuative del Fondo, comprese le procedure di verifica del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1 è demandata a un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il terzo periodo del comma 1 dell'articolo 4 provvede agli oneri derivanti dall'attuazione del medesimo comma, pari a 22 milioni di euro per l'anno 2026 e a 2 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge n. 102 del 2013. Al riguardo, nel ricordare che il menzionato Fondo, iscritto sul capitolo 1693 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, reca, nell'ambito del vigente bilancio triennale dello Stato, una dotazione iniziale pari a euro 22 milioni di euro per l'anno 2026 e a 2 milioni di euro per l'anno 2027, evidenzia che, come de-

sumibile da un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, sul predetto capitolo è stato accantonato un importo equivalente per l'anno 2026 alla riduzione operata dalla disposizione in esame. Tanto premesso, nel rilevare preliminarmente che l'intervento recato dal comma in esame appare coerente rispetto alle finalità cui sono preordinate le risorse utilizzate, ritiene comunque necessario che il Governo confermi l'effettiva disponibilità delle risorse impiegate con finalità di copertura finanziaria anche per l'anno 2027 e fornisca una rassicurazione in ordine al fatto che il loro utilizzo non rechi pregiudizio alla realizzazione di programmi di spesa già avviati a valere sulle risorse medesime, tenuto conto che la disposizione utilizza l'intera dotazione del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli.

Osserva poi che l'articolo 5 prevede l'adozione di un decreto interministeriale per la definizione di procedure di alienazione degli immobili di edilizia residenziale pubblica, con riconoscimento del diritto di opzione all'acquisto in favore dell'assegnatario non moroso e non proprietario di un'altra abitazione. I proventi derivanti dalle alienazioni sono destinati, dagli enti territoriali, alla riduzione anticipata del debito e, in assenza di debito o per la parte eccedente lo stesso al Fondo, per l'ammortamento dei titoli di Stato, e, dagli altri enti, direttamente al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. Al riguardo, evidenzia che le citate disposizioni appaiono suscettibili di determinare effetti finanziari per gli enti proprietari, in ragione della destinazione dei proventi di vendita, che non resterebbero più nella disponibilità degli enti medesimi per finalità di reinvestimento e manutenzione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, come previsto dalla disciplina vigente, ma finalizzati alla riduzione del debito, sempre che le destinazioni originarie non siano comunque assicurate dai nuovi interventi previsti dal presente provvedimento. Ciò stante, ritiene opportuno acquisire ulteriori elementi di informazione in merito agli effetti della disposizione in esame sui bilanci dei

comuni e degli enti pubblici non territoriali inclusi nel perimetro delle amministrazioni pubbliche, volti ad assicurare che alla disposizione medesima possa essere data attuazione nel rispetto dell'equilibrio dei bilanci medesimi, in coerenza con l'articolo 19 della legge n. 196 del 2009.

Con riferimento all'articolo 7, evidenzia che la norma in esame autorizza il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri a sottoscrivere nell'anno 2026 quote per un importo pari a 100 milioni di euro del Fondo *housing* coesione, istituito dalla società INVIMIT SGR S.p.A., con risorse a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027. Si prevede, altresì, la possibilità di incrementare la dotazione del Fondo mediante la sottoscrizione di ulteriori quote da parte del Dipartimento per le politiche di coesione, utilizzando le risorse di cofinanziamento nazionale del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche europee. Il Dipartimento per le politiche di coesione è altresì autorizzato a sottoscrivere il regolamento di gestione del Fondo predisposto da INVIMIT SGR S.p.A. Possono inoltre partecipare al Fondo, sottoscrivendone delle quote, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le amministrazioni centrali che gestiscono programmi finanziati con le risorse europee delle politiche di coesione, che prevedono interventi per favorire l'edilizia abitativa sostenibile e a prezzi accessibili. In caso di sottoscrizione di quote del Fondo anche da parte di regioni e province autonome, all'interno del medesimo Fondo devono essere creati degli appositi comparti dedicati a ciascun soggetto sottoscrittore, aventi lo scopo di garantire una separazione contabile adeguata. I proventi ottenuti dalla vendita delle quote sottoscritte dal Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri vengono versati ad un capitolo speciale del bilancio dello Stato e riassegnati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, mentre i proventi derivanti dall'alienazione delle quote sottoscritte da regioni e province autonome sono destinati principalmente a ridurre anticipatamente i rispettivi debiti.

Si prevede, inoltre, che il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione presenti ogni anno al Parlamento una relazione sull'applicazione delle norme contenute nell'articolo in esame. Sottolinea altresì che la relazione tecnica, oltre a descrivere le norme, fornisce ulteriori informazioni. Al riguardo, con riferimento alla contabilizzazione degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica, evidenzia che l'istituzione del Fondo e la relativa sottoscrizione delle quote da parte del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri determina una maggiore spesa in conto capitale per l'anno 2026 per un importo pari a 100 milioni di euro sul fabbisogno e saldo netto da finanziare, mentre non sono invece registrati effetti in termini di indebitamento netto. Tale circostanza, a suo avviso, potrebbe essere riconducibile alla particolare natura del Fondo, la cui partecipazione, sulla base delle regole di contabilizzazione SEC 2010, appare configurabile come un'operazione finanziaria consistente nella sottoscrizione di quote di un fondo di investimento. In proposito, rileva in primo luogo che la relazione tecnica non fornisce elementi informativi circa la natura del Fondo di investimento né sulla contabilizzazione degli effetti finanziari sui saldi, mentre la relazione illustrativa si limita a qualificare il Fondo come *specific equity fund* (SEF) strutturato nella forma di fondo di fondi, destinato a investire in quote di fondi immobiliari di secondo livello orientati alla realizzazione di interventi di edilizia residenziale pubblica e sociale. In tale prospettiva, la sottoscrizione delle quote del Fondo *housing* coesione sembrerebbe essere trattata come acquisizione di un'attività finanziaria riconducibile alla categoria delle partecipazioni e quote di fondi di investimento, con conseguente assenza di effetti diretti sull'indebitamento netto. L'operazione determinerebbe infatti, a suo avviso, una trasformazione della composizione dell'attivo patrimoniale pubblico, mediante la sostituzione di disponibilità liquide con una partecipazione finanziaria nel fondo. Ai fini della corretta contabilizzazione degli effetti sui saldi di finanza pubblica, ritiene

quindi necessario acquisire una conferma da parte del Governo circa la natura finanziaria del Fondo *housing* coesione e della sua operatività secondo le regole di mercato, in modo da escludere che la sottoscrizione delle quote del Fondo possa risultare, in tutto o in parte, assimilabile a un trasferimento di capitale anziché a un investimento finanziario. Con riguardo alla formulazione della disposizione di cui al comma 7 ritiene che dovrebbe essere infine chiarito, in modo inequivoco, se i proventi derivanti dalle quote sottoscritte dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi del comma 4, da destinare alla riduzione anticipata del debito delle regioni e delle province autonome e, in assenza di debito o per la parte eccedente lo stesso, previo versamento ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, siano solo quelli derivanti dall'alienazione delle quote stesse, analogamente a quanto previsto per i proventi derivanti dalle quote sottoscritte dal Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, riformulando conseguentemente la disposizione medesima.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 1 dell'articolo 7 provvede agli oneri derivanti dall'attuazione del medesimo comma, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge n. 178 del 2020, e attribuzione delle stesse ad apposito capitolo di trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei ministri. In proposito, nel ricordare che il predetto Fondo per lo sviluppo e la coesione, iscritto sul capitolo 8000 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, reca nell'ambito del vigente bilancio triennale dello Stato uno stanziamento pari a 8.506.770.000 euro per l'anno 2026, evidenzia che, come desumibile da un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, per l'anno 2026 sul predetto capitolo è stato accanto-

nato un importo equivalente alla riduzione operata dalla disposizione in esame. Tanto premesso, non ha osservazioni da formulare rispetto alla copertura finanziaria prevista. Sotto il profilo della formulazione, ritiene peraltro che andrebbe valutata l'opportunità di precisare espressamente in quale stato di previsione saranno iscritte le risorse derivanti dalla riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione disposta dalla disposizione in commento.

In merito all'articolo 8, rileva che la norma in esame prevede che agli interventi di ristrutturazione urbanistica, edilizia o di demolizione e ricostruzione di cui al Capo II del presente provvedimento si applichino le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 7-ter, del decreto-legge n. 76 del 2020, che reca un regime di semplificazione fondato sull'utilizzo della segnalazione certificata di inizio attività. Ai fini dell'approvazione degli atti necessari alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1, il soggetto attuatore convoca una conferenza di servizi semplificata alla quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, comprese le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, del patrimonio culturale, del paesaggio e della salute, che si conclude entro trenta giorni dalla sua convocazione ovvero quaranta giorni nei casi in cui siano presenti amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità dei cittadini. Si considera acquisito l'assenso delle amministrazioni che non si sono espresse nel termine di conclusione della conferenza, di quelle assenti o che abbiano espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza. La determinazione conclusiva della conferenza, da adottarsi nei cinque giorni successivi alla scadenza del termine, approva il progetto e consente la realizzazione di tutte le opere e attività previste nel progetto approvato. Segnala altresì che al mutamento di destinazione d'uso degli edifici, funzionale all'impiego di tali immobili per le finalità previste dall'articolo 1, si applica la disciplina prevista dall'articolo 23-ter del decreto del Presidente della Re-

pubblica n. 380 del 2001 per i mutamenti di destinazione d'uso delle singole unità immobiliari, ferma restando la possibilità per gli strumenti urbanistici comunali di fissare specifiche condizioni. Sono fatte salve le normative regionali e comunali che prevedono disposizioni di maggiore incentivazione e semplificazione nell'ambito della disciplina dei mutamenti di destinazione d'uso. In ogni caso, è previsto un vincolo trentennale di destinazione d'uso. La norma prevede inoltre che l'approvazione, in attuazione delle disposizioni del Capo II, di interventi di edilizia residenziale pubblica o sociale inseriti in programmi di contrasto al degrado urbanistico, edilizio, ambientale e sociale o di rigenerazione urbana, comunque denominati, comporti la dichiarazione di pubblica utilità ai sensi di legge. Viene altresì previsto che gli enti territoriali interessati applichino le misure di semplificazione di cui ai suddetti commi 1, 2, 3 e 4 nei limiti delle risorse disponibili nei rispettivi bilanci. Le regioni adeguano la propria legislazione in materia di edilizia residenziale pubblica e sociale al fine di promuovere la realizzazione degli interventi di cui al Capo II, mentre le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione secondo le disposizioni contenute nei rispettivi statuti e nelle relative norme di attuazione. La norma dispone inoltre l'abrogazione del comma 283 dell'articolo 1 della legge n. 213 del 2023 e modifica l'articolo 1 della legge n. 207 del 2024 al fine di sopprimere il secondo e il terzo periodo del comma 403 e di abrogare il comma 403-bis. Viene altresì modificato l'articolo 1, comma 782, della legge n. 199 del 2025, sopprimendo il riferimento alla possibilità di utilizzare le risorse destinate all'attuazione del Piano sociale per il clima per le finalità di contrasto al disagio abitativo previste dai commi 282 e 283 dell'articolo 1 della legge n. 213 del 2023, nonché per le iniziative del Piano Casa Italia. La norma prevede, infine, che i progetti relativi agli alloggi di edilizia residenziale sociale di cui al decreto in esame debbano soddisfare almeno i requisiti dimensionali di cui al-

l'articolo 24, comma 5-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001.

Evidenzia che la relazione tecnica, per quanto attiene agli effetti finanziari, si sofferma in particolare sui commi da 1 a 5, affermando che essi non determinano effetti finanziari, dal momento che le misure di semplificazione, in particolare l'applicazione della segnalazione certificata di inizio attività e del mutamento di destinazione d'uso, saranno applicate limitatamente agli immobili da destinare alle esigenze di edilizia residenziale pubblica di cui all'articolo 1, e gli enti territoriali interessati vi provvederanno nei limiti delle risorse disponibili nei rispettivi bilanci e tenendo conto delle specifiche condizioni che saranno stabilite negli strumenti urbanistici. Secondo la relazione tecnica, i comuni, in generale, nell'esercizio della propria autonomia regolamentare, potranno decidere di modulare il carico contributivo al fine di garantire l'invarianza del gettito atteso, determinando, sulla base di apposite tabelle parametriche definite dalla regione di appartenenza, gli oneri di urbanizzazione, sia primaria sia secondaria, sulla base di specifici criteri che tengano conto del maggior valore generato dall'intervento, dell'incidenza in ordine al carico urbanistico, della propensione per gli interventi di rigenerazione urbana. Tutto ciò considerato, rileva che la norma appare finalizzata al coordinamento normativo e alla semplificazione procedurale, prevedendo in particolare che gli enti territoriali interessati applichino le misure di semplificazione di cui ai commi da 1 a 4 nei limiti delle risorse disponibili nei rispettivi bilanci. Ciò stante, con riferimento alla conferenza di servizi semplificata di cui al comma 2, ritiene che andrebbero acquisiti elementi di informazione volti a confermare che la prevista riduzione dei termini procedurali, nell'ambito della disciplina di cui all'articolo 14-*bis* della legge n. 241 del 1990, possa essere assicurata mediante le ordinarie dotazioni organizzative delle amministrazioni interessate, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con riferimento all'articolo 9, commi da 1 a 6, evidenzia che le norme in esame

prevedono la realizzazione di programmi infrastrutturali di edilizia convenzionata e non convenzionata volti a consentire l'accesso ad alloggi a prezzi accessibili a soggetti per i quali il ricorso al libero mercato abitativo in locazione o in proprietà della casa di abitazione principale risulti economicamente non sostenibile. Tali programmi, da realizzare prevalentemente mediante investimenti privati e con eventuali risorse pubbliche disponibili a legislazione vigente, devono rispettare specifiche condizioni individuate dalla medesima disposizione. Tra queste condizioni, in particolare, viene previsto che gli interventi di edilizia convenzionata, da realizzare in misura non inferiore al 70 per cento dell'investimento complessivo, siano finalizzati alla locazione o alla vendita, a canone o a prezzo calmierati da determinare con atto convenzionale con il comune di pertinenza in modo da garantire, in ogni caso, una riduzione di almeno il 33 per cento rispetto ai valori di mercato praticati nella zona interessata. Le unità immobiliari realizzate in edilizia convenzionata sono destinate alla proprietà o alla locazione da parte di soggetti in possesso di specifici requisiti economico-patrimoniali. In caso di locazione, in capo al conduttore è previsto l'obbligo di comunicare al locatore e al comune procedente le eventuali variazioni dei medesimi requisiti economici e patrimoniali, disponendo che, nei casi di omissione, ovvero di mancata adeguamento del canone secondo la specifica procedura ivi individuata e ferma restando la risoluzione di diritto del contratto, il conduttore versi al comune la differenza tra l'importo del canone di mercato e quello del canone calmierato, oltre le spese di accertamento e gli interessi legali. L'amministrazione comunale esercita il monitoraggio e il controllo sul rispetto dei suddetti obblighi di comunicazione. Sottolinea che con l'atto convenzionale sono definite, tra l'altro, le modalità di svolgimento delle attività di monitoraggio e controllo che l'amministrazione comunale è tenuta ad effettuare, senza nuovi o maggiori oneri a carico delle finanze dell'ente territoriale, in merito all'effettiva destinazione delle unità residenziali in edilizia convenzionata in favore dei sog-

getti in possesso dei prescritti requisiti, nonché sulle altre fattispecie attuative degli interventi. L'amministrazione finanziaria provvede, altresì, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ai controlli di competenza con i poteri e le facoltà ad essa attribuite dalla normativa vigente. Con l'atto convenzionale sono, inoltre, definite le modalità volte ad assicurare una adeguata dotazione di servizi pubblici in favore degli insediamenti oggetto degli interventi in edilizia convenzionata. Le disposizioni definiscono, altresì, le modalità attuative dei suddetti interventi, prescrivendo, in particolare, in capo al soggetto attuatore l'obbligo di mantenere la destinazione d'uso residenziale convenzionata a canone o a prezzo calmierati, fatta salva la rivalutazione annuale secondo l'indice dei prezzi al consumo, per un periodo di almeno trent'anni dalla fine dei lavori. Ferma restando, inoltre, la misura minima del 70 per cento degli interventi di edilizia convenzionata da realizzare, viene disciplinata la possibilità di rimodulare gli stessi tra le varie tipologie edilizie convenzionate o meno, mediante sottoscrizione di apposita convenzione urbanistica con il comune competente in cui sia prevista anche la realizzazione di attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale. Rileva che la relazione tecnica precisa che il concorso di risorse pubbliche ai programmi infrastrutturali risulta limitata, per espressa previsione normativa, a quelle disponibili a legislazione vigente e che, pertanto, dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La relazione tecnica riferisce, altresì, che l'eventuale partecipazione degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie di diritto privato ai suddetti programmi, anche mediante le misure di promozione degli investimenti di cui all'articolo 11, comma 4, del provvedimento in esame, stante la presenza di tali enti nell'elenco delle amministrazioni pubbliche che rilevano per la contabilità economica nazionale, verrà disposta nel rispetto della vigente normativa in materia di investimenti immobiliari degli enti di previdenza e assistenza sociale e, in particolare, della

disciplina dettata dall'articolo 8, comma 15, del decreto-legge n. 78 del 2010, che subordina tali operazioni immobiliari alla verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica mediante decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Al riguardo, rileva l'opportunità di acquisire i pertinenti elementi di valutazione volti a confermare la neutralità finanziaria delle disposizioni relative alle attività di natura istruttoria, di controllo e monitoraggio previste in capo ai comuni e all'amministrazione finanziaria dalle norme in esame, posto che le stesse prescrivono che tali attività vengano svolte senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con riferimento all'articolo 9, commi da 7 a 9, evidenzia che le norme in esame prevedono che, per la realizzazione dei programmi infrastrutturali di edilizia convenzionata e non convenzionata di cui ai commi da 1 a 6 dell'articolo in esame, si possa ricorrere alla disciplina dei programmi di investimento di interesse strategico nazionale di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 104 del 2023, nel caso in cui sia presente anche la componente di investimento diretto estero d'importo non inferiore a un miliardo di euro. In tal caso, ai sensi della medesima disciplina, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri a nominare un Commissario straordinario di Governo, che può avvalersi di una struttura di supporto, da costituire con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, la cui composizione viene fissata in un massimo di dieci unità di personale non dirigenziale in mobilità – comando, distacco o fuori ruolo – da altre pubbliche amministrazioni e con oneri a carico delle stesse. Segnala che a tale personale è riconosciuta l'indennità di amministrazione del personale della Presidenza del Consiglio dei ministri e, all'atto del collocamento fuori ruolo, è reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di

vista finanziario. Il Commissario può, altresì, avvalersi fino ad un massimo di cinque esperti con un compenso massimo annuo di euro 80.000 al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico. Con il summenzionato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è, inoltre, definito il compenso del Commissario in deroga, tra l'altro, al comma 3 del sopra richiamato articolo 13, che esclude la corresponsione di qualsiasi emolumento in favore del Commissario straordinario nominato per le finalità della norma; il compenso è determinato, in ogni caso, nel limite massimo degli emolumenti previsti a carico delle finanze pubbliche. Il Commissario può, altresì, avvalersi su base convenzionale delle competenti strutture delle amministrazioni territoriali interessate. Evidenza che agli oneri derivanti dalla disposizione, nei limiti del rimborso dei costi emergenti, e comunque non oltre l'importo complessivo di euro 572.148 per il 2026 e di 980.824 euro annui a decorrere dal 2027, per il funzionamento della struttura di supporto, si provvede con le modalità indicate dalla disposizione.

Segnala che la relazione tecnica dettaglia i suddetti oneri in euro 241.249,75 per il 2026 ed euro 413.571 a decorrere dal 2027, con riguardo al Compenso del Commissario, in euro 68.397,58 per il 2026 ed euro 117.253 a decorrere dal 2027, con riferimento all'indennità di amministrazione della Presidenza del Consiglio da riconoscere ai 10 funzionari in mobilità da altre amministrazioni pubbliche, in euro 233.333,33 nel 2026 e in euro 400.000 a decorrere dal 2027, in relazione al compenso da attribuire agli esperti, e in euro 29.166,67 nel 2026 e in euro 50.000 a decorrere dal 2027 per le spese di funzionamento della Struttura di supporto. Al riguardo, rileva l'opportunità di acquisire i dati e gli elementi sottostanti la determinazione dei suddetti importi, che la relazione tecnica si limita a riportare senza fornire alcun elemento che consenta di ricostruirne e verificarne la quantificazione. Ritene, altresì che andrebbe acquisita una valutazione in merito agli even-

tuali effetti di natura indiretta sull'operatività delle amministrazioni cedenti il suddetto personale, anche in considerazione del fatto che le stesse, per espressa previsione della norma, continueranno a farsi carico dei relativi oneri retributivi a tempo indeterminato, come risulta anche dall'indicazione degli oneri riferiti alla struttura commissariale a decorrere dal 2027. Infine, posto che la disposizione di cui si richiama l'applicazione, ossia l'articolo 13 del decreto-legge n. 104 del 2023, prevede la possibilità, per il Consiglio dei ministri – con riguardo a grandi programmi d'investimento sul territorio italiano, anche esteri, dal valore complessivo non inferiore ad un miliardo di euro –, di nominare un Commissario straordinario di Governo che, a tal fine si avvale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dell'Unità di missione « attrazione e sblocco investimenti », già operante presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, ritiene in ogni caso opportuno che vengano forniti elementi di valutazione che consentano, da un lato, di confermare che la nuova struttura commissariale opererà presso il citato Ministero, e, dall'altro, di chiarire per quali ragioni si sia disposto l'approntamento di tale nuova struttura di supporto, con correlati oneri di funzionamento, per lo svolgimento di attività che, nell'assetto vigente, dovrebbero invece essere svolte in condizioni di neutralità finanziaria da un'altra struttura che continuerà comunque ad operare con analoghe funzioni in materia di investimenti nazionali di interesse strategico.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 8 dell'articolo 9 provvede agli oneri derivanti dall'attuazione del medesimo comma, nei limiti del rimborso dei costi emergenti, e comunque non oltre l'importo complessivo di 572.148 euro per l'anno 2026 e di 980.824 euro annui a decorrere dal 2027, per il funzionamento della struttura di supporto, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, osserva preliminarmente che i predetti oneri, da

quanto emerge dalla relazione tecnica, dovrebbero essere riferiti non solo al funzionamento della struttura di supporto ma anche al compenso del Commissario straordinario, la cui nomina è disposta dal comma in esame. Potrebbe, pertanto, a suo avviso, valutarsi l'opportunità di integrare conseguentemente la disposizione. In merito alla modalità di copertura finanziaria, segnala che il Fondo per le esigenze indifferibili è iscritto sul capitolo 3076 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione iniziale di bilancio, nell'ambito del vigente bilancio triennale, pari a 172.760.865 euro per l'anno 2026, a 289.704.737 euro per l'anno 2027 e a 174.522.415 euro per l'anno 2028 e che, come desumibile da un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, sul predetto capitolo residua una disponibilità di competenza per l'anno 2026 pari a 134.755.892 euro. Tanto premesso, considera necessario che il Governo confermi l'effettiva disponibilità delle risorse impiegate con finalità di copertura finanziaria anche per le annualità successive al 2026 e assicuri che dall'utilizzo delle stesse non derivi pregiudizio alla realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili.

In relazione all'articolo 10, rileva che le disposizioni in esame definiscono la disciplina applicabile per la realizzazione di tutte le tipologie di unità immobiliari, di cui al precedente articolo 9, comma 3, lettera *b*), relative agli interventi di edilizia convenzionata finalizzati alla locazione o vendita a canone o a prezzo calmierati. In particolare, si consente l'avvio o la prosecuzione in parallelo degli interventi edilizi rispetto alle attività di bonifica, i cui costi – con decisione del comune interessato o in via convenzionale tra il comune e il soggetto attuatore – possono essere portati a scomputo dell'importo dovuto a titolo di oneri di urbanizzazione, ove compatibile con la messa in sicurezza del sito e nel rispetto delle condizioni di tutela della salute dei lavoratori, nei limiti delle risorse disponibili nel bilancio del comune e, co-

munque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Inoltre, le disposizioni prevedono che gli onorari notarili relativi a tutti gli atti stipulati in relazione ai suddetti interventi di edilizia convenzionata siano ridotti alla metà. In proposito, ritiene utile innanzitutto acquisire chiarimenti circa le modalità di attuazione della disposizione in esame, dal momento che, a legislazione vigente, le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico, tra cui quelle dei notai, risultano abrogate. Ciò premesso, pur rilevando che i compensi lordi dei notai ricomprendono al loro interno una quota di oneri fiscali e contributivi commisurata al loro importo, non formula osservazioni, dal momento che l'eventuale riduzione in entrata di detta quota potrebbe configurarsi come rinuncia a maggior gettito. In proposito, ritiene comunque opportuno acquisire una conferma dal Governo. Rileva, inoltre, che si prevede che il Commissario straordinario, di cui al precedente articolo 9, comma 8, attesti l'attuabilità nei termini dell'apposito cronoprogramma degli interventi di cui all'articolo 9, comma 3, lettera *b*), relativi ai suddetti interventi di edilizia convenzionata compresi nel programma di investimento riconosciuto di rilevante interesse strategico nazionale, provvedendo ad adottare tutte le misure necessarie per garantire l'attuazione degli stessi interventi nel rispetto dei tempi previsti. Per interventi di dimensione pari o superiore a 100 unità abitative ricompresi in grandi progetti di investimento per i quali sia stato dichiarato il preminente interesse strategico nazionale, in ogni caso il Commissario provvede quanto alla valutazione dell'impatto urbanistico, avuto riguardo a mobilità, servizi socio-sanitari, scuole, asili, sottoservizi, per le determinazioni riguardanti i limiti di densità edilizia, altezza e distanza tra i fabbricati, nonché per le destinazioni d'uso ammissibili, fermo restando il rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza. Al riguardo, nel rinviare anche alle considerazioni svolte con riferimento al precedente articolo 9, commi da 7 a 9, considera necessario che il Governo fornisca elementi di informazione volti ad assicurare che i

compiti previsti dalla disposizione in esame possano essere svolti dal Commissario straordinario nell'ambito delle risorse stanziare per la struttura commissariale ai sensi dell'articolo 9.

Il sottosegretario Federico FRENI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti in una prossima seduta.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta già convocata per la giornata di domani.

La seduta termina alle 14.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 16 giugno 2026. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

La seduta comincia alle 14.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di coltivazione, promozione, commercializzazione, valorizzazione e incremento della qualità e dell'utilizzo dei prodotti del settore florovivaistico e della filiera florovivaistica.

Atto n. 406.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

Rebecca FRASSINI (LEGA), *relatrice*, fa presente che lo schema di decreto legislativo in esame, recante disposizioni in materia di coltivazione, promozione, commercializzazione, valorizzazione e incremento della qualità e dell'utilizzo dei prodotti del settore florovivaistico e della filiera florovivaistica, è stato predisposto ai sensi della legge 4 luglio 2024, n. 102, che delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi mediante i quali delineare un quadro normativo organico in materia di

coltivazione, promozione, commercializzazione, valorizzazione e incremento della qualità e dell'utilizzo dei prodotti del settore e della filiera florovivaistica, al fine di porre rimedio all'incertezza ed alla disomogeneità normativa. Segnala che il provvedimento è composto di diciannove articoli, è corredato di relazione tecnica e reca, all'articolo 19, una clausola di invarianza finanziaria.

Nel rinviare per maggiori approfondimenti alla documentazione predisposta dagli uffici, fa presente che nella propria relazione si soffermerà sulle disposizioni rispetto alle quali ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo.

In merito all'articolo 5, che reca disposizioni per la valorizzazione degli ITS Academy nella filiera florovivaistica, posto che la norma configura una facoltà in capo agli ITS Academy di progettare corsi dedicati alla valorizzazione della filiera florovivaistica, esercitabile nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente, ritiene che andrebbe assicurato che tale facoltà sia attuabile mediante una rimodulazione dell'offerta formativa.

Con riferimento all'articolo 6, che reca disposizioni per la valorizzazione di percorsi formativi universitari e post-universitari, tenuto conto che la facoltà concessa alle istituzioni universitarie di promuovere l'attivazione di specifici percorsi formativi è ammessa nell'ambito delle risorse disponibili nei propri bilanci, ritiene che andrebbe assicurato che vi siano risorse rimodulabili al fine di attivare i corsi in oggetto.

Relativamente all'articolo 8, che prevede interventi per la razionalizzazione della logistica e della distribuzione del settore florovivaistico, segnala che la legge delega n. 102 del 2024 all'articolo 4 prevede un'apposita disciplina relativa alla copertura finanziaria di eventuali oneri derivanti dalla realizzazione di piattaforme logistiche da parte di operatori economici privati. Segnala altresì che la relazione tecnica allegata al presente provvedimento, invece, non sembra prevedere la suddetta ipotesi dal momento che si limita ad affermare che eventuali interventi di adeguamento degli

spazi o dei servizi logistici destinati al comparto florovivaistico restano rimessi all'autonomia iniziativa dei soggetti gestori dei mercati e degli operatori economici interessati, nell'ambito delle ordinarie dinamiche di mercato e nel rispetto della normativa vigente, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Sul punto, al fine di chiarire con precisione gli aspetti finanziari derivanti dagli interventi per la razionalizzazione della logistica e della distribuzione del settore florovivaistico, ritiene che andrebbe acquisito l'avviso del Governo.

Con riferimento all'articolo 10, che prevede criteri di premialità nell'ambito dei Complementi per lo sviluppo rurale, osserva che la relazione tecnica riferita all'articolo 2 della legge delega n. 102 del 2024, per l'attuazione del presente criterio direttivo ha chiarito che le risorse finanziarie per i piani di sviluppo regionale sono di provenienza comunitaria. Ciò premesso, considerato quanto riferito dalla relazione tecnica allegata al presente provvedimento, che prevede l'attuazione della norma nell'ambito e nei limiti delle risorse già assegnate ai Complementi per lo sviluppo rurale delle regioni e delle province autonome, ritiene opportuno che siano più puntualmente indicate le risorse disponibili a tal fine, eventualmente anche tramite rimodulazione di altre finalizzazioni.

In merito all'articolo 12, che prevede l'adozione del Piano nazionale del settore florovivaistico, segnala che la legge delega n. 102 del 2024 all'articolo 4 prevede un'apposita disciplina relativa alla copertura finanziaria di eventuali oneri derivanti dalle azioni ricomprese nell'ambito del Piano nazionale del settore florovivaistico. Rileva che la relazione tecnica allegata al presente provvedimento, invece, non sembra prevedere la suddetta ipotesi dal momento che si limita ad affermare che l'articolo non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Sul punto, al fine di chiarire con precisione gli aspetti finanziari derivanti dalle azioni ricomprese nell'ambito del Piano nazionale del settore florovivaistico, ritiene che andrebbe acquisito l'avviso del Governo. In particolare, ritiene opportuno che

siano indicate le risorse disponibili a legislazione vigente a valere e nei limiti delle quali potrà essere predisposto e attuato il Piano nazionale del settore florovivaistico, fornendo, laddove possibile, l'indicazione dei relativi capitoli di bilancio e assicurando che le nuove finalizzazioni saranno sostenibili nell'ambito di tali risorse e non pregiudicheranno gli interventi di spesa programmati a legislazione vigente.

Relativamente all'articolo 13, che prevede un sistema di rilevazione statistica dei dati del settore florovivaistico, al fine di escludere oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, ritiene opportuno che siano forniti maggiori elementi di dettaglio circa le risorse disponibili a legislazione vigente da parte di ISMEA per la funzione di predisporre e gestire un sistema stabile di raccolta, analisi e diffusione dei dati del comparto florovivaistico. A tal fine, evidenzia che la stessa relazione tecnica, pur sottolineando che l'attività verrà svolta senza necessità di acquisire nuove risorse umane, strumentali o tecnologiche né di sviluppare piattaforme informatiche dedicate, afferma anche che la funzione in esame dovrebbe replicare quella già svolta per altri comparti agricoli, lasciando presagire una estensione e sistematizzazione di ulteriori funzioni rispetto a quelle già svolte a legislazione vigente. In particolare, nell'indicare le risorse disponibili a legislazione vigente, ritiene che andrebbe assicurato che le nuove finalizzazioni saranno sostenibili nell'ambito di tali risorse e non pregiudicheranno gli interventi di spesa programmati a legislazione vigente. Il medesimo chiarimento andrebbe reso, a suo avviso, anche per le attività che è chiamato a svolgere il Tavolo tecnico di filiera del florovivaismo, ai sensi del comma 5.

Con riferimento all'articolo 15, che prevede il contributo del settore privato alla produzione e commercializzazione di materiali forestali di moltiplicazione per fini forestali, ritiene opportuno acquisire maggiori elementi di informazione circa le risorse disponibili a legislazione vigente da parte degli organismi ufficiali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386, ido-

nee a far fronte ai compiti di germinazione e certificazione dei materiali forestali di moltiplicazione da utilizzare per fini forestali. Ricorda che il decreto legislativo citato individua le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano come organismi ufficiali e che esse possono delegare l'espletamento delle funzioni previste dal decreto, sotto la loro autorità e controllo, ad una persona giuridica, di diritto pubblico o privato.

In merito all'articolo 16, che prevede la promozione della messa a dimora di alberi nei comuni di piccole dimensioni, pur tenuto conto che la norma attribuisce alle regioni la facoltà di promuovere interventi di messa a dimora di alberi destinati a finalità forestali e ornamentali, da esercitare nell'ambito delle risorse disponibili nei rispettivi bilanci, ritiene utile fornire maggiori indicazioni circa gli oneri derivanti dagli interventi e le risorse stanziolate dalla Strategia forestale nazionale utilizzabili a tal fine.

Conclusivamente, richiamando quanto preliminarmente osservato con riferimento agli articoli 8 e 12 dello schema di decreto in esame, fa presente che l'articolo 4 della legge n. 102 del 2024 reca specifiche indicazioni volte ad assicurare la copertura finanziaria dei decreti legislativi adottati in attuazione di specifici principi e criteri di delega.

In particolare, rileva che il comma 1 provvede agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera c), che prevede l'istituzione di un ufficio per la filiera del florovivaismo, di livello dirigenziale non generale, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, inizialmente indicati in misura pari a 56.240 euro per l'anno 2024 e a 168.720 euro annui a decorrere dall'anno 2025 e recentemente incrementati di 21.513 euro annui a decorrere dall'anno 2027 dall'articolo 14-ter, comma 1, del decreto-legge n. 38 del 2026, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 88 del 2026. Osserva che lo schema di decreto in esame non reca, tuttavia, disposizioni volte a dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 2,

comma 1, lettera c), della legge n. 102 del 2024.

Per altro verso, fa presente, con riferimento agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettere f) e i), della medesima legge n. 102 del 2024, che l'articolo 4, comma 2, prevedeva che, qualora i decreti legislativi determinassero nuovi o maggiori oneri che non trovassero compensazione al loro interno, essi avrebbero dovuto essere emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziavano le occorrenti risorse finanziarie. Rileva che il citato articolo 14-ter del decreto-legge n. 38 del 2026 ha invece previsto, al comma 2, che, in alternativa alla compensazione interna, la copertura finanziaria dovrà essere assicurata mediante utilizzo, nel limite massimo di 5,5 milioni di euro per l'anno 2027 e 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029, degli accantonamenti relativi al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste dei fondi speciali iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Al riguardo, osserva che i richiamati principi e criteri di delega sono riferiti alla razionalizzazione della logistica e della distribuzione del settore florovivaistico e all'attuazione del Piano nazionale del settore florovivaistico, oggetto, rispettivamente, degli articoli 8 e 12 del presente schema di decreto, che, come anticipato, allo stato sono attuati esclusivamente nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Considerato che la relazione tecnica riferita al decreto-legge n. 38 del 2026, aggiornata al passaggio del provvedimento tra i due rami del Parlamento, evidenziava che le disposizioni del citato articolo 14-ter recano misure finanziarie urgenti finalizzate a consentire la piena attuazione della delega di cui alla legge 4 luglio 2024, n. 102, in materia di florovivaismo, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4 della medesima legge e dei principi di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ritiene, quindi, opportuno acquisire dal Governo un chiarimento in ordine al rapporto tra le di-

sposizioni contenute nello schema di decreto in esame e le citate disposizioni introdotte dal decreto-legge n. 38 del 2026.

Il sottosegretario Federico FRENI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti in una prossima seduta.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.10.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 63/2026: Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della crisi dei mercati internazionali. C. 2962 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	68
ALLEGATO (<i>Proposte emendative presentate</i>)	75

SEDE REFERENTE:

DL 63/2026: Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della crisi dei mercati internazionali. C. 2962 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	70
---	----

SEDE REFERENTE

Martedì 16 giugno 2026. — Presidenza del presidente Marco OSNATO.

La seduta comincia alle 9.30.

DL 63/2026: Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della crisi dei mercati internazionali.

C. 2962 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'11 giugno 2026.

Marco OSNATO, *presidente*, ricorda che la Commissione prosegue l'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 2962, già approvato dal Senato, di conversione in legge del decreto-legge n. 63 del 2026, recante Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della crisi dei mercati internazionali.

Avverte che sul provvedimento sono state presentate 77 proposte emendative (*vedi allegato*).

Ricorda quindi che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 96-*bis* del Regolamento, non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative che non siano strettamente attinenti alla materia oggetto dei decreti-legge all'esame della Camera.

Evidenzia come tale criterio risulti più restrittivo di quello dettato con riferimento agli ordinari progetti di legge dall'articolo 89 del medesimo Regolamento, il quale attribuisce al Presidente la facoltà di dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che siano affatto estranei all'oggetto del provvedimento. Fa presente, inoltre, che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative riferite ai decreti-legge, la materia deve essere valutata con riferimento ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo.

Tenuto conto di tali riferimenti e in ragione dei contenuti del decreto-legge, anche alla luce delle modifiche apportate nel corso dell'esame presso il Senato, sono da considerarsi inammissibili le seguenti proposte emendative:

L'Abbate 1-*bis*.13, che individua, nell'ambito delle procedure di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti di interesse strategico nazionale, specifici obblighi in capo al gestore dell'impianto in caso di pericolo immediato, grave e rilevante per l'integrità dell'ambiente e della salute umana;

L'Abbate 1-*bis*.14, che prevede, nell'ambito della procedura di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti di interesse strategico nazionale, che lo studio di valutazione di impatto sanitario non sia più in capo ai gestori degli impianti ma sia effettuato dall'Istituto superiore di sanità (ISS), di concerto con l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA) e le aziende sanitarie locali;

Appendino 1-*bis*.08, che istituisce un Fondo destinato al sostegno delle PMI che operano nell'indotto delle grandi imprese in crisi;

Barbagallo 1-*bis*.013, limitatamente ai commi da 9 a 12, che impongono obblighi di servizio pubblico sulle rotte aeree tra le regioni insulari e gli aeroporti di Roma Fiumicino, Roma Ciampino, Milano Linate e Milano Malpensa;

Iaria 1-*bis*.024, che prevede l'imposizione di oneri di trasporto pubblico aereo per i collegamenti con l'aeroporto di Grottaglie, al fine di garantire la continuità territoriale della Regione Puglia;

Donno 1-*bis*.026, che istituisce un Fondo diretto a finanziare la realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari nella città di Taranto;

L'Abbate 1-*bis*.027, che prevede il finanziamento di alcune infrastrutture stradali di collegamento con l'aeroporto di Grottaglie per favorire il miglioramento della viabilità locale con riferimento alla realizzazione della XX edizione dei Giochi del Mediterraneo;

Forattini 1-*ter*.4, limitatamente alla lettera *b*), che incrementa la dotazione finanziaria del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura;

Alifano 1-*ter*.01, che incrementa le risorse destinate alla copertura del credito d'imposta per gli investimenti nella ZES unica per il settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura;

Alifano 1-*ter*.02, che incrementa le risorse destinate alla copertura del credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi nel settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura;

Raffa 1-*sexies*.1, che, con riferimento all'importo proponibile dall'Agenzia delle entrate per il concordato preventivo biennale, abroga le disposizioni dirette a introdurre limiti parametrati all'ultimo reddito dichiarato, nei confronti di determinati contribuenti ISA;

Alifano 1-*sexies*.01, che introduce una norma di interpretazione autentica diretta a precisare i limiti per l'applicazione del concorso nelle violazioni tributarie da parte dei professionisti e dei consulenti;

Lai 1-*septies*.02, che prevede la destinazione di una quota parte dei proventi derivanti dagli ETS (*emissions trading system*) al finanziamento del trasporto nelle regioni insulari;

Lai 1-*septies*.03, che introduce obblighi di trasparenza e verifica delle componenti tariffarie ETS nel trasporto marittimo e destina una quota dei proventi ETS derivanti dal settore marittimo a un fondo per la compensazione dei costi di trasporto per le regioni insulari;

Raffa 1-septies.04 e Barbagallo 1-septies.06, che introducono per gli anni dal 2026 a 2028 un credito d'imposta pari al 100 per cento dei maggiori costi ETS documentati, sostenuti per il trasporto di merci e passeggeri da e per le regioni Sardegna e Sicilia, riconosciuto alle imprese che dimostrino l'integrale trasferimento del beneficio agli utenti finali mediante corrispondente riduzione delle tariffe applicate;

Forattini 1-septies.08, che incrementa le risorse per il finanziamento del credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi in agricoltura.

Avverte, infine, che il termine per la presentazione di ricorsi avverso i giudizi di inammissibilità è fissato alle ore 10.30 della mattinata odierna.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta già convocata alle ore 11 della giornata odierna.

La seduta termina alle 9.35.

SEDE REFERENTE

Martedì 16 giugno 2026. — Presidenza del presidente Marco OSNATO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze, Lucia Albano.

La seduta comincia alle 11.05.

DL 63/2026: Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della crisi dei mercati internazionali.

C. 2962 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta antimeridiana odierna.

Marco OSNATO, *presidente*, avverte che non sono stati presentati ricorsi avverso i giudizi di inammissibilità di talune proposte emendative pronunciati nella prece-

dente seduta. Dà quindi conto delle sostituzioni.

Invita la relatrice, onorevole Matera, a esprimere i pareri sulle proposte emendative da porre in votazione.

Mariangela MATERA (FdI), *relatrice*, esprime parere contrario su tutte le proposte emendative.

La sottosegretaria Lucia ALBANO esprime parere conforme a quello della relatrice.

Marco OSNATO, *presidente*, comunica, preliminarmente, che il deputato Stefanazzi ha sottoscritto tutte le proposte emendative presentate dal gruppo PD-IDP che non recano la sua firma.

Enrica ALIFANO (M5S), intervenendo sull'emendamento 1.1, a sua prima firma, ne illustra le finalità, mettendo in evidenza come lo stesso sia volto a rimodulare le aliquote di accisa, assicurando che il prezzo finale dei prodotti energetici non sia superiore a quello registrato nel mese di febbraio 2026. In tal modo, a fronte di ciò che può definirsi come un vero e proprio *shock* energetico, si preserverebbero il potere di acquisto dei cittadini, nonché la competitività delle imprese italiane. Raccomanda, dunque, l'approvazione del proprio emendamento che rappresenta una misura di buon senso.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Alifano 1.1 e 1.2.

Enrica ALIFANO (M5S), intervenendo sull'emendamento 1.3, a sua prima firma, sottolinea come questo sia diretto a consentire che le aliquote di accisa applicate sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero per usi civili possano essere rideterminate, alle condizioni previste dall'articolo 1, comma 290, della legge finanziaria per l'anno 2008, con una cadenza inferiore a quella bimestrale. Tale riduzione dell'arco temporale di rideterminazione delle aliquote permetterebbe, diver-

samente da quanto accade attualmente, di adeguarne l'entità alle sempre più frequenti oscillazioni dei prezzi petroliferi.

La Commissione respinge l'emendamento Alifano 1.3.

Claudio Michele STEFANAZZI (PD-IDP) raccomanda, anzitutto, l'approvazione dell'emendamento Merola 1.4, di cui è cofirmatario, che prolunga dal 30 giugno al 30 settembre 2026 la riduzione delle accise sui carburanti disposta dal decreto-legge.

Stigmatizza poi il carattere episodico delle misure adottate dal Governo negli ultimi mesi allo scopo di fronteggiare i rincari dei carburanti. Ritiene, infatti, che tali interventi, in quanto occasionali e non organici, non consentano di affrontare in modo adeguato quello che non esita a definire un vero e proprio dramma per famiglie e imprese. Il provvedimento in esame, a suo parere, conferma tale *trend* testimoniando, al contempo, la resa dell'Esecutivo di fronte al problema.

Pur consapevole delle limitazioni derivanti dai vincoli di finanza pubblica, ritiene che il Governo non sia stato capace di adottare misure di carattere strutturale, limitandosi invece ad arginare i rincari, di volta in volta, attraverso il meccanismo dell'accisa mobile che, utilizzando l'extraggettito Iva, di fatto scarica sui cittadini il costo delle misure adottate.

Passa dunque in rassegna gli emendamenti presentati dal gruppo del Partito Democratico, riconducibili a specifici filoni che il Governo sembra avere trascurato.

Con un primo gruppo di proposte emendative, il Partito Democratico intende introdurre benefici in favore delle imprese che esercitano il servizio di noleggio con conducente (NCC), limitando tali vantaggi ai soli veicoli di categoria euro 5 ed euro 6. L'intervento riguarda in particolare le aree del Paese deficitarie sotto il profilo dei trasporti pubblici, zone in cui il servizio di NCC non costituisce solo un'attività di impresa esercitata a scopo di lucro, ma un vero e proprio supporto al sistema pubblico di trasporto. Rammenta in proposito che il Governo, con il provvedimento in

esame, ha stanziato 80 milioni di euro per i rinnovi contrattuali nel settore del trasporto pubblico locale (TPL). Ritiene anzitutto che tali risorse siano insufficienti, evidenziando poi come – a copertura di tale misura – il Governo abbia disposto la riduzione del Fondo unico per il potenziamento delle reti metropolitane e del trasporto rapido di massa, e dunque abbia drenato risorse da un diverso bacino di stanziamenti, ugualmente importante in quanto destinato a favorire il trasporto dei passeggeri. Gli emendamenti del PD intendono invece elevare a 150 milioni di euro le risorse disponibili per i rinnovi contrattuali nel settore del TPL senza, tuttavia, intaccare altri fondi per il trasporto delle persone.

Richiama, poi, le proposte emendative volte a rendere più flessibile l'utilizzo dei crediti di imposta – con particolare riferimento al settore agricolo – attraverso lo strumento della cessione, in presenza del visto di conformità e con adeguate misure di controllo e di tracciabilità finanziaria. Sottolinea in proposito che l'istituzione di un credito di imposta, in assenza di condizioni che ne consentano un utilizzo agile, equivale sostanzialmente a una promessa che non trova riscontro nei fatti. Con una diversa proposta emendativa si consente poi di rateizzare i crediti di imposta Transizione 5.0, allo scopo di dare alle imprese una maggiore flessibilità nella gestione della propria capacità fiscale.

Sotto un diverso profilo, le proposte emendative del gruppo PD si occupano anche delle agevolazioni sull'energia autoprodotta, estendendo i *bonus* fiscali anche nel caso in cui gli impianti di produzione siano ubicati in siti diversi dalle attività produttive, con lo scopo di adeguare la normativa alla realtà economica, laddove spesso i distretti produttivi sono distanti dagli impianti energetici.

Un altro tema a suo parere non affrontato dall'Esecutivo riguarda gli ETS, che rappresentano oggi un costo rilevante per il settore del trasporto marittimo, tale da limitare fortemente la capacità di spostamento per chi abita le zone insulari del paese e, come testimoniano i dati delle

Camere di Commercio, tale da influire sullo sviluppo del turismo in tali aree. In tal senso si muovono le proposte emendative volte favorire la continuità territoriale, con la riduzione del 50 per cento delle accise nelle zone insulari del Paese.

Stigmatizza nuovamente l'utilizzo dell'extragettito Iva a copertura delle riduzioni di accise, evidenziando che sul tema della capienza finanziaria il Governo – pur sollecitato in diverse occasioni – non ha neppure preso in considerazione la possibilità di tassare gli extraprofiti delle imprese del settore energetico, in tal modo dimostrando di essere subordinato alle *lobby* energetiche.

Con riferimento alle questioni relative all'Ilva, rammenta come dalle interlocuzioni coi sindacati sia emersa una circostanza ben precisa, e cioè che il Governo stia trattando una questione strutturale alla stregua di un'emergenza, quindi con misure di natura episodica, via via introdotte nei provvedimenti d'urgenza. Questo a suo parere dimostra il fallimento del ministro Urso e del Governo tutto nella gestione di un *asset* strategico per il Paese, qual è la produzione dell'acciaio, che riveste sempre maggiore importanza alla luce dell'attuale contesto economico internazionale. Ritiene tale atteggiamento mortificante sia per il territorio che per l'intero Paese. L'Esecutivo sembra infatti rincorrere la continuità aziendale, iniettando risorse *ad hoc* attraverso provvedimenti d'urgenza, piuttosto che affrontare strutturalmente il futuro dell'Ilva avocando i poteri gestionali sulla società stessa. Sottolinea poi che l'adozione di misure occasionali ha tolto risorse disponibili per interventi di più ampio respiro, quali le bonifiche ambientali dell'area su cui insiste l'Ilva, così mettendo a repentaglio la salute dei cittadini. In tal modo l'azienda, pur rivestendo interesse strategico, risulta di fatto abbandonata a sé stessa.

Stigmatizza in conclusione l'atteggiamento del ministro Urso, che proclama l'avvio di interlocuzioni con diversi potenziali acquirenti e, sistematicamente, viene smentito dai fatti.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Merola 1.4, nonché l'emendamento Gubitosa 1.5 e gli articoli premissivi Stefanazzi 01-*bis*.01, 01-*bis*.02 e 01-*bis*.03.

Claudio Michele STEFANAZZI (PD-IDP) preannuncia l'astensione dal voto del suo gruppo sull'emendamento L'Abbate 1-*bis*.4, integralmente suppressivo dell'articolo 1-*bis*.

Al riguardo, stigmatizza la sistematica introduzione da parte del Governo – con un approccio che giudica mortificante per il Paese – di esimenti in favore degli organi apicali di Ilva S.p.A., che risponde evidentemente all'esigenza politica del Governo di allettare potenziali acquirenti. Rammenta come, nel tempo, tali esimenti siano state puntualmente sconfessate dalla magistratura, sia in sede di merito che presso la Corte Costituzionale.

Motiva dunque l'astensione del suo gruppo con l'esigenza di destinare comunque risorse all'azienda, soprattutto per garantire il pagamento degli stipendi dei lavoratori, che si trovano da anni in condizioni di sofferenza.

La Commissione respinge l'emendamento L'Abbate 1-*bis*.4.

Enrica ALIFANO (M5S), intervenendo sull'emendamento L'Abbate 1-*bis*.5, di cui è cofirmataria, fa presente come lo stesso, in vista del risanamento delle aree industriali dell'ex Ilva, preveda la stipula di un accordo di programma tra il Ministero delle imprese e del *made in Italy* e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, e detti direttive precise in materia di riammodernamento degli impianti, tutela dei lavoratori dell'ex Ilva e interventi di bonifica, affrontando nel loro complesso le numerose criticità legate al rilancio dell'impresa. Ne raccomanda, pertanto, l'approvazione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti L'Abbate 1-*bis*.5, Donno 1-*bis*.6 e 1-*bis*.7, Stefanazzi 1-*bis*.8, L'Abbate 1-*bis*.9, Donno 1-*bis*.10, Stefanazzi 1-*bis*.11, Donno 1-*bis*.12 e 1-*bis*.15,

nonché gli articoli aggiuntivi Stefanazzi 1-bis.01, Donno 1-bis.02 e 1-bis.03, Stefanazzi 1-bis.04, L'Abbate 1-bis.05, Donno 1-bis.06 e L'Abbate 1-bis.07.

Enrica ALIFANO (M5S), intervenendo sull'articolo aggiuntivo 1-bis.09, a sua prima firma, rileva l'importanza di garantire adeguate forme di fruizione dei crediti di imposta riconosciuti a vantaggio delle società di trasporto di merci e di persone per l'aumento dei prezzi del carburante. In particolare, ritiene debba prevedersi, accanto alla possibilità di fruirne in compensazione, quella di cederli alle società commerciali operanti nel settore petrolifero, beneficiarie dell'innalzamento dei prezzi. In proposito, evidenzia come, anche in questa occasione, il Governo abbia dimostrato di non voler toccare gli extra-profitti. Raccomanda, quindi, l'approvazione del proprio emendamento.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Alifano 1-bis.09.

Angela RAFFA (M5S), intervenendo sull'articolo aggiuntivo 1-bis.010, a sua prima firma, rileva come, accanto ai settori della moda e dell'agricoltura, occorra sostenere anche gli esercenti il servizio taxi e noleggio con conducente, su cui incide in modo consistente il maggior costo del carburante. Al fine di evitare che un simile impatto sia, in definitiva, trasferito sui cittadini, chiamati a pagare una tariffa più alta, si propone – oltre all'utilizzo di sistemi di pagamento tracciabili – l'introduzione di un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, a vantaggio delle richiamate categorie, che non si limitano a svolgere un'attività commerciale, ma assolvono, in concreto, ad una funzione di trasporto pubblico.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Raffa 1-bis.010.

Enrica ALIFANO (M5S), intervenendo sull'articolo aggiuntivo 1-bis.011, a sua prima firma, volto a introdurre un credito di imposta per l'acquisto di gasolio e benzina

a favore delle imprese esercenti servizi di trasporto pubblico locale di linea, rileva come in Italia dovrebbe crescere l'attenzione nei confronti del trasporto pubblico. Ricorda che sette italiani su dieci rinunciano ad utilizzare mezzi di trasporto pubblico, determinando un aumento del traffico veicolare e, di conseguenza, delle diverse fonti di inquinamento, tra cui le emissioni di gas serra e di biossido di ozono e il particolato, e rendendo più acuta l'emergenza sanitaria nelle città.

Nell'auspicare un cambio di approccio e di mentalità in materia, fa presente che l'Italia è penultima a livello europeo per uso del trasporto pubblico, superando solo Cipro, che si colloca all'ultimo posto.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Alifano 1-bis.011, Gubitosa 1-bis.012 e Barbagallo 1-bis.013, per la parte ammissibile.

Angela RAFFA (M5S), illustra l'articolo aggiuntivo 1-bis.014, a sua prima firma, ricordando come nelle zone insulari del Paese – quali, a titolo esemplificativo, le isole Eolie – le attività commerciali siano costrette ad approvvigionarsi presso le imprese della terraferma, affrontando costi aggiuntivi legati al trasporto marittimo delle merci, già maggiorati dall'introduzione degli ETS. Evidenzia che il decreto-legge in esame si propone di rimediare all'aumento dei costi di approvvigionamento per sole imprese della terraferma, senza prendere in considerazione i maggiori costi sostenuti dalle imprese insulari. La proposta emendativa intende quindi prevedere un credito di imposta commisurato alle maggiori spese sostenute per il trasporto merci nei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2026, finalizzato a superare gli ostacoli derivanti dall'insularità, valore tutelato anche dalla Costituzione. Conclude dunque raccomandando l'approvazione della proposta emendativa.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Raffa 1-bis.014, Alifano 1-bis.015 e Scotto 1-bis.016.

Enrica ALIFANO (M5S), illustra il contenuto dell'articolo aggiuntivo 1-*bis*.017 a sua prima firma, col quale si introduce un credito di imposta volto a favorire il lavoro agile nelle aree interne. A suo parere, il tema della desertificazione delle aree interne è sistematicamente trascurato dalle forze politiche. Ricorda che in tali zone il trasporto avviene principalmente con mezzi privati, circostanza che appare paradossale nell'attuale contesto tecnologico ed economico. Conclude rammentando che lo strumento del lavoro agile, negli ultimi anni, si è dimostrato una misura efficace per radicare le persone nel territorio di origine e ripopolare le aree attualmente in declino demografico.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Alifano 1-*bis*.017, Gubitosa 1-*bis*.018, Alifano 1-*bis*.019, Raffa 1-*bis*.020, Gubitosa 1-*bis*.021, Raffa 1-*bis*.022, Gubitosa 1-*bis*.023, nonché gli emendamenti Casu 1-*ter*.1, Gubitosa 1-*ter*.2, Casu 1-*ter*.3, Forattini 1-*ter*.4, per la parte ammissibile, e 1-*ter*.5, Gubitosa 1-*ter*.6, Merola 1-*ter*.7, Forattini 1-*ter*.8, Gubitosa 1-*ter*.9, Raffa 1-*ter*.10. La Commissione respinge, inoltre, con distinte votazioni, gli articoli aggiuntivi Raffa 1-*ter*.03, Alifano 1-*ter*.04, Raffa 1-*ter*.05, nonché gli emendamenti Casu 1-*quater*.1, Alifano 1-*septies*.1 e 1-*septies*.2, Gubitosa 1-*septies*.3, Raffa 1-*septies*.4, Alifano 1-*septies*.5, Gubitosa 1-*septies*.6 e gli

articoli aggiuntivi Simiani 1-*septies*.01 e Merola 1-*septies*.07.

Marco OSNATO, *presidente*, avverte che si è concluso l'esame delle proposte emendative. Nell'attesa che siano trasmessi i pareri espressi dalle Commissioni competenti in sede consultiva e dal Comitato per la legislazione, concorde la Commissione, sospende la seduta fino alle 13.50.

La seduta, sospesa alle 11.50, è ripresa alle 13.50.

Marco OSNATO, *presidente*, comunica che sul provvedimento sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni Affari costituzionali, Giustizia, Affari esteri, Ambiente, Trasporti, Attività produttive, Lavoro, Agricoltura e Politiche dell'Unione europea, nonché del Comitato per la legislazione, mentre la Commissione Bilancio si esprimerà direttamente per l'Assemblea.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire alla relatrice, deputata Matera, il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Marco OSNATO, *presidente*, avverte che la Presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 13.55.

ALLEGATO

**DL 63/2026: Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi
connessi al protrarsi della crisi dei mercati internazionali. C. 2962
Governo, approvato dal Senato.**

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

(Misure in materia di accise)

1. In considerazione degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, fino al 1° agosto 2026 le aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio, sui gas di petrolio liquefatti (GPL) e sul gas naturale usati come carburanti, di cui all'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nonché l'aliquota di accisa di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 28 marzo 2025, n. 43, applicata ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) e al biodiesel, immessi in consumo tal quali per essere impiegati come carburanti, che soddisfano le condizioni previste dall'articolo 44, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, sono rideterminate, dal 1 maggio al 31 luglio, al fine di garantire che il prezzo finale dei prodotti energetici non possa essere superiore a quello vigente alla data del 27 febbraio 2026.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 500 milioni di euro per l'anno 2026 e in 10,4 milioni di euro nell'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre

2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.1. Alifano, Gubitosa, Raffa.

Al comma 1, dopo le parole: prodotti energetici aggiungere le seguenti: da fonte fossile.

1.2. Alifano, Gubitosa, Raffa.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le aliquote di accisa applicate sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili, stabilite dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, possono essere rideterminate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 1, comma 290, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ferme restando le condizioni di cui all'articolo 1, comma 291, della stessa legge, anche con cadenza inferiore a quella prevista nel medesimo comma 291. Relativamente ai prodotti energetici usati come carburanti, il decreto di cui al presente comma può contenere anche disposizioni necessarie a coordinare l'applicazione dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, diminuita dallo stesso decreto, con l'applicazione dell'aliquota di accisa sul gasolio commerciale di cui al numero 4-bis della tabella A allegata al testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nonché prevedere l'obbligo, stabi-

londone termini e modalità, da parte degli esercenti i depositi commerciali e degli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti, di trasmettere i dati relativi alle giacenze, rilevate presso i rispettivi depositi e impianti, dei prodotti energetici per i quali il medesimo decreto di cui all'articolo 1, comma 290, della legge n. 244 del 2007 prevede la riduzione della relativa aliquota di accisa. Per la mancata comunicazione delle suddette giacenze nonché per l'invio della medesima comunicazione con dati incompleti o non veritieri, si applica la sanzione prevista dall'articolo 50, comma 1, del predetto testo unico.

1.3. Alifano, Gubitosa, Raffa.

Al comma 4-bis, sostituire le parole: 6 giugno 2026 con le seguenti: 30 settembre 2026.

1.4. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

Dopo il comma 4-ter, aggiungere il seguente:

4-ter.1. Il beneficio di cui ai commi 1 e 2 è cumulabile con l'agevolazione di cui all'articolo 24-ter del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

1.5. Gubitosa, Alifano, Raffa.

ART. 1-bis.

All'articolo 1-bis, premettere il seguente:

Art. 01-bis.

1. In relazione alle procedure in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge per la cessione degli impianti siderurgici di proprietà della società Ilva S.p.A., il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, subordina l'acquisizione da parte di nuovi potenziali acquirenti degli impianti siderur-

gici di proprietà della società Ilva S.p.A. in amministrazione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, alla presentazione di un dettagliato Piano Industriale, basato su criteri di sostenibilità economico-finanziaria pluriennale, che garantisca il mantenimento dei livelli occupazionali, e che assicuri la sostenibilità ambientale della produzione dell'acciaio, la realizzazione degli interventi di decarbonizzazione degli stabilimenti ex Ilva, degli interventi di ripristino ambientale, di bonifica delle aree escluse, nonché la tutela della salute e di attuazione delle misure di igiene e sicurezza del lavoro, e che corrisponda all'interesse strategico del Paese e dei territori sede degli stabilimenti. Ai fini della valutazione del Piano industriale, è istituito presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* un apposito Tavolo istituzionale con la partecipazione di rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR, delle istituzioni territoriali e locali, nonché di rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e delle imprese, ivi comprese quelle dell'indotto. Il Ministro delle imprese e del *made in Italy* comunica alle competenti Commissioni parlamentari, con apposito documento, le determinazioni assunte dal Tavolo istituzionale.

01-bis.01. Stefanazzi, Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Tabacci.

All'articolo 1-bis, premettere il seguente:

Art. 01-bis.

(Risorse aggiuntive per gli interventi di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione del SIN di Taranto)

1. Al fine di sostenere la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 6 del

decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 4, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un Fondo, con una dotazione pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Le risorse del Fondo sono destinate al finanziamento di interventi urgenti finalizzati alla bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'area di cui al richiamato articolo 6 del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 4, atti a garantire la tutela della salute e l'innalzamento del livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di erogazione delle risorse ai fini dell'attuazione dei predetti interventi.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede:

a) quanto a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 a mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

01-bis.02. Stefanazzi, Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Tabacci.

All'articolo 1-bis, premettere il seguente:

Art. 01-bis.

(Fondo per la messa in sicurezza degli Altoporni)

1. Presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* è istituito un apposito Fondo,

con dotazione pari a 200 milioni di euro per l'anno 2026, finalizzato all'attuazione di interventi volti a garantire la prevenzione degli incidenti e la messa in sicurezza degli altoforni presso gli stabilimenti siderurgici della società Ilva S.p.A. in amministrazione straordinaria, nonché per assicurare l'attuazione dei necessari interventi di risanamento ambientale e tutela della salute. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità attuative e di erogazione delle risorse di cui al presente comma.

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 5, decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

01-bis.03. Stefanazzi, Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Tabacci.

Sopprimerlo.

1-bis.4. L'Abbate, Donno, Alifano, Gubitoso, Raffa.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1-bis.

(Accordo di programma)

1. Al fine di procedere con urgenza agli indifferibili interventi di risanamento ambientale e sanitario delle aree industriali ex Ilva, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Presidenza del Consiglio dei ministri promuove la stipula di un accordo di programma tra il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica finalizzato:

a) alla programmazione, con la partecipazione degli enti locali, delle organiz-

zazioni sindacali, nonché dei comitati dei cittadini maggiormente rappresentativi, della definitiva chiusura delle fonti inquinanti entro il 31 dicembre 2026 e della messa in sicurezza degli impianti;

b) all'organizzazione di piani per la riconversione industriale delle attività industriali e la salvaguardia dei livelli occupazionali;

c) alla tempestiva conclusione degli interventi di bonifica, ripristinando a tale scopo la dotazione delle risorse di cui all'articolo 3, comma 1, decimo periodo, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1;

d) a realizzare tre forni elettrici alimentati con idrogeno verde da installare presso gli impianti siderurgici della società Ilva S.p.A. in amministrazione straordinaria;

e) a prevedere programmi per la formazione finalizzati al reimpiego dei lavoratori in esubero della società Acciaierie d'Italia S.p.A. in amministrazione straordinaria e della società Ilva S.p.A. in amministrazione straordinaria all'interno dell'arsenale militare per il rilancio della cantieristica militare e civile;

f) a prevedere incentivi all'esodo in favore dei lavoratori degli impianti ex Ilva, per un importo non inferiore a 150 mila euro per ciascun lavoratore;

g) a istituire una zona franca prevedendo esenzioni dedicate per le imposte sui redditi, per l'imposta regionale sulle attività produttive e l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro;

h) all'istituzione di un Museo industriale della produzione dell'acciaio per il recupero, a fini culturali e turistici degli impianti ex Ilva in disuso;

i) all'istituzione di un Fondo sviluppo per finanziare nuovi investimenti nel settore *green*, digitale cantieristica e dell'Università del mare;

l) alla riconversione economica, sociale e culturale del territorio.

1-bis.5. L'Abbate, Donno, Alifano, Gubitoso, Raffa.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1-bis.

(Acquisizione della società Ilva S.p.A. in amministrazione straordinaria e della società Acciaierie d'Italia S.p.A. in amministrazione straordinaria)

1. Al fine di salvaguardare la continuità dei livelli occupazionali, di assicurare la tempestiva conclusione delle opere di bonifica e di risanamento ambientale e sanitario delle aree industriali interessate dagli impianti siderurgici ex Ilva, garantire la chiusura delle fonti inquinanti e la decarbonizzazione del processo produttivo dell'acciaio attraverso l'utilizzo dell'idrogeno verde nonché di assicurare la ricollocazione dei lavoratori in nuovi insediamenti produttivi, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad acquisire i beni e le attività aziendali della società Ilva S.p.A. in amministrazione straordinaria e della società Acciaierie d'Italia S.p.A. in amministrazione straordinaria, nonché delle altre società appartenenti ai rispettivi gruppi, attraverso la costituzione di una nuova società interamente controllata ovvero controllata da una società pubblica o a prevalente partecipazione pubblica, anche indiretta.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, verificato il compimento degli interventi di risanamento ambientale e sanitario e la conclusione del processo di decarbonizzazione delle attività produttive degli impianti, valuta l'eventuale immissione, integrale o parziale, delle quote azionarie della nuova società a condizioni di mercato.

1-bis.6. Donno, L'Abbate, Alifano, Gubitoso, Raffa.

Al comma 1, capoverso 3-bis, primo periodo, sostituire le parole: di preservare la funzionalità *con le seguenti:* di conclusione delle opere di bonifica e di ripristino ambientale.

1-bis.7. Donno, L'Abbate, Alifano, Gubitoso, Raffa.

Al comma 1, dopo il capoverso comma 3-bis, aggiungere il seguente:

3-bis.1. Ai fini della trasparenza sull'utilizzo delle somme di cui al comma 3-bis, i soggetti beneficiari redigono con cadenza mensile un'apposita relazione, da trasmettere al Governo e alle competenti commissioni parlamentari, nella quale sono evidenziati lo stato di avanzamento degli interventi adottati per garantire la continuità operativa degli impianti nonché le misure adottate per la messa in sicurezza degli impianti, per il mantenimento dei livelli occupazionali, per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente, che consentano una valutazione dell'efficacia degli interventi adottati.

1-bis.8. Stefanazzi, Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Tabacci.

Al comma 1, dopo il capoverso comma 3-ter, aggiungere il seguente:

3-quater. Al fine di supportare i processi decisionali nel settore delle bonifiche e di fornire adeguato sostegno alla tutela degli ecosistemi e della salute dei cittadini, una quota fino al 3 per cento delle somme di cui al comma 1 è destinata alla realizzazione, al funzionamento e all'equipaggiamento tecnico di un Centro unico bonifiche finalizzato alla raccolta, l'elaborazione e l'analisi dei dati. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituito il Centro unico bonifiche di cui al precedente periodo. Il predetto Centro opera sotto il coordinamento del Commissario straordinario per gli interventi urgenti di bonifica ambientale e riqualificazione di Taranto in collaborazione con l'Agenzia regionale per la prevenzione e la protezione dell'ambiente (Arpa) Puglia.

1-bis.9. L'Abbate, Donno, Alifano, Gubitoso, Raffa.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Al decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla

legge 3 marzo 2023, n. 17, gli articoli 7 e 8 sono abrogati.

1-ter. All'articolo 9-bis del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103, il comma 5 è abrogato.

1-bis.10. Donno, L'Abbate, Alifano, Gubitoso, Raffa.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 44 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente:

« **1-bis.1.** Per l'anno 2026, entro il limite di spesa di 20 milioni di euro, per tale anno, è autorizzato, previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in presenza del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria in favore dei lavoratori impiegati presso gli stabilimenti ex Ilva, per una durata coerente con quanto previsto dal programma aziendale di cessazione di attività, in ogni caso in cui sussistano concrete prospettive di rapida cessione, anche parziale, dell'azienda con conseguente riassorbimento occupazionale. Agli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Al fine del monitoraggio della relativa spesa, gli accordi governativi sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze e all'INPS per il monitoraggio mensile dei flussi di spesa relativi all'erogazione delle prestazioni al fine del rispetto dei limiti di spesa di cui al primo periodo. ».

1-bis.11. Stefanazzi, Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Tabacci.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per procedere all'utilizzo delle risorse di cui al comma 1, ovvero trasfe-

rirle, i commissari straordinari di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy* del 17 aprile 2024, presentano al Ministro delle imprese e del *made in Italy*, entro il 1° luglio 2026, che lo trasmette alle Camere entro 10 giorni, una relazione contenente la rendicontazione dettagliata sull'utilizzo:

a) del finanziamento soci di 680 milioni di euro disposto da Invitalia ad ADI nel corso dell'anno 2023;

b) del finanziamento ponte disposto a favore di ADI nel 2024 per 320 milioni di euro;

c) dei finanziamenti a titolo oneroso concessi nel corso del 2025 per circa 600 milioni di euro;

d) delle risorse del patrimonio destinato al ripristino ambientale, pari a 400 milioni di euro, destinate alla continuità produttiva.

1-bis.12. Donno, L'Abbate, Alifano, Gubitoso, Raffa.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 1-ter del decreto-legge 24 gennaio 2025, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2025, n. 31, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

«4-bis. In caso di violazioni delle condizioni di autorizzazione che comportino un pericolo immediato, grave e rilevante per l'integrità dell'ambiente e della salute umana, il gestore dell'impianto adotta immediatamente le misure necessarie per garantire il ripristino della conformità nel più breve tempo possibile. Fino al ripristino della conformità l'esercizio degli impianti è sospeso. ».

1-bis.13. L'Abbate, Donno, Alifano, Gubitoso, Raffa.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 1-ter, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 24 gen-

naio 2025, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2025, n. 31, le parole: « i gestori degli impianti strategici di cui al primo periodo predispongono » sono sostituite dalle seguenti: « l'Istituto superiore di sanità (Iss), di concerto con l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra), le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (Arpa) e le Aziende sanitarie locali predispongono ».

1-bis.14. L'Abbate, Donno, Alifano, Gubitoso, Raffa.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il completamento dei programmi di cessione dei complessi aziendali è subordinato al mantenimento dei livelli occupazionali.

1-bis.15. Donno, L'Abbate, Alifano, Gubitoso, Raffa.

Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.1.

(Stanziamiento di risorse per la diversificazione industriale nei territori sede degli impianti dell'ex Ilva S.p.A.)

1. Una quota pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è destinata alla realizzazione di un Piano di investimenti per la diversificazione industriale nei territori sede degli impianti dell'ex Ilva e la concessione di incentivi, nel rispetto della normativa dell'Unione europea, per favorire l'insediamento di attività industriali ambientalmente sostenibili.

2. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero delle imprese e del *made in Italy* istituisce un apposito Tavolo istituzionale con la partecipazione di rappresentanti della Presi-

denza del Consiglio dei ministri, del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR, e delle istituzioni territoriali e locali, nonché dei rappresentanti delle imprese e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative imprese, finalizzato ad assicurare, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il coordinamento e l'azione amministrativa necessaria a semplificare le procedure e a garantire ad uno o più investitori che contribuiscono alla diversificazione industriale e all'insediamento di nuove attività industriali ambientalmente sostenibili nei territori di cui al comma 1.

3. Ai soggetti imprenditoriali che, in attuazione del Piano di cui al comma 2, si insediano nelle aree territoriali di cui al comma 1, è riconosciuto un credito d'imposta per le spese sostenute per l'insediamento delle nuove attività industriali, nei limiti di spesa di cui al comma 1.

4. Con decreto del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità per l'accesso al credito di cui al comma 2, nel rispetto dei limiti di spesa annuale di cui al comma 1.

1-bis.01. Stefanazzi, Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Tabacci.

Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.1.

(Disposizioni urgenti per la riqualificazione professionale dei lavoratori degli impianti siderurgici di proprietà della società Ilva S.p.A.)

1. Al fine di sostenere programmi per la formazione e la riqualificazione professio-

nale dei dipendenti impiegati presso gli stabilimenti produttivi della società Acciaierie d'Italia S.p.A. in amministrazione straordinaria, per i quali sia prorogato il ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2026 e di 15 milioni di euro per l'anno 2027 finalizzato alla realizzazione di corsi di formazione nel settore delle bonifiche e nell'utilizzo di nuove tecnologie.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy* e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2026 e a 15 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

1-bis.02. Donno, L'Abbate, Alifano, Gubitoso, Raffa.

Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.1.

(Incentivi all'esodo lavoratori degli stabilimenti ex Ilva)

1. Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un Fondo, con una dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2026 e a 150 milioni di euro per l'anno 2027, destinato a finanziare la concessione di incentivi all'esodo, di importo non inferiore a 150.000 euro a lavoratore, nei confronti dei dipendenti percettori di trattamento straordinario di integrazione salariale della società ex

Ilva S.p.A. in amministrazione straordinaria e della società Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo. Le modalità di ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 1, sono stabilite in sede di contrattazione integrativa.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2026 e a 150 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1-bis.03. Donno, L'Abbate, Alifano, Gubitoso, Raffa.

Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.1.

(Misure per il sostegno e l'accesso alla liquidità delle piccole e medie imprese che forniscono beni e servizi per la funzionalità e la continuità produttiva degli stabilimenti ex Ilva)

1. Alle piccole e medie imprese che forniscono beni e servizi per la funzionalità e la continuità produttiva degli stabilimenti ex Ilva e che, a causa dei mancati pagamenti delle fatture emesse da oltre trenta giorni, incontrano difficoltà di accesso al credito, è concessa a titolo gratuito, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria in atto riguardanti Ilva S.p.A. e Acciaierie d'Italia S.p.A., la garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, su finanziamenti di importo massimo pari ai crediti vantati nei confronti dell'impresa committente, fino alla misura dell'80 per

cento dell'importo dell'operazione finanziaria, nel caso di garanzia diretta e del 90 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria garantito dal garante di primo livello, nel caso di riassicurazione.

2. Per l'accesso alla garanzia del Fondo, le imprese di cui al comma 1 devono aver emesso fatture da oltre trenta giorni non rimosse dal committente di cui al medesimo comma 1, precedenti la data di presentazione della richiesta di garanzia.

3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2 si provvede, in prima istanza, a valere sulle risorse, libere da impegni alla data di entrata in vigore del presente decreto, assegnate alla riserva del Fondo di garanzia istituita ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 17 ottobre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 gennaio 2017. Eventuali maggiori oneri che dovessero eccedere l'ammontare delle predette risorse sono posti a carico della dotazione del Fondo di garanzia a legislazione vigente, nel limite delle risorse libere da impegni e fino all'importo massimo di 30 milioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4. Sulle operazioni finanziarie di cui all'articolo 1 può essere altresì richiesta dalle la concessione di un contributo a fondo perduto finalizzato ad abbattere il tasso di interesse applicato sulle medesime operazioni. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2026. Ai relativi maggiori oneri, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 5, decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1-bis.04. Stefanazzi, Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Tabacci.

Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.1.

(Fondo per il sostegno dell'idrogeno verde e per la decarbonizzazione degli impianti della Società Ilva S.p.A. in amministrazione straordinaria)

1. Al fine di fronteggiare e superare le gravi situazioni di criticità ambientale gravanti sul territorio di Taranto e promuovere interventi di riqualificazione produttiva e diversificazione industriale, mediante la progressiva decarbonizzazione del processo produttivo dell'acciaio, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un Fondo, denominato « Fondo per il sostegno dell'idrogeno verde e per la decarbonizzazione degli impianti della Società Ilva S.p.A. in amministrazione straordinaria », con una dotazione finanziaria pari a 1,2 miliardi di euro per l'anno 2026, finalizzato alla realizzazione di forni elettrici alimentati con idrogeno verde da installare presso gli impianti siderurgici della Società Ilva S.p.A. in amministrazione straordinaria siti a Taranto.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministero delle imprese e del *made in Italy* e dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità attuative del Fondo.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1,2 miliardi per l'anno 2026 si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

1-bis.05. L'Abbate, Donno, Alifano, Gubitoso, Raffa.

Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.1.

(Fondo per la tutela dei lavoratori delle imprese dell'indotto Ilva)

1. Al fine di preservare il tessuto produttivo e occupazionale dei territori presso i quali sono insediati gli impianti ex Ilva, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è istituito un Fondo, denominato « Fondo a tutela dei lavoratori dell'indotto Ilva », con una dotazione finanziaria pari a 25 milioni di euro per l'anno 2026.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato ad assicurare un trattamento di integrazione salariale, per un periodo massimo di 12 mesi nel corso del 2026, per i lavoratori dipendenti delle piccole e medie imprese fornitrici di beni o servizi connessi al risanamento ambientale o funzionali alla continuazione dell'attività degli impianti e il cui fatturato derivi esclusivamente o prevalentemente da rapporti commerciali con le imprese che gestiscono gli impianti siderurgici della società Ilva S.p.A. e che non rientrino nell'ambito di applicazione della disciplina vigente in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, ovvero abbiano esaurito i limiti di durata nell'utilizzo delle relative prestazioni, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

3. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità attuative del presente comma, con particolare riferimento alla individuazione delle aziende interessate, del numero di lavoratori coinvolti nonché delle modalità e delle tempistiche di erogazione dei trattamenti di integrazione salariale.

4. Agli oneri del presente articolo, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-

legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

1-bis.06. Donno, L'Abbate, Alifano, Gubitosa, Raffa.

Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.1.

(Disposizioni in materia di maggiorazioni contributive per il personale siderurgico esposto all'amianto)

1. I lavoratori dipendenti degli impianti ex Ilva che sono stati esposti all'amianto per oltre dieci anni hanno diritto alle maggiorazioni contributive con un coefficiente pari all'1,5 del periodo di esposizione, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1-bis.07. L'Abbate, Donno, Alifano, Gubitosa, Raffa.

Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.1.

(Disposizioni per il sostegno delle PMI dell'indotto di grandi imprese in crisi)

1. Al fine di preservare il tessuto produttivo e occupazionale delle imprese dell'indotto delle grandi imprese in crisi, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, un Fondo, con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

2. Le risorse del Fondo sono destinate alle piccole e medie imprese fornitrici di beni o servizi il cui fatturato derivi esclusivamente o prevalentemente da rapporti commerciali con grandi imprese in crisi.

3. Il Fondo prevede l'erogazione di un contributo, da concedere nell'ambito del regime «*de minimis*», finalizzato a ristorare le eventuali perdite sui crediti commerciali maturati nei confronti delle grandi imprese in crisi e a ridurre il costo degli interessi da corrispondere in caso di accensione di nuovi mutui.

4. Entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle imprese e del *made in Italy* definisce le modalità di attuazione del Fondo, con particolare riguardo alla individuazione delle imprese interessate e all'importo massimo del contributo concedibile.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1-bis.08. Appendino, Pavanelli, Alifano, Gubitosa, Raffa.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.1.

(Cessione del credito di imposta per il caro petrolio)

1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2027, i soggetti che sostengono le spese di cui all'articolo 24-ter del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 possono, in alternativa alla compensazione di cui al comma 5 del medesimo articolo 24-ter, optare per la cessione di un credito di

imposta di pari ammontare alle compagnie e alle società commerciali operanti nel settore petrolifero. Le medesime compagnie e società riconoscono un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto.

2. L'opzione di cui al comma 1 è comunicata dai soggetti di cui all'articolo 24-ter in fase di presentazione della dichiarazione al competente ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, allegando, altresì, la seguente documentazione:

a) le fatture di acquisto corredate dai relativi DAS e, in caso di rifornimento con cisterna di proprietà, la stampa conta litri;

b) le stampe dei cronotachigrafi comprovanti i chilometri iniziali e finali del trimestre.

3. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della comunicazione dell'avvenuta cessione del credito, sospende, per un periodo non superiore a sessanta giorni, gli effetti delle comunicazioni delle cessioni al fine di provvedere alla verifica della documentazione di cui al comma 2. All'esito positivo delle verifiche, l'Agenzia provvede all'attribuzione di un codice unico identificativo del credito. Ogni successiva cessione del credito deve indicare i dati relativi a precedenti soggetti cedenti nonché l'indicazione del codice unico identificativo del credito.

4. L'irregolarità contributiva e fiscale comporta l'impossibilità di procedere alla cessione del credito. Resta salva la possibilità di utilizzare il credito in compensazione. L'eventuale credito residuo può essere oggetto di successive cessioni esclusivamente al distributore del carburante.

5. Il beneficio di cui al presente articolo è riconosciuto nel limite di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

6. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, comprese quelle relative all'esercizio dell'opzione, da effettuarsi in via telematica.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per cia-

scuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1-bis.09. Alifano, Gubitosa, Raffa.

Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.1.

(Credito d'imposta per l'acquisto di gasolio e benzina a favore degli esercenti servizio taxi e noleggio con conducente)

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall'aumento eccezionale del prezzo del gasolio utilizzato come carburante, ai titolari di licenza per l'esercizio del servizio taxi e a coloro che esercitano attività di servizio di noleggio con conducente, è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, commisurato alla maggiore spesa sostenuta in ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno rispetto al prezzo del mese di febbraio come rilevato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Il contributo di cui al presente comma è concesso nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2026 ed è attribuito alle condizioni e con le modalità previste dal decreto di cui al comma 3.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 entro il 31 dicembre 2026. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il

credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, adottato entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo alla verifica delle condizioni di cui al suddetto comma, alle procedure di concessione del contributo sotto forma di credito d'imposta, anche ai fini del rispetto dei limiti di spesa previsto, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti provvede il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

5. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 4, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1-bis.010. Raffa, Alifano, Gubitosa.

Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.1.

(Credito d'imposta per l'acquisto di gasolio e benzina a favore delle imprese di trasporto di passeggeri esercenti servizi di trasporto pubblico locale di linea)

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall'aumento eccezionale del prezzo del gasolio utilizzato come carbu-

rante, alle imprese di trasporto di passeggeri operanti mediante autobus ed esercenti servizi di trasporto pubblico locale di linea in qualsiasi forma affidati, è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, commisurato alla maggiore spesa sostenuta in ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno rispetto al prezzo del mese di febbraio come rilevato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Il contributo di cui al presente comma è concesso nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2026 ed è attribuito alle condizioni e con le modalità previste dal decreto di cui al comma 3.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 entro il 31 dicembre 2026. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, adottato entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo alla verifica delle condizioni di cui al suddetto comma, alle procedure di concessione del contributo sotto

forma di credito d'imposta, anche ai fini del rispetto dei limiti di spesa previsto, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti provvede il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

5. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 4, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1-bis.011. Alifano, Gubitosa, Raffa.

Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.1.

(Misure in favore dei soggetti che esercitano le attività di agente e rappresentante di commercio)

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall'aumento eccezionale del prezzo del gasolio utilizzato come carburante, ai soggetti che esercitano le attività di agente e rappresentante di commercio aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, commisurato alla maggiore spesa sostenuta in ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno rispetto al prezzo del mese di febbraio come rilevato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Il contributo di cui al presente comma è concesso nel limite massimo di 100 milioni di euro per l'anno 2026 ed è attribuito alle condizioni e con le modalità previste dal decreto di cui al comma 3.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 entro il 31 dicembre 2026. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24

dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

3. Con decreto del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, adottato entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo alla verifica delle condizioni di cui al suddetto comma, alle procedure di concessione del contributo sotto forma di credito d'imposta, anche ai fini del rispetto dei limiti di spesa previsto, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli. Per la concessione del contributo è escluso il ricorso alle procedure di *click day*.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti provvede il Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1-bis.012. Gubitosa, Alifano, Raffa.

Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.1.

(Misure per la continuità energetica e territoriale delle regioni insulari)

1. I. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dal perdurare dell'aumento eccezionale del prezzo dei carburanti, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, le aliquote di accisa sui carburanti per autotrazione di cui all'Allegato I al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, destinate al consumo finale nelle regioni a statuto speciale insulari, sono ridotte per l'anno 2026 nella misura del cinquanta per cento rispetto alle aliquote vigenti.

2. La riduzione di cui al comma 1:

a) si applica agli acquisti effettuati da consumatori finali presso punti di vendita ubicati nei territori delle regioni medesime;

b) si cumula con eventuali riduzioni temporanee delle aliquote disposte in via emergenziale;

c) decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità attuative della riduzione di cui al comma 1, nonché le modalità di controllo, di tracciabilità e di recupero dell'imposta in caso di utilizzo difforme.

4. Le imprese titolari di autorizzazione petrolifera che gestiscono impianti di raffinazione ubicati nelle regioni insulari riservano una quota della produzione di carburante al soddisfacimento del fabbisogno degli aeroporti e dei porti del territorio regionale di insediamento al fine di assicurare la continuità territoriale.

5. La quota di cui al comma 4 è determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della

presente disposizione, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

6. La quota di cui al comma 4 è incrementata secondo criteri stabiliti con il decreto di cui al comma 5, al verificarsi delle condizioni di cui al comma 8.

7. Il decreto di cui al comma 5 disciplina le modalità di monitoraggio, le condizioni di eventuale deroga e il regime sanzionatorio in caso di inadempimento.

8. Le disposizioni dei commi da 4 a 7 sono adottate nel rispetto della normativa dell'Unione europea, con particolare riferimento ai principi di libera circolazione delle merci, di concorrenza, di proporzionalità e non discriminazione, nonché agli obiettivi di cui all'articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e alla direttiva 2009/119/CE del Consiglio. Le medesime disposizioni sono attuate, ove applicabile, ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in conformità con le decisioni della Commissione europea relative a casi analoghi concernenti misure a favore di regioni insulari e regimi di continuità territoriale.

9. Qualora il prezzo medio mensile del petrolio greggio di riferimento Brent registri un incremento superiore al cinque per cento rispetto al mese precedente, si applicano le disposizioni di cui ai commi 10 e 11.

10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro sette giorni, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti:

a) sono imposti obblighi di servizio pubblico ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1008/2008 sulle rotte tra le regioni insulari e gli aeroporti di Roma Fiumicino, Roma Ciampino, Milano Linate e Milano Malpensa;

b) è stabilito un limite massimo tariffario.

11. In caso di mancata accettazione degli obblighi di cui al comma 10 entro cinque giorni, si procede ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1008/2008.

12. Il decreto di cui al comma 10 stabilisce la durata degli obblighi, nonché le modalità di monitoraggio e di revisione.

13. Entro il 31 luglio 2026, il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle Camere una relazione sull'attuazione del comma 1.

14. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 900 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede ai sensi dei commi da 15 a 19.

15. Al fine di contenere gli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, è istituito per l'anno 2026 un contributo di solidarietà temporaneo, determinato ai sensi del comma 2, a carico dei soggetti che esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva vendita dei beni, l'attività di produzione di energia elettrica, dei soggetti che esercitano l'attività di produzione di gas metano o di estrazione di gas naturale, dei soggetti rivenditori di energia elettrica, di gas metano e di gas naturale e dei soggetti che esercitano l'attività di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi. Il contributo è dovuto, altresì, dai soggetti che, per la successiva rivendita, importano a titolo definitivo energia elettrica, gas naturale o gas metano o prodotti petroliferi o che introducono nel territorio dello Stato detti beni provenienti da altri Stati dell'Unione europea. Il contributo non è dovuto dai soggetti che svolgono l'attività di organizzazione e gestione di piattaforme per lo scambio dell'energia elettrica, del gas, dei certificati ambientali e dei carburanti, nonché dalle piccole imprese e dalle microimprese che esercitano l'attività di commercio al dettaglio di carburante per autotrazione identificata dal codice ATECO 47.30.00. Il contributo è dovuto se almeno il 75 per cento dei ricavi del periodo d'imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 deriva dalle attività indicate nei periodi precedenti.

16. Il contributo di solidarietà di cui al comma 15, è determinato, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, applicando un'aliquota, in misura tale da garantire maggiori entrate pari a 900 mi-

lioni di euro per l'anno 2026, sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025. Alla determinazione del reddito non concorrono i ricavi derivanti dall'attività di produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili, dalla commercializzazione delle garanzie di origine riferite alle fonti rinnovabili e i relativi costi.

17. Il contributo di solidarietà dovuto, determinato ai sensi del comma 16, è versato entro il 31 luglio 2026. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il 31 luglio 2026. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo entro il 30 settembre 2026.

18. Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

19. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

1-bis.013. Barbagallo, Lai, Merola.

*(Inammissibile limitatamente
ai commi da 9 a 12)*

Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.1.

(Misure in favore delle imprese di trasporto merci nelle regioni insulari e nelle isole minori)

1. In considerazione delle sensibili oscillazioni del prezzo dei carburanti, al fine di mitigare gli svantaggi derivanti dall'insularità, alle imprese con sede principale o operativa ubicata nei territori della Regione Siciliana, della regione Sardegna e delle isole minori, è concesso un contributo sotto forma di credito d'imposta, commisurato alle maggiori spese sostenute per il trasporto merci in ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno rispetto al prezzo del mese di febbraio come rilevato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 entro il 31 dicembre 2026. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

3. Con decreto del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, adottato entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dell'ambiente e

della sicurezza energetica sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo alla verifica delle condizioni di cui al suddetto comma, alle procedure di concessione del contributo sotto forma di credito d'imposta, anche ai fini del rispetto dei limiti di spesa previsto, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli. Per la concessione del contributo è escluso il ricorso alle procedure di *click day*.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti provvede il Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

5. Il contributo di cui al comma 1 è concesso nel limite massimo di 40 milioni di euro per l'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1-bis.014. Raffa, Alifano, Gubitosà.

Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.1.

(Misure in favore delle imprese ferroviarie)

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall'aumento eccezionale del prezzo del gasolio utilizzato come carburante, alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto indicate all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, commisurato alla maggiore spesa sostenuta in ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno rispetto al prezzo del mese di febbraio come rilevato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Il contributo di cui al presente

comma è concesso nel limite massimo di 30 milioni di euro per l'anno 2026 ed è attribuito alle condizioni e con le modalità previste dal decreto di cui al comma 3.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 entro il 31 dicembre 2026. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, adottato entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo alla verifica delle condizioni di cui al suddetto comma, alle procedure di concessione del contributo sotto forma di credito d'imposta, anche ai fini del rispetto dei limiti di spesa previsto, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti provvede il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

5. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 4, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2026

si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 392, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

1-bis.015. Alifano, Gubitosa, Raffa.

Dopo l'articolo 1-quater, aggiungere il seguente:

Art. 1-quater.1.

(Misure per il contenimento del consumo di carburanti e la promozione del lavoro agile a seguito dell'incremento dei prezzi dei prodotti energetici)

1. In considerazione degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici e della necessità di contribuire alla riduzione dei consumi di carburanti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2026, i datori di lavoro privati e le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono incentivare il ricorso al lavoro agile ai sensi del comma 2 e nel rispetto delle modalità previste dalla legge 22 maggio 2017, n. 81, in misura comunque superiore a quella concordata fino alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

2. Per le finalità di cui al comma 1, l'accesso al lavoro agile è agevolato attraverso la stipula di accordi collettivi, aziendali o territoriali, che prevedano:

a) una programmazione del lavoro agile volta a coprire almeno il 50 per cento dell'orario di lavoro mensile, ove la prestazione sia compatibile con tale modalità;

b) la semplificazione delle procedure di comunicazione obbligatoria, ferma restando l'informativa sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro.

3. Per i lavoratori dipendenti che dichiarino, sotto la propria responsabilità, di utilizzare mezzi di trasporto privati per il raggiungimento della sede di lavoro, la stipula dell'accordo individuale di cui all'articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 81,

costituisce titolo preferenziale per l'accesso alla programmazione o *smart working*. La distanza minima tra la residenza dei dipendenti pendolari e la sede di lavoro per la considerazione di sede disagiata, ai fini dell'accesso prioritario alle modalità di lavoro agile di cui alla legge 22 maggio 2017, è ridotta, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2026, da 150 a 30 chilometri.

4. Le amministrazioni pubbliche provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5. Ai rapporti di lavoro organizzati ed eseguiti in modalità agile, si applica una riduzione pari all'1 per cento sui premi assicurativi a carico del datore di lavoro, dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Ai relativi maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1-bis.016. Scotto, Merola.

Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.1.

(Credito d'imposta per favorire il lavoro agile nelle aree interne)

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall'aumento eccezionale del prezzo del gasolio usato come carburante e promuovere il lavoro agile nelle aree interne, è riconosciuto un credito d'imposta, nel limite di spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, alle imprese che utilizzano e incentivano il lavoro agile, anche mediante la decentralizzazione di attività di amministrazione generale, *marketing*, indirizzo strategico, studio, monitoraggio e controllo o altre attività che possono essere gestite da remoto mediante lavoro agile, secondo la definizione dei contratti collettivi nazionali di lavoro

delle categorie merceologiche di appartenenza.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito, in via sperimentale, il Fondo per favorire il lavoro agile nelle aree interne del Paese, con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028. Al termine del triennio 2026-2028, ai fini del rifinanziamento del Fondo di cui al primo periodo, il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo e dell'incremento effettivo del numero di posti di lavoro agile nelle aree interne.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per gli anni 2026, 2027 e 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1-bis.017. Alifano, Gubitosa, Raffa.

Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.1.

(Bonus carburante ai dipendenti)

1. Per l'anno 2026, l'importo del valore di buoni benzina o analoghi titoli ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti per l'acquisto di carburanti, nel limite di euro 200 per lavoratore, non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell'articolo 51, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 9,9 milioni di euro per l'anno 2026 e 0,9 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre

2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1-bis.018. Gubitosa, Alifano, Raffa.

Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.1.

(Disposizioni in materia di Iva sul gas naturale per autotrazione)

1. In considerazione degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto-legge nella *Gazzetta Ufficiale* e fino al novantesimo giorno successivo alla medesima data di pubblicazione, l'aliquota Iva applicata al gas naturale compresso e liquefatto usato per autotrazione è pari a zero.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 42 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito in legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1-bis.019. Alifano, Gubitosa, Raffa.

Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.1.

(Aliquota Iva agevolata)

1. In considerazione del perdurare degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, a decorrere dal 22 maggio 2026 e fino al 22 luglio 2026, l'aliquota Iva applicata al gas naturale usato per autotrazione è stabilita nella misura del 5 per cento.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 168 milioni di euro per l'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge

29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1-bis.020. Raffa, Alifano, Gubitosa.

Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.1.

(Sospensione dei versamenti contributivi per le imprese di autotrasporto)

1. Al fine di sostenere la liquidità delle imprese nei confronti delle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi attive sul territorio italiano regolarmente iscritte all'Albo Nazionale degli Autotrasportatori e al Registro Elettronico Nazionale (R.E.N.), in considerazione del perdurare dell'incremento dei prezzi dei prodotti energetici, sono sospesi i termini relativi al versamento del primo trimestre dei contributi previdenziali e assistenziali e delle imposte. La sospensione di cui al precedente periodo opera anche con riguardo al versamento dei contributi previdenziali con scadenza il 17 maggio 2026 dovuti dai soggetti di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233, iscritti alla gestione separata artigiani operanti nel settore del trasporto merci su strada, per i quali il pagamento può essere effettuato entro il 20 agosto 2026.

1-bis.021. Gubitosa, Alifano, Raffa.

Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.1.

(Rimborso su base mensile accise gasolio)

1. In deroga all'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, il credito di imposta di cui all'articolo 8-ter del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2026, n. 88, nonché quelli previsti dagli articoli 3 e 4 del decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 2026, n. 79, possono essere utilizzati decorsi dieci giorni dalla dichiarazione di cui all'articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277.

1-bis.022. Raffa, Alifano, Gubitosà.

Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.1.

(Credito d'imposta per l'acquisto di gasolio e benzina a favore delle imprese della mitilicoltura)

1. All'articolo 8-ter del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2026, n. 88, le parole: « imprese agricole », ovunque ricorrano, sono sostituite con le seguenti: « imprese agricole e della mitilicoltura ».

1-bis.023. Gubitosà, Alifano, Raffa.

Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.1.

(Disposizioni urgenti per garantire la continuità territoriale della regione Puglia)

1. Al fine di conseguire l'obiettivo della continuità territoriale per la regione Puglia, in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dispone con proprio decreto:

a) l'imposizione degli oneri di servizio pubblico relativamente ai servizi aerei di linea effettuati tra l'aeroporto di Grottaglie e i principali scali aeroportuali nazionali e europei;

b) qualora nessun vettore abbia istituito servizi di linea con assunzione di

oneri di servizio pubblico, indice con gara di appalto europea e d'intesa con i presidenti delle regioni interessate l'assegnazione delle rotte tra l'aeroporto di Grottaglie e i principali scali aeroportuali nazionali e europei.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i presidenti delle regioni interessate, su delega del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, indicano una conferenza dei servizi.

3. La conferenza di servizi di cui al comma 2 definisce i contenuti dell'onere di servizio pubblico indicando:

a) le tipologie e i livelli tariffari;

b) i soggetti che usufruiscono di agevolazioni;

c) il numero dei voli;

d) gli orari dei voli;

e) le tipologie di aeromobili;

f) la capacità dell'offerta.

4. Qualora nessun vettore accetti l'imposizione degli oneri di servizio pubblico di cui al comma 1, lettera a), il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con i presidenti delle regioni interessate, provvede all'affidamento mediante gara di appalto, secondo la procedura di cui all'articolo 17 del Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008. Il rimborso al vettore o ai vettori aerei selezionati non può comunque superare l'importo di 4,6 milioni di euro annui per i 36 mesi di durata degli oneri, prorogabili fino ad ulteriori 24 mesi nei limiti dei 13,8 milioni di euro assegnati.

5. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti comunica alla Commissione europea la decisione di imporre oneri di servizio pubblico.

6. Per le compensazioni degli oneri di servizio pubblico assunti dal vettore o dai vettori si provvede nel limite di 13,8 milioni di euro ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, mediante corrispondente riduzione

del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1-bis.024. Iaria, Barzotti, Fede, Alifano, Gubitosa, Raffa.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.1.

(Disposizioni urgenti per la realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari nella città di Taranto)

1. Al fine di garantire il diritto allo studio e l'accessibilità all'istruzione superiore, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un Fondo, con una dotazione iniziale pari a 10 milioni di euro per l'anno 2026, da destinare alla realizzazione di una nuova struttura per l'alloggio degli studenti universitari nella città di Taranto.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1-bis.026. Donno, Alifano, Gubitosa, Raffa, L'Abbate.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.1.

(Disposizioni urgenti per lo svolgimento dei XX giochi del Mediterraneo)

1. Al fine di favorire l'accessibilità e l'interconnessione con l'aeroporto di Grottaglie e di migliorare l'infrastrutturazione stradale per lo svolgimento dei XX Giochi del Mediterraneo nella città di Taranto nel 2026, sono stanziati 10 milioni di euro per

l'anno 2026, in favore della regione Puglia, per il completamento degli interventi di collegamento della strada statale n. 7 con il medesimo aeroporto, mediante l'adeguamento della strada provinciale 83 sino all'area industriale di Grottaglie e con innesto sulla strada provinciale per San Giorgio Jonico.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità attuative per il trasferimento e l'utilizzo delle risorse di cui al presente articolo ed è indicato il relativo cronoprogramma procedurale e finanziario.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1-bis.027. L'Abbate, Donno, Alifano, Gubitosa, Raffa.

(Inammissibile)

ART. 1-ter.

Al comma 1, sostituire la parola: giugno con la seguente: settembre.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: e al comma 6, le parole: «30 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre».

1-ter.1. Casu, Merola.

Al comma 1, sostituire la parola: giugno con la seguente: luglio.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: a maggio con le seguenti: a luglio.

1-ter.2. Gubitosa, Alifano, Raffa.

Al comma 1, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 320 milioni.

Conseguentemente:

al medesimo comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e dopo le parole: « attività di trasporto » sono inserite le seguenti: « persone mediante noleggio di autobus, ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, esercitate con veicoli di classe ambientale euro V e VI, e quelle »;

all'articolo 1-septies, comma 1, lettera g), sostituire le parole: 8,1 milioni *con le seguenti:* 28,1 milioni.

1-ter.3. Casu, Merola.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 2026, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « 10 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 50 milioni », le parole: « fino al 20 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « pari al 20 per cento » e le parole: « effettuato nei mesi di marzo, aprile e maggio dell'anno 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « nell'anno 2026 »;

b) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

« **4-bis.** Al fine di sostenere il settore della pesca e dell'acquacoltura, in conseguenza dell'aumento dei costi dei carburanti e dell'energia e della riduzione degli introiti degli imprenditori del settore, la dotazione finanziaria del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura, di cui all'articolo 2, comma 5-*decies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2026. »;

c) al comma 5, le parole: « 10 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 55 milioni ».

Conseguentemente, all'articolo 1-septies, comma 1, lettera h), sostituire le parole: 100 milioni *con le seguenti:* 145 milioni.

1-ter.4. Forattini, Merola, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari.

(Inammissibile limitatamente alla lettera b))

Al comma 2, sostituire le parole: 90 milioni *con le seguenti:* 120 milioni.

Conseguentemente:

al medesimo comma 2, sostituire le parole: a maggio *con le seguenti:* a settembre;

al medesimo comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Il credito d'imposta di cui al presente articolo è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo, di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-*bis*, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati all'articolo 3, comma 3, lettere a) e b), del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili

dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2026. Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122-*bis*, nonché, in quanto compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

all'articolo 1-septies, comma 1, lettera g), sostituire le parole: 8,1 milioni con le seguenti: 38,1 milioni.

1-ter.5. Forattini, Merola, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e le parole: « imprese agricole », ovunque ricorrano, sono sostituite con le seguenti: « imprese agricole e della mitilicoltura ».

1-ter.6. Gubitosa, Alifano, Raffa.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2026, n. 88, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « Il credito di imposta di cui al presente comma è utilizzabile, su scelta del richiedente, in tre rate annuali. ».

1-ter.7. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

Al comma 3, sostituire le parole: 40 milioni con le seguenti: 90 milioni.

Conseguentemente:

dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

4-bis. Il credito d'imposta di cui ai commi 3 e 4 è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-*bis*, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati all'articolo 3, comma 3, lettere a) e b), del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la

medesima data del 31 dicembre 2026. Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122-bis, nonché, in quanto compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

4-ter. Entro il 31 ottobre 2026 i beneficiari del credito di cui ai commi 3 e 4, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, inviano all'Agenzia delle entrate un'apposita comunicazione sull'importo del credito maturato nell'esercizio 2026. Il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione sono definiti con provvedimento dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4-quater. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

all'articolo 1-septies, comma 1, lettera h), sostituire le parole: 100 milioni con le seguenti: 150 milioni.

1-ter.8. Forattini, Merola, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari.

Al comma 3, sostituire le parole: fino al 30 per cento con le seguenti: pari al 30 per cento.

1-ter.9. Gubitosa, Alifano, Raffa.

Al comma 3, sostituire le parole: e maggio 2026 con le seguenti: , maggio e giugno 2026.

1-ter.10. Raffa, Alifano, Gubitosa.

Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:

Art. 1-ter.1.

(Modifiche al decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124)

1. All'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, le parole: « e di 50 milioni di euro per l'anno 2025 e per l'anno 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « , di 50 milioni di euro per l'anno 2025 e di 100 milioni di euro per l'anno 2026 ».

2. Agli oneri recati dal presente articolo, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1-ter.01. Alifano, Gubitosa, Raffa.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:

Art. 1-ter.1.

(Credito d'imposta per le imprese dei settori della produzione primaria dei prodotti agricoli e della pesca e dell'acquacoltura)

1. All'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, le parole: « 2.100.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « 4.100.000 euro ».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1-ter.02. Alifano, Gubitosa, Raffa.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:

Art. 1-ter.1.

(Misure in favore delle imprese del settore della panificazione)

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall'aumento eccezionale del prezzo del gasolio utilizzato come carburante e della componente energetica, alle imprese di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 1° ottobre 2018, n. 131, aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, commisurato alla maggiore spesa sostenuta in ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno rispetto al prezzo del mese di febbraio come rilevato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Il contributo di cui al presente comma è concesso nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2026 ed è attribuito alle condizioni e con le modalità previste dal decreto di cui al comma 3.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 entro il 31 dicembre 2026. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

3. Con decreto del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, adottato entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo alla verifica delle condizioni di cui al suddetto comma, alle procedure di concessione del contributo sotto forma di credito d'imposta, anche ai fini del rispetto dei limiti di spesa previsto, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli. Per la concessione del contributo è escluso il ricorso alle procedure di *click day*.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti provvede il Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1-ter.03. Raffa, Alifano, Gubitosà.

Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:

Art. 1-ter.1.

(Misure in favore delle imprese manifatturiere)

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall'aumento eccezionale del prezzo del gasolio utilizzato come carburante e della componente energetica, alle imprese manifatturiere aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, commisurato alla maggiore spesa sostenuta in ciascuno

dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno rispetto al prezzo del mese di febbraio come rilevato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Il contributo di cui al presente comma è concesso nel limite massimo di 100 milioni di euro per l'anno 2026 ed è attribuito alle condizioni e con le modalità previste dal decreto di cui al comma 3.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 entro il 31 dicembre 2026. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

3. Con decreto del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, adottato entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo alla verifica delle condizioni di cui al suddetto comma, alle procedure di concessione del contributo sotto forma di credito d'imposta, anche ai fini del rispetto dei limiti di spesa previsto, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli. Per la concessione del contributo è escluso il ricorso alle procedure di *click day*.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti provvede il Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1-ter.04. Alifano, Gubitosa, Raffa.

Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:

Art. 1-ter.1.

(Misure in favore delle imprese del settore della moda per il contrasto al caro energia)

1. Alle imprese operanti nel settore della moda, con sede legale o stabile organizzazione in Italia, è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, pari al 30 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel primo e secondo trimestre dell'anno 2026, a condizione che il prezzo medio della componente energetica, calcolato sulla base del primo trimestre 2026, abbia subito un incremento superiore al 25 per cento rispetto al prezzo medio del medesimo trimestre dell'anno 2019.

2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive.

3. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non con-

correnza alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.

4. L'agevolazione di cui al comma 1 è concessa ai sensi e nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 651/2014.

5. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto nel limite massimo di spesa di 80 milioni di euro per l'anno 2026.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1-ter.05. Raffa, Alifano, Gubitosà.

ART. 1-*quater*.

Al comma 1, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: 80 milioni con le seguenti: 160 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 1-septies, comma 1:

sostituire la lettera d) con la seguente:
d) quanto a 65 milioni di euro per l'anno 2026 e 80 milioni di euro per l'anno 2027, a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 65 milioni per l'anno 2026 e 80 milioni di euro per l'anno 2027, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

alla lettera h), sostituire le parole: 100 milioni con le seguenti: 180 milioni.

1-*quater*.1. Casu, Merola.

ART. 1-*sexies*.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. L'articolo 7-*bis* del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2026, n. 88, è abrogato.

1-*sexies*.1. Raffa, Alifano, Gubitosà.

(Inammissibile)

*Dopo l'articolo 1-*sexies*, aggiungere il seguente:*

Art. 1-*sexies*.1.

(Interpretazione autentica del concorso nelle violazioni tributarie)

1. Le disposizioni in materia di concorso nelle violazioni tributarie, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nonché di cui all'articolo 9 del testo unico di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, si interpretano nel senso che il concorso del professionista o consulente è configurabile quando risulti accertato un contributo causale, anche agevolatore, fornito con coscienza e volontà alla realizzazione dell'illecito. La responsabilità del professionista è altresì configurabile quando abbia omesso di rilevare irregolarità manifeste, evidenti e non controverse che, secondo la diligenza qualificata richiesta dalla natura dell'attività esercitata, non potevano essere ignorate.

2. La responsabilità del professionista non può essere desunta dalla mera posizione professionale, né dallo svolgimento di attività tipiche se effettuate nel rispetto della diligenza qualificata di cui all'articolo 1176, secondo comma, del codice civile.

3. In ogni caso, la responsabilità è esclusa quando il professionista o il consulente dimostri di avere operato sulla base di dati forniti dal cliente e di avere adottato le verifiche normalmente esigibili in relazione alla natura dell'attività svolta.

4. Nei casi caratterizzati da obiettiva incertezza normativa o interpretativa, non

è punibile il professionista o il consulente che abbia fatto affidamento su un'interpretazione logica, ragionevole e motivata della normativa tributaria.

5. Resta ferma la responsabilità del professionista o del consulente qualora sia accertato che abbia consapevolmente contribuito, anche mediante omissione di controlli doverosi in presenza di evidenti anomalie, alla realizzazione della violazione.

1-sexies.01. Alifano, Gubitosa, Raffa.

(Inammissibile)

ART. 1-septies.

Al comma 1, sopprimere le lettere a), c), d), f) e l).

Conseguentemente, alla lettera g), sostituire le parole: quanto a 8,1 milioni di euro per l'anno 2026, 0,95 milioni di euro per l'anno 2027 con le seguenti: quanto a 516 milioni di euro per l'anno 2026, 80,95 milioni di euro per l'anno 2027.

1-septies.1. Alifano, Gubitosa, Raffa.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, alla lettera g), sostituire le parole: quanto a 8,1 milioni di euro per l'anno 2026 con le seguenti: quanto a 108,1 milioni di euro per l'anno 2026.

1-septies.2. Alifano, Gubitosa, Raffa.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

Conseguentemente, alla lettera g), sostituire le parole: quanto a 8,1 milioni di euro per l'anno 2026 con le seguenti: quanto a 259,1 milioni di euro per l'anno 2026.

1-septies.3. Gubitosa, Alifano, Raffa.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

Conseguentemente, alla lettera g), sostituire le parole: quanto a 8,1 milioni di euro per l'anno 2026, 0,95 milioni di euro per

l'anno 2027 con le seguenti: quanto a 73,1 milioni di euro per l'anno 2026, 80,95 milioni di euro per l'anno 2027.

1-septies.4. Raffa, Alifano, Gubitosa.

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

Conseguentemente, alla lettera g), sostituire le parole: quanto a 8,1 milioni di euro per l'anno 2026 con le seguenti: quanto a 88,1 milioni di euro per l'anno 2026.

1-septies.5. Alifano, Gubitosa, Raffa.

Al comma 1, sopprimere la lettera l).

Conseguentemente, alla lettera g), sostituire le parole: quanto a 8,1 milioni di euro per l'anno 2026 con le seguenti: quanto a 28,1 milioni di euro per l'anno 2026.

1-septies.6. Gubitosa, Alifano, Raffa.

Dopo l'articolo 1-septies aggiungere il seguente:

Art. 1-septies.1.

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, al comma 911, le parole: « L'articolo » sono sostituite dalle seguenti: « L'esenzione dall'accisa di cui all'articolo » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , anche quando non ubicati nel medesimo sito di produzione ».

1-septies.01. Simiani, Merola.

Dopo l'articolo 1-septies aggiungere il seguente:

Art. 1-septies.1.

(Destinazione di quota dei proventi ETS derivanti dal settore marittimo)

1. Una quota non inferiore al 20 per cento dei proventi delle aste delle quote di emissione attribuibili al settore del trasporto marittimo è destinata a un Fondo

per la compensazione dei costi di trasporto delle regioni insulari.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono stabilite le modalità di individuazione della quota riferibile al settore marittimo e di riparto delle risorse.

3. Il Fondo è finalizzato alla riduzione dei costi di trasporto merci e passeggeri da e per le regioni insulari, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione e dei principi di coesione territoriale dell'Unione europea.

1-septies.02. Lai, Barbagallo, Merola.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1-septies aggiungere il seguente:

Art. 1-septies.1.

(Obblighi di trasparenza e verifica delle componenti tariffarie ETS nel trasporto marittimo e destinazione di quota dei proventi ETS derivanti dal settore marittimo)

1. Gli operatori del trasporto marittimo che applicano componenti tariffarie riconducibili all'ETS sono tenuti a indicare in modo separato e trasparente nei titoli di viaggio e nei documenti di trasporto merci l'importo imputabile ai costi ETS e la metodologia di calcolo utilizzata.

2. L'Autorità di regolazione dei trasporti (ART), d'intesa con il Garante per la sorveglianza dei prezzi, definisce entro novanta giorni gli *standard* di pubblicazione e comparabilità dei dati.

3. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) valuta eventuali condotte anticoncorrenziali o pratiche di coordinamento tariffario idonee ad alterare il mercato delle tratte marittime insulari.

4. Una quota non inferiore al 20 per cento dei proventi delle aste delle quote di emissione attribuibili al settore del trasporto marittimo è destinata a un Fondo

per la compensazione dei costi di trasporto delle regioni insulari.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono stabilite le modalità di individuazione della quota riferibile al settore marittimo e di riparto delle risorse di cui al comma 4.

6. Il Fondo di cui al comma 3 è finalizzato alla riduzione dei costi di trasporto merci e passeggeri da e per le regioni insulari, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione e dei principi di coesione territoriale dell'Unione europea.

1-septies.03. Lai, Barbagallo, Merola.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1-septies, aggiungere il seguente:

Art. 1-septies.1.

(Disposizioni a tutela della continuità territoriale insulare in relazione all'applicazione dell'ETS al settore marittimo)

1. Al fine di garantire la continuità territoriale, la riduzione dei costi per cittadini ed imprese e di compensare le ricadute economiche derivanti dall'applicazione del sistema europeo di scambio delle quote di emissione (ETS) al trasporto marittimo, è istituito per il triennio 2026-2028 un credito d'imposta pari al 100 per cento dei maggiori costi ETS documentati, sostenuti per il trasporto di merci e passeggeri da e per le regioni Sardegna e Sicilia, riconosciuto alle imprese aventi sede legale o operativa nei predetti territori, nonché agli operatori marittimi che dimostrino l'integrale trasferimento del beneficio agli utenti finali mediante corrispondente riduzione delle tariffe applicate.

2. I soggetti esercenti il trasporto marittimo che incorporano nelle proprie tariffe componenti riconducibili all'ETS sono tenuti ad indicare separatamente nei titoli di viaggio e nella documentazione di trasporto merci l'importo imputabile a tali

costi e la relativa metodologia di calcolo. L'Autorità di regolazione dei trasporti, d'intesa l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e con il Garante per la sorveglianza dei prezzi, definisce gli *standard* di pubblicazione e le modalità di controllo per prevenire eventuali condotte anticoncorrenziali nelle tratte insulari.

3. Al fine di garantire la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione e di ridurre gli oneri gravanti su passeggeri e merci, è istituito il Fondo per la compensazione dei costi di trasporto delle regioni insulari, a cui è destinata una quota non inferiore al 20 per cento dei proventi delle aste delle quote di emissione riferibili al settore marittimo. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite massimo di 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite i criteri di determinazione dei maggiori costi ETS, le modalità attuative e le procedure di riparto del Fondo di cui al presente articolo, nonché le disposizioni in materia di controllo e rendicontazione.

1-septies.04. Raffa, Alifano, Gubitosà.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1-septies aggiungere il seguente:

Art. 1-septies.1.

(Disposizioni a tutela della continuità territoriale insulare in relazione all'applicazione dell'ETS al settore marittimo)

1. Al fine di garantire la continuità territoriale, la riduzione dei costi per cit-

tadini ed imprese e di compensare le ricadute economiche derivanti dall'applicazione del sistema europeo di scambio delle quote di emissione (ETS) al trasporto marittimo, è istituito per il triennio 2026-2028 un credito d'imposta pari al 100 per cento dei maggiori costi ETS documentati, sostenuti per il trasporto di merci e passeggeri da e per le regioni Sardegna e Sicilia, riconosciuto alle imprese aventi sede legale o operativa nei predetti territori, nonché agli operatori marittimi che dimostrino l'integrale trasferimento del beneficio agli utenti finali mediante corrispondente riduzione delle tariffe applicate.

2. I soggetti esercenti il trasporto marittimo che incorporano nelle proprie tariffe componenti riconducibili all'ETS sono tenuti ad indicare separatamente nei titoli di viaggio e nella documentazione di trasporto merci l'importo imputabile a tali costi e la relativa metodologia di calcolo. L'Autorità di regolazione dei trasporti, d'intesa l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e con il Garante per la sorveglianza dei prezzi, definisce gli *standard* di pubblicazione e le modalità di controllo per prevenire eventuali condotte anticoncorrenziali nelle tratte insulari.

3. Al fine di garantire la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione e di ridurre gli oneri gravanti su passeggeri e merci, è istituito il Fondo per la compensazione dei costi di trasporto delle regioni insulari, a cui è destinata una quota non inferiore al 20 per cento dei proventi delle aste delle quote di emissione riferibili al settore marittimo. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite massimo di 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante utilizzo del Fondo di cui al presente comma. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite i criteri di determinazione dei maggiori costi ETS, le modalità attuative e le

procedure di riparto del Fondo di cui al presente articolo, nonché le disposizioni in materia di controllo e rendicontazione.

1-septies.06. Barbagallo, Lai, Merola.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1-septies aggiungere il seguente:

Art. 1-septies.1.

(Estensione della disciplina di cui all'articolo 24-ter del testo unico delle accise alle imprese di distribuzione all'ingrosso di prodotti agroalimentari e bevande per gli esercizi di vicinato e per il canale Ho.Re.Ca.)

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi carburanti e contenere l'incremento dei prezzi dei beni agroalimentari, il trattamento fiscale previsto dall'articolo 24-ter del testo unico delle accise, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni, e dal decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, è esteso fino al 31 dicembre 2026 alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, ed esercenti attività di distribuzione all'ingrosso di prodotti agroalimentari e bevande per gli esercizi di vicinato e per il canale Ho.Re.Ca. mediante veicoli di massa non inferiore a 2 tonnellate. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative del presente articolo.

2. Al fine di contenere gli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico, è istituito per l'anno 2026 un contributo di solidarietà temporaneo, determinato ai sensi del comma 2, a carico dei soggetti che esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva vendita dei beni, l'attività di produzione di energia elettrica, dei soggetti che esercitano l'attività di produzione di gas metano o di estrazione di gas naturale, dei soggetti rivenditori di energia elettrica, di gas metano

e di gas naturale e dei soggetti che esercitano l'attività di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi. Il contributo è dovuto, altresì, dai soggetti che, per la successiva rivendita, importano a titolo definitivo energia elettrica, gas naturale o gas metano o prodotti petroliferi o che introducono nel territorio dello Stato detti beni provenienti da altri Stati dell'Unione europea. Il contributo non è dovuto dai soggetti che svolgono l'attività di organizzazione e gestione di piattaforme per lo scambio dell'energia elettrica, del gas, dei certificati ambientali e dei carburanti, nonché dalle piccole imprese e dalle microimprese che esercitano l'attività di commercio al dettaglio di carburante per autotrazione identificata dal codice ATECO 47.30.00. Il contributo è dovuto se almeno il 75 per cento dei ricavi del periodo d'imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 deriva dalle attività indicate nei periodi precedenti.

3. Il contributo di solidarietà di cui al comma 2, è determinato, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, applicando un'aliquota, in misura tale da garantire maggiori entrate pari a 500 milioni di euro per l'anno 2026, sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025. Alla determinazione del reddito non concorrono i ricavi derivanti dall'attività di produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili, dalla commercializzazione delle garanzie di origine riferite alle fonti rinnovabili e i relativi costi.

3. Il contributo di solidarietà dovuto, determinato ai sensi del comma 2, è versato entro il 15 luglio 2026. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il 31 luglio 2026. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo entro il 30 settembre 2026.

4. Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

5. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

1-septies.07. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

Dopo l'articolo 1-septies aggiungere il seguente:

Art. 1-septies.1.

(Innovazione agricoltura 4.0)

1. All'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, le parole: « 2.100.000 euro per ciascuno degli anni del triennio 2026-2028 » sono sostituite dalle seguenti: « 40 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2026-2028 ».

2. Agli oneri del presente articolo, pari a 37,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1-septies.08. Forattini, Merola, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari.

(Inammissibile)

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Sulla pubblicità dei lavori	107
Proposta di nomina di Marco Mezzaroma a presidente della società Sport e salute S.p.a. Nomina n. 133.	
Proposta di nomina di Diego Nepi Molineris ad amministratore delegato della società Sport e salute S.p.a. Nomina n. 134.	
Proposta di nomina di Rita Di Quinzio a componente del consiglio di amministrazione della società Sport e salute S.p.a. Nomina n. 135.	
Proposta di nomina di Fabio Caiazza a componente del consiglio di amministrazione della società Sport e salute S.p.a. Nomina n. 136.	
Proposta di nomina di Maria Spena a componente del consiglio di amministrazione della società Sport e salute S.p.a. Nomina n. 137 (<i>Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	107

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori	110
Revisione delle modalità di accesso, valutazione e reclutamento del personale ricercatore e docente universitario. C. 2735 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	110

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 16 giugno 2026. — Presidenza del presidente Federico MOLLICONE.

La seduta comincia alle 12.20.

Sulla pubblicità dei lavori.

Federico MOLLICONE, *presidente*, avverte che il gruppo FdI ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo

a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Proposta di nomina di Marco Mezzaroma a presidente della società Sport e salute S.p.a.

Nomina n. 133.

Proposta di nomina di Diego Nepi Molineris ad amministratore delegato della società Sport e salute S.p.a.

Nomina n. 134.

Proposta di nomina di Rita Di Quinzio a componente del consiglio di amministrazione della società Sport e salute S.p.a.

Nomina n. 135.

Proposta di nomina di Fabio Caiazza a componente del consiglio di amministrazione della società Sport e salute S.p.a.

Nomina n. 136.

Proposta di nomina di Maria Spena a componente del consiglio di amministrazione della società Sport e salute S.p.a.

Nomina n. 137.

(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto delle proposte di nomina all'ordine del giorno.

Fabio ROSCANI (FdI), *relatore*, riferisce che la Commissione è chiamata ad esprimere al Governo il parere sulle seguenti proposte di nomina, trasmesse dal Ministro per lo sport e i giovani con lettera in data 22 maggio 2026:

dott. Marco Mezzaroma a presidente del consiglio di amministrazione della società Sport e salute S.p.a. (Nomina n. 133 del Ministro per lo sport e i giovani);

dott. Diego Nepi Molineris ad amministratore delegato della società Sport e salute S.p.a. (Nomina n. 134 del Ministro per lo sport e i giovani, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze);

dott.ssa Rita Di Quinzio a componente del consiglio di amministrazione della società Sport e salute S.p.a. (Nomina n. 135 del Ministro della salute, sentita l'autorità di Governo competente in materia di sport);

dott. Fabio Caiazza a componente del consiglio di amministrazione della società Sport e salute S.p.a. (Nomina n. 136 del Ministro dell'istruzione e del merito, sentita l'autorità di Governo competente in materia di sport);

on. Maria Spena a componente del consiglio di amministrazione della società Sport e salute S.p.a. (Nomina n. 137 del Ministro dell'università e della ricerca, sentita l'autorità di Governo competente in materia di sport).

Ricorda che ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, la società Sport e salute S.p.a. è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da cinque membri, di cui uno con funzioni di presidente. Il presidente è nominato dall'autorità di Governo competente in materia di sport previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, ha la rappresentanza legale della società e presiede il consiglio di amministrazione di cui è componente. L'amministratore delegato è nominato dall'autorità di Governo competente in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Gli altri tre componenti sono nominati, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'autorità di Governo competente in materia di sport e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, uno dal Ministro della salute, uno dal Ministro dell'istruzione e del merito, uno dal Ministro dell'università e della ricerca.

Il medesimo articolo 8, comma 4, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'autorità di Governo competente in materia di sport, previo parere del CONI, sono stabiliti ulteriori requisiti manageriali e sportivi necessari per le nomine degli organi della società. Gli organi di vertice della società sono incompatibili con gli organi di vertice del CONI, nonché con gli organi di vertice elettivi delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite; l'incompatibilità perdura per un biennio dalla cessazione della carica. Il presidente del collegio sindacale della società è designato dal Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri componenti del medesimo collegio dall'au-

torità di Governo competente in materia di sport.

Rileva che un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 gennaio 2019 ha disciplinato i requisiti manageriali e sportivi necessari per le nomine degli organi della società Sport e Salute S.p.a. In particolare, il presidente e gli altri componenti del Consiglio di amministrazione di Sport e Salute S.p.a. devono essere in possesso di elevata qualificazione professionale e di un alto profilo manageriale e devono avere acquisito sia una significativa conoscenza delle politiche e dei sistemi imprenditoriali, economico-finanziari e di sviluppo, sia una pluriennale esperienza nella direzione di enti o strutture di elevata complessità pubblici o privati. Devono essere, inoltre, in possesso dei requisiti generali di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dalla legge, godere dei diritti civili e politici e non essere stati destituiti o dispensati dal servizio; nonché devono aver conseguito un titolo di studio non inferiore alla laurea e aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di almeno una delle seguenti attività o funzioni: *a)* attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese; *b)* attività professionali o di insegnamento universitario in materie giuridiche, economiche finanziarie o tecnico-scientifiche, attinenti o comunque funzionali all'attività di impresa; *c)* funzioni amministrative o dirigenziali, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni, operanti in settori attinenti a quello di attività dell'impresa, ovvero presso enti o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico-finanziarie.

Ai sensi dell'articolo 11 del vigente Statuto della società Sport e Salute S.p.a. gli amministratori durano in carica per il periodo determinato dall'assemblea all'atto della nomina, comunque non superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica e sono rieleggibili. Lo Statuto della società reca inoltre una disciplina puntuale

dei requisiti, delle incompatibilità e delle funzioni.

Unitamente alla richiesta di parere parlamentare, riferisce che sono stati trasmessi i *curricula vitae* di Marco Mezzaroma, Diego Nepi Molineris, Rita Di Quinzio, Fabio Caiazzo, Maria Spena sulla cui designazione la Commissione è chiamata ad esprimere il parere ed afferma che i nominativi designati risultano possedere i requisiti necessari a ricoprire gli incarichi per i quali sono stati selezionati, come rilevabile dai loro *curricula vitae*, ai quali si rinvia per ogni approfondimento.

Mauro BERRUTO (PD-IDP) chiede se le proposte di nomina in discussione siano accompagnate da documenti che comprovino il possesso dei requisiti di eleggibilità previsti dalla legge per gli incarichi di vertice di società a partecipazione pubblica quale è Sport e Salute S.p.a.

Ricorda, inoltre, di aver già posto nel 2023 la medesima domanda in occasione della nomina dei vertici di Sport e Salute S.p.A.

Gaetano AMATO (M5S) osserva che l'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, reca la disciplina dei requisiti richiesti per l'assunzione di cariche all'interno degli organi amministrativi e di controllo di società a controllo pubblico e chiede se tale norma sia stata rispettata o meno.

Federico MOLLICONE, *presidente*, rispondendo alle domande poste dagli onorevoli Berruto e Amato rileva che i controlli prescritti dalla legge sono stati svolti dalle strutture amministrative del Ministero per lo sport e i giovani e che i documenti rilevanti ai fini dell'esame degli atti di nomina sono stati trasmessi e pubblicati sul sito *internet* istituzionale della Camera dei deputati.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame congiunto ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.25.

SEDE REFERENTE

Martedì 16 giugno 2026. — Presidenza della vicepresidente Giorgia LATINI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Paolo Barilli.

La seduta comincia alle 18.40.

Sulla pubblicità dei lavori.

Giorgia LATINI, *presidente*, avverte che il gruppo FdI ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Revisione delle modalità di accesso, valutazione e reclutamento del personale ricercatore e docente universitario.

C. 2735 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 10 giugno 2026.

Elisabetta PICCOLOTTI (AVS) sottoscrive l'emendamento Giachetti 1.27 che verte su un argomento che sta a cuore a tutte le opposizioni ovvero quello di introdurre il sorteggio ai fini della pubblicazione delle liste dei professori che hanno chiesto di essere inclusi nelle commissioni giudicatrici.

Antonio CASO (M5S), intervenendo per dichiarazione di voto, annuncia il voto favorevole dei componenti del gruppo del MoVimento 5 Stelle sull'emendamento in esame, visto che esso interviene su uno dei temi sui quali le opposizioni avevano aperto un confronto con il Governo. Ribadisce che la riforma in discussione, eliminando l'abilitazione scientifica nazionale (ASN) e ripristinando i concorsi locali così favorendo fenomeni di baronismo, non prevede

disposizioni di dettaglio sulla composizione delle commissioni giudicatrici degli atenei.

Irene MANZI (PD-IDP) si associa alle considerazioni svolte dai colleghi Piccolotti e Caso, stigmatizzando la genericità del disegno di legge in merito alla composizione delle commissioni giudicatrici che reputa preoccupante nell'ottica di evitare fenomeni di baronismo e condizionamenti vari. Ricorda che quello in esame è uno dei numerosi punti sui quali era stato chiesto un confronto con la maggioranza e che l'unica risposta sinora ricevuta è stata l'espressione dei pareri contrari da parte di Governo e relatore su tutte le proposte emendative presentate dalle opposizioni.

La Commissione respinge l'emendamento Giachetti 1.27.

Mauro BERRUTO (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Manzi 1.28 di cui è cofirmatario, ne illustra il contenuto stigmatizzando come il disegno di legge in esame non rechi nessuna modernizzazione del sistema di reclutamento universitario italiano, ma al contrario diminuisca la trasparenza, ripristini i concorsi locali per il reclutamento dei docenti universitari ed aumenti la discrezionalità degli atenei nell'espletamento degli stessi. Nel ribadire l'assenza di confronto sulle proposte emendative presentate dalle opposizioni, chiede chi tutelerà i giovani ricercatori da concorsi confezionati su misura per candidati raccomandati. Nel ritenere che il punto centrale sia la tutela della libertà della ricerca e della credibilità del sistema universitario, certamente entrambe ridotte dal mancato stanziamento di adeguate risorse finanziarie, afferma che il disegno di legge in esame non è una riforma del sistema di reclutamento universitario, bensì uno strumento di redistribuzione del potere all'interno delle singole università.

La Commissione respinge l'emendamento Manzi 1.28.

Irene MANZI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento 1.30 a sua prima firma,

stigmatizza l'estrema genericità della previsione normativa che l'emendamento mira a sopprimere, relativa all'individuazione da parte del Ministero dei gruppi scientifico-disciplinari per i quali il numero di professori sorteggiabili è inferiore a quaranta. Ritiene che la maggioranza avrebbe dovuto assumere un atteggiamento completamente diverso, disciplinando in maniera più organica tale questione e afferma che un maggiore ascolto del mondo accademico da parte della maggioranza avrebbe prodotto un testo certamente migliore di quello attualmente in discussione.

Antonio CASO (M5S), intervenendo sull'emendamento Manzi 1.30, rileva come le modifiche introdotte al Senato non abbiano chiarito le modalità con le quali sarà effettuato il sorteggio dei professori che comporranno le commissioni giudicatrici. Pur riconoscendo che in alcuni settori scientifico-disciplinari è difficile arrivare a un numero minimo di commissari, stigmatizza la scelta di lasciare libertà totale al Ministero dell'università e della ricerca nell'individuazione dei gruppi scientifico-disciplinari nei quali si deroga al numero minimo di quaranta professori sorteggiabili. Motiva la propria sfiducia rispetto a tale deroga anche in ragione del comportamento sinora tenuto dal Ministro Bernini riguardo all'esame di tale disegno di legge.

Elisabetta PICCOLOTTI (AVS), nel dichiarare il voto favorevole sull'emendamento Manzi 1.30, reputa inquietante l'attribuzione al Ministero dell'università e della ricerca del potere d'individuare i gruppi scientifico-disciplinari per cui il numero di professori da sorteggiare sia inferiore a quaranta, in quanto esso induce a temere che il Ministero possa ridurre il numero dei docenti, aumentando il controllo che il dicastero ha sull'insegnamento universitario. Reputa altresì opportuno farsi qualche domanda sulla *ratio* di tale disposizione visto che lo scopo della riforma è quello di favorire fenomeni di cosiddetto baronismo. Dichiarava che sarebbe stato preferibile una riforma dell'ASN per valorizzare la qualità rispetto alla quantità della ricerca e riba-

disce che, viste le premesse, il sorteggio sarà svolto in un ambiente protetto, idoneo a favorire a candidati raccomandati.

La Commissione respinge l'emendamento Manzi 1.30.

Mauro BERRUTO (PD-IDP), intervenendo sugli identici emendamenti Piccolotti 1.31 e Manzi 1.32, ritiene che l'abolizione dell'ASN e il ripristino dei concorsi locali richieda l'adozione di misure volte ad evitare l'insorgere di favoritismi e l'aumento del contenzioso giurisdizionale. Reputa inaccettabile che il Parlamento approvi una riforma astratta, una vera e propria delega in bianco, visto che il disegno di legge affida la definizione di molti aspetti di dettaglio a futuri decreti del Ministero dell'università e della ricerca. Considerato il rilievo attribuito, soltanto a parole, al merito, da parte della maggioranza, sottolinea come il disegno di legge intervenga soltanto sulle procedure di reclutamento senza affrontare il tema delle reali opportunità che lo Stato offre ai giovani ricercatori, ricordando l'elevata età media in cui si diviene professori associati, la scarsità di risorse per l'università e la ricerca e la cosiddetta fuga dei cervelli.

Elisabetta PICCOLOTTI (AVS), intervenendo sull'emendamento 1.31 a sua prima firma, rileva come le disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 3, del disegno di legge siano le più contestate dalle organizzazioni universitarie che denunciano il probabile futuro incremento di concorsi «su misura». In particolare, stigmatizza come tali disposizioni siano volte a ridurre in maniera consistente il tasso di competitività nelle procedure concorsuali, consentendo agli atenei di indicare specifici ambiti tematici quale requisito necessario per la partecipazione ai concorsi, escludendo in tal modo la partecipazione di altri candidati comunque in possesso di comprovata qualificazione scientifica nelle materie del medesimo gruppo scientifico-disciplinare oggetto del concorso. Considerata la forte concorrenza esistente a causa dell'elevato numero di ricercatori universitari

precari, ritiene che tale misura consenta ai singoli atenei di selezionare i ricercatori che già lavorano all'interno dei medesimi a discapito degli altri concorrenti.

Antonio CASO (M5S), dichiara il voto favorevole del suo gruppo sugli identici emendamenti Piccolotti 1.31 e Manzi 1.32, volti a sopprimere il comma 3 dell'articolo 1 del disegno di legge. Tale comma modifica la normativa vigente in materia di reclutamento del personale ricercatore e docente. Riporta le preoccupazioni diffuse nel mondo universitario – e sovente veicolate sui *social network* – in relazione alla possibilità che la presente riforma possa aprire la strada a « concorsi truccati ». Occorre riconoscere, infatti, a suo parere, che l'abolizione *tout court* dell'ASN rischia di ingenerare situazioni poco trasparenti: d'altronde solo di recente si è assistito a situazioni paradossali per cui in alcuni atenei sono stati individuati professori giovanissimi rivelatisi poi parenti del rettore dell'ateneo stesso. Inoltre, anche a non volere considerare un rischio di così palesi favoritismi, sottolinea l'inopportunità di legare così strettamente la carriera dei singoli professori al loro ambiente universitario. A suo modo di vedere, infatti, un professore le cui aspirazioni di crescita siano legate esclusivamente all'ateneo di appartenenza, sarà indotto inevitabilmente ad una strategia dell'obbedienza nei confronti della medesima università. Situazione, questa, che, oltre ad essere assolutamente svilente per il singolo, porta con sé conseguenze negative sulla libertà della ricerca e dunque, in ultima analisi, sulla sua qualità. Sottolinea che le scelte del legislatore dovrebbero orientarsi piuttosto verso il potenziamento degli strumenti volti ad emancipare il singolo dalla potestà esclusiva dell'ateneo. Il testo attuale del disegno di legge, anche a fronte dell'ormai conclamata indisponibilità del Governo e della maggioranza di modificarlo, va invece nella direzione diametralmente opposta.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Piccolotti 1.31 e Manzi 1.32.

Irene MANZI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento 1.33 a sua prima firma,

riporta le forti preoccupazioni del mondo accademico circa l'inevitabile incertezza normativa che verrà a crearsi dopo l'eliminazione dell'ASN e prima dell'adozione dei decreti attuativi cui rimanda il provvedimento in esame. Una situazione sulla quale la maggioranza, nonostante le diverse richieste provenienti dai gruppi di opposizione, non ha mai fornito chiarimenti. Altro motivo di preoccupazione e di forte scetticismo riguarda poi il fatto che questa riforma sembra privilegiare la quantità della produzione scientifica a scapito della sua qualità; altro aspetto sul quale il Governo non ha fornito alcuna delucidazione. Fa presente, invece, che il mondo dell'università e della ricerca sta seguendo attentamente i lavori della Commissione e aspetta delle risposte. Per tale ragione, auspica che, come forma di rispetto sia verso i cittadini sia verso le opposizioni, il Ministro Bernini possa prendere parte ai lavori almeno in queste ultime fasi dell'esame in sede referente. In particolare, il Ministro è chiamato a spiegare come intenda garantire l'efficienza e la qualità del sistema universitario e di fare in modo che esso non ruoti intorno alla potestà incontrastata dei singoli atenei. Diversamente, la direzione tracciata dal Governo pare essere quella di un sistema basato su una sorta di provincialismo, decisamente meno attrattivo per le nuove generazioni.

Antonio CASO (M5S), intervenendo sull'emendamento Manzi 1.33, evidenzia che il comma 3, che l'emendamento intende sopprimere, cela il rischio di eccessivi favoritismi. Infatti, la disposizione in parola, facendo riferimenti agli « specifici ambiti tematici » offre agli atenei la possibilità di « cucire » il singolo bando a misura di uno specifico candidato. In altre parole, gli atenei potrebbero ridurre la platea dei possibili destinatari di un bando di concorso fino a farla coincidere con le caratteristiche di un solo candidato, a loro desiderato. Evidenzia che un meccanismo del genere finirà inevitabilmente per scoraggiare chiunque altro voglia intraprendere la carriera universitaria, che, di per sé, già sconta il grave problema di essere solitamente appannaggio delle sole famiglie benestanti. In

questa maniera, a suo avviso, si arriverà a creare una società ancora più classista; una società nella quale, per ottenere una cattedra universitaria, occorrerà necessariamente essere, oltre che facoltosi, inseriti in certi contesti di influenza. Tutto ciò, evidentemente, a suo giudizio, avrà ripercussioni di tipo sistemico in quanto inciderà pesantemente e negativamente sulla qualità della ricerca e dell'insegnamento universitario.

Elisabetta PICCOLOTTI (AVS), intervenendo sull'emendamento Manzi 1.33, fa notare come nel testo del provvedimento siano presenti alcune importanti contraddizioni. È il caso, ad esempio, del riferimento agli « specifici ambiti tematici » che, inespiegabilmente, è presente tra i criteri per l'accesso al concorso pubblico e non tra quelli di valutazione delle prove concorsuali. Sottolinea come questo sia l'esempio lampante del fatto che relatore e Governo dovrebbero prendere seriamente in considerazione le proposte avanzate dalle opposizioni invece di portare avanti un testo errato – nella forma e nei contenuti – solamente per soddisfare delicati equilibri tra le forze di maggioranza. Sottolinea, infine, come questo gioco al compromesso della maggioranza rischi seriamente di incidere negativamente sui principi, di rilevanza costituzionale, di libertà, autonomia e indipendenza dell'istituzione universitaria.

La Commissione respinge l'emendamento Manzi 1.33.

Giorgia LATINI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Grippo 1.34; si intende vi abbia rinunciato.

Irene MANZI (PD-IDP) interviene sull'emendamento 1.35 a sua prima firma, che, a suo giudizio, dimostra, con tutta evidenza, come il testo sia costruito in maniera confusionaria e disorganica. Sottolinea, infatti, che sarebbe stato preferibile riscrivere interamente le norme piuttosto che andare ad incidere su singoli passaggi. Richiama inoltre gli appelli delle

varie università circa la necessità di investimenti specifici, necessari, ad esempio, per la stabilizzazione dei ricercatori assunti con le risorse del PNRR. Da questo punto di vista, fa notare l'assurdo per cui il provvedimento non preveda alcun tipo di risorsa finanziaria per far fronte alle sue finalità. Con queste premesse, a suo avviso, il provvedimento finirà senz'altro per peggiorare l'efficienza e la qualità del sistema universitario nazionale.

La Commissione respinge l'emendamento Manzi 1.35.

Antonio CASO (M5S) interviene sull'emendamento 1.38 a sua prima firma, volto a proporre una migliore formulazione del testo in materia di commissioni giudicatrici. In particolare, l'emendamento prevede espressamente che il sorteggio – oggetto della famosa modifica durante la prima lettura in Senato – non avrà luogo presso gli atenei ma sarà effettuato dal Ministero; ciò a garanzia, evidentemente, della regolarità delle relative procedure. La proposta emendativa si occupa altresì di individuare con maggiore precisione quali docenti possono essere chiamati a far parte di una commissione giudicatrice. Ad esempio, allo scopo di scongiurare possibili distorsioni nel processo di valutazione, si specifica che possono far parte della commissione giudicatrice i professori di seconda fascia già facenti parte dell'elenco al momento dell'indizione del bando di concorso. Ribadendo, infine, che il MoVimento 5 Stelle non si è mai detto contrario a riformare il sistema attuale basato sull'abilitazione scientifica nazionale, sottolinea che il testo del provvedimento, per come attualmente congegnato, non può essere assolutamente condivisibile.

Mauro BERRUTO (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Caso 1.38 di cui è cofirmatario, ritiene opportuno ribadire che la clausola d'invarianza finanziaria – che compare su moltissimi dei provvedimenti che vengono approvati in questa legislatura – prevista anche dal disegno di legge in esame limiti la libertà di ricerca universi-

taria, raccontando moltissimo della visione politica che c'è o che, nel caso di specie, manca dietro ad una riforma. Rilevando come l'invarianza finanziaria sia una chiave di lettura agghiacciante di questo provvedimento, domanda quale riforma universitaria possa essere credibile senza lo stanziamento di adeguate risorse finanziarie, reputando che la clausola d'invarianza finanziaria sia coerente con la visione dell'università dell'attuale maggioranza e con il definanziamento delle università statunitensi promosso dall'amministrazione Trump. Chiede, inoltre, come le università possano produrre risultati se i ricercatori versano in una condizione di precarietà che, vista l'inerzia del Governo, scelgono di superare trasferendosi all'estero. Nel lamentare che si discuta di riforme universitarie senza stanziare adeguate risorse per trattenere in Italia i giovani ricercatori, rileva come sia profondamente sbagliata l'idea di riforme universitarie a costo zero, sottolineando come il disegno di legge in esame sia finalizzato esclusivamente a una riallocazione di poteri a livello delle singole università.

Elisabetta PICCOLOTTI (AVS) intervenendo sull'emendamento Caso 1.38 in qualità di cofirmataria, afferma che esso costituisce la prova che le opposizioni hanno presentato anche proposte emendative volte al miglioramento del testo e non unicamente alla soppressione di sue parti. Nel ripercorrere le previsioni contenute all'articolo 1, comma 3, lettera a), numero 4, capoverso b-bis) del disegno di legge, rileva che le commissioni giudicatrici saranno composte da due specialisti del medesimo gruppo scientifico-disciplinare e da un componente esterno verosimilmente esperto dell'ambito tematico, la cui opinione avrà un peso maggiore di quello degli altri due componenti. Ritene che la maggioranza abbia congegnato un complicato meccanismo per la composizione delle commissioni giudicatrici al fine di favorire determinati candidati e afferma che questa è la ragione per cui le opposizioni hanno presentato l'emendamento in discussione che, pur ammettendo l'introduzione di commissioni giudicatrici locali, è volto ad impedire che possano essere promossi illeciti favoritismi

giocando sul criterio dei gruppi scientifico-disciplinari.

La Commissione respinge l'emendamento Caso 1.38.

Sara FERRARI (PD-IDP) illustra l'emendamento Manzi 1.40 di cui è cofirmataria, rilevando come l'individuazione dei migliori candidati a svolgere la funzione di professori universitari sia possibile solo se il concorso è il meno locale possibile, favorendo la selezione dei migliori per ambito disciplinare. Nel ritenere che sarebbe stato auspicabile migliorare l'ASN e non eliminarla, favorendo la valorizzazione del merito e la trasparenza nel reclutamento dei docenti universitari, rileva come essi saranno sempre più condizionati dall'appartenenza dei singoli candidati a gruppi di pressione intrauniversitari. Si associa alle considerazioni svolte dal collega Berruto sulla necessità di stanziare maggiori risorse finanziarie, ritenendo che la previsione della clausola d'invarianza finanziaria in una riforma come quella in esame la dica lunga sulla visione del Governo in materia e su come esso intenda garantire la competitività del Paese. Nel ricordare come il ciclo d'istruzione scolastica sia essenziale per acquisire le competenze universitarie, osserva che soltanto un'università italiana figura tra le prime cento al mondo nonostante i ricercatori italiani siano universalmente apprezzati dalle università straniere.

Antonio CASO (M5S), intervenendo sull'emendamento Manzi 1.40, riguardo ai componenti esterni chiede quali siano le ragioni della mancata definizione del sorteggio, rilevando come dal testo del disegno di legge non si comprenda quali siano le effettive modalità con cui esso viene svolto e come esistano più modi per evitare che il sorteggio sia effettuato dagli atenei. Ritene che l'emendamento in esame costituisca uno dei modi per migliorare anche soltanto un po' il testo del disegno di legge, sottolineando come le tante criticità da cui esso è affetto, favorevoli alla riespansione dei fenomeni di baronato, facciano supporre

che sia in realtà proprio questo l'obiettivo perseguito dalla maggioranza.

Elisabetta PICCOLOTTI (AVS), intervenendo per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento Manzi 1.40, si dichiara sorpresa dalla mancata definizione dei meccanismi del sorteggio e stigmatizza l'indeterminatezza dell'intera procedura non comprendendo perché il controllo dei requisiti non sia mantenuto a livello nazionale, ma scaricato sulle commissioni giudicatrici, rendendo così possibili sia errori dovuti a un aggravamento del carico di lavoro burocratico sia a favoritismi. Ritene che la mancata definizione dei meccanismi del sorteggio veicoli un messaggio ambiguo sia agli atenei che ai candidati nonché al ruolo di docenti universitari, essendo funzionale a promuovere dinamiche di sfruttamento dei ricercatori universitari e fenomeni di baronato.

La Commissione respinge l'emendamento Manzi 1.40.

Irene MANZI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento 1.43 a sua prima firma, rileva come le regole sulla base delle quali saranno valutati i futuri docenti universitari siano estremamente imprecise mentre servirebbe la previa definizione delle regole per la selezione dei candidati migliori. Ricorda come gli emendamenti proposti dalle opposizioni erano volti a introdurre meccanismi di chiarezza per tutelare l'immagine e la qualità del sistema universitario, ritenendo opportuno evitare un clima di legittimo sospetto che possa condizionare tutti i futuri concorsi che potrebbero tenersi sulla base di queste nuove regole che risultano estremamente indeterminate. Osserva, infatti, come il sistema delineato sembri aprire la strada a un eccessivo localismo che appare inopportuno in quanto contrastante non solo per garantire la qualità dei futuri docenti universitari, ma anche con un'esigenza di giustizia nella valutazione dei medesimi. Se non c'è volontà da parte del Ministero di favorire il localismo e le baronie, chiede quale sia la ragione della contrarietà a questa proposta emen-

dativa e domanda quanta paura faccia al Ministero dell'università e della ricerca la trasparenza nella definizione delle regole.

Elisabetta PICCOLOTTI (AVS), intervenendo per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento Manzi 1.43, sottolinea come il sorteggio congegnato dal disegno di legge in esame somigli molto al meccanismo del sorteggio previsto nell'ambito della riforma costituzionale del consiglio superiore della magistratura (CSM), bocciato dagli elettori al *referendum* confermativo di pochi mesi fa. Nel rilevare come anche in quel caso vi fosse un sorteggio diseguale tra i componenti nominati dalla politica e i membri laici del CSM, osserva che la tecnica impiegata dalla riforma in esame appare essere la stessa visto che vi saranno i componenti scelti da liste individuate con meccanismi di rotazione ai quali saranno affiancati componenti non sorteggiati, in quanto individuati dall'università che ha indetto la procedura, che si troveranno in una posizione diversa e asimmetrica rispetto a quella dei primi. In conclusione, rileva come alla maggioranza non manchi mai la voglia di « pilotare » le scelte quando si parla di nomine.

Antonio CASO (M5S), intervenendo sull'emendamento Manzi 1.43, dopo aver ripercorso i punti del testo del disegno di legge che la proposta emendativa mira a sopprimere rileva come la stessa non costituisca un drastico miglioramento del provvedimento, ma una piccola miglioria.

La Commissione respinge l'emendamento Manzi 1.43.

Mauro BERRUTO (PD-IDP) interviene sull'emendamento Manzi 1.44, di cui è cofirmatario. Sottolinea come la proposta emendativa solleva il problema, di matrice costituzionale, della delega in bianco. In particolare, evidenzia come il Parlamento, limitandosi sempre più spesso ad approvare leggi di delega e a convertire decreti-legge, sia vilipeso sempre più di frequente. In proposito, ritiene che il fenomeno non dovrebbe preoccupare solo i componenti

dei gruppi di opposizione ma tutti i deputati, i quali dovrebbero difendere insieme le prerogative dell'istituzione parlamentare. È sempre più evidente, infatti, che il legislatore ordinario sia ormai chiamato, al più, a definire una semplice cornice, la quale viene successivamente riempita di contenuti dal legislatore delegato. A suo avviso occorrerebbe, invece, invertire la tendenza, sia come gesto doveroso nei confronti del Parlamento sia come atto di rispetto per i portatori di interessi, i quali hanno diritto di conoscere subito e con chiarezza ciò che la legge stabilisce nei loro confronti. Infine, ribadisce che il proprio gruppo parlamentare è sempre stato favorevole a rivedere il sistema basato sull'abilitazione scientifica nazionale, ma che per farlo è assolutamente necessario costruire, con legge, un'alternativa valida ed efficace.

Antonio CASO (M5S), intervenendo sull'emendamento Manzi 1.44, sottolinea il rischio che i gruppi scientifico-disciplinari più piccoli risentano, più degli altri, di tutte le problematiche che il disegno di legge porta con sé. A suo giudizio, sono proprio tali gruppi che disvelano chiaramente le criticità del provvedimento e la necessità di un filtro a un livello superiore. Si riferisce, ad esempio, alla possibilità che sia previsto l'intervento di una commissione nazionale che si limiti, in ipotesi, a validare i requisiti previsti per la partecipazione alle procedure di reclutamento. Osserva, con ironia, che forse il Governo neanche si è preoccupato delle problematiche legate alle disposizioni sul reclutamento in quanto non prevede di approntare alcun finanziamento

e, dunque, di rendere davvero operative nel prossimo futuro tali disposizioni.

Elisabetta PICCOLOTTI (AVS), intervenendo sull'emendamento Manzi 1.44, richiama le motivazioni, presenti nella stessa relazione illustrativa allegata al provvedimento, per cui il gruppo di lavoro costituito presso il MUR abbia a suo tempo deciso di superare il sistema basato sull'abilitazione scientifica nazionale. In primo luogo, si parlava di un eccesso di aspettativa all'assunzione, in secondo luogo si faceva menzione dell'eccessivo aggravio di lavoro per il Ministero e, infine, si faceva riferimento alla mancanza di ogni valutazione in merito all'attività didattica, alla valorizzazione della conoscenza e alle competenze amministrative e gestionali. Proprio da questo ultimo punto di vista, sottolinea la contraddizione della maggioranza che, dopo simili manifestazioni di intenti, ha respinto gli emendamenti del suo gruppo parlamentare che miravano esattamente a introdurre nelle procedure concorsuali questo genere di competenze. Anche in questa fase, a suo avviso, la maggioranza continua a bocciare emendamenti delle opposizioni che hanno come unico obiettivo quello di introdurre criteri di giustizia e di meritocrazia nella selezione dei soggetti che accedono alla carriera universitaria.

La Commissione respinge l'emendamento Manzi 1.44.

Giorgia LATINI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per domani.

La seduta termina alle 20.25.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 63/2026: Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della crisi dei mercati internazionali. C. 2962 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	118
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	141
Dichiarazione di monumento nazionale della foiba dell'Abisso Plutone. C. 2898 Matteoni (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	119

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU SCHEMI DI INTESA PRELIMINARE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, COMMA 4, DELLA LEGGE 26 GIUGNO 2024, N. 86:

Schema di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica italiana e la Regione Liguria per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nelle materie « protezione civile », « professioni » e « previdenza complementare e integrativa ». Doc. CCXLVII, n. 1.	
Schema di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica italiana e la Regione Lombardia per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nelle materie « protezione civile », « professioni » e « previdenza complementare e integrativa ». Doc. CCXLVII, n. 3.	
Schema di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica italiana e la Regione Piemonte per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nelle materie « protezione civile », « professioni » e « previdenza complementare e integrativa ». Doc. CCXLVII, n. 5.	
Schema di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica italiana e la Regione Veneto per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nelle materie « protezione civile », « professioni » e « previdenza complementare e integrativa ». Doc. CCXLVII, n. 7 (Rilievi alla I Commissione) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	120

SEDE REFERENTE:

Modifica al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di consorzi di gestione e tutela del territorio e delle acque irrigue. C. 2708 CNEL (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	123
--	-----

RISOLUZIONI:

7-00375 Mazzetti e 7-00390 Bonelli: Iniziative urgenti in merito alla disciplina della finanza di progetto a seguito della recente sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea relativa al diritto di prelazione del promotore (<i>Discussione congiunta e rinvio</i>)	124
--	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	125
---	-----

SEDE REFERENTE:

DL 66/2026: Disposizioni urgenti per il Piano Casa. C. 2920 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	125
--	-----

SEDE CONSULTIVA

Martedì 16 giugno 2026. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI.

La seduta comincia alle 13.20.

DL 63/2026: Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della crisi dei mercati internazionali.

C. 2962 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VI Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Fabrizio ROSSI (FDI), *relatore*, nel soffermarsi sulle disposizioni di maggior interesse per la Commissione e rinviando per una disamina più approfondita dei contenuti del provvedimento alla documentazione predisposta dagli uffici, segnala che l'articolo 1, comma 4-*quater*, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, interviene sull'ambito di applicazione temporale della disciplina recentemente adottata in materia di autoconsumo di biometano per le industrie cosiddette *hard-to-abate*, vale a dire i settori produttivi con emissioni di difficile abbattimento. Ricorda che tale disciplina ha esteso l'accesso al regime agevolato di autoconsumo di biometano anche ai clienti finali che operano in forma aggregata, prevedendo obblighi di trasparenza negli accordi di compravendita, specifiche funzioni di monitoraggio in capo al Gestore dei servizi energetici e il divieto di traslazione del valore delle garanzie d'origine sulle restanti voci di costo contrattuali. La richiamata disciplina ha inoltre delimitato le agevolazioni relative all'autoconsumo a distanza ai soli clienti finali operanti nei settori *hard-to-abate* e al biometano già destinatario degli incentivi previsti, entro il limite massimo del 35 per cento dei consumi dei medesimi clienti finali. Il comma in esame differisce quindi l'applicazione di tali disposizioni, circoscrivendola ai soli contratti stipulati a decorrere

dal centoventesimo giorno – anziché dal trentesimo giorno – successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 26 del 2021.

L'articolo 1-*bis*, inserito nel corso dell'esame al Senato, introduce un finanziamento oneroso fino a 100 milioni di euro per l'anno 2026 in favore di Acciaierie d'Italia (ADI) S.p.A. in amministrazione straordinaria, nel quadro delle misure urgenti per garantire la continuità operativa degli stabilimenti ex ILVA. Il Ministero delle imprese e del *made in Italy* (MIMIT) è autorizzato a trasferire direttamente le risorse ad ADI, su richiesta dell'organo commissariale e in un'unica soluzione, conformemente alla disciplina europea in materia di aiuti di Stato e sulla base della decisione della Commissione europea del 9 febbraio 2026. Precisa che il finanziamento ha carattere oneroso e deve essere restituito entro sei mesi dalla scadenza del contratto di affitto stipulato tra Acciaierie d'Italia e Ilva o, se anteriore, entro sei mesi dalla vendita dei compendi aziendali. Si esclude la colpa grave in relazione al fatto dannoso che trae origine dall'emanazione di atti previsti e autorizzati dalle disposizioni in esame, o che ne costituiscano il presupposto o la conseguenza logico giuridica.

L'articolo 1-*decies*, anch'esso introdotto nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, mira a limitare gli effetti economici derivanti dal perdurare dell'aumento del prezzo dello zolfo e dell'acido solforico, utilizzati in numerosi processi industriali e agricoli, intervenendo sulla preparazione e sui componenti essenziali del carbonato di calcio di defecazione, di cui all'allegato 3, tabella 2.1, « Correttivi calcici e magnesiaci », voce n. 22), per il quale sono ammessi fanghi di depurazione. Inoltre, alla medesima voce (Carbonato di calcio di defecazione) è inserita la nota, alla colonna 7, che prevede che nel caso di utilizzo di fanghi di depurazione si applicano integralmente le disposizioni di cui alla voce 23) « Gesso di defecazione da fanghi ».

L'articolo 1-*undecies*, anch'esso introdotto al Senato, reca misure per la promozione della filiera del biogas e del biome-

tano. La disposizione individua i criteri di ammissibilità dei residui dei processi di produzione dell'industria agroalimentare e delle biomasse in ingresso agli impianti di biogas e biometano, al fine di valorizzare tali residui per la produzione sostenibile di energia da fonti rinnovabili e conseguire gli obiettivi stabiliti dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC). In particolare, l'articolo 1-*undecies* prevede che tali residui possono essere ammessi in ingresso agli impianti di biogas e biometano come sottoprodotti se soddisfano le condizioni che l'articolo 184-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (cosiddetto codice dell'ambiente) stabilisce affinché una sostanza o oggetto possa qualificarsi come sottoprodotto e non un rifiuto. In secondo luogo, la disposizione consente l'ammissione in ingresso ai medesimi impianti delle biomasse, solide e liquide, per le quali sia cessata la qualifica di rifiuto ai sensi dell'articolo 184-*ter* del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, ove conformi alla norma tecnica UNI 11922:2026, che disciplina la classificazione e le specifiche della biomassa ottenuta dal trattamento finalizzato al recupero di rifiuti agricoli, alimentari e agro-alimentari destinati agli impianti di digestione anaerobica. L'articolo 1-*undecies*, infine, stabilisce i criteri per l'utilizzazione agronomica del digestato prodotto dagli impianti, che è qualificato come sottoprodotto ai sensi del richiamato articolo 184-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006, ove il produttore dimostri il rispetto dei relativi requisiti.

In conclusione, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame (*vedi allegato*).

Marco SIMIANI (PD-IDP) preannuncia il voto contrario del gruppo del Partito Democratico sulla proposta di parere formulata dal relatore, rilevando l'assenza di una strategia organica in materia di politiche energetiche, con particolare riguardo alla diversificazione delle fonti di approvvigionamento dei carburanti.

Osserva come le attuali tensioni geopolitiche in Medio Oriente – al pari di quanto già emerso a seguito del conflitto in Ucraina – rendano evidente la necessità di un ap-

proccio più strutturale e lungimirante da parte del Governo. Pur prendendo atto positivamente dei recenti sviluppi sul piano internazionale, ritiene che la risposta finora delineata non consenta di affrontare in modo adeguato le criticità in atto. Sottolinea, in particolare, come il mero stanziamento di risorse in un fondo, in assenza di una chiara strategia di medio e lungo periodo, rischi di perpetuare la dipendenza dalle fonti fossili, senza incidere sulle cause strutturali della vulnerabilità energetica del Paese.

Per tali ragioni, ribadisce il voto contrario del proprio gruppo, auspicando che nel prosieguo dell'esame parlamentare possa svilupparsi un confronto effettivo sulle scelte da assumere per il futuro, anche alla luce del rischio che tali criticità si protraggano nei prossimi anni.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Dichiarazione di monumento nazionale della foiba dell'Abisso Plutone.

C. 2898 Matteoni.

(Parere alla VII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Mauro ROTELLI, *presidente*, in sostituzione del relatore, deputato Benvenuti Gostoli, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, rinviando per una disamina più approfondita dei contenuti alla documentazione predisposta dagli uffici, segnala che il provvedimento in esame, che si compone di due articoli, reca la dichiarazione di monumento nazionale della foiba dell'Abisso Plutone. La relazione illustrativa di accompagnamento evidenzia che la dichiarazione della foiba quale monumento nazionale si colloca nell'ambito delle iniziative volte alla conservazione della memoria della tragedia consumatasi nel Carso triestino tra maggio e giugno del 1945. Ricorda altresì che il provvedimento fa

seguito alla risoluzione n. 7-00361, approvata dalla Commissione Cultura nella seduta del 4 marzo 2026, con la quale il Governo si è impegnato a valutare l'opportunità di avviare le procedure finalizzate al riconoscimento dell'Abisso Plutone quale luogo di testimonianza della tragedia ivi consumatasi, anche ai fini della sua eventuale dichiarazione quale monumento nazionale, nonché a promuovere iniziative di tutela, valorizzazione e divulgazione storica del sito.

L'articolo 1, al comma 1, dichiara monumento nazionale la foiba dell'Abisso Plutone. Al riguardo, precisa che l'Abisso Plutone è una profonda cavità verticale naturale, formatasi nei calcari carsici dell'area del Carso triestino, nei pressi di Basovizza, in provincia di Trieste, e che la Grotta Plutone risulta iscritta nel Catasto speleologico regionale del Friuli-Venezia Giulia (scheda 59-Grotta Plutone).

Il comma 2 prevede che lo Stato, d'intesa con gli enti territoriali competenti e con le istituzioni culturali preposte, promuova iniziative di tutela, di valorizzazione e di divulgazione della memoria storica del sito, favorendo percorsi didattici e attività commemorative rivolte, in particolare, alle giovani generazioni.

In conclusione, avverte che il relatore si riserva di presentare una proposta di parere sul provvedimento in esame, anche al fine di tenere conto di quanto emergerà dal dibattito in Commissione.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.30.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU SCHEMI DI INTESA PRELIMINARE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, COMMA 4, DELLA LEGGE 26 GIUGNO 2024, N. 86

Martedì 16 giugno 2026. — Presidenza del Presidente Mauro ROTELLI.

La seduta comincia alle 13.30.

Schema di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica italiana e la Regione Liguria per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nelle materie « protezione civile », « professioni » e « previdenza complementare e integrativa ».

Doc. CCXLVII, n. 1.

Schema di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica italiana e la Regione Lombardia per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nelle materie « protezione civile », « professioni » e « previdenza complementare e integrativa ».

Doc. CCXLVII, n. 3.

Schema di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica italiana e la Regione Piemonte per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nelle materie « protezione civile », « professioni » e « previdenza complementare e integrativa ».

Doc. CCXLVII, n. 5.

Schema di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica italiana e la Regione Veneto per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nelle materie « protezione civile », « professioni » e « previdenza complementare e integrativa ».

Doc. CCXLVII, n. 7.

(Rilievi alla I Commissione).

(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto degli schemi d'intesa.

Mauro ROTELLI, *presidente*, ricorda innanzitutto che, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge n. 86 del 2024, gli schemi di intesa preliminare negoziati tra lo Stato e la regione richiedente, per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, sono approvati dal Consiglio dei ministri e successivamente sono trasmessi alla Conferenza unificata per l'espressione del parere, da rendere entro sessanta giorni. Ac-

quisito tale parere e comunque decorso il predetto termine, gli schemi di intesa preliminare sono immediatamente trasmessi alle Camere per l'esame da parte dei competenti organi parlamentari, che si esprimono su di essi con atti di indirizzo, secondo i rispettivi regolamenti, entro novanta giorni dalla data di trasmissione.

Fa presente, a tale proposito, che il 17 aprile 2026 il Governo ha trasmesso gli schemi di intesa preliminare con le regioni Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto e che gli stessi sono stati assegnati alla Commissione Affari costituzionali lo scorso 22 aprile, nonché a questa Commissione, relativamente agli schemi di cui ai Doc. CCXLVII, n. 1, 3, 5 e 7, per l'espressione alla I Commissione dei rilievi di rispettiva competenza.

Ricorda, altresì, che secondo quanto stabilito dalla Conferenza dei Presidenti di gruppo, gli schemi di intesa preliminare trasmessi saranno esaminati dall'Assemblea a partire dal prossimo lunedì 13 luglio e la I Commissione dovrà concluderne l'esame entro il 9 luglio prossimo.

Pertanto, la Commissione è chiamata a concluderne l'esame entro il 2 luglio prossimo, procedendo entro tale data alla deliberazione dei rilievi di competenza.

Massimo MILANI (FDI), *relatore*, nel rinviare per una disamina più approfondita dei contenuti alla documentazione predisposta dagli uffici, segnala che gli schemi di intesa intervengono sulle materie « protezione civile », « professioni » e « previdenza complementare e integrativa », di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. Per quanto attiene agli ambiti di competenza e di interesse della Commissione, vengono in rilievo le disposizioni del Capo I del Titolo II, dedicato alla protezione civile (articoli da 2 a 6), nonché le disposizioni comuni e finali di cui ai Titoli III e IV.

Fa presente che l'articolo 2 dei predetti schemi di intesa disciplina il potere della regione di adottare ordinanze di protezione civile, in deroga alle disposizioni normative statali vigenti, per contrastare eventi calamitosi da fronteggiarsi con mezzi e poteri straordinari disciplinati dalle regioni, se-

condo quanto stabilito dall'articolo 7, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (codice della protezione civile). In particolare, il comma 1 prevede che, quando tali eventi calamitosi interessano esclusivamente il territorio regionale, il Presidente della regione possa emanare ordinanze in deroga alle disposizioni statali, fatto salvo il rispetto delle norme penali, del codice delle leggi antimafia, dei principi generali dell'ordinamento giuridico, delle norme dell'Unione europea e dello stesso codice della protezione civile. Il comma 2 precisa che le deroghe alla disciplina statale sono previste per un tempo limitato, non superiore alla durata dello stato di emergenza e, comunque, non superiore a due anni dalla deliberazione dello stato di emergenza. Il comma 3 subordina l'emanazione delle ordinanze al soddisfacimento di taluni requisiti, tra cui la previa autorizzazione del Consiglio dei ministri, che stabilisce la durata e l'ampiezza della deroga alla disciplina statale, conservando comunque il potere di revoca ai sensi dell'articolo 21-*quiquies* della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il comma 4 reca una disciplina d'urgenza, consentendo al Presidente della regione, in presenza di gravi e comprovate ragioni di urgenza e sentito il Capo del Dipartimento della protezione civile, di emanare le ordinanze prima della deliberazione del Consiglio dei ministri, al quale esse sono comunque sottoposte per l'approvazione di regola entro otto giorni, pena la cessazione degli effetti. Per rendere più agevole l'erogazione delle risorse necessarie al contrasto degli eventi calamitosi, il comma 5 consente l'apertura di contabilità speciali presso la tesoreria dello Stato. Le regioni interessate si impegnano a predisporre cronoprogrammi dell'utilizzo di tali risorse, che trasmettono alla Commissione paritetica Stato-regioni-autonomie locali, istituita dall'articolo 11 degli schemi di intesa in esame. I commi 6 e 7 demandano a direttive da adottarsi ai sensi dell'articolo 15 del codice della protezione civile rispettivamente la disciplina delle procedure propedeutiche alla deliberazione di autorizzazione o approvazione di cui ai commi 3 e 4 nonché l'individuazione, mediante linee

guida non vincolanti, delle disposizioni statali derogabili in regime di emergenza.

L'articolo 3 individua, per gli eventi calamitosi di rilievo nazionale di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *c*), del codice della protezione civile che interessano esclusivamente il territorio regionale, il commissario delegato, di cui all'articolo 25, comma 7, del medesimo codice, nel Presidente della regione interessata ovvero, previa intesa con il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, in altra persona da questi indicata, precisando che per tale incarico non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti comunque denominati.

L'articolo 4 attribuisce alle regioni interessate potestà normativa e amministrativa in materia di protezione civile, con riferimento a tre ordini di funzioni. In particolare, la lettera *a*) del comma 1 concerne il reclutamento, consentendo l'attivazione di procedure d'urgenza per l'assunzione a tempo determinato del personale regionale addetto alle funzioni di protezione civile, estendendo tale facoltà anche al personale delle province e delle città metropolitane. La lettera *b*) riguarda la valorizzazione della specificità del medesimo personale, anche attraverso l'istituzione di apposite sezioni contrattuali nell'ambito del comparto delle funzioni locali, ferme restando le competenze statali in materia di ordine pubblico, sicurezza e soccorso pubblico. La lettera *c*) attiene alla formazione degli operatori di protezione civile, con riguardo ai percorsi formativi, agli enti erogatori, ai sistemi di credito e all'individuazione dei docenti. Il comma 2 stabilisce che all'esercizio delle predette funzioni si provvede nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

L'articolo 5 degli schemi di intesa in esame estende ai veicoli e ai conducenti della Protezione civile della regione l'applicazione della disciplina prevista dai commi 11 e 11-*bis* dell'articolo 138 del Codice della strada, che contiene il regime speciale relativo ai veicoli e ai conducenti delle Forze armate e di altri corpi ed enti espres-

samente equiparati, prevedendo modalità peculiari in materia di immatricolazione, documenti di circolazione, abilitazione alla guida e impiego dei mezzi per finalità istituzionali.

L'articolo 6, infine, reca una disposizione transitoria in forza della quale, qualora la deroga alle disposizioni statali di cui all'articolo 2 riguardi funzioni che attengono a prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, rimane ferma la necessità di determinare previamente i relativi livelli essenziali delle prestazioni.

L'articolo 11 istituisce, in relazione alle materie « protezione civile », « professioni » e « previdenza complementare e integrativa », la Commissione paritetica Stato-regione-autonomie locali, in conformità a quanto previsto dall'articolo 5 della legge 26 giugno 2024, n. 86, recante disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle regioni a statuto ordinario. Il comma 1 ne definisce la composizione, prevedendo, per lo Stato, rappresentanti delle amministrazioni interessate, tra cui il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, e, per la regione interessata, nove rappresentanti regionali, oltre a un rappresentante designato dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e a un rappresentante designato dall'Unione delle province d'Italia (UPI). I commi 2 e 3 prevedono, rispettivamente, che ai componenti non spettino compensi, indennità o altri emolumenti comunque denominati e che al funzionamento della Commissione si provveda nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 12 demanda alla predetta Commissione paritetica Stato-regione-autonomie locali lo svolgimento, con cadenza annuale, delle verifiche previste dall'articolo 8 della citata legge n. 86 del 2024. In particolare, la Commissione provvede alla valutazione degli oneri finanziari derivanti dall'esercizio delle funzioni e dall'erogazione dei servizi connessi alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, garantendo l'equilibrio di bilancio, nonché alla

ricognizione dell'allineamento tra i fabbisogni di spesa già definiti e l'andamento del gettito dei tributi compartecipati destinati al finanziamento delle medesime funzioni. Degli esiti della valutazione è fornita informativa alla Conferenza unificata e alle Camere.

L'articolo 13 reca la clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che all'attuazione dell'intesa e all'esercizio delle funzioni attribuite si provvede nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In conclusione, si riserva di presentare una proposta di deliberazione sugli atti in esame, anche al fine di tenere conto di quanto emergerà nel dibattito in Commissione.

Marco SIMIANI (PD-IDP) richiama, in via preliminare, il tema del complesso rapporto tra autonomia differenziata e protezione civile, già emerso nel corso dell'esame di precedenti provvedimenti, ritenendo opportuno svolgere in merito alcune considerazioni. Fa presente, al riguardo, come la materia della protezione civile difficilmente possa essere oggetto di una differenziazione di competenze su base regionale, trattandosi di un valore costruito nel corso degli anni che, a suo avviso, non dovrebbe essere disperso o frammentato.

Al tempo stesso, nel condividere l'esigenza di svolgere un confronto sul punto, segnala di aver già rappresentato alla presidenza, per le vie brevi, l'opportunità di un supplemento di istruttoria, anche al fine di verificare eventuali profili di criticità in relazione al dettato costituzionale, mediante lo svolgimento di un breve ciclo di audizioni.

Mauro ROTELLI, *presidente*, ricorda che la Commissione è chiamata a concludere l'esame degli schemi di intesa e a deliberare i rilievi di competenza entro il prossimo 2 luglio. Fa presente, inoltre, che la I Commissione sta svolgendo un ciclo di audizioni, circostanza che impone di evitare duplicazioni dell'attività istruttoria, assicu-

rando al contempo il rispetto dei tempi previsti.

Ritiene pertanto possibile valutare lo svolgimento, nella prossima settimana, di un breve ciclo di audizioni, rinviando all'ufficio di presidenza la definizione delle ulteriori modalità organizzative.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.40.

SEDE REFERENTE

Martedì 16 giugno 2026. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI.

La seduta comincia alle 13.40.

Modifica al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di consorzi di gestione e tutela del territorio e delle acque irrigue.

C. 2708 CNEL.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 28 gennaio 2026.

Mauro ROTELLI, *presidente*, ricorda che l'esame del provvedimento è stato avviato nella seduta del 28 gennaio 2026 e che è stato svolto un ciclo di audizioni informali che si è concluso il 10 giugno 2026.

Fa presente che tutta la documentazione depositata nel corso delle audizioni e trasmessa successivamente è consultabile sul sito *web* della Camera dei deputati nella pagina istituzionale della Commissione.

Marco SIMIANI (PD-IDP) richiama, in primo luogo, l'esperienza maturata in Toscana, che ha consentito, a suo avviso, di conseguire una maggiore rapidità nell'esecuzione degli interventi sui corsi d'acqua minori e nella realizzazione di progetti più rilevanti in materia di dissesto idrogeologico.

Nel valutare positivamente l'impianto della proposta, ritiene tuttavia opportuno

che, anche in vista del prosieguo dell'esame, sia acquisito un quadro più puntuale degli esiti del confronto svolto in sede di Conferenza Stato-regioni, al fine di verificare il grado di condivisione da parte delle regioni e di escludere possibili profili problematici connessi alle rispettive attribuzioni.

Osserva quindi che, ove tale profilo fosse chiarito e adeguatamente superato, vi sarebbero, per quanto lo riguarda, le condizioni per valutare positivamente anche il trasferimento dell'esame in sede legislativa.

Francesco BATTISTONI (FI-PPE), *relatore*, esprime apprezzamento per la disponibilità manifestata dal deputato Simiani, ricordando come la Toscana rappresenti una delle esperienze più avanzate nell'attuazione del modello richiamato.

Fa presente che alcune delle osservazioni emerse nel confronto con le regioni potrebbero essere recepite attraverso la presentazione di proposte emendative, da definire anche in raccordo con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, che resta l'interlocutore principale sulla materia. Ritiene, pertanto, che vi siano le condizioni per proseguire l'esame in modo proficuo, auspicando che gli eventuali profili critici che dovessero emergere possano essere risolti già in questa fase.

Marco SIMIANI (PD-IDP), nel condividere le considerazioni testé svolte dal relatore, ribadisce in primo luogo l'esigenza di comprendere con maggiore precisione gli esiti del confronto con le regioni. Sottolinea che tale chiarimento risulta particolarmente rilevante in vista dell'eventuale trasferimento dell'esame in sede legislativa, ritenendo opportuno verificare che il percorso parlamentare possa svilupparsi in un quadro di adeguata condivisione con i territori.

Mauro ROTELLI, *presidente*, auspica che eventuali criticità possano essere superate attraverso la presentazione di proposte emendative condivise, così da consentire, ove ne ricorrano i presupposti, di valutare

il trasferimento dell'esame in sede legislativa.

Nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare. Avverte che, come convenuto nella riunione dell'ufficio di presidenza svolta la scorsa settimana, il termine per la presentazione delle proposte emendative è fissato alle ore 12 di lunedì 22 giugno 2026.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.45.

RISOLUZIONI

Martedì 16 giugno 2026. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI.

La seduta comincia alle 13.45.

7-00375 Mazzetti e 7-00390 Bonelli: Iniziative urgenti in merito alla disciplina della finanza di progetto a seguito della recente sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea relativa al diritto di prelazione del promotore.

(Discussione congiunta e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione 7-00375 Mazzetti, rinviata nella seduta del 27 maggio 2026.

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che la risoluzione 7-00390 Bonelli, presentata nella seduta del 3 giugno 2026, vertendo su materia identica a quella trattata dalla risoluzione 7-00375 Mazzetti, già all'esame della Commissione, sarà discussa congiuntamente a quest'ultima.

Avverte altresì che il testo riformulato della risoluzione 7-00390 Bonelli è stato pubblicato nell'Allegato B del resoconto della seduta dell'Assemblea del 15 giugno scorso.

Erica MAZZETTI (FI-PPE) evidenzia l'urgenza di giungere in tempi celeri all'approvazione della risoluzione a sua prima firma, che consentirebbe di rendere più chiaro il quadro normativo che regola numerose procedure di gara attualmente in corso, segna-

tamente quelle in regime di finanza di progetto i cui bandi prevedevano il diritto di prelazione. Precisa che molte delle procedure in questione sono connesse all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e risultano disciplinate dal previgente codice dei contratti pubblici, la cui previsioni in materia di diritto di prelazione nell'ambito della finanza di progetto hanno formato oggetto della pronuncia della Corte di giustizia dell'Unione europea del 5 febbraio 2026 (causa C-810/24).

Marco SIMIANI (PD-IDP) evidenzia come la richiamata sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea imponga una riflessione di più ampio respiro sulla normativa nazionale in materia di contrattualistica pubblica. Fa presente come la citata pronuncia abbia, infatti, sollevato due questioni cruciali: da un lato, l'esigenza di salvaguardare l'esecuzione dei contratti già conclusi che prevedevano la prelazione e, dall'altro, la necessità che le procedure di gara ancora in corso siano ripetute tenendo conto degli orientamenti della Corte stessa.

Nel ricordare che è attualmente in corso il processo di revisione delle direttive europee in materia di contratti pubblici, segnala come la sede europea costituisca l'ambito più idoneo a concorrere alla definizione di una riforma in senso migliorativo della disciplina sugli appalti, ivi compresa quella relativa al diritto di prelazione nella finanza di progetto.

Erica MAZZETTI (FI-PPE) fa presente che la richiamata sentenza della Corte di giustizia concerne le disposizioni in tema diritto di prelazione nella finanza di progetto contenute nel previgente codice dei contratti pubblici. Nonostante la successiva entrata in vigore del nuovo codice dei contratti pubblici, ricorda come l'esigenza di un intervento sul punto derivi proprio dalla circostanza che le previgenti disposizioni continuano a trovare applicazione in numerose procedure di gara, anche di particolare interesse pubblico, tra le quali quelle finanziate con le risorse del PNRR.

Mauro ROTELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi

il seguito delle discussioni congiunte ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 16 giugno 2026.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.50 alle 13.55.

SEDE REFERENTE

Martedì 16 giugno 2026. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI. — Interviene il viceministro dell'ambiente e della sicurezza energetica Vannia Gava.

La seduta comincia alle 18.20.

DL 66/2026: Disposizioni urgenti per il Piano Casa. C. 2920 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 10 giugno 2026.

Mauro ROTELLI, *presidente*, invita i relatori e la rappresentante del Governo a formulare i pareri relativi alle proposte emendative riferite all'articolo 1.

Dario IAIA (FDI), *relatore*, anche a nome delle altre relatrici, deputate Mazzetti e Montemagni, esprime parere contrario sugli emendamenti Furfaro 1.1, Evi 1.5, Vaccari 1.6; propone l'accantonamento dell'emendamento Patriarca 1.7; invita al ritiro dell'emendamento Cortelazzo 1.8, esprimendo altrimenti parere contrario; invita al ritiro degli identici emendamenti Bof 1.9 ed Evi 1.10, esprimendo altrimenti parere contrario; esprime parere contrario sull'emendamento Santillo 1.14; invita al ritiro degli identici emendamenti Cortelazzo 1.17, Cavandoli 1.18, Gadda 1.19, Simiani 1.20 e Ruffino 1.22, esprimendo altrimenti parere contrario; esprime parere contrario sull'e-

mendamento Bonelli 1.24, nonché sugli identici emendamenti Ferrari 1.26 e Santillo 1.27; propone l'accantonamento dell'emendamento Cortelazzo 1.31; invita al ritiro dell'emendamento Patriarca 1.32, esprimendo altrimenti parere contrario; invita al ritiro degli identici emendamenti Ruffino 1.34, Gadda 1.35, Bonelli 1.36, Cavandoli 1.37 e Ferrari 1.38, nonché dell'emendamento Pizzimenti 1.39, esprimendo altrimenti parere contrario; propone l'accantonamento degli identici emendamenti Ruffino 1.40, Malavasi 1.41, Cortelazzo 1.42, Bonelli 1.43, Cavandoli 1.44 e Gadda 1.45, nonché degli identici emendamenti Cortelazzo 1.46, Bonelli 1.47, Cavandoli 1.48, Ruffino 1.49, Gadda 1.50 ed Evi 1.51; invita al ritiro dell'emendamento Pizzimenti 1.53, nonché degli identici emendamenti Lupi 1.54 e Semenzato 1.55, esprimendo altrimenti parere contrario; esprime parere contrario sull'emendamento Bonelli 1.57 e invita al ritiro dell'articolo aggiuntivo Lucasselli 1.01, esprimendo altrimenti parere contrario; esprime parere contrario sugli articoli aggiuntivi Boschi 1.02, 1.03, 1.05, 1.06; invita al ritiro dell'articolo aggiuntivo Patriarca 1.08, nonché degli identici articoli aggiuntivi Zinzi 1.09 e Ruffino 1.010, esprimendo altrimenti parere contrario.

Il viceministro Vannia GAVA esprime parere conforme a quello dei relatori.

Mauro ROTELLI, *presidente*, dispone l'accantonamento degli emendamenti Patriarca 1.7 e Cortelazzo 1.31, degli identici emendamenti Ruffino 1.40, Malavasi 1.41, Cortelazzo 1.42, Bonelli 1.43, Cavandoli 1.44 e Gadda 1.45, nonché degli identici emendamenti Cortelazzo 1.46, Bonelli 1.47, Cavandoli 1.48, Ruffino 1.49, Gadda 1.50 ed Evi 1.51.

Marco SIMIANI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Furfaro 1.1, di cui è cofirmatario, rileva come la proposta del Governo, pur presentata sul piano comunicativo come un intervento organico in materia di politiche abitative, non appaia pienamente convincente né sotto il profilo dell'impostazione complessiva né, soprat-

tutto, sotto quello della sostenibilità finanziaria negli anni a venire. Osserva, infatti, che le risorse oggi richiamate sembrano riferirsi a scelte e investimenti già orientati ad altre finalità, tra l'altro riconducibili a precedenti Esecutivi.

In tale quadro, evidenzia che l'emendamento in esame intende porre con maggiore nettezza il tema delle risorse, proponendo una rimodulazione di parte degli stanziamenti destinati al ponte sullo Stretto – pari a oltre 8 miliardi di euro – al fine di indirizzarli verso un intervento più serio, concreto e strutturale sul Piano casa. Ritiene, infatti, che una politica abitativa realmente efficace non possa limitarsi a misure parziali, ma debba essere sostenuta da risorse adeguate e da un coinvolgimento pieno dei soggetti istituzionali e sociali interessati.

Sottolinea, inoltre, che il tema della casa non può essere affrontato esclusivamente dal punto di vista infrastrutturale, poiché investe anche la dimensione sociale dell'abitare. In tal senso, pur prendendo atto delle misure riferite al fondo per la morosità incolpevole e al cosiddetto « fondo affitti », reputa necessario un maggiore coinvolgimento anche dei dicasteri competenti in materia sociale, affinché le politiche abitative siano costruite non solo sulla disponibilità di alloggi, ma anche sulla qualità della vita nei quartieri, sul sostegno alle famiglie, ai giovani e alle comunità locali.

Richiama, a tale proposito, l'esperienza del Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare (PINQuA), che ha rappresentato uno degli esempi più significativi degli ultimi anni, in quanto non si limitava alla riqualificazione degli immobili, ma interveniva anche sugli spazi pubblici, sull'ambiente urbano, sui servizi di prossimità, sui giovani e sul piccolo commercio. Evidenzia, quindi, come il tema dell'abitare richieda una visione più ampia, capace di considerare non soltanto l'alloggio, ma anche il contesto urbano e sociale in cui esso si inserisce.

Per tali ragioni, invita i relatori e il Governo a valutare con attenzione l'emendamento, anche nella prospettiva di un accantonamento. Ritiene, infatti, che il prov-

vedimento in esame rappresenti un'occasione rilevante, che non dovrebbe essere affrontata come un passaggio meramente formale, ma con l'obiettivo di costruire un intervento realmente utile, organico e rispondente ai bisogni abitativi di cittadini, famiglie e comunità.

La Commissione respinge l'emendamento Furfaro 1.1.

Agostino SANTILLO (M5S) chiede l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Mauro ROTELLI, *presidente*, a seguito della richiesta del deputato Santillo, non essendovi obiezioni, dispone l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Eleonora EVI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento 1.5, a sua prima firma, rileva come la proposta emendativa consenta di evidenziare una delle principali contraddizioni del provvedimento. Da un lato, infatti, il Governo afferma di voler affrontare l'emergenza abitativa attraverso il recupero e la rimessa a disposizione di alloggi di edilizia residenziale pubblica; dall'altro, introduce disposizioni che rischiano di favorire la vendita di una parte del patrimonio pubblico di case popolari. Osserva che tale impostazione appare difficilmente comprensibile, soprattutto in una fase in cui le liste d'attesa per l'accesso agli alloggi popolari continuano a rappresentare una criticità rilevante. Ritene che un Piano casa realmente orientato a dare risposta al disagio abitativo dovrebbe infatti rafforzare il patrimonio abitativo pubblico, non indebolirlo, e che, per tale motivo, non appare coerente, nello stesso provvedimento, affermare di voler recuperare migliaia di alloggi e, al contempo, prevedere meccanismi che ne consentano la dismissione.

Evidenzia quindi che l'emendamento interviene proprio su tale profilo, eliminando il riferimento alla vendita e alla locazione a prezzo calmierato e prevedendo, invece, la destinazione degli alloggi alla locazione a canone sociale e accessibile. A suo avviso, si

tratta di una scelta che appare più coerente con l'esigenza di rispondere a un bisogno abitativo che riguarda famiglie, lavoratori, giovani e cittadini che oggi non riescono ad accedere a una casa.

Sottolinea, infine, il rischio che quello che viene presentato come Piano casa finisca per assumere i caratteri di un'operazione immobiliare più che di una vera politica pubblica per l'abitare.

Marco GRIMALDI (AVS), nel dichiarare di sottoscrivere l'emendamento Evi 1.5, rileva come analoghe proposte emendative siano state presentate anche da altri gruppi, a conferma della rilevanza del tema. A suo dire, appare infatti difficilmente comprensibile che, in un Paese nel quale il patrimonio di edilizia residenziale pubblica risulta già particolarmente limitato, anche rispetto alla media europea, si continui a prevedere la possibilità di procedere alla vendita degli alloggi popolari.

Sottolinea che l'obiettivo dovrebbe essere, al contrario, quello di mettere in sicurezza, recuperare e riassegnare gli alloggi oggi non utilizzati, evitando che si prosegua lungo una strada che, in diversi contesti regionali, non ha prodotto risultati adeguati. Si tratta di una criticità che non può essere letta in termini di alternanza politica, ma che riguarda la capacità complessiva delle istituzioni di rispondere all'emergenza abitativa, come dimostrano anche i dati relativi a regioni nelle quali risultano ancora decine di migliaia di alloggi non assegnati.

Ribadisce, pertanto, che la finalità di un vero Piano casa non può essere la dismissione del patrimonio pubblico, ma il suo recupero, anche attraverso strumenti come l'autorecupero e mediante l'impiego di risorse pubbliche adeguate. Solo in tal modo è possibile dare una risposta concreta alla domanda abitativa e restituire funzione sociale a un patrimonio che deve rimanere al servizio delle famiglie e dei cittadini.

La Commissione respinge l'emendamento Evi 1.5.

Marco SIMIANI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Vaccari 1.6, di cui è co-

firmatario, ne illustra le finalità, volte ad attribuire priorità alla locazione di lunga durata a canoni sostenibili, ferma restando la possibilità della vendita a prezzo calmierato, al fine di orientare maggiormente il Piano casa verso soluzioni abitative stabili e accessibili.

Segnala che l'emendamento interviene su un profilo centrale del provvedimento, valorizzando il fabbisogno di alloggi in locazione sostenibile quale risposta concreta alle esigenze abitative più urgenti. Si tratta di una soluzione più volte richiamata anche dal mondo associativo, in particolare a sostegno delle famiglie e delle giovani coppie in attesa di soluzioni più stabili. Osserva, in questa prospettiva, che il tema della casa non può essere affrontato soltanto attraverso interventi di lungo periodo, ma richiede anche strumenti capaci di offrire risposte immediate e di garantire una prospettiva concreta, soprattutto alle nuove generazioni.

Per tali ragioni, anche alla luce dell'attenzione sul tema emersa dal ciclo di audizioni sul provvedimento, invita il Governo e i relatori a valutare l'accantonamento dell'emendamento al fine di consentirne gli opportuni approfondimenti.

La Commissione respinge l'emendamento Vaccari 1.6.

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che l'emendamento Cortelazzo 1.8 è stato ritirato.

Gianangelo BOF (MISTO-FNV-F), intervenendo sull'emendamento 1.9 a sua prima firma, sollecita un'ulteriore riflessione sullo stesso, sia sul piano tecnico sia su quello politico, rilevando che l'urbanistica e la trasformazione urbana attengono a materie nelle quali le competenze regionali assumono un rilievo essenziale. Tale profilo appare tanto più significativo in un provvedimento quale quello in esame.

Evidenzia che l'emendamento si limita a prevedere che gli interventi siano coerenti con gli strumenti di pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistica vigenti, con le discipline regionali in materia di

contenimento del consumo di suolo e di rigenerazione urbana, nonché con la normativa europea applicabile. Si tratta, in sostanza, di assicurare che i progetti di rigenerazione urbana si inseriscano correttamente nel quadro degli strumenti urbanistici e delle discipline adottate dalle singole regioni.

Per tali ragioni, rileva l'incongruenza di un'impostazione che, su interventi destinati a incidere sulla trasformazione dei territori, non preveda un adeguato coinvolgimento delle regioni.

Evidenzia inoltre che l'emendamento nasce da un'istanza proveniente dalla regione Veneto e chiede quindi un'ulteriore valutazione del parere espresso, considerato che la proposta recepisce un'esigenza rappresentata proprio da una regione amministrata da una forza politica di maggioranza.

Conclude invitando Governo e relatori a riesaminare l'emendamento, ai fini di un accantonamento, anche con l'obiettivo di verificare se analoghe esigenze siano condivise da altre regioni e se vi siano margini per una diversa valutazione della proposta.

Eleonora EVI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 1.10, rileva che l'articolo 1 contiene un riferimento alla rigenerazione urbana debole e insufficiente. Osserva che il testo conferma una scarsa attenzione verso norme realmente orientate alla tutela dell'ambiente e del territorio.

Evidenzia che l'emendamento mira a inserire un richiamo chiaro alla pianificazione vigente e, in particolare, alle disposizioni in materia di contenimento del consumo di suolo, tema sul quale manca ancora una disciplina nazionale organica, seria e strutturale. Sottolinea che, senza criteri, definizioni e limiti adeguati, il riferimento alla rigenerazione urbana rischia di tradursi in nuove forme di espansione urbanistica non coerenti con la pianificazione territoriale.

Richiama inoltre la necessità di coordinare il provvedimento con il quadro europeo, in particolare con gli obiettivi di tutela ambientale, ripristino della natura e sostenibilità urbana. Osserva che non si può

parlare di rigenerazione delle città favorendo al contempo ulteriore cementificazione, senza considerare il bisogno di rendere i contesti urbani più resilienti alla crisi climatica e all'incremento delle temperature.

Conclude ritenendo miope una disciplina della rigenerazione urbana non accompagnata da indicazioni chiare e da un forte riferimento alla tutela del territorio. Chiede pertanto l'accantonamento dell'emendamento ai fini di un approfondimento istruttorio.

Marco SIMIANI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Evi 1.10, di cui è cofirmatario, richiama l'attenzione sull'importanza del tema trattato, osservando che su tali profili si sono già registrate iniziative e battaglie comuni tra diversi Gruppi, anche con riferimento alla necessità di assicurare coerenza con il quadro europeo in materia di tutela ambientale e ripristino della natura.

Rileva che tale indirizzo dovrebbe essere assunto come riferimento anche nel provvedimento in esame, poiché consente di affrontare non solo il problema del consumo di suolo, ma anche le più ampie criticità che interessano oggi le città, a partire dagli effetti della crisi climatica, dall'aumento delle temperature e dai rischi connessi alle ondate di calore.

Osserva che la rigenerazione urbana deve essere intesa come occasione per ripensare le città, i tempi di vita e di lavoro, nonché i bisogni dei cittadini e delle cittadine, profondamente mutati negli ultimi anni. Sottolinea quindi che un intervento normativo in materia può rappresentare un segnale politico e legislativo importante, anche in rapporto alla pianificazione regionale e alla tutela del territorio.

Evidenzia con favore la possibilità di una convergenza politica trasversale su questi temi, ritenendo che il Parlamento possa offrire un contributo significativo alla definizione di un indirizzo più avanzato sul contenimento del consumo di suolo e sulla qualità urbana. Conclude chiedendo al Governo di accantonare l'emendamento, considerandolo un'occasione importante per rafforzare il provvedimento e orientarlo

verso esigenze di sostenibilità e tutela delle future generazioni.

Marco GRIMALDI (AVS), nel dichiarare l'intendimento di sottoscrivere l'emendamento Evi 1.10, ritiene che l'emendamento possa essere accantonato e, auspicabilmente, accolto, condividendo le ragioni dell'integrazione proposta all'articolo 1. Osserva che essa si limita a richiamare la necessaria coerenza degli interventi con la pianificazione territoriale e urbanistica vigente, nonché con gli obiettivi europei in materia ambientale e di uso sostenibile del territorio.

Sottolinea l'esigenza di evitare che gli interventi edilizi previsti dal decreto possano tradursi in nuove forme di espansione urbana o di consumo di suolo non coerenti con la pianificazione territoriale. Evidenzia, inoltre, che il Paese sconta già oggi limiti e ritardi nell'adeguamento dei piani alle esigenze poste dai cambiamenti climatici.

Rileva che i cambiamenti climatici sono già in corso e che l'azione pubblica deve mirare, oltre che a rallentarne gli effetti, ad adattare le città, rendendole più permeabili e coerenti con la necessità di non consumare ulteriore suolo. Osserva che tali profili non rappresentano soltanto un richiamo al buon senso, ma una condizione essenziale per affrontare impatti destinati a manifestarsi con particolare intensità nei contesti urbani.

Conclude chiedendo al Governo di accantonare l'emendamento, al fine di consentire un ulteriore approfondimento e una possibile convergenza sul suo contenuto.

Il viceministro Vannia GAVA, intervenendo sulle richieste di accantonamento effettuate in relazione agli identici emendamenti in esame, precisa che il riferimento al rispetto delle norme in materia di patrimonio culturale e ambientale – contenuto nel provvedimento – appare maggiormente « rafforzativo » rispetto alla formulazione dell'emendamento che richiama la mera coerenza con tali discipline.

Precisa inoltre che il provvedimento in esame non incide sui programmi e sugli

strumenti di pianificazione territoriale, né introduce deroghe rispetto alle normative vigenti. Richiama, al riguardo, anche l'esperienza della regione Veneto, ricordando che essa è stata tra le prime regioni ad adottare una disciplina in materia di consumo di suolo.

Rileva pertanto che, a suo giudizio, il testo vigente non determina alcuna compressione della pianificazione territoriale o delle competenze regionali. Tuttavia, preso atto delle perplessità rappresentate dai proponenti e della richiesta di approfondimento, manifesta la disponibilità ad accantonare l'emendamento.

Eleonora EVI (PD-IDP), intervenendo in risposta alle osservazioni formulate dal viceministro Gava, precisa che la portata dell'emendamento a sua prima firma 1.10 volta ad integrare nel comma 1 dell'articolo 1 il riferimento alla coerenza con gli strumenti urbanistici vigenti e le discipline regionali di settore.

Valentina D'ORSO (M5S) precisa che le proposte emendative in esame riguardano il comma 1 e non il comma 2 dell'articolo 1, osservando che proprio nel comma 1 non è presente il riferimento al rispetto della pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistica vigente. Rileva, inoltre, che l'emendamento non sopprime né sostituisce parti del testo, ma si limita a introdurre un'integrazione dopo il riferimento alla rigenerazione urbana.

Sottolinea quindi che tale integrazione appare opportuna, in quanto chiarisce che gli interventi devono essere realizzati in coerenza con gli strumenti di pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistica già vigenti. Conclude auspicando che una lettura più puntuale della proposta possa consentire un'istruttoria più efficace e favorire una valutazione positiva dell'emendamento.

Gianangelo BOF (MISTO-FNV-F), intervenendo in risposta ai chiarimenti offerti dal viceministro Gava, precisa ulteriormente la portata dell'emendamento 1.9 a sua prima firma, osservando che la formu-

lazione indicata nell'emendamento non sembra rinvenirsi nel periodo interessato dell'articolo e che, pertanto, si tratta di un'integrazione al testo del provvedimento.

Sottolinea inoltre che la rigenerazione urbana non coincide necessariamente con una mera trasformazione urbana, poiché può implicare anche la riconversione di comparti industriali o interventi idonei a incidere sugli strumenti urbanistici e sulla pianificazione territoriale.

Conclude evidenziando che, proprio per tale ragione, appare opportuno chiarire nel testo il necessario coordinamento degli interventi di rigenerazione urbana con la pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistica vigente.

Mauro ROTELLI, *presidente*, concordi i relatori e la rappresentante del Governo, dispone l'accantonamento degli identici emendamenti Bof 1.19 ed Evi 1.10.

Agostino SANTILLO (M5S), illustra l'emendamento a sua prima firma 1.14, osservando che esso esprime una precisa visione degli interventi di edilizia residenziale e di *social housing* previsti dal provvedimento: quella di rispondere al fabbisogno abitativo senza ulteriore consumo di suolo.

Sottolinea che, laddove il testo richiama il contenimento del consumo di suolo, sarebbe necessario esplicitare con maggiore chiarezza l'obiettivo del consumo di suolo zero. Rileva infatti che il patrimonio edilizio e immobiliare già esistente, anche pubblico, offre spazi e cubature sufficienti per dare risposta a una parte significativa dell'emergenza abitativa, attraverso il recupero, la riconversione e la riqualificazione di immobili non utilizzati.

Richiama, in particolare, la possibilità di intervenire su capannoni, caserme, aree dismesse, ex ospedali e altri immobili inutilizzati, destinandoli a finalità abitative e sociali. Osserva che, di fronte alla crisi climatica e ai suoi effetti sempre più evidenti, la scelta politica dovrebbe essere quella di non consumare ulteriore territorio, ma di rigenerare e riutilizzare quanto già costruito.

Conclude evidenziando che, se il provvedimento intende promuovere il *social housing* e l'edilizia residenziale integrata, tale obiettivo deve essere perseguito senza occupare nuovo suolo, orientando le risorse disponibili verso il recupero dell'esistente e la tutela del territorio.

Ilaria FONTANA (M5S), intervenendo sull'emendamento Santillo 1.14, di cui è cofirmataria, richiama il significato dell'obiettivo del consumo di suolo netto zero, precisando che tale obiettivo non implica il blocco dell'edilizia, ma mira ad azzerare l'aumento netto delle superfici artificiali, comprese infrastrutture, strade e parcheggi.

Osserva che l'emendamento in esame rafforzerebbe il testo, prevedendo che gli interventi siano realizzati senza ulteriore consumo di suolo, in coerenza con un indirizzo che il quadro normativo, anche europeo, sta progressivamente assumendo come riferimento.

Sottolinea che il consumo di suolo produce effetti rilevanti sulla biodiversità, sul rischio idrogeologico e sulla capacità di assorbimento dei terreni, profili che devono essere considerati anche nell'ambito delle politiche di rigenerazione urbana e di adattamento climatico.

Ritiene pertanto che il provvedimento in esame rappresenti una sede opportuna per introdurre un riferimento chiaro al consumo di suolo netto zero. Conclude esprimendo stupore per la contrarietà manifestata da relatori e Governo sull'emendamento in esame, ritenendola non coerente con gli obiettivi ambientali e territoriali che il Paese dovrebbe perseguire.

La Commissione respinge l'emendamento Santillo 1.14.

Daniela RUFFINO (AZ-PER-RE), illustra l'emendamento a sua prima firma 1.22, osservando come esso sia identico ad altri emendamenti presentati anche da esponenti della maggioranza, circostanza che induce a ritenere condivisa l'esistenza di un'esigenza concreta cui dare risposta.

Rileva che la proposta riguarda un programma di edilizia residenziale pubblica

destinato a nuclei composti da persone di età pari o superiore a 65 anni, con particolare attenzione agli anziani soli e in condizioni di basso reddito. Sottolinea, pertanto, che si tratta di un intervento volto a rispondere a un bisogno sociale evidente e meritevole di attenzione.

Chiede quindi di comprendere le ragioni del parere contrario, non ravvisando nel testo del provvedimento altre misure idonee a soddisfare in modo specifico tale esigenza. Conclude ritenendo inopportuno il parere contrario espresso sull'emendamento e preannunciando che analoghe criticità emergeranno anche con riferimento ad altre proposte emendative di contenuto affine.

Augusto CURTI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Simiani 1.20, di cui è cofirmatario, si associa alle considerazioni svolte dalla collega Ruffino, sottolineando che l'emendamento in esame presenta un contenuto chiaro e non suscettibile di particolari ambiguità interpretative.

Osserva che la proposta è volta a tutelare una fascia particolarmente fragile della popolazione, rappresentata dalle persone anziane, oggi tra le più esposte alle difficoltà abitative. Rileva, al riguardo, che il decreto non appare offrire risposte specifiche e adeguate a tale bisogno.

Evidenzia che l'emendamento prevede di destinare una quota pari al 25 per cento degli alloggi a persone di età pari o superiore a 65 anni, riconoscendo priorità agli anziani soli, con redditi bassi o in condizioni di disagio abitativo. Sottolinea che tale misura avrebbe l'obiettivo di migliorare la qualità della vita e favorire un invecchiamento più dignitoso, autonomo e sicuro.

Ritiene pertanto incomprensibile la contrarietà alla proposta emendativa, soprattutto in considerazione del fatto che essa risulta identica ad altre presentate da esponenti di diverse forze politiche. Conclude invitando i Gruppi, e in particolare coloro che hanno presentato emendamenti identici a quello in esame, a esprimere un voto coerente con l'esigenza di dare risposta a una delle categorie che maggiormente soffrono il problema abitativo.

Marco SIMIANI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 1.20, chiede di valutare l'accantonamento dello stesso, ritenendo che la proposta affronti un tema particolarmente rilevante, relativo alla tutela di una delle componenti più fragili della società, rappresentata dagli anziani.

Osserva che la questione abitativa riferita alla popolazione anziana è complessa e meritevole di approfondimento, anche alla luce dei contributi emersi nel corso delle audizioni, nei quali è stata richiamata l'esigenza di tenere conto del bisogno di casa per le persone più avanti negli anni.

Rileva che l'aumento dell'aspettativa di vita, la trasformazione dei nuclei familiari e la crescente condizione di solitudine di molte persone anziane rendono il tema particolarmente attuale e concreto. Sottolinea quindi che, pur trattandosi di una materia ampia, che richiederebbe ulteriori approfondimenti, la Commissione ha l'occasione di iniziare ad affrontarla nell'ambito del provvedimento in esame.

Conclude ribadendo la richiesta al Governo di accantonare l'emendamento in esame, al fine di consentire una valutazione più approfondita e verificare la possibilità di individuare una soluzione condivisa.

Agostino SANTILLO (M5S), nel chiedere ai proponenti di poter sottoscrivere l'identico emendamento Cortelazzo 1.17, ritiene necessario assicurare adeguata tutela agli anziani, categoria particolarmente fragile, sottolineando che il tema abitativo riguarda in modo rilevante le persone di età pari o superiore a 65 anni, soprattutto quando vivono con pensioni insufficienti a garantire condizioni di vita dignitose.

Osserva che, pur essendo previste ulteriori proposte emendative volte a proteggere altre categorie vulnerabili, appare opportuno partire da una fascia della popolazione che manifesta bisogni concreti e urgenti. Evidenzia quindi l'esigenza di offrire una risposta, anche in termini di speranza e sostegno, a chi si trova in maggiore difficoltà.

Conclude chiedendo l'accantonamento delle identiche proposte emendative in

esame, al fine di consentire una valutazione più approfondita e verificare la possibilità di riconsiderare il parere espresso.

Piergiorgio CORTELAZZO (FI-PPE), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 1.17, osserva che le diverse proposte emendative presentate sul tema evidenziano una sensibilità condivisa nei confronti delle persone anziane e indicano la necessità di individuare una risposta specifica per tale fascia di età.

Chiede quindi di comprendere le ragioni del parere contrario, anche alla luce dell'ampia convergenza emersa in Commissione sull'opportunità di intervenire in favore degli over 65. Ritiene che, ove vi siano impedimenti di carattere normativo, legislativo o attuativo, essi possano essere approfonditi attraverso l'accantonamento dell'emendamento.

Invita pertanto il Governo a valutare una possibile riformulazione, anche mediante un ulteriore approfondimento tecnico, al fine di individuare una soluzione che consenta comunque di dare una risposta concreta a una fascia della popolazione particolarmente importante.

Gianangelo BOF (MISTO-FNV-F), nel chiedere ai proponenti di poter sottoscrivere l'identico emendamento Ruffino 1.22, ritiene che le identiche proposte emendative in esame rispondano a un'esigenza di evidente buon senso, poiché tengono conto della realtà demografica dei territori e delle proiezioni relative all'invecchiamento della popolazione.

Osserva che nei prossimi anni il tema della terza età assumerà un rilievo crescente, anche in considerazione dei costi delle strutture residenziali per anziani e della sostenibilità di tali oneri per lo Stato e per le famiglie. In tale prospettiva, ritiene necessario individuare soluzioni abitative dedicate alle persone anziane prima che la loro condizione renda inevitabile il ricorso a strutture assistenziali.

Sottolinea inoltre che, alla luce dell'andamento demografico e delle riforme pensionistiche, il Paese dovrà confrontarsi con un numero crescente di anziani e con con-

dizioni economiche potenzialmente più fragili rispetto al passato. Rileva pertanto che una politica abitativa seria non può prescindere da misure specificamente rivolte a tale fascia di popolazione.

Conclude evidenziando che gli emendamenti in esame guardano in modo realistico ai problemi attuali e futuri della società, proponendo una risposta concreta a un bisogno destinato ad assumere crescente centralità.

Mauro ROTELLI, *presidente*, constata l'assenza della presentatrice dell'emendamento Gadda 1.19; si intende vi abbia rinunciato.

Dario IAIA (FDI), *relatore*, nel manifestare anche a nome degli altri relatori la disponibilità ad accogliere le richieste di accantonamento testé formulate, precisa che, ai sensi delle disposizioni del decreto in esame, è comunque rimessa alla discrezionalità degli enti locali la definizione della quota percentuale dei programmi di edilizia residenziale pubblica e sociale da destinare agli anziani soli, con basso reddito o in condizioni di fragilità abitativa.

Mauro ROTELLI, *presidente*, acquisito il parere dei relatori e del rappresentante del Governo, dispone l'accantonamento degli identici emendamenti Cortelazzo 1.17, Cavandoli 1.18, Simiani 1.20 e Ruffino 1.22.

Marco GRIMALDI (AVS), intervenendo sull'emendamento Bonelli 1.24, di cui è cofirmatario, esprime rammarico per la contrarietà manifestata dalla maggioranza e dal Governo nei confronti di una proposta emendativa finalizzata a istituire un registro pubblico nazionale degli interventi programmati e finanziati dal decreto-legge in esame. Evidenzia come tale registro consentirebbe di rafforzare il controllo pubblico, in particolare attraverso la mappatura dei dati relativi ai singoli progetti, comprensivi di costi, numero di alloggi interessati e successiva ripartizione territoriale e per tipologia di intervento, distinguendo tra gli alloggi destinati all'edilizia residenziale pubblica, sociale, convenzio-

nata e integrata. Sottolinea, infine, che una maggiore trasparenza si rende quanto mai necessaria, dal momento che il testo del provvedimento in esame reca disposizioni che necessitano di un significativo controllo pubblico, quali quelle che conferiscono ampi poteri derogatori in capo ai commissari e quelle relative al coinvolgimento dei fondi immobiliari nell'attuazione del Piano.

Valentina D'ORSO (M5S), intervenendo sull'emendamento Bonelli 1.24, si associa alle considerazioni svolte dal deputato Grimaldi, evidenziando come in passato una maggiore trasparenza e un più stringente controllo pubblico avrebbero consentito di individuare con chiarezza gli ostacoli che si sono frapposti ai precedenti tentativi di attuazione dei programmi di edilizia residenziale pubblica e sociale. Osserva come il registro pubblico che l'emendamento mira a istituire permetterebbe di disporre di un quadro aggiornato e fedele sullo stato di realizzazione del Piano, distinguendo puntualmente tra edilizia residenziale pubblica, sociale, convenzionata e integrata. Rivolge pertanto ai relatori e al Governo un invito a svolgere un supplemento di istruttoria.

La Commissione respinge l'emendamento Bonelli 1.24.

Valentina GHIO (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Ferrari 1.26, ne illustra le finalità, volte a stabilire che gli interventi previsti dal decreto-legge in conversione siano espressamente orientati al perseguimento di obiettivi di equità sociale. In particolare, evidenzia come l'emendamento miri a specificare che tali misure siano finalizzate all'incremento dell'offerta sia di alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati alla locazione a canone sociale, sia di alloggi di edilizia residenziale sociale a canone calmierato e sostenibile, nonché alla tutela delle esigenze degli studenti universitari fuori sede. Osserva come la proposta emendativa miri a restituire all'università la sua funzione di ascensore sociale, evitando che lo studio fuori sede si trasformi in un privilegio riservato alle sole

famiglie abbienti e contrastando la tendenza dei giovani a lasciare l'Italia per formarsi all'estero. Ribadisce, infine, l'importanza di esplicitare la destinazione di tali interventi a favore delle fasce di popolazione più vulnerabili, una necessità resa evidente anche dai drammatici dati sulla povertà in Italia emersi dagli ultimi rapporti della Caritas.

Agostino SANTILLO (M5S), intervenendo sull'emendamento 1.27 a sua prima firma, fa presente che la proposta emendativa mira a individuare, quali destinatari prioritari degli interventi, i nuclei familiari per i quali il canone di locazione incide in misura pari o superiore al 30 per cento dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). Ricorda come nei grandi centri urbani a maggiore densità abitativa il costo degli affitti superi in modo sensibile tale soglia, risultando difficilmente sostenibile per le famiglie. Chiede, pertanto, l'accantonamento della proposta emendativa.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Ferrari 1.26 e Santillo 1.27.

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che l'emendamento Patriarca 1.32 è stato ritirato.

Daniela RUFFINO (AZ-PER-RE), intervenendo sull'emendamento 1.34 a sua prima firma, ne illustra le finalità, volte a stabilire che una quota non inferiore al 20 per cento delle risorse previste dal decreto-legge in corso di conversione sia impiegata per la realizzazione di modelli di alloggi assistiti e di coabitazione solidale domiciliare per le persone anziane. Evidenzia l'esigenza che sia lo stesso provvedimento a fissare una quota di risorse da destinare alla tutela delle fasce deboli della popolazione, anziché rimetterne la definizione alla discrezionalità di altri soggetti pubblici, quali, ad esempio, gli enti locali. Osserva, infine, come la previsione di una riserva di fondi consentirebbe non solo di rispondere ai bisogni della popolazione anziana, particolarmente esposta all'emergenza abitativa, ma anche di generare un risparmio per le ammini-

strazioni locali, evitando il ricorso a strutture residenziali, e garantendo alla popolazione anziana una migliore qualità della vita nel proprio domicilio.

Mauro ROTELLI, *presidente*, constata l'assenza della presentatrice dell'emendamento Gadda 1.35; si intende vi abbia rinunciato.

Marco GRIMALDI (AVS), intervenendo sull'emendamento Bonelli 1.36, di cui è cofirmatario, evidenzia come la nozione di qualità dell'abitare rivesta ormai un'accezione ampia, che non può prescindere dal progressivo invecchiamento della popolazione e dalle particolari esigenze delle fasce più anziane della società, le quali non possono essere soddisfatte esclusivamente dal lavoro di cura delle singole famiglie. Sottolinea, pertanto, la necessità di rispondere ai bisogni di tali fasce vulnerabili, obiettivo conseguibile soltanto attraverso nuovi modelli residenziali, quali la coabitazione solidale domiciliare.

Ilenia MALAVASI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Ferrari 1.38, di cui è cofirmataria, evidenzia come l'emergenza abitativa sia un problema trasversale, che richiede soluzioni integrate in grado di comprendere non solo politiche abitative, ma anche sanitarie e di assistenza sociale. Osserva come la proposta emendativa in esame, rispondendo alle esigenze delle persone anziane, intenda proprio offrire una risposta di questo tipo, considerando che la vulnerabilità abitativa colpisce in modo particolare grave proprio questa fascia della popolazione.

Gianangelo BOF (MISTO-FNV-F) chiede di sottoscrivere l'emendamento Cavandoli 1.37. Evidenzia, quindi, l'importanza che il decreto-legge stabilisca la percentuale delle risorse da destinare alla realizzazione di modelli di alloggi assistiti e di coabitazione solidale domiciliare per le persone anziane, evitando così che la definizione di tale quota sia rimessa alla discrezionalità, ad esempio, degli enti territoriali. Osserva, in proposito, che le unità abitative autonome

destinate alla popolazione anziana esposta all'emergenza abitativa presentano caratteristiche specifiche e non assimilabili a quelle ordinarie previste per l'edilizia residenziale pubblica e sociale.

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che l'emendamento Cavandoli 1.37 è stato ritirato.

Valentina D'ORSO (M5S) si associa alle considerazioni svolte dai deputati precedentemente intervenuti, evidenziando la necessità di introdurre un modello innovativo di alloggio sociale e coabitazione, improntato ad una impostazione comunitaria dell'abitare. Evidenzia come, in base ai dati demografici relativi all'andamento della popolazione, entro il 2050 ci saranno circa 8 milioni di nuclei con un unico componente e, con il progressivo invecchiamento della popolazione, ciò si tradurrà in un forte aumento di anziani soli. Poiché il piano presenta un orizzonte temporale di realizzazione di lungo periodo, osserva infine che definire fin da ora una quota di risorse da destinare alla popolazione anziana rappresenta una scelta lungimirante per il futuro.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Ruffino 1.34, Bonelli 1.36 e Ferrari 1.38.

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che gli emendamenti Pizzimenti 1.39 e 1.53, nonché gli identici emendamenti Lupi 1.54 e Semenzato 1.55 sono stati ritirati.

Marco GRIMALDI (AVS), intervenendo sull'emendamento Bonelli 1.57, di cui è cofirmatario, ne illustra le finalità, volte a prevedere che le risorse del provvedimento siano ripartite tra edilizia residenziale pubblica ed edilizia residenziale sociale sulla base degli effettivi fabbisogni territoriali rilevati su base comunale e regionale. Chiede, quindi, alla maggioranza e al Governo le ragioni del parere contrario, atteso che, a suo avviso, l'emendamento si limita ad adeguare i contenuti del Piano Casa alle effettive esigenze delle autonomie locali, po-

nendo al contempo rimedio alla mancata interlocuzione del Governo con l'ANCI e con le rappresentanze territoriali in sede di definizione del decreto. Chiede, pertanto, l'accantonamento dell'emendamento in esame.

La Commissione respinge l'emendamento Bonelli 1.57.

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che l'articolo aggiuntivo Lucaselli 1.01 è stato ritirato.

Marco SIMIANI (PD-IDP) dichiara di sottoscrivere gli articoli aggiuntivi Boschi 1.02, 1.03, 1.05 e 1.06.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Boschi 1.02, 1.03, 1.05 e 1.06.

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che gli articoli aggiuntivi Patriarca 1.08 e Zinzi 1.09 sono stati ritirati.

Daniela RUFFINO (AZ-PER-RE), intervenendo sull'articolo aggiuntivo 1.010 a sua prima firma, ne illustra le finalità, volte a coordinare il Piano casa con la Strategia nazionale per le aree interne, consentendo, previa intesa con le regioni interessate, la riallocazione di risorse non impegnate o non concretamente attivabili verso interventi di recupero del patrimonio edilizio, contrasto allo spopolamento e rigenerazione insediativa.

Richiama, al riguardo, la condizione delle aree interne, nelle quali esiste un patrimonio edilizio rilevante e, al tempo stesso, si registrano fenomeni significativi di spopolamento e desertificazione sociale. Osserva che, in tali territori, l'edilizia residenziale pubblica è spesso del tutto assente, pur in presenza di cittadini e famiglie che esprimono bisogni abitativi analoghi a quelli delle grandi città. Sottolinea quindi l'esigenza che il Piano casa tenga conto anche dei piccoli comuni, delle aree interne e dei territori più decentrati, evitando di concentrare l'intervento esclusivamente nei grandi centri urbani. Diversamente, si rischia-

rebbe di accentuare ulteriormente il divario tra cittadini, a seconda del luogo in cui vivono e della possibilità di accedere a servizi, opportunità abitative e trasporto pubblico locale.

Evidenzia, infine, che in tali contesti possono risultare particolarmente efficaci soluzioni abitative diffuse e di dimensioni contenute, fondate sul recupero di piccoli alloggi e del patrimonio edilizio esistente, anche al fine di favorire il ripopolamento e la permanenza della popolazione residente. Per tali ragioni, auspica l'accantonamento dell'emendamento, al fine di consentire un ulteriore approfondimento.

Augusto CURTI (PD-IDP) dichiara di sottoscrivere l'articolo aggiuntivo Ruffino 1.010, che ritiene coerente con altre proposte emendative presentate dal gruppo di appartenenza, rilevando come lo stesso consenta di evidenziare una significativa incoerenza nell'atteggiamento del Governo rispetto al tema delle aree interne. Fa presente, al riguardo, che – a fronte degli impegni assunti in più occasioni nei confronti dei sindaci e degli amministratori locali – nel momento in cui si presenta la possibilità concreta di intervenire tali impegni non sembrano trovare adeguato seguito.

Osserva che, in assenza di una quota specificamente destinata alle aree interne, il Piano casa difficilmente potrà produrre effetti significativi in quei territori, considerata anche la limitatezza delle risorse disponibili e il rischio che esse siano assorbite prevalentemente da altri contesti. Sottolinea, quindi, che investire nelle aree interne significa contrastare lo spopolamento e sostenere la permanenza delle comunità nei territori.

Per tali ragioni, nel rispetto delle comunità interessate e degli amministratori locali coinvolti, si associa alla richiesta di accantonamento formulata dalla deputata Ruffino.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Ruffino 1.010.

Mauro ROTELLI, *presidente*, invita i relatori e la rappresentante del Governo a

formulare i pareri relativi alle proposte emendative riferite all'articolo 2.

Erica MAZZETTI (FI-PPE), *relatrice*, anche a nome degli altri relatori, deputati Iaia e Montemagni, esprime parere contrario sull'emendamento Pellegrini 2.1; invita al ritiro degli emendamenti Cannata 2.5 e Patriarca 2.6, esprimendo altrimenti parere contrario; esprime parere contrario sugli emendamenti Simiani 2.8 e 2.9; propone l'accantonamento dell'emendamento Giorgianni 2.45; esprime parere contrario sull'emendamento Vaccari 2.12; invita al ritiro degli identici emendamenti Semenzato 2.14 e Simiani 2.15, degli emendamenti Zinzi 2.18 e Cavandoli 2.20, degli identici emendamenti L'Abbate 2.22, Simiani 2.23 e Cortelazzo 2.24, nonché dell'emendamento Cortelazzo 2.27, esprimendo altrimenti parere contrario; esprime parere contrario sugli emendamenti Curti 2.28 e Pastorino 2.29; invita al ritiro degli identici emendamenti Steger 2.30, Cortelazzo 2.31 e Zinzi 2.32, degli emendamenti Patriarca 2.33, Milani 2.34, Patriarca 2.35 e Zinzi 2.36, esprimendo altrimenti parere contrario; esprime parere contrario sugli emendamenti Ruffino 2.37 e Pastorella 2.49; invita al ritiro degli identici emendamenti Steger 2.51, Grimaldi 2.52, Ruffino 2.53, Simiani 2.54 e Zinzi 2.55, esprimendo altrimenti parere contrario; esprime parere contrario sugli emendamenti Ruffino 2.56, Ilaria Fontana 2.57, Santillo 2.60, Simiani 2.61, L'Abbate 2.62, Pellegrini 2.63, Braga 2.64, nonché sugli identici emendamenti Bonelli 2.65 e Morfino 2.66; invita al ritiro degli emendamenti Cannata 2.67, Lupi 2.68 e 2.69, degli identici emendamenti L'Abbate 2.70, Simiani 2.71 e Cortelazzo 2.72, nonché dell'emendamento Sbardella 2.75, esprimendo altrimenti parere contrario; esprime parere contrario sull'emendamento Faraone 2.76; propone l'accantonamento dell'emendamento Chiesa 2.77; esprime parere contrario sugli emendamenti Santillo 2.78, L'Abbate 2.79 e Ferrari 2.83; invita al ritiro degli identici emendamenti Patriarca 2.84 e Zinzi 2.85, degli identici emendamenti Bonelli 2.87, Ruffino 2.88, Simiani 2.89 e Zinzi 2.90, degli identici emendamenti Steger 2.91, Ruffino 2.92, Curti 2.93 e Zinzi

2.94, degli identici emendamenti Manes 2.95, Patriarca 2.96, Semenzato 2.97, Milani 2.98 e Zinzi 2.99, esprimendo altrimenti parere contrario; invita al ritiro degli identici articoli aggiuntivi Frassini 2.01, Lupi 2.02 e Ruffino 2.03, esprimendo altrimenti parere contrario; esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Curti 2.05.

Il viceministro Vannia GAVA esprime parere conforme a quello dei relatori.

Mauro ROTELLI, *presidente*, dispone l'accantonamento degli emendamenti Giorgianni 2.45 e Chiesa 2.77.

Giorgio FEDE (M5S), intervenendo sull'emendamento Pellegrini 2.1, di cui è co-firmatario, nel prendere atto del parere contrario espresso dai relatori e dal Governo, ritiene tuttavia necessario evidenziare che, accanto al tema della povertà abitativa, il provvedimento manifesta anche una evidente carenza di proposte, non offrendo soluzioni adeguate a una delle questioni oggi più rilevanti per cittadini e famiglie, vale a dire l'accesso alla casa.

Osserva che l'emendamento, interamente sostitutivo dell'articolo 2, muoveva invece nella direzione di un intervento più organico, attraverso l'istituzione del « Programma Abita », fondato su soluzioni operative e su risorse individuate in modo puntuale. Tali risorse sono reperite, tra l'altro, mediante la revisione dei limiti di deducibilità degli interessi passivi degli intermediari finanziari e l'incremento della *web tax*, senza introdurre nuovi oneri a carico dei cittadini, ma chiedendo un contributo a soggetti maggiormente in grado di sostenerlo. Sottolinea, al contrario, che le risorse previste dal provvedimento appaiono esigue, mentre l'attuazione viene demandata ai comuni, già interessati da una progressiva riduzione delle disponibilità finanziarie. A ciò si aggiunge il ricorso a nuove figure commissariali, ormai ricorrenti in numerosi provvedimenti, senza che siano tuttavia messi a disposizione strumenti realmente efficaci.

Per le ragioni sopra esposte, invita i relatori ed il Governo a valutare l'accanto-

namento dell'emendamento, al fine di consentire un supplemento di istruttoria.

La Commissione respinge l'emendamento Pellegrini 2.1.

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che gli emendamenti Cannata 2.5 e Patriarca 2.6 sono stati ritirati dai presentatori.

Marco SIMIANI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento 2.8 a sua prima firma, ne illustra le finalità, evidenziando come esso sia volto a incidere in modo significativo sugli articoli 2 e 3 del decreto, con l'obiettivo di ridefinire il rapporto tra i diversi livelli istituzionali, in particolare tra regioni e comuni, nell'ambito dell'edilizia residenziale pubblica e sociale.

Sottolinea, in particolare, l'esigenza di valorizzare maggiormente il ruolo delle regioni e delle province autonome, anche quali soggetti gestori degli interventi, superando l'impostazione commissariale prevista dal provvedimento. In tale prospettiva, l'emendamento attribuisce a regioni e comuni funzioni di ricognizione e gestione del patrimonio pubblico inutilizzato da destinare all'edilizia sociale, rafforzando al contempo il recupero del patrimonio di edilizia residenziale pubblica esistente. Segnala, inoltre, la previsione di una banca dati unitaria presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, finalizzata a monitorare il patrimonio disponibile e a migliorare il coordinamento con i territori. Evidenzia altresì il coinvolgimento dei soggetti associativi, fermo restando l'obiettivo di non ridurre, ma anzi incrementare, il numero degli alloggi pubblici.

Conclude rilevando che si tratta di una proposta ampia ma necessaria, volta a rafforzare il ruolo degli enti territoriali, migliorare la gestione del Piano casa e orientare l'intervento verso un effettivo incremento del patrimonio abitativo pubblico. Per tali ragioni, auspica una modifica del parere contrario espresso dai relatori e dal Governo.

La Commissione respinge l'emendamento Simiani 2.8.

Valentina GHIO (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Simiani 2.9, ne illustra le finalità, volte a rafforzare il coinvolgimento di regioni, province autonome e comuni nell'attuazione del programma straordinario, prevedendo il previo riparto territoriale delle risorse e la possibilità di stipulare convenzioni anche con enti regionali dotati di programmazioni già operative.

Evidenzia che si tratta di un emendamento di sistema, volto a correggere alcune criticità maturate nel tempo nella gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, valorizzando il ruolo delle regioni, delle province autonome e degli enti pubblici operanti nel settore. In tale prospettiva, la proposta prevede che le risorse siano dapprima ripartite tra regioni e province autonome e, successivamente, tra comuni ed enti territoriali, ampliando al contempo la platea dei soggetti gestori.

Segnala, inoltre, l'esigenza che i provvedimenti attuativi del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti siano adottati previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, così da garantire il necessario coinvolgimento dei soggetti chiamati a gestire il patrimonio. Richiama altresì la necessità di assicurare la coerenza degli interventi con la pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistica, nonché con la disponibilità di servizi, infrastrutture e spazi pubblici adeguati.

Sottolinea, infine, che la rigenerazione urbana non può essere ridotta alla sola componente abitativa, ma deve mantenere una dimensione integrata, comprensiva di mobilità, accessibilità e qualità ambientale. L'emendamento mira pertanto a preservare la natura multidimensionale delle politiche di rigenerazione urbana e a rendere più efficace l'attuazione del Piano casa.

La Commissione respinge l'emendamento Simiani 2.9.

Ilenia MALAVASI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Vaccari 2.12, di cui è cofirmataria, ne illustra il contenuto specificando come esso sia volto a intervenire sull'individuazione dei soggetti attua-

tori del programma straordinario nazionale di recupero e manutenzione del patrimonio di edilizia pubblica ed edilizia sociale.

Osserva che il comma 2 individua come soggetti attuatori esclusivamente gli ex istituti autonomi case popolari, o enti assimilati, attraverso la stipula di apposite convenzioni con i Ministeri competenti. Rileva che tale formulazione rischia di escludere, per la parte relativa all'edilizia residenziale sociale, soggetti che storicamente hanno svolto un ruolo significativo nella produzione e gestione di alloggi sociali, in particolare le cooperative di abitanti.

Sottolinea che tali cooperative, anche attraverso i propri consorzi, hanno contribuito nel tempo alla realizzazione e alla gestione di alloggi destinati alla locazione o al godimento in proprietà indivisa, svolgendo una funzione di interesse pubblico ed evitando che tali immobili fossero attratti nel mercato immobiliare ordinario.

Ritiene pertanto opportuno inserire tra i soggetti attuatori anche le cooperative di abitanti e i loro consorzi, il cui oggetto sociale riguarda la costruzione, l'acquisizione e la gestione di alloggi per i propri soci. Evidenzia che la loro esclusione determinerebbe una penalizzazione di realtà radicate nei territori, che hanno garantito negli anni interventi abitativi a finalità sociale, anche a favore di giovani coppie e persone in condizioni di fragilità.

Conclude osservando che l'emendamento mira a riconoscere il ruolo svolto da tali soggetti nella costruzione di reti di comunità e nella risposta ai bisogni abitativi sociali, introducendo una previsione di maggiore equità e coerenza con l'esperienza maturata nei territori.

La Commissione respinge l'emendamento Vaccari 2.12.

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che la presentatrice ha ritirato l'emendamento Semenzato 2.14.

Marco SIMIANI (PD-IDP), illustra l'emendamento a sua prima firma 2.15, che è volto a integrare l'articolo 2, comma 2,

inserendo tra i soggetti attuatori, accanto agli ex istituti autonomi case popolari, anche le società cooperative edilizie, richiamate ai sensi della normativa vigente.

Osserva che l'esclusione di tali soggetti non appare corretta, poiché il sistema cooperativo ha rappresentato, nel corso del tempo, una componente rilevante del tessuto sociale ed economico del Paese, offrendo risposte concrete al bisogno abitativo in numerosi territori. Sottolinea, al riguardo, che dal dopoguerra ad oggi moltissime famiglie hanno potuto accedere a un'abitazione proprio grazie al sistema della cooperazione, sia nella forma della vendita sia in quella della locazione.

Rileva che non si tratta di una questione ideologica o di appartenenza politica delle cooperative, ma del riconoscimento di un modello che ha svolto una funzione sociale importante, contribuendo a garantire il diritto alla casa e a sostenere percorsi abitativi accessibili.

Evidenzia che molti amministratori locali conoscono direttamente il ruolo svolto dalle cooperative edilizie nei territori e ritiene pertanto errato escluderle da un programma che intende valorizzare il patrimonio pubblico e dare risposte al disagio abitativo.

Conclude chiedendo di valutare con attenzione l'emendamento e di disporre l'accantonamento, ritenendo non condivisibile l'esclusione delle cooperative da un intervento così rilevante in materia di edilizia residenziale sociale.

Marco GRIMALDI (AVS), intervenendo sull'emendamento Simiani 2.15, sottolinea il ruolo storico svolto dalle cooperative edilizie nel dare risposta al bisogno abitativo di molte famiglie, non solo nel secondo dopoguerra, ma anche nelle successive fasi di sviluppo urbano e di rigenerazione delle città.

Richiama, in particolare, l'esperienza di Torino, dove anche attraverso il sistema cooperativo sono stati realizzati interventi che hanno consentito a numerose famiglie di accedere all'abitazione, anche di proprietà. Rileva che, pur potendo essere opportuno rivedere alcune regole, anche con riferimento ai meccanismi di riacquisto e

alla disciplina istitutiva, ciò non giustifica l'esclusione delle cooperative dai soggetti attuatori del programma.

Osserva che le cooperative, quando rispondono effettivamente alla loro natura mutualistica, possono rappresentare uno strumento utile per costruire programmi abitativi finalizzati al recupero e alla manutenzione del patrimonio di edilizia sociale. Ritiene pertanto opportuno inserirle tra i soggetti chiamati ad attuare gli interventi previsti dal provvedimento.

Conclude chiedendo di valutare un accantonamento dell'emendamento o una modifica del parere, al fine di non escludere una forma di intervento che ha dimostrato nel tempo di poter offrire risposte concrete al disagio abitativo.

La Commissione respinge l'emendamento Simiani 2.15.

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che i rispettivi presentatori hanno ritirato gli emendamenti Zinzi 2.18, Cavandoli 2.20 e Cortelazzo 2.24.

Eleonora EVI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Simiani 2.23, di cui è cofirmataria, fa presente come esso sia volto a sostituire il riferimento alle « proposte integrate » con quello alle « proposte anche integrate », al fine di rendere più chiara e flessibile la portata della disposizione.

Osserva che l'articolo 2 contempla diverse tipologie di intervento, relative sia alla manutenzione straordinaria delle unità immobiliari sia al recupero di immobili destinati a residenza sociale. Rileva che imporre necessariamente il carattere integrato delle proposte rischierebbe di restringere in modo irragionevole la platea delle iniziative ammissibili e dei soggetti proponenti.

Sottolinea che tale rigidità potrebbe determinare lungaggini e limitazioni non coerenti con l'obiettivo del provvedimento, che dovrebbe essere quello di accelerare gli interventi e rendere disponibili in tempi rapidi gli alloggi interessati.

Conclude evidenziando che l'emendamento introduce una modifica puntuale ma significativa, chiarendo che le proposte possono avere carattere integrato, senza che tale caratteristica diventi un requisito necessario e potenzialmente ostativo al recupero e alla manutenzione degli immobili.

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che, in via eccezionale, darà la parola al deputato Iaria non appartenente alla Commissione, che non interviene in sostituzione di un membro del gruppo di appartenenza.

Antonino IARIA (M5S) illustra l'emendamento L'Abbate 2.22 sottolineando l'importanza della formulazione « anche integrate » recata dall'emendamento. Ritiene che tale formulazione consenta di mantenere aperta la possibilità di valorizzare esperienze innovative e diversificate nell'ambito delle politiche abitative.

Osserva che, in molti territori, si stanno sviluppando modelli di intervento che coinvolgono soggetti pubblici, privati, realtà sociali e anche iniziative innovative, in collaborazione con i comuni, per rispondere a bisogni abitativi che non trovano soluzione né nell'edilizia popolare né nel mercato privato ordinario.

Richiama, a titolo esemplificativo, l'esperienza di Torino, dove sono stati sperimentati strumenti volti a mettere in relazione proprietari privati, amministrazione

comunale e persone in difficoltà abitativa, al fine di accompagnare queste ultime nella ricerca di un alloggio e, al tempo stesso, offrire garanzie ai proprietari attraverso il coinvolgimento del comune e dei servizi sociali.

Rileva che una formulazione troppo rigida rischierebbe di escludere proposte innovative o ancora non pienamente conosciute, limitando la capacità del provvedimento di intercettare soluzioni utili e adattabili ai diversi contesti territoriali.

Conclude osservando che il problema abitativo deve essere affrontato da più punti di vista e con strumenti il più possibile aperti e flessibili, affinché non siano precluse iniziative capaci di offrire risposte concrete ai cittadini.

La Commissione respinge gli identici emendamenti L'Abbate 2.22 e Simiani 2.23.

Piergiorgio CORTELAZZO (FI-PPE) ritira l'emendamento a sua prima firma 2.27.

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che l'esame del provvedimento proseguirà nella seduta già convocata domani alle ore 14. Rinvia quindi il seguito dell'esame a tale seduta.

La seduta termina alle 20.25.

ALLEGATO

**DL 63/2026: Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi
connessi al protrarsi della crisi dei mercati internazionali. C. 2962
Governo, approvato dal Senato.**

PARERE APPROVATO

La VIII Commissione,
esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge C. 2962, approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 63, recante disposizioni urgenti in

materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della crisi dei mercati internazionali,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti di Ansep-Unitam, Fedepiloti, Federagenti, ServPort e Confindustria Nautica, nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 2925, recante « Riordino della legge 28 gennaio 1994, n. 84, in materia di <i>governance</i> portuale e rilancio degli investimenti in infrastrutture strategiche di trasporto marittimo di interesse generale »	143
---	-----

SEDE CONSULTIVA:

DL 63/2026: Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della crisi dei mercati internazionali. C. 2962 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	143
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i>	149
Istituzione del Museo per la memoria del disastro ferroviario di Viareggio. C. 2225 e abb. (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	144

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-05493 Ghirra: Misure per la riduzione dei costi del trasporto marittimo delle merci e la mitigazione degli effetti dell'ETS nelle regioni insulari	146
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	150
5-05494 Gaetana Russo: Aggiornamento delle tariffe per la revisione dei veicoli leggeri	146
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	152
5-05495 Pastorino: Iniziative per il ripristino dei finanziamenti destinati al completamento del piano di sviluppo della metropolitana di Genova	146
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	153
5-05497 Pastorella: Iniziative per il potenziamento dei collegamenti ferroviari da e per la Sicilia nei periodi di maggiore domanda	147
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	154
5-05496 Iaria: Iniziative per il rilancio dello scalo ferroviario intermodale di Domodossola 2 e del corridoio del Sempione	147
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i>	156
5-05499 Boscaini: Misure di sostegno alle imprese e agli autotrasportatori penalizzati dai lavori sul Ponte di Bressana	147
<i>ALLEGATO 7 (Testo della risposta)</i>	158
5-05498 Barbagallo: Stato di avanzamento dei lavori di realizzazione della nuova fermata Acireale-Bellavista sulla linea Messina-Siracusa	148
<i>ALLEGATO 8 (Testo della risposta)</i>	160
AVVERTENZA	148

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 16 giugno 2026. — Presidenza del vicepresidente Andrea CASU.

Audizione informale di rappresentanti di Ansep-Unitam, Fedepiloti, Federagenti, ServPort e Confindustria Nautica, nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 2925, recante « Rioridino della legge 28 gennaio 1994, n. 84, in materia di governance portuale e rilancio degli investimenti in infrastrutture strategiche di trasporto marittimo di interesse generale ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.50 alle 13.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 16 giugno 2026. — Presidenza del vicepresidente Andrea CASU. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Tullio Ferrante.

La seduta comincia alle 13.20.

Andrea CASU, *presidente*, avverte che il gruppo PD-IDP ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovideo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

DL 63/2026: Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della crisi dei mercati internazionali.

C. 2962 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VI Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Carmine Fabio RAIMONDO (FDI), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata a esprimere il parere, per i profili di competenza, alla Commissione Finanze, sul disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile

2026, n. 63, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della crisi dei mercati internazionali (C. 2962 Governo, approvato dal Senato).

Il decreto-legge, modificato nel corso dell'esame al Senato, si compone complessivamente di 16 articoli. Si sofferma sui profili di competenza della Commissione, rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici per ulteriori approfondimenti.

L'articolo 1-*ter*, commi 1 e 8, conferma la proroga per il mese di giugno 2026 del credito d'imposta riconosciuto in favore delle imprese operanti nel settore dell'autotrasporto delle merci, prevista dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 89 del 2026, nonché la copertura finanziaria relativa al maggior onere, pari a 200 milioni di euro.

Segnala, poi, che l'articolo 1-*novies*, inserito nel corso dell'esame al Senato, estende l'ambito soggettivo di applicazione del citato credito d'imposta, commisurato alla maggiore spesa per l'acquisto di gasolio utilizzato come carburante nei mesi da marzo a giugno 2026 rispetto al mese di febbraio del medesimo anno, alle imprese che operano nel settore dell'autotrasporto di persone e alle imprese di noleggio autobus con conducente che utilizzano veicoli di classe ambientale euro V e VI.

L'articolo 1-*quater*, introdotto nel corso dell'esame al Senato, incrementa di 80 milioni di euro annui, a decorrere dal 2026, la dotazione del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale (cosiddetto Fondo TPL) al fine di finanziare il rinnovo contrattuale del trasporto pubblico locale.

L'articolo 1-*duodecies*, inserito anch'esso durante l'esame al Senato, modifica sul codice del consumo al fine di contrastare le sollecitazioni commerciali telefoniche non richieste (cosiddetto *telemarketing/teleselling*).

In particolare, esso interviene sul comma 8-*bis* dell'articolo 51 del codice, il quale prevede un divieto generale di sollecitazioni commerciali telefoniche verso i consumatori finalizzate alla proposta o alla conclusione di contratti di fornitura di ener-

gia elettrica e gas. Con la modifica introdotta dall'articolo in esame, tale divieto viene esteso anche ai contratti di fornitura di servizi di telecomunicazioni.

La disciplina vigente prevede inoltre che l'utente può essere contattato dal professionista, in due ipotesi alternative: qualora egli abbia effettuato direttamente una richiesta rivolta al professionista, anche mediante l'utilizzo di interfacce informatiche di quest'ultimo; nei confronti di clienti già acquisiti che abbiano espresso uno specifico consenso a ricevere proposte commerciali.

Tale disciplina viene modificata dall'articolo in esame specificando che il professionista deve essere attivo nei settori dell'energia elettrica, del gas e delle telecomunicazioni e che, nel caso di specifico consenso a ricevere proposte da parte dei clienti, il consenso deve essere riferito a proposte relative a forniture di beni, prodotti o servizi offerti dagli stessi professionisti.

Richiama, inoltre, l'articolo 1, commi 1-4, il quale proroga per un ulteriore periodo temporaneo, dal 2 maggio fino al 10 maggio 2026, la riduzione delle aliquote di accisa applicate alla benzina, al gasolio, al biodiesel, al GPL e al metano impiegati come carburanti, prevista a partire dal 19 marzo dai decreti-legge n. 33 e n. 38 del 2026, in considerazione del perdurare dell'aumento dei prezzi dei prodotti energetici.

Nello specifico, l'articolo in commento ridetermina le aliquote di accisa per la benzina, il gasolio, il GPL e il gas naturale (metano) nelle seguenti misure: benzina: 622,90 euro per 1.000 litri; oli da gas o gasolio usato come carburante: 472,90 euro per 1.000 litri; gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 242,77 euro per 1.000 chilogrammi; gas naturale usato come carburante: zero euro per metro cubo.

Richiama, infine, per i profili di interesse che può presentare per la Commissione, l'articolo 1-*quinquiesdecies*, introdotto dal Senato, il quale introduce un regime speciale per il servizio elettrico nelle isole minori non interconnesse. In particolare, l'articolo disciplina le condizioni di

fornitura dei clienti finali, la titolarità di sistemi di stoccaggio in capo ai distributori locali, lo svolgimento del dispacciamento e la durata delle concessioni di distribuzione delle imprese elettriche minori e delle cooperative elettriche. Segnala, inoltre, che l'efficacia di parte delle deroghe è subordinata alla previa autorizzazione della Commissione europea.

Propone, in conclusione, di esprimere un parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Francesca GHIRRA (AVS) annuncia il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere favorevole del relatore.

Evidenzia, in particolare, che la contrarietà del proprio gruppo non attiene all'esigenza di contenere l'aumento dei costi dei carburanti, quanto piuttosto al metodo seguito dal Governo, giudicando il provvedimento in esame quale l'ennesimo « decreto spot » dell'Esecutivo. Osserva, peraltro, come l'intervento emergenziale in esame sia volto ad affrontare questioni di primaria rilevanza con misure adottate tardivamente, in quanto riferite a situazioni risalenti al mese di maggio.

Sottolinea, inoltre, che tale modalità di intervento incide negativamente anche sugli aspetti positivi del provvedimento, richiamando, in particolare, l'incremento del Fondo per il trasporto pubblico locale e le disposizioni dirette a contrastare le sollecitazioni commerciali telefoniche non richieste.

Ritiene, quindi, a nome del proprio gruppo, che la decretazione d'urgenza non costituisca lo strumento più appropriato per affrontare questioni di tale portata, rilevando la necessità di interventi strutturali, che non risultano tuttavia prospettati dall'Esecutivo.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Istituzione del Museo per la memoria del disastro ferroviario di Viareggio.

C. 2225 e abb.

(Parere alla VII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Maria Grazia FRIJIA (FDI), *relatrice*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere, per i profili di competenza, alla Commissione Cultura sulla proposta di legge recante « Istituzione del Museo per la memoria del disastro ferroviario di Viareggio » (C. 2225 e abb.), come risultante dalle proposte emendative approvate nel corso dell'esame in sede referente.

Premette che il provvedimento in esame, mediante l'istituzione del Museo per la memoria del disastro ferroviario di Viareggio, intende conservare la memoria, far conoscere le cause e le conseguenze e rendere omaggio alle vittime e ai loro familiari del gravissimo incidente ferroviario avvenuto il 29 giugno 2009 nella stazione ferroviaria della città toscana, incidente provocato da un treno merci che da Trecate (Novara) era diretto verso Gricignano-Teverola (Caserta).

La proposta di legge si compone di un unico articolo.

Nel dettaglio, il comma 1 prevede, appunto, l'istituzione del Museo per la memoria del disastro ferroviario di Viareggio, con sede in Viareggio, al fine di conservare la memoria di quel tragico evento, di farne conoscere le cause e le conseguenze, anche mediante lo svolgimento di attività, laboratori, progetti e iniziative rivolte alle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, nel rispetto della loro autonomia, e di rendere omaggio alle vittime e alle loro famiglie.

Il comma 2 stabilisce che alla gestione del Museo provvede la Fondazione Museo per la memoria del disastro ferroviario di Viareggio, ente di diritto privato costituito dal Ministero della cultura ai sensi degli articoli 112 e 113 del codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo n. 42 del 2004). Alla Fondazione possono partecipare, oltre al Ministero della cultura, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la regione Toscana, la provincia di Lucca, il comune di Viareggio e l'associazione delle vittime del disastro ferroviario di Viareggio.

Il comma 3 dispone che il patrimonio della Fondazione è costituito da apporti del Ministero della cultura e può essere incrementato da ulteriori apporti dello Stato, nonché dalle risorse provenienti da soggetti pubblici e privati. Le attività della Fondazione medesima sono finanziate con le risorse di cui al successivo comma 6 e possono essere integrate anche tramite le risorse facenti parte del predetto patrimonio e con ulteriori contributi di enti pubblici e di soggetti privati.

Il comma 4 stabilisce che con decreto del Ministro della cultura sono approvati l'atto costitutivo e lo statuto della Fondazione Museo per la memoria del disastro ferroviario di Viareggio.

Il comma 5 prevede che la Fondazione è sottoposta alla vigilanza del Ministero della cultura secondo le modalità previste dalla normativa vigente. All'attività di vigilanza, il Ministero provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Infine, il comma 6 reca le disposizioni di carattere finanziario. Nello specifico, per la realizzazione del Museo è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2027, di cui 200.000 euro da destinare alla dotazione iniziale della Fondazione, di 1 milione di euro per l'anno 2028 e di 1 milioni di euro per l'anno 2029. Inoltre, per il funzionamento del Museo è autorizzata la spesa di 50.000 euro annui a decorrere dall'anno 2029.

Andrea CASU, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già prevista per domani.

La seduta termina alle 13.30.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Martedì 16 giugno 2026. — Presidenza del vicepresidente Andrea CASU. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Tullio Ferrante.

La seduta comincia alle 13.30.

Andrea CASU, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

5-05493 Ghirra: Misure per la riduzione dei costi del trasporto marittimo delle merci e la mitigazione degli effetti dell'ETS nelle regioni insulari.

Francesca GHIRRA (AVS) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Tullio FERRANTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Francesca GHIRRA (AVS), replicando, ringrazia il sottosegretario Ferrante per la risposta fornita, auspicando che agli impegni assunti dal Governo facciano seguito interventi concreti, che tuttavia, allo stato, non risultano ancora adottati.

Pur condividendo le finalità del sistema ETS e, in particolare, ritenendolo uno strumento necessario a favorire la transizione delle imprese e per internalizzare i costi ambientali derivanti dalle attività produttive, osserva che la sua applicazione rischia di determinare un aggravio eccessivo per le imprese che operano nel trasporto delle merci da e verso le isole. Rileva, infatti, che tali realtà risultano già penalizzate dalle criticità connesse alla continuità territoriale e dall'inadeguatezza delle infrastrutture stradali e ferroviarie presenti nei territori insulari.

Richiama, pertanto, il Governo alla piena attuazione del principio di insularità sancito dall'articolo 119 della Costituzione, volto a ridurre i divari strutturali che interessano le isole italiane, nonché degli obiettivi previsti dall'articolo 174 del TFUE, evidenziando la necessità di misure specifiche che consentano alle imprese operanti nei territori insulari di operare in condizioni di effettiva competitività.

Preannuncia, infine, che il proprio gruppo continuerà a seguire la questione, rinnovando il ringraziamento al rappresentante del Governo e auspicando la tempestiva adozione degli interventi annunciati.

5-05494 Gaetana Russo: Aggiornamento delle tariffe per la revisione dei veicoli leggeri.

Gaetana RUSSO (FDI) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Tullio FERRANTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Gaetana RUSSO (FDI), replicando, ringrazia il sottosegretario Ferrante per la risposta fornita.

Prende atto che lo schema di decreto è stato trasmesso al Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) lo scorso 30 aprile per l'acquisizione del prescritto concerto, osservando come tale elemento fornisca un riscontro ai profili oggetto dell'interrogazione.

Sottolinea, quindi, l'esigenza che il procedimento sia portato a compimento in tempi rapidi, auspicando che l'acquisizione del prescritto concerto del MEF avvenga al più presto, cosicché il decreto possa essere definitivamente adottato.

5-05495 Pastorino: Iniziative per il ripristino dei finanziamenti destinati al completamento del piano di sviluppo della metropolitana di Genova.

Luca PASTORINO (MISTO-+EUROPA) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Tullio FERRANTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Luca PASTORINO (MISTO-+EUROPA), replicando, prende atto degli elementi forniti dal rappresentante del Governo e, in particolare, del fatto che le criticità emerse siano riconducibili all'operato della precedente amministrazione comunale di Genova, che nel maggio 2025 ha sottoscritto un protocollo d'intesa che non è stato registrato dalla Corte dei conti. Questa situazione ha impedito al comune di completare, entro il 31 dicembre 2025, l'obbligazione giuridicamente vincolante, provocando il definanziamento dell'intervento in questione.

Ringrazia, quindi, il Governo per la disponibilità manifestata a collaborare con tutti i soggetti coinvolti, riservandosi di avviare ulteriori interlocuzioni con il comune di Genova al fine di approfondire la questione e favorire una positiva soluzione della vicenda.

5-05497 Pastorella: Iniziative per il potenziamento dei collegamenti ferroviari da e per la Sicilia nei periodi di maggiore domanda.

Giulia PASTORELLA (AZ-PER-RE) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Tullio FERRANTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Giulia PASTORELLA (AZ-PER-RE), replicando, prende atto degli elementi forniti dal rappresentante del Governo, riconoscendo l'impegno del Ministero volto a intervenire sull'accessibilità e sull'efficienza dei collegamenti interessati.

Rileva, tuttavia, un profilo di incoerenza nella risposta fornita dall'Esecutivo, nella parte in cui qualifica gli interventi prospettati come mere migliorie della situazione esistente, osservando come gli stessi appaiono, invece, necessari in ragione delle significative criticità che ancora caratterizzano i collegamenti, che non appaiono adeguati alle esigenze attuali di mobilità.

Auspica, quindi, che l'attenzione manifestata dal Governo nei confronti della mobilità territoriale trovi concreta attuazione attraverso la realizzazione degli interventi annunciati, richiamando in particolare il rinnovo della flotta, la modernizzazione dei servizi, l'ottimizzazione delle procedure operative e l'eventuale adozione di ulteriori misure volte a soddisfare in modo più efficace la domanda di trasporto.

Raccomanda, infine, di proseguire nell'azione intrapresa, affinché le criticità esistenti possano essere superate e sia garantito un servizio maggiormente rispondente alle esigenze degli utenti.

5-05496 Iaria: Iniziative per il rilancio dello scalo ferroviario intermodale di Domodossola 2 e del corridoio del Sempione.

Antonino IARIA (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Tullio FERRANTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Antonino IARIA (M5S), replicando, prende atto della risposta fornita dal rappresentante del Governo, esprimendo tuttavia insoddisfazione rispetto ai contenuti illustrati.

Rileva, infatti, come l'assenza di adeguate certezze in ordine alla programmazione e alla continuità degli investimenti infrastrutturali abbia inciso negativamente sull'attrattività dello scalo ferroviario intermodale di Domodossola 2, determinando un progressivo allontanamento degli operatori del settore verso altre direttrici.

Osserva, inoltre, che non risulta adeguatamente affrontata un'ulteriore questione, consistente nella realizzazione di un nuovo tunnel di base quale infrastruttura alternativa rispetto all'attuale tracciato ferroviario interno al passo del Sempione, che consentirebbe la realizzazione di un asse strategico per il corridoio delle merci nella direttrice Genova-Rotterdam.

Rileva, altresì, l'esigenza di una migliore regia pubblica nella definizione delle priorità infrastrutturali, osservando che allo stato le risorse disponibili non risultano orientate verso interventi immediatamente efficaci e funzionali, registrandosi spesso la dispersione di risorse in opere la cui piena funzionalità presenta un orizzonte temporale eccessivamente lungo.

Ribadisce, infine, la richiesta di una più chiara individuazione delle priorità politiche e finanziarie in materia infrastrutturale, al fine di garantire una programmazione coerente con le esigenze attuali del sistema produttivo e logistico.

5-05499 Boscaini: Misure di sostegno alle imprese e agli autotrasportatori penalizzati dai lavori sul Ponte di Bressana.

Alessandro CATTANEO (FI-PPE), in qualità di cofirmatario, illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Tullio FERRANTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 7*).

Alessandro CATTANEO (FI-PPE), replicando, ringrazia il rappresentante del Governo per l'ampia risposta fornita, ribadendo l'importanza dell'intervento in questione.

Apprezza la disponibilità manifestata dal Ministero ad approfondire le criticità segnalate e a farsi carico delle difficoltà che il settore dell'autotrasporto sta affrontando sul territorio.

Osserva che, a livello locale, istituzioni e parti sociali stanno già contribuendo alla gestione della situazione, evidenziando il ruolo della prefettura nel coordinamento di numerose iniziative, nonché l'impegno della provincia e delle rappresentanze delle categorie interessate.

Sottolinea, pertanto, la necessità che il Ministero prosegua nell'attività di approfondimento e sostegno, anche alla luce di esperienze già maturate in altre realtà territoriali, al fine di fornire un supporto concreto a un settore che, pur non avendo responsabilità dirette nella situazione in atto, sta registrando significativi disagi economici.

5-05498 Barbagallo: Stato di avanzamento dei lavori di realizzazione della nuova fermata Acireale-Bellavista sulla linea Messina-Siracusa.

Anthony Emanuele BARBAGALLO (PD-IDP) rinuncia alla facoltà di illustrare l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Tullio FERRANTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 8*).

Anthony Emanuele BARBAGALLO (PD-IDP), replicando, riconosce al sottosegretario Ferrante la costante presenza e l'attenzione dimostrata nel corso degli anni presso la Commissione, nonché la disponibilità a farsi parte attiva rispetto alle esigenze rappresentate dall'opposizione.

Evidenzia, tuttavia, con riferimento alla situazione della nuova fermata Acireale-Bellavista, come la stessa presenti profili di particolare criticità, definendola in termini fortemente negativi.

Ricorda che si tratta del secondo atto di sindacato ispettivo che il proprio gruppo presenta sul medesimo tema, richiamando come,

in occasione della precedente risposta, il Governo avesse comunicato che la progettazione esecutiva fosse stata completata nel luglio 2025, mentre nella risposta odierna emergerebbe che la stessa è stata approvata nel novembre 2025.

Sottolinea, inoltre, che a dicembre 2025 si sarebbe proceduto esclusivamente a una consegna formale dei lavori, senza che da allora si registrino avanzamenti sostanziali nell'esecuzione dell'opera. Osserva che, anche alla luce delle informazioni odierne, non risulterebbero progressi concreti, nonostante si tratti di un intervento infrastrutturale particolarmente atteso dai territori.

Rileva, altresì, la necessità di chiarire le ragioni del mancato avanzamento dei lavori, sottolineando come non appaia comprensibile l'assenza di sviluppi in un arco temporale di diversi mesi. Auspica, pertanto, una verifica più approfondita sulla correttezza delle informazioni fornite al Ministero e sulle effettive condizioni dell'opera.

Preannuncia, infine, che il proprio gruppo intende richiedere a RFI lo svolgimento di un sopralluogo, invitando il sottosegretario Ferrante a parteciparvi, trattandosi di un intervento infrastrutturale destinato a incidere significativamente sulla mobilità delle due principali città della Sicilia orientale.

Andrea CASU, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.15.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

AUDIZIONI INFORMALI

Audizione informale di rappresentanti di CLIA Italia, nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 2925, recante « Riordino della legge 28 gennaio 1994, n. 84, in materia di governance portuale e rilancio degli investimenti in infrastrutture strategiche di trasporto marittimo di interesse generale ».

ALLEGATO 1

**DL 63/2026: Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi
connessi al protrarsi della crisi dei mercati internazionali. C. 2962
Governo, approvato dal Senato.**

PARERE APPROVATO

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge C. 2962, approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 63, recante « Di-

sposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della crisi dei mercati internazionali »,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

5-05493 Ghirra: Misure per la riduzione dei costi del trasporto marittimo delle merci e la mitigazione degli effetti dell'ETS nelle regioni insulari.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Il Governo segue con la massima attenzione le dinamiche che stanno interessando il trasporto marittimo e la logistica, settori strategici per la competitività del sistema economico nazionale. In questo quadro, particolare attenzione è rivolta ai territori insulari, per i quali il trasporto marittimo rappresenta un elemento essenziale di continuità territoriale e di sviluppo economico.

L'azione dell'Esecutivo è orientata a promuovere, a livello nazionale ed europeo, politiche che coniughino sostenibilità ambientale, competitività delle imprese e salvaguardia dei territori, assicurando che i costi della transizione siano equamente distribuiti e non gravino in modo sproporzionato sul tessuto produttivo e sui cittadini.

In tale contesto, proprio lo scorso 8 giugno, il viceministro Rixi ha partecipato ai lavori del Consiglio dei Ministri dei Trasporti dell'Unione europea, svoltosi a Lussemburgo, rinnovando con forza la richiesta dell'Italia per una profonda revisione del sistema ETS che possa includere anche i collegamenti con le grandi isole.

Dobbiamo però essere consapevoli che è alto il rischio che la Commissione europea, guidata su questo *dossier* dalla vicepresidente socialista Ribeira, presenti una proposta di revisione dell'ETS molto conservativa. Sarà, quindi, necessario trovare in Consiglio e in Parlamento un'ampia maggioranza per poter procedere a interventi significativi che salvaguardino i collegamenti con le isole maggiori.

Nel corso del Consiglio è stata, inoltre, evidenziata la persistente instabilità geopolitica nell'area del Golfo Persico, che continua a incidere sui costi del trasporto internazionale, sui tempi di consegna delle

merci e sulla regolarità delle catene globali di approvvigionamento.

Di fronte a tali criticità, l'Italia ha ribadito la necessità di rafforzare la resilienza logistica dell'Unione europea attraverso politiche capaci di adattarsi ai profondi cambiamenti dello scenario internazionale e di garantire maggiore sicurezza, affidabilità e flessibilità ai principali corridoi commerciali strategici.

A livello nazionale, ricordo che sono pienamente operative le misure *Sea Modal Shift* e *Ferrobonus*, strumenti strategici che incentivano il trasferimento delle merci dalla strada verso modalità di trasporto più sostenibili dal punto di vista ambientale ed energetico.

Per quanto riguarda il *Sea Modal Shift*, la misura dispone di una dotazione di oltre 117 milioni di euro per il periodo 2023-2027. La prima annualità si è conclusa con l'ammissione di 481 imprese e l'avvio della liquidazione di contributi per circa 42 milioni di euro; la seconda annualità ha già consentito l'erogazione di acconti per 5,6 milioni di euro, mentre la terza è attualmente in corso. Sono, inoltre, previste ulteriori risorse per gli anni successivi, a conferma della volontà del Governo di consolidare questo strumento. Analogo impegno caratterizza il *Ferrobonus*, destinato a sostenere il trasporto ferroviario delle merci. La misura può contare su una dotazione complessiva di oltre 113 milioni di euro nel periodo 2023-2027 e assume particolare rilievo per i territori insulari, nei quali il trasporto marittimo costituisce una componente essenziale della continuità logistica e della competitività del sistema produttivo. La prima annualità si è conclusa con contributi erogati a 70 imprese per circa 49 milioni di euro; la seconda è in

fase di attuazione e la terza è attualmente oggetto di istruttoria.

Inoltre, si stanno approfondendo possibili interventi finalizzati a valorizzare l'impiego dei proventi derivanti dal sistema ETS, anche attraverso un adeguamento del quadro normativo che consenta di includere espressamente tra le finalità di utilizzo di tali risorse il sostegno al trasferimento modale delle merci dal trasporto stradale a quello marittimo e ferroviario.

L'azione del Governo continuerà, pertanto, a essere orientata alla tutela degli interessi nazionali nel confronto europeo, contribuendo al tempo stesso alla costruzione di una politica dei trasporti che sappia coniugare sostenibilità ambientale, competitività economica, sicurezza degli approvvigionamenti e sviluppo delle infrastrutture, in un contesto internazionale caratterizzato da crescenti complessità e sfide geopolitiche.

ALLEGATO 3

**5-05494 Gaetana Russo: Aggiornamento delle tariffe
per la revisione dei veicoli leggeri.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Come evidenziato dall'onorevole interrogante, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha posto tra le proprie priorità strategiche il rafforzamento dell'efficienza del sistema dei trasporti e della logistica nazionale. In questa prospettiva si collocano le numerose iniziative avviate sin dall'inizio della legislatura, comprese quelle connesse agli interventi di aggiornamento del codice della strada, che si inseriscono in un percorso organico volto a incrementare la sicurezza, l'efficienza e la sostenibilità del settore, valorizzandone il ruolo strategico per la competitività del Paese e promuovendo un confronto costante e strutturato con le categorie professionali interessate.

Con riferimento al quesito posto dall'onorevole interrogante, relativo all'emanazione del decreto previsto dall'articolo 13, comma 4, della legge 25 novembre 2024, n. 177, concernente la determinazione degli importi dovuti dai soggetti destinatari delle attività ispettive e di vigilanza ai sensi dell'articolo 19, comma 1-*sexies*, della legge 1° dicembre 1986, n. 870, si rappresenta che il Ministero delle infrastrutture e dei

trasporti ha già predisposto il relativo schema di decreto.

Tale provvedimento prevede, inoltre, l'adeguamento delle tariffe di motorizzazione disciplinate dalla tabella 3 della legge n. 870 del 1986, comprese quelle riguardanti le operazioni di revisione e di controllo tecnico dei veicoli, nell'ottica di assicurare la sostenibilità e l'efficacia delle attività amministrative e di vigilanza svolte dall'amministrazione.

Lo schema di decreto è stato trasmesso in data 30 aprile scorso al Ministero dell'economia e delle finanze per l'acquisizione del prescritto concerto. Il procedimento è, pertanto, regolarmente in corso e il MIT è attualmente in attesa delle determinazioni del MEF, passaggio necessario per poter procedere alla successiva adozione del decreto.

Il MIT continua a seguire con la massima attenzione l'*iter* del provvedimento, nella consapevolezza dell'importanza che esso riveste per garantire certezza normativa, adeguate risorse per le attività di vigilanza e un sistema dei trasporti sempre più efficiente, moderno e sicuro.

ALLEGATO 4

5-05495 Pastorino: Iniziative per il ripristino dei finanziamenti destinati al completamento del piano di sviluppo della metropolitana di Genova.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'interrogazione relativa al prolungamento della linea metropolitana di Genova da Canepari a Rivarolo, si rappresenta che l'intervento risulta finanziato in origine con un'assegnazione in favore del comune di Genova pari a oltre 64 milioni di euro, destinata alla realizzazione del prolungamento della linea metropolitana.

Il nuovo tratto di metropolitana seguirà il tracciato ferroviario già esistente, integrandosi con i lavori del cosiddetto « Ultimo Miglio », il progetto ferroviario strategico che collega Bivio Fegino, Campasso e Bettolo.

Per realizzare il prolungamento è necessario che il comune acquisisca da RFI una fascia di terreno ferroviario sufficientemente ampia da ospitare i due nuovi binari. Per superare questo passaggio cruciale sono stati sottoscritti diversi protocolli d'intesa tra il comune di Genova, il MIT e RFI, l'ultimo dei quali nel maggio 2025.

In tale contesto, RFI aveva prospettato una soluzione alternativa per il « terzo binario », prevedendo il ripristino di un tratto di linea oggi in disuso lungo il collegamento Genova Campasse – Genova Marittima Santa Limbania, da destinare all'inversione dei locomotori, con un quadro economico stimato in circa 50 milioni di euro.

La mancata registrazione della Corte dei conti del protocollo d'intesa perché la

copertura era rinviata all'aggiornamento del Contratto di programma MIT-RFI ha determinato l'impossibilità di proseguire l'iter amministrativo. Ne è conseguito il definanziamento dell'intervento disposto con decreto del 5 giugno 2026, determinato dal mancato conseguimento, da parte del comune di Genova, dell'obbligazione giuridicamente vincolante entro il 31 dicembre 2025, come previsto dalla legge.

Inoltre, a oggi non risultano iniziative formali da parte del comune di Genova nei confronti di RFI e del Ministero finalizzate a sollecitare l'individuazione di una soluzione tecnicamente percorribile e sostenibile sotto il profilo economico, che consenta di superare le criticità legate alla disponibilità del sedime ferroviario e di ricostruire le condizioni necessarie per un nuovo percorso di finanziamento dell'intervento usufruendo delle risorse del Fondo unico istituito dal decreto-legge n. 95 del 2025.

In tale prospettiva, il MIT conferma la piena disponibilità a collaborare con tutti i soggetti coinvolti. La priorità resta quella di individuare rapidamente una soluzione concreta e condivisa che consenta di sbloccare il progetto e di realizzare infrastrutture fondamentali per il futuro della mobilità cittadina e metropolitana, trasformando le criticità emerse in un'opportunità per rilanciare in modo efficace e duraturo lo sviluppo del sistema dei trasporti genovese.

ALLEGATO 5

5-05497 Pastorella: Iniziative per il potenziamento dei collegamenti ferroviari da e per la Sicilia nei periodi di maggiore domanda.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In riferimento al quesito posto, rappresento quanto segue, anche sulla base degli elementi forniti dal Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.

Il tema della mobilità dei cittadini del Mezzogiorno – e, in particolare, della Sicilia – rappresenta una priorità nella pianificazione delle opere e dei servizi del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La continuità e l'efficienza dei collegamenti da e per l'isola costituiscono, infatti, un elemento essenziale per garantire pari opportunità di spostamento ai cittadini e sostenere la piena integrazione territoriale del Paese.

In questo quadro, il Governo mantiene un monitoraggio costante sull'andamento dei prezzi dei trasporti, consapevole di quanto la sostenibilità tariffaria incida sulla possibilità di muoversi, soprattutto nei periodi festivi, quando aumenta significativamente il numero di viaggi verso la Sicilia per raggiungere i luoghi di vacanza o rientrare a casa per trascorrere le festività con i propri cari. L'attenzione del Ministero è massima affinché tali collegamenti restino accessibili, affidabili e adeguati alla domanda di mobilità.

In relazione alle iniziative volte a incrementare in modo strutturale l'offerta di trasporto ferroviario da e per la Sicilia nei periodi di maggiore domanda, si rappresenta, innanzitutto, che i servizi *Intercity* e *Intercity Notte* sono regolati dal Contratto di servizio stipulato tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Trenitalia, che definisce il dimensionamento dell'offerta sulla base dei livelli di domanda rilevati.

L'attuale assetto prevede dieci collegamenti complessivi giornalieri tra andate e ritorni: due coppie di *Intercity* Roma-Siracusa/Palermo, due coppie di *Intercity*

Notte Roma-Siracusa/Palermo e una coppia di *Intercity* Notte Milano-Siracusa/Palermo, garantendo una copertura stabile e continuativa dei collegamenti a lunga percorrenza da e verso l'isola.

Per quanto riguarda il potenziamento dell'offerta, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha già avviato un percorso di modernizzazione del servizio attraverso l'immissione, per i treni diurni, del nuovo materiale ibrido HTR in doppia composizione.

Si tratta di un intervento strutturale che consentirà un significativo miglioramento del servizio in Sicilia, sia in termini di *comfort* e qualità del viaggio, sia sotto il profilo della modernizzazione del materiale rotabile. Le caratteristiche tecniche dei nuovi convogli permetteranno, inoltre, di ottimizzare le operazioni di traghettamento sullo Stretto di Messina e di rivedere il modello di esercizio notturno grazie a una maggiore flessibilità nella gestione di locomotori e carrozze, con benefici attesi in termini di puntualità e regolarità.

Si evidenzia, inoltre, che le tariffe dei servizi *Intercity* Giorno e *Intercity* Notte non hanno subito alcuna modifica nel periodo 2017-2026, a conferma dell'attenzione del Governo alla sostenibilità dei prezzi e alla tutela dei cittadini che utilizzano tali collegamenti, in particolare nei periodi di maggiore mobilità.

Per quanto riguarda, infine, il servizio offerto da FS Treni Turistici Italiani, richiamato dall'onorevole interrogante, si precisa che la citata società ha partecipato a un bando dell'assessorato alle infrastrutture e trasporti della Regione Siciliana volto a istituire collegamenti *charter* in prossimità delle principali festività, con servizi di ristorazione e animazione a bordo. Si tratta di un servizio di natura prettamente turistica, non sovrapponibile, né sostitutivo del-

l'offerta regolata dal contratto di servizio, che continua a garantire la continuità territoriale e i collegamenti essenziali per i cittadini siciliani.

Il Ministero conferma, dunque, la massima attenzione ai collegamenti da e per la Sicilia, con l'obiettivo di assicurare un ser-

vizio coerente con le esigenze di mobilità dei cittadini e dei territori. Nell'ambito degli strumenti contrattuali e programmatici vigenti, prosegue il lavoro di confronto con i soggetti gestori per garantire un'offerta adeguata, moderna e in linea con l'evoluzione della domanda.

ALLEGATO 6

5-05496 Iaria: Iniziative per il rilancio dello scalo ferroviario intermodale di Domodossola 2 e del corridoio del Sempione.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In riferimento al quesito posto, rappresento quanto segue.

Lo scalo ferroviario intermodale Domodossola 2 riveste un ruolo di primaria importanza nell'ambito dei collegamenti merci transfrontalieri lungo l'asse del Sempione, inserendosi nel Corridoio europeo Mare del Nord-Mar Mediterraneo della rete TEN-T. Si tratta di una tratta strategica della Rete Centrale europea, individuata come prioritaria per il conseguimento degli obiettivi di interoperabilità e capacità definiti dall'Unione europea.

In tale quadro, entro il 2030 l'infrastruttura dovrà essere adeguata per consentire la circolazione di treni merci di lunghezza pari a 740 metri e garantire il rispetto degli *standard* europei in materia di carico assiale, mentre l'adeguamento alla sagoma limite prevista dal corridoio è programmato entro il 2040.

Per sostenere il raggiungimento di tali obiettivi, nel settembre 2020 è stato sottoscritto un Accordo bilaterale tra il Governo italiano e il Consiglio Federale Svizzero finalizzato al potenziamento delle infrastrutture ferroviarie lungo l'asse Lötschberg-Sempione, con particolare riferimento alla linea Iselle-Domodossola-Premosello-Arona-Sesto Calende/Oleggio. A tale accordo ha fatto seguito, nel 2022, la Convenzione attuativa sottoscritta tra RFI e l'Ufficio Federale dei Trasporti svizzero, volta alla pianificazione e alla realizzazione degli interventi necessari al completamento del cosiddetto corridoio ferroviario a 4 metri, corrispondente alla sagoma P/C 80/410.

L'intervento di adeguamento della linea del Sempione costituisce un'opera strategica di rilevanza internazionale e comprende, da un lato, interventi infrastrutturali destinati a consentire il transito di treni con profilo P/C 80/410 sulla tratta

Domodossola-Premosello-Arona-Sesto Calende/Oleggio, attraverso il necessario adeguamento delle principali opere d'arte, in particolare delle gallerie; dall'altro, una serie di interventi diffusi sulla tratta Domodossola-Iselle, finalizzati ad assicurare adeguati livelli di capacità per il traffico merci, tra cui la realizzazione dei nuovi piani regolatori generali delle stazioni di Preglia, Varzo e Iselle, la realizzazione del nuovo posto di comunicazione di Mognatta e il raddoppio della tratta Domodossola-Domo II.

I lavori sono stati avviati nel corso del 2024. La Convenzione prevede un investimento complessivo pari a 181 milioni di euro, di cui 134,5 milioni finanziati dalla Confederazione Svizzera. In seguito agli aggiornamenti progettuali intervenuti, il costo complessivo dell'opera è stato rideterminato in 287,5 milioni di euro, evidenziando un fabbisogno residuo di circa 61 milioni di euro, per il quale dovranno essere individuate adeguate coperture finanziarie nei prossimi aggiornamenti del Contratto di Programma - Parte Investimenti. Il completamento degli interventi è attualmente previsto entro il 2029, compatibilmente con la disponibilità delle risorse necessarie.

Parallelamente, le linee Milano-Domodossola, Novara-Domodossola e Arona-Domodossola sono interessate da ulteriori interventi di potenziamento infrastrutturale e tecnologico. Tra questi si segnalano l'implementazione del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario ERTMS, finanziata nell'ambito del PNRR, e il quadruplicamento della tratta Rho-Parabiago.

Proseguono, inoltre, gli interventi di adeguamento dei binari di precedenza e dei *terminal* merci per consentire la circolazione di treni da 740 metri. Tali attività

risultano già in larga parte completate lungo l'itinerario Domodossola-Arona-Sesto Calende-Gallarate, mentre sono ancora in corso gli interventi nelle stazioni di Premosello e Pettenasco.

Sono, infine, in corso ulteriori approfondimenti progettuali relativi alla tratta Arona-Oleggio-Vignale, indispensabili per

assicurare la piena funzionalità del collegamento verso il nodo di Novara Boschetto. Quest'ultimo dovrà essere adeguato all'esercizio di treni fino a 750 metri entro il 2028, condizione essenziale per garantire la piena operatività e competitività dell'intero itinerario ferroviario merci lungo il corridoio del Sempione.

ALLEGATO 7

5-05499 Boscaini: Misure di sostegno alle imprese e agli autotrasportatori penalizzati dai lavori sul Ponte di Bressana.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Il Ponte di Bressana, lungo la linea ferroviaria Milano-Genova e sede anche della Strada Provinciale 35 dei Giovi, è attualmente interessato da un importante programma di manutenzione straordinaria e adeguamento strutturale, finalizzato a garantire i più elevati *standard* di sicurezza e a consentire l'adeguamento ai carichi ferroviari e stradali attualmente vigenti.

L'intervento, del valore complessivo di circa 40 milioni di euro, interessa un'infrastruttura strategica per il territorio e prevede la sostituzione dell'impalcato stradale, il rafforzamento della struttura metallica, la sostituzione degli elementi maggiormente ammalorati e la completa attività di sabbiatura e riverniciatura. Tali opere consentiranno di eliminare le attuali limitazioni alla circolazione stradale e ferroviaria e di sostenere il progetto di velocizzazione della linea Milano-Genova, con velocità fino a 180 km/h.

Le attività sono state avviate nel 2025 senza interrompere la viabilità locale, grazie all'attivazione di un senso unico alternato sulla carreggiata stradale. Nel corso delle interruzioni programmate dello scorso anno sono stati realizzati i primi interventi di rinforzo strutturale sul binario pari mediante l'installazione di nuovi elementi metallici, sono state avviate le attività di sabbiatura e riverniciatura delle strutture metalliche ed è stato avviato il rifacimento dell'impalcato stradale con la demolizione della soletta esistente e la successiva ricostruzione con materiali più leggeri. Inoltre, nel corso delle lavorazioni è emersa la necessità di procedere alla sostituzione di ulteriori elementi metallici che presentavano un avanzato stato di deterioramento.

In continuità con quanto già realizzato nel 2025, RFI ha programmato per il 2026 le successive fasi operative, che compren-

dono il completamento del rifacimento dell'impalcato stradale, l'installazione dei rinforzi strutturali sul binario dispari, la prosecuzione delle attività di sabbiatura e verniciatura e la sostituzione degli elementi maggiormente ammalorati della struttura metallica.

Per consentire l'esecuzione delle lavorazioni, le attività sono state organizzate in più fasi, mantenendo la continuità della circolazione stradale mediante sensi unici alternati e prevedendo specifiche interruzioni ferroviarie necessarie all'esecuzione degli interventi.

Parallelamente, la Prefettura di Pavia ha coordinato, insieme a tutti i soggetti interessati, un piano emergenziale volto a gestire la viabilità alternativa, individuando anche nelle tratte autostradali A7 e A21 possibili percorsi sostitutivi durante le fasi più impattanti del cantiere.

Con riferimento alla richiesta di ristori economici a favore delle imprese e degli autotrasportatori, il Ministero sta procedendo all'analisi degli impatti effettivamente subiti dagli operatori economici, sia in termini di maggiori tempi di percorrenza sia di incremento dei costi sostenuti a causa delle modifiche alla viabilità. Tale attività rappresenta un passaggio indispensabile per individuare eventuali strumenti di sostegno e le relative modalità di attuazione, con l'obiettivo di mitigare gli effetti negativi che la temporanea chiusura del ponte può produrre sulle imprese e sulle attività economiche del territorio.

Parallelamente sono in corso approfondimenti volti a esaminare la possibile adozione di eventuali misure di esenzione per specifiche categorie di utenti sulle tratte autostradali utilizzate in alternativa al Ponte di Bressana. Restano invece confermate le esenzioni già riconosciute, per esigenze di

servizio, ad alcuni mezzi dei Vigili del Fuoco e dell'Arma dei Carabinieri.

Al fine di rafforzare il coordinamento tra i diversi soggetti coinvolti nella gestione della mobilità e nella programmazione degli interventi infrastrutturali, il Ministero ha inoltre istituito, il 6 marzo 2026, un tavolo tecnico con la regione Lombardia e le società concessionarie autostradali operanti sul territorio. Entro il mese di giugno è previsto un ulteriore incontro con tutti gli

attori interessati per definire le rispettive attività e individuare le migliori soluzioni a tutela della mobilità dei cittadini e delle esigenze del territorio.

Il Governo continuerà a seguire con la massima attenzione l'evoluzione dei lavori e gli effetti sulla viabilità locale, assicurando il necessario coordinamento istituzionale per contemperare le esigenze della sicurezza infrastrutturale con quelle della mobilità di cittadini e imprese.

ALLEGATO 8

5-05498 Barbagallo: Stato di avanzamento dei lavori di realizzazione della nuova fermata Acireale-Bellavista sulla linea Messina-Siracusa.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Il quesito posto mi consente di fornire un ulteriore aggiornamento sulla realizzazione della nuova fermata « Acireale Bellavista », oggetto di precedenti atti di sindacato ispettivo discussi in questa stessa Commissione.

Rispetto a quanto rappresentato nell'atto richiamato dall'onorevole interrogante, si precisa che la progettazione esecutiva è stata approvata nel novembre 2025 e la consegna dei lavori è avvenuta nel dicembre dello stesso anno.

Attualmente sono in corso le prime attività preliminari alla cantierizzazione. Permangono, tuttavia, alcuni elementi di rallentamento nell'avanzamento delle lavorazioni che sono oggetto di costante monito-

raggio da parte della direzione lavori e delle strutture competenti. A tal fine, sono state già adottate le necessarie iniziative di impulso e di coordinamento nei confronti dell'appaltatore, con l'obiettivo di assicurare il pieno rispetto degli obblighi contrattuali e di garantire la regolare prosecuzione dell'intervento.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti continuerà a seguire con la massima attenzione l'*iter* realizzativo della fermata « Acireale Bellavista », riconoscendone il ruolo strategico nel migliorare l'accessibilità al servizio ferroviario e nel promuovere una mobilità più efficiente a beneficio dell'intera città di Acireale.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 63/2026: Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della crisi dei mercati internazionali. C. 2962 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	161
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	169
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU SCHEMI DI INTESA PRELIMINARE AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, COMMA 4, DELLA LEGGE 26 GIUGNO 2024, N. 86:	
Schema di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica italiana e la Regione Liguria per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nelle materie « protezione civile », « professioni » e « previdenza complementare e integrativa ». Doc. CCXLVII, n. 1.	
Schema di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica italiana e la Regione Lombardia per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nelle materie « protezione civile », « professioni » e « previdenza complementare e integrativa ». Doc. CCXLVII, n. 3.	
Schema di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica italiana e la Regione Piemonte per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nelle materie « protezione civile », « professioni » e « previdenza complementare e integrativa ». Doc. CCXLVII, n. 5.	
Schema di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica italiana e la Regione Veneto per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nelle materie « protezione civile », « professioni » e « previdenza complementare e integrativa ». Doc. CCXLVII, n. 7 (Rilievi alla I Commissione) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	164
ERRATA CORRIGE	168

SEDE CONSULTIVA

Martedì 16 giugno 2026. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI.

La seduta comincia alle 13.15.

DL 63/2026: Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della crisi dei mercati internazionali.

C. 2962 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla VI Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente e relatore*, avverte che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere di competenza alla VI Commissione sul disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 63, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della crisi dei mercati internazionali, approvato dal Senato (C. 2962).

Dà conto delle sostituzioni e, in qualità di relatore, segnala che la relazione si limiterà a esporre brevemente le sole parti che riguardano gli ambiti di particolare interesse della X Commissione mentre rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici per una dettagliata illustrazione dei contenuti del provvedimento.

Fa innanzitutto presente che il provvedimento, a seguito delle modifiche apportate al testo originario durante l'esame in prima lettura al Senato, si compone ora di 16 articoli.

L'articolo 1, comma 4-*quater*, aggiunto nel corso dell'esame al Senato, interviene sull'ambito di applicazione temporale delle disposizioni adottate in materia di autoconsumo di biometano per le industrie cosiddette *hard-to-abate*, come da ultimo modificate dall'articolo 11, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 21/2026. In particolare, il comma 4-*quater* qui in esame incide sulla previsione del citato articolo 11 che, al comma 3, definisce l'ambito di applicazione temporale delle nuove disposizioni in materia di autoconsumo di biometano appena descritte. Si prescrive che, ai fini di quanto previsto dal comma 1 dell'articolo in esame (quindi ai fini delle misure di riduzione delle aliquote di accisa per la benzina, il gasolio, il GPL e metano), l'applicazione della nuova disciplina in materia di autoconsumo di biometano viene differita e circoscritta ai soli contratti stipulati a decorrere dal centovesimo (anziché trentesimo) giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 26 del 2021 (avvenuta il 19 aprile 2026). Si specifica che restano fermi gli effetti già prodotti dalle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 11, in relazione ai contratti sottoscritti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame.

L'articolo 1-*bis*, introdotto nel corso dell'esame al Senato, introduce un nuovo finanziamento oneroso fino a 100 milioni di euro per il 2026 in favore di Acciaierie d'Italia (ADI), inserendosi nel quadro delle misure urgenti per garantire la continuità operativa degli stabilimenti ex ILVA. La

somma è erogata direttamente ad ADI dal MIMIT, su richiesta dell'organo commissariale, in un'unica soluzione, conformemente alla normativa europea sugli aiuti di Stato. Il rimborso è dovuto entro sei mesi dalla scadenza del contratto di affitto tra ADI e ILVA o, se anteriore, dalla vendita dei compendi aziendali. Si esclude la colpa grave in relazione al fatto dannoso che trae origine dall'emanazione di atti previsti e autorizzati dalle disposizioni in esame, o che ne costituiscano il presupposto o la conseguenza logico giuridica. La copertura degli oneri è rinviata all'articolo 1-*septies*.

L'articolo 1-*ter*, ai commi 1 e 8, conferma la proroga per il mese di giugno 2026 del credito d'imposta riconosciuto in favore delle imprese operanti nel settore dell'autotrasporto delle merci, prevista dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 89 del 2026 e la copertura finanziaria relativa al maggior onere (pari a 200 milioni di euro). L'articolo 1-*ter*, ai commi da 2 a 6 e al comma 8, conferma le disposizioni concernenti i crediti d'imposta riconosciuti in favore delle imprese agricole e la relativa copertura finanziaria, introdotte dall'articolo 2, commi da 2 a 6 del decreto-legge n. 63 del 2026.

Il medesimo articolo 1-*ter*, al comma 7, conferma la modifica – a decorrere dal 1° ottobre 2026 – della disciplina del rimborso dell'accisa per il gasolio commerciale usato come carburante, introdotta dal decreto-legge n. 89 del 2026, riducendo da sessanta a trenta giorni il termine entro il quale l'amministrazione finanziaria procede al rimborso e disponendo che la richiesta di rimborso deve essere presentata esclusivamente in forma telematica.

L'articolo 1-*sexies*, ai commi 1 e 2, dispone il differimento (dal 30 giugno al 20 luglio 2026), senza maggiorazioni, del termine dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto a favore dei soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), i quali sono tenuti, entro il 30 giugno 2026, ad effettuare i versamenti (comma 1). Il comma

2 specifica che le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del TUIR aventi i requisiti indicati nel medesimo comma 1.

L'articolo 1-*sexies*, comma 3, inserito durante l'esame al Senato, prevede l'estensione fino al 30 novembre 2027 della disciplina vigente in materia bancaria e creditizia in relazione alle società cooperative.

L'articolo 1-*octies*, introdotto nel corso dell'esame al Senato, interviene sulla disciplina della prevenzione e del contrasto alle manovre speculative sui carburanti, modificando l'ambito degli accertamenti della Guardia di finanza lungo la filiera dei carburanti. Si specifica, in particolare, che l'attività istruttoria volta al riscontro delle anomalie, effettuata mediante il monitoraggio da parte del Garante per la sorveglianza dei prezzi, risalga sino al costo giornaliero di acquisto dei prodotti sostenuto dal titolare dell'autorizzazione petrolifera operante in regime sospensivo, in luogo dei costi di acquisto del greggio e dei prodotti raffinati sui mercati di riferimento.

L'articolo 1-*novies*, inserito dal Senato, estende l'ambito soggettivo di applicazione del credito d'imposta (commisurato alla maggiore spesa per l'acquisto di gasolio utilizzato come carburante nei mesi da marzo a giugno 2026 rispetto al mese di febbraio del medesimo anno) alle imprese che operano nel settore dell'autotrasporto di persone ed alle imprese di noleggio autobus con conducente che utilizzano veicoli di classe ambientale euro V e VI.

L'articolo 1-*decies*, introdotto dal Senato, interviene sul processo di preparazione di alcuni fertilizzanti, utilizzati nei processi industriali e agricoli. In particolare, la disposizione mira a limitare gli effetti economici derivanti dal perdurare dell'aumento del prezzo dello zolfo e dell'acido solforico, utilizzati in numerosi processi industriali e agricoli.

L'articolo 1-*undecies*, introdotto dal Senato, prevede che, al fine di valorizzare i residui dei processi di produzione dell'industria agroalimentare per la produzione sostenibile di energia da fonti rinnovabili e

per il conseguimento degli obiettivi stabiliti dal Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC), nonché per l'utilizzo degli impianti di biogas e biometano nei processi di digestione anaerobica, i residui dei processi di produzione dell'industria agroalimentare possono essere ammessi in ingresso agli impianti di biogas e biometano come sottoprodotti, se soddisfano tutte le condizioni di cui all'articolo 184-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2016, n. 152. Possono essere altresì ammesse in ingresso negli impianti sopra indicati le biomasse, solide e liquide, per le quali sia cessata la qualifica di rifiuto ai sensi dell'articolo 184-*ter* del decreto legislativo 3 aprile 2016, n. 152, ove conformi alla norma tecnica UNI 11922:2026.

L'articolo 1-*duodecies*, inserito dal Senato, interviene sul codice del consumo al fine di contrastare le sollecitazioni commerciali telefoniche non richieste (cosiddette *telemarketing/teleselling*): lo fa disponendo un divieto generale di tali sollecitazioni, anche tramite messaggi, verso i consumatori, specificando che i contatti telefonici, finalizzati alla proposta o alla conclusione di contratti di fornitura di energia elettrica e gas e servizi di telecomunicazioni, debbano essere effettuati da un numero che identifichi univocamente il professionista. A seguito della modifica in esame, pertanto, l'utente potrà essere contattato dal professionista, attivo nei settori di energia elettrica, gas e servizi di telecomunicazioni, in presenza di due ipotesi: a) qualora egli abbia effettuato direttamente una richiesta rivolta al professionista, anche mediante l'utilizzo di interfacce informatiche di quest'ultimo; b) nei confronti di clienti già acquisiti che abbiano espresso uno specifico consenso a ricevere proposte commerciali relative a forniture di beni, prodotti o servizi offerti dagli stessi professionisti.

L'articolo 1-*quaterdecies*, inserito dal Senato, sostituisce il riferimento alla moneta elettronica con quello agli strumenti di moneta elettronica, in materia di obbligo di accettazione dei pagamenti elettronici da parte dei soggetti che effettuano attività di vendita di prodotti e di prestazione di ser-

vizi, anche professionali. Conseguentemente, con riferimento all'irrogazione delle sanzioni in capo al soggetto obbligato che non abbia accettato un pagamento, di qualsiasi importo, secondo le modalità previste dalla disciplina dei pagamenti elettronici, viene modificato il riferimento al pagamento effettuato con una carta di pagamento con quello al pagamento effettuato con uno strumento di pagamento.

L'articolo 1-*quinqüesdecies*, introdotto dal Senato, reca disposizioni urgenti relative al servizio elettrico per i clienti finali delle isole minori non interconnesse. In particolare, intervenendo sull'articolo 11 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, prevede che, in deroga a quanto previsto dai commi 2, 2-*bis*, 2-*ter* e 2-*quater* del menzionato decreto legislativo, i clienti finali le cui utenze sono ubicate nelle isole non interconnesse ove operano le imprese elettriche minori di cui all'articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, sono forniti dalle stesse imprese alle specifiche condizioni tariffarie stabilite dall'ARERA. Si specifica inoltre che, in deroga a quanto previsto dall'articolo 18 dello stesso decreto legislativo, nelle isole non interconnesse i distributori locali possono possedere, sviluppare e gestire sistemi di stoccaggio elettrico, esclusivamente in relazione all'isola in cui esercitano la concessione di distribuzione di energia elettrica, alle specifiche condizioni stabilite dall'ARERA. L'articolo in esame introduce un'ulteriore deroga a quanto previsto dall'articolo 1, commi da 50 a 52, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, prevedendo che le concessioni di distribuzione delle imprese elettriche minori di cui all'articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, sono prorogate di venti anni senza oneri concessori. Viene inoltre precisato che l'attività di dispacciamento dell'energia elettrica nelle isole non interconnesse è svolta dai distributori locali, ognuno esclusivamente in relazione all'isola in cui esercita la concessione di distribuzione di energia elettrica e che l'ARERA definisce le modalità e le condizioni per l'esercizio di tale attività. Viene infine inserita una misura a favore delle cooperative elettriche. Nello specifico, si prevede

che la rimodulazione delle concessioni in essere è riconosciuta, a condizioni semplificate definite con il decreto di cui al comma 50, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, anche in deroga alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, nonché ai commi 51 e 52, per un periodo di venti anni. Nel definire le condizioni semplificate menzionate, si tiene conto della funzione sociale svolta dalle cooperative di cui al presente comma.

L'articolo 2 reca infine le disposizioni relative all'entrata in vigore del provvedimento.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

Alberto PANDOLFO (PD-IDP), intervenendo per dichiarazione di voto, annuncia il voto contrario del suo Gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Fabio PIETRELLA (FDI), intervenendo per dichiarazione di voto, annuncia il voto favorevole del suo Gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Emma PAVANELLI (M5S), intervenendo per dichiarazione di voto, annuncia il voto contrario del suo Gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.20.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU SCHEMI DI INTESA PRELIMINARE AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, COMMA 4, DELLA LEGGE 26 GIUGNO 2024, N. 86

Martedì 16 giugno 2026. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI.

La seduta comincia alle 13.20.

Schema di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica italiana e la Regione Liguria per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma,

della Costituzione, nelle materie « protezione civile », « professioni » e « previdenza complementare e integrativa ».

Doc. CCXLVII, n. 1.

Schema di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica italiana e la Regione Lombardia per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nelle materie « protezione civile », « professioni » e « previdenza complementare e integrativa ».

Doc. CCXLVII, n. 3.

Schema di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica italiana e la Regione Piemonte per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nelle materie « protezione civile », « professioni » e « previdenza complementare e integrativa ».

Doc. CCXLVII, n. 5.

Schema di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica italiana e la Regione Veneto per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nelle materie « protezione civile », « professioni » e « previdenza complementare e integrativa ».

Doc. CCXLVII, n. 7.

(Rilievi alla I Commissione).

(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto degli schemi d'intesa.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte che la Commissione è chiamata ad esprimere alla I Commissione i rilievi di rispettiva competenza sugli schemi di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica italiana e le regioni Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, relativamente agli schemi di cui ai Doc. CCXLVII, nn. 1, 3, 5 e 7, riguardanti le materie « protezione civile », « professioni » e « previdenza complementare e integrativa ».

Ricorda che, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge n. 86 del 2024, gli schemi di intesa preliminare negoziati tra lo Stato e la regione richiedente, per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, sono approvati dal Consiglio dei ministri e successivamente sono trasmessi alla Conferenza unificata per l'espressione del parere, da rendere entro sessanta giorni. Acquisito tale parere e comunque decorso il predetto termine, gli schemi di intesa preliminare sono immediatamente trasmessi alle Camere per l'esame da parte dei competenti organi parlamentari, che si esprimono su di essi con atti di indirizzo, secondo i rispettivi regolamenti, entro novanta giorni dalla data di trasmissione.

Fa presente, a tale proposito, che il 17 aprile 2026 il Governo ha trasmesso gli schemi di intesa preliminare con le regioni Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto e che gli stessi sono stati assegnati alla Commissione Affari costituzionali lo scorso 22 aprile, nonché a questa Commissione, relativamente agli schemi di cui ai Doc. CCXLVII, nn. 1, 3, 5 e 7, per l'espressione alla I Commissione dei rilievi di rispettiva competenza.

Ricorda, altresì, che secondo quanto stabilito dalla Conferenza dei Presidenti di gruppo, gli schemi di intesa preliminare trasmessi di cui oggi la Commissione avvia l'esame saranno esaminati dall'Assemblea a partire dal prossimo lunedì 13 luglio e la I Commissione dovrà concluderne l'esame entro il 9 luglio prossimo.

Avverte, pertanto, che la Commissione è chiamata a concluderne l'esame entro il 2 luglio prossimo, procedendo entro tale data alla deliberazione dei rilievi di competenza.

In sostituzione della relatrice, on. Andreuzza, impossibilitata a prendere parte alla seduta, riferisce su quanto in oggetto facendo presente, innanzitutto, che gli schemi di intesa preliminare all'esame, composti di quattordici articoli suddivisi in quattro Titoli, presentano testo identico per tutte e quattro le regioni interessate, fatta eccezione per le premesse. Procedo quindi a un'unica illustrazione del contenuto degli

schemi di intesa, e per i soli ambiti più direttamente riferibili alle competenze della X Commissione, osservando che l'articolo 1 individua l'oggetto degli schemi di intesa preliminare nell'attribuzione – ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione in materia di « regionalismo differenziato » – di ulteriori forme di autonomia alle regioni interessate (rispettivamente, per i quattro schemi qui considerati, Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto) nelle materie « protezione civile », « professioni » « previdenza complementare e integrativa ».

Rileva anzitutto come le predette materie rientrino nelle cosiddette « materie non-LEP », vale a dire quelle materie escluse dall'elenco di cui all'articolo 3, comma 3, della legge n. 86 del 2024 e in cui, pertanto, l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni di autonomia ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione non è subordinata alla previa determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni.

In particolare, il titolo I di ciascuno dei quattro citati schemi di intesa preliminare reca disposizioni generali e consta dell'articolo 1, che definisce l'oggetto e il contenuto dell'intesa, individuato nell'attribuzione alle regioni interessate di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia nelle tre materie predette, specificando come tale attribuzione abbia luogo nel rispetto del principio di leale collaborazione tra gli enti che compongono la Repubblica ai sensi dell'articolo 114 della Costituzione (e cioè comuni, province, città metropolitane, regioni e Stato), nella consapevolezza del carattere unitario e indivisibile della Repubblica, nonché nel rispetto degli ulteriori principi posti dai seguenti articoli della Costituzione: articolo 3 (principio di uguaglianza formale e sostanziale); articolo 5 (unità e indivisibilità della Repubblica e riconoscimento e promozione delle autonomie locali); articolo 81 (equilibrio del bilancio dello Stato); articolo 117 (riparto di competenze tra Stato e regioni); articolo 118 (attribuzione delle funzioni amministrative); articolo 119 (autonomia finanziaria degli enti territoriali).

Il titolo II – articolato in tre capi – disciplina l'attribuzione delle funzioni nelle

materie oggetto degli schemi di intesa preliminare.

Il capo I, che reca gli articoli da 2 a 6, riguarda la materia della protezione civile. In particolare l'articolo 4 degli schemi di intesa in esame disciplina l'attribuzione alla regione di potestà normativa e amministrativa in materia di protezione civile, individuando le funzioni oggetto di attribuzione, relative al reclutamento, alla valorizzazione del personale e alla formazione degli operatori.

Il capo II, che reca gli articoli da 7 a 9, riguarda la materia delle professioni, il cui ambito riveste profili di interesse della Commissione. L'articolo 7, comma 1, attribuisce alla regione, in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, funzioni normative e amministrative in materia di professioni di rilievo regionale, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea, con esclusione delle professioni ordinistiche – ossia le attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'articolo 2229 del codice civile – e delle professioni sanitarie che, per ragioni di tutela della salute pubblica, restano di competenza statale. Al comma 3, chiarisce che le « professioni di rilievo regionale » – il cui esercizio è subordinato all'iscrizione in un apposito elenco istituito dalla regione, ai sensi di quanto previsto dal successivo comma 4 – ricomprendono le attività economiche dirette alla prestazione di servizi a favore di terzi nel territorio della regione, esercitate abitualmente mediante lavoro intellettuale e comunque con il concorso di questo e aventi un nesso diretto ed evidente con le caratteristiche peculiari del territorio della regione, o di parti di esso, e della relativa economia, e che richiedono abilità, conoscenze e competenze ulteriori, rispetto all'attività comunemente svolta sul territorio nazionale, acquisibili attraverso l'esperienza e la formazione specialistica su base locale. Il comma 4 prevede, altresì, che fermo restando quanto previsto dal successivo comma 5, lettera *b*), numero 1), l'iscrizione all'apposito elenco abilita all'esercizio della professione limitatamente al territorio della regione. Ai

sensi del comma 5, la regione, nel disciplinare le professioni in questione, deve rispettare anzitutto il decreto legislativo 16 ottobre 2020, n. 142, di ricezione della direttiva (UE) 2018/958, che ha imposto un *test* di proporzionalità obbligatorio e preventivo rispetto all'introduzione di qualsiasi nuova regolamentazione professionale. Inoltre, la regione non può: subordinare l'esercizio della professione regionale a requisiti soggettivi che discriminano in base alla provenienza territoriale o al luogo di residenza (lettera *a*)); vietare, impedire o rendere più gravoso l'esercizio su base temporanea e occasionale, in regime di libera prestazione di servizi ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 206 del 2007, e l'esercizio in maniera stabile, fermo restando l'obbligo di iscrizione nell'elenco regionale (lettera *b*)); disciplinare attività che connotino una professione già regolata da legge dello Stato (lettera *c*)). Per i soggetti che esercitano in maniera stabile nel territorio di un'altra regione la professione interessata, la regione è tenuta – ai sensi di quanto stabilito dal comma 6 – ad accertare il possesso dei requisiti di cui al comma 3, lettera *c*), dell'articolo 7 attraverso l'acquisizione, al momento della richiesta di iscrizione, di una dichiarazione sostitutiva rilasciata dall'interessato, con obbligo di controlli successivi; in mancanza di suddetta dichiarazione, è comunque consentita l'iscrizione nell'elenco regionale, con l'obbligo del richiedente di acquisire l'esperienza e la formazione specialistica su base locale, secondo modalità definite dalla regione nel rispetto dei principi di proporzionalità e di adeguatezza.

L'articolo 8 attribuisce alla regione il ruolo di autorità competente per il riconoscimento di alcune qualifiche professionali possedute da cittadini dell'Unione europea, di uno Stato appartenente allo Spazio economico europeo o della Svizzera, ai fini dell'esercizio in maniera stabile di una professione regionale. Si prevede, inoltre, la facoltà per la regione di richiedere l'applicazione di misure compensative volte a integrare la formazione, come il superamento di una prova attitudinale in lingua italiana o, in alternativa, nel compimento

di un tirocinio di adattamento di durata non superiore a tre anni. Infine, la regione è altresì individuata quale autorità competente a pronunciarsi sulle istanze di riconoscimento relative a qualifiche professionali conseguite sulla base delle esperienze professionali e qualifiche conseguite in Stati non appartenenti all'Unione europea (Paesi terzi), ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, recante norme di attuazione del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione.

L'articolo 9 reca la clausola di invarianza finanziaria riferita all'esercizio delle funzioni normative e amministrative di cui al capo II degli schemi di intesa, attribuite alle regioni in materia di professioni di rilievo regionale. In particolare, l'articolo dispone che all'esercizio delle suddette funzioni si provvede nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

Il capo III del titolo II, costituito dall'articolo 10, trasferisce alla regione specifiche funzioni in materia di previdenza complementare e integrativa, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea, in particolare della direttiva (UE) 2016/2341, relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali, e del decreto legislativo n. 252 del 2005, che disciplina le forme pensionistiche complementari, con particolare riferimento alle competenze in materia di vigilanza ivi previste.

Il titolo III, composto dagli articoli da 11 a 13, contiene alcune disposizioni comuni, ossia riferite a tutte e tre le materie oggetto degli schemi di intesa preliminare di cui ai Doc. CCXLVII n. 1, 3, 5 e 7. In particolare, l'articolo 11 istituisce, in relazione alle specifiche funzioni oggetto di attribuzione ai sensi dei predetti schemi di intesa, la Commissione paritetica Stato-regione-autonomie locali in conformità alle previsioni dell'articolo 5 della legge n. 86 del 2024, composta, per lo Stato, da un rappresentante del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da un rappresentante del Ministro dell'economia e delle finanze, da un

rappresentante ciascuno del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, del Ministro per la pubblica amministrazione, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, del Ministro dell'interno, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro delle imprese e del *made in Italy* e, per la regione interessata, da nove rappresentanti regionali, oltre che da un rappresentante designato dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e da un rappresentante designato dall'Unione delle province d'Italia (UPI). È stabilito che al funzionamento della Commissione paritetica si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e che ai componenti della Commissione paritetica non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

L'articolo 12 prevede che l'anzidetta Commissione paritetica Stato-regioni-autonomie locali provveda annualmente alle verifiche previste dall'articolo 8 della legge n. 86 del 2024, che comprendono – ai sensi di quanto previsto dal comma 1 del medesimo articolo 8 – la valutazione degli oneri finanziari derivanti dall'esercizio delle funzioni e dall'erogazione dei servizi connessi alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, secondo quanto previsto dall'intesa, in coerenza con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica e, comunque, garantendo l'equilibrio di bilancio. La Commissione paritetica fornisce alla Con-

ferenza unificata e alle Camere adeguata informativa degli esiti della valutazione degli oneri finanziari.

L'articolo 13 reca la clausola di invarianza finanziaria riferita all'attuazione delle intese in esame e all'esercizio delle relative funzioni oggetto di attribuzione alle regioni, a cui si provvede nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la stessa.

Il titolo IV reca, infine, le disposizioni finali ed è composto dal solo articolo 14, che al comma 1 fissa in dieci anni la durata delle intese, mentre al comma 2 disciplina il rinnovo tacito delle stesse alla scadenza del decennio. In particolare, l'accordo si intende rinnovato per un uguale periodo salvo diversa volontà dello Stato o della regione, da manifestarsi con un anticipo di almeno dodici mesi dalla scadenza.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame congiunto degli schemi di intesa ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.25.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 688 del 4 giugno 2026, sono apportate le seguenti modifiche:

a pagina 88, seconda colonna, venticinquesima riga, sostituire le parole: « nello sul » con la seguente: « nel ».

ALLEGATO

**DL 63/2026: Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi
connessi al protrarsi della crisi dei mercati internazionali. C. 2962
Governo, approvato dal Senato.**

PARERE APPROVATO

La X Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il testo del disegno di legge C. 2962, approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 63, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della crisi dei mercati internazionali;

considerato che l'articolo 1, comma 4-*quater*, interviene sull'ambito di applicazione temporale delle disposizioni adottate in materia di autoconsumo di biometano per le industrie cosiddette *hard-to-abate*, come da ultimo modificate dall'articolo 11, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 21 del 2026;

rilevato che l'articolo 1-*bis* introduce un nuovo finanziamento oneroso fino a 100 milioni di euro per il 2026 in favore di Acciaierie d'Italia, al fine di garantire la continuità operativa degli stabilimenti *ex* ILVA;

preso atto che l'articolo 1-*undecies* individua i criteri di ammissibilità dei residui dei processi di produzione dell'industria agroalimentare e delle biomasse in

ingresso negli impianti di biogas e di biometano;

evidenziato che l'articolo 1-*duodecies* interviene sul codice del consumo al fine di contrastare le sollecitazioni commerciali telefoniche non richieste (cosiddette *telemarketing/teleselling*), disponendo un divieto generale di tali sollecitazioni, anche tramite messaggi verso i consumatori e specificando che i contatti telefonici, finalizzati alla proposta o alla conclusione di contratti di fornitura di energia elettrica e gas e servizi di telecomunicazioni, debbano essere effettuati da un numero che identifichi univocamente il professionista;

osservato che l'articolo 1-*quingiesdecies*, recante disposizioni urgenti relative al servizio elettrico per i clienti finali delle isole minori non interconnesse, interviene sulla disciplina applicabile alle imprese elettriche minori, prevedendo specifiche deroghe in materia di condizioni tariffarie, sistemi di stoccaggio elettrico, proroga delle concessioni di distribuzione e svolgimento dell'attività di dispacciamento, secondo modalità e condizioni definite dall'ARERA,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 63/2026: Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della crisi dei mercati internazionali. C. 2962 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	170
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	171

SEDE CONSULTIVA

Martedì 16 giugno 2026. — Presidenza del presidente Walter RIZZETTO.

La seduta comincia alle 13.45.

DL 63/2026: Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della crisi dei mercati internazionali.

C. 2962 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla VI Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Silvio GIOVINE (FDI), *relatore*, illustrando il contenuto del disegno di legge C. 2962, approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 63, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petro-

liferi connessi al protrarsi della crisi dei mercati internazionali, fa presente, in relazione agli ambiti più direttamente riferibili alle competenze della XI Commissione, che l'articolo 1-*quater* dispone che il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, di cui all'articolo 16-*bis* del decreto-legge n. 95 del 2012, è incrementato di 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 per il finanziamento del rinnovo dei contratti collettivi di lavoro del trasporto pubblico locale e, pertanto, per garantire le coperture relative agli adeguamenti contrattuali previsti per i lavoratori del trasporto pubblico locale.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 13.50.

ALLEGATO

**DL 63/2026: Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi
connessi al protrarsi della crisi dei mercati internazionali. C. 2962
Governo, approvato dal Senato.**

PARERE APPROVATO

La XI Commissione,
esaminato, per quanto di competenza,
il disegno di legge C. 2962, approvato dal
Senato, di conversione in legge, con modi-
ficazioni, del decreto-legge 30 aprile 2026,
n. 63, recante disposizioni urgenti in ma-
teria di prezzi petroliferi connessi al pro-
trarsi della crisi dei mercati internazionali;

rilevato che l'articolo 1-*quater* di-
spone che il Fondo nazionale per il con-
corso finanziario dello Stato agli oneri del
trasporto pubblico locale, di cui all'articolo

16-*bis* del decreto-legge n. 95 del 2012, è
incrementato di 80 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2026 per il finanzia-
mento del rinnovo dei contratti collettivi di
lavoro del trasporto pubblico locale e quindi
per garantire le coperture relative agli ade-
guamenti contrattuali previsti per i lavora-
tori del trasporto pubblico locale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 63/2026 – Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della crisi dei mercati internazionali. C. 2962 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	172
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	176

SEDE REFERENTE:

Misure di consolidamento e sviluppo del settore agricolo. C. 2670 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	173
ALLEGATO 2 (<i>Proposte emendative approvate</i>)	177

SEDE CONSULTIVA

Martedì 16 giugno 2026. — Presidenza del presidente Mirco CARLONI.

La seduta comincia alle 11.20.

DL 63/2026 – Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della crisi dei mercati internazionali.

C. 2962 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla VI Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Marco CERRETO (FDI), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata a esprimere il parere di competenza sul disegno di legge C. 2962, approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 63, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi con-

nessi al protrarsi della crisi dei mercati internazionali.

Per quanto riguarda le disposizioni di interesse della Commissione, segnala le seguenti misure: l'articolo 1, ai commi 4-*bis*, 4-*ter* e 4-*quinq*ues, conferma la proroga, dal 23 maggio fino al 6 giugno 2026, della riduzione delle aliquote di accisa applicate alla benzina, al gasolio, al biodiesel, al GPL e al metano impiegati come carburanti, disposta con il decreto-legge n. 89 del 2026. Rispetto ai valori di inizio anno, per il nuovo periodo di riferimento la riduzione dell'accisa per il gasolio scende a 10 centesimi al litro (dal 19 marzo al 22 maggio la riduzione è stata di 20 centesimi al litro), la riduzione dell'accisa per la benzina è di 5 centesimi al litro e quella per il GPL di 2,5 centesimi al litro.

Ricorda che, con il successivo decreto ministeriale 5 giugno 2025, le aliquote delle accise per i carburanti sono state rideterminate anche per il periodo dal 7 giugno al 3 luglio attraverso il meccanismo dell'accisa mobile, con l'utilizzo, a copertura, delle maggiori entrate derivanti dall'IVA. In tale periodo, la riduzione per la benzina e il

GPL è confermata nelle stesse misure sopra previste, mentre la riduzione del gasolio scende a 5 centesimi al litro.

L'articolo 1-ter, ai commi da 2 a 6 e al comma 8, dispone la proroga per i mesi di aprile e maggio 2026 dei crediti d'imposta per l'acquisto di gasolio e benzina riconosciuti in favore delle imprese agricole, con conseguente incremento del limite di spesa a 90 milioni di euro per l'anno 2026 (maggiore onere di 60 milioni di euro). Alle medesime imprese si riconosce un credito d'imposta per l'acquisto di fertilizzanti agricoli, nel limite di 40 milioni di euro per l'anno 2026, nella misura del 30 per cento della spesa effettuata nei mesi di marzo, aprile e maggio 2026.

L'articolo 1-decies, introdotto durante l'esame parlamentare, interviene sul processo di preparazione di alcuni fertilizzanti, utilizzati nei processi industriali e agricoli. In particolare, la modifica in esame, che mira a limitare gli effetti economici derivanti dal perdurare dell'aumento del prezzo dello zolfo e dell'acido solforico, utilizzati in numerosi processi industriali e agricoli, interviene sulla preparazione e sui componenti essenziali del carbonato di calcio di defecazione, di cui all'allegato 3, tabella 2.1, «Correttivi calcici e magnesiaci», voce n. 22), per il quale vengono ammessi fanghi di depurazione. Inoltre, alla medesima voce (Carbonato di calcio di defecazione) è inserita la nota, alla colonna 7, che nel caso di utilizzo di fanghi di depurazione si applicano integralmente le disposizioni di cui alla voce 23) «Gesso di defecazione da fanghi».

Infine, ricorda che l'articolo 1-undecies, inserito durante l'esame parlamentare, prevede che, al fine di valorizzare i residui dei processi di produzione dell'industria agroalimentare per la produzione sostenibile di energia da fonti rinnovabili e per il conseguimento degli obiettivi stabiliti dal Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC), nonché per l'utilizzo degli impianti di biogas e biometano nei processi di digestione anaerobica, i residui dei processi di produzione dell'industria agroalimentare possono essere ammessi in ingresso agli impianti di biogas e biometano come

sottoprodotti, se soddisfano tutte le condizioni di cui all'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2016, n. 152. Possono essere altresì ammesse in ingresso negli impianti sopra indicati le biomasse, solide e liquide, per le quali sia cessata la qualifica di rifiuto ai sensi dell'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2016, n. 152, ove conformi alla norma tecnica UNI 11922:2026.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 11.25.

SEDE REFERENTE

Martedì 16 giugno 2026. — Presidenza del presidente Mirco CARLONI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste, Luigi D'Eramo.

La seduta comincia alle 11.25.

Misure di consolidamento e sviluppo del settore agricolo.

C. 2670 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 10 giugno 2026.

Mirco CARLONI, *presidente e relatore*, avverte che il Governo ha presentato l'emendamento 1.16, rispetto al quale non sono pervenuti subemendamenti alla scadenza del termine stabilito per la loro presentazione (*vedi allegato 2*). Avverte, altresì, che, in qualità di relatore, ha presentato l'emendamento 15.4, per il quale non è stato previsto alcun termine per la presentazione di subemendamenti, rivestendo carattere meramente soppressivo dell'articolo 15 (*vedi allegato 2*). Entrambe le sud-

dette proposte emendative sono ammissibili.

Avverte che, prima della seduta, i presentatori hanno ritirato gli emendamenti La Salandra 1.9, Almici 1.11, Cerreto 1.13 e Castiglione 3.7, gli articoli aggiuntivi La Salandra 7.010, Caretta 9.04, Ciaburro 9.05, Mattia 9.09 e Nevi 9.011, gli emendamenti Mattia 14.1, Castiglione 15.2, Bicchielli 15.3 e Marchetto Aliprandi 16.1, gli identici emendamenti 17.2 del Relatore e Castiglione 17.3, l'emendamento Cavandoli 17.7, gli identici emendamenti Nevi 17.10 e Cerreto 17.11, gli emendamenti Ciaburro 17.16, La Salandra 17.17 e Castiglione 17.24, gli identici articoli aggiuntivi Cerreto 17.06 e Nevi 17.07, nonché gli articoli aggiuntivi 19.03 del Relatore e Maiorano 19.020.

In qualità di relatore, esprime quindi parere favorevole sull'emendamento 1.16 del Governo e sull'emendamento Almici 3.6. Raccomanda l'approvazione dell'emendamento 3.8 a sua firma e formula l'invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dei relativi subemendamenti Forattini 0.3.8.5, 0.3.8.4, 0.3.8.3, 0.3.8.2 e 0.3.8.1.

Raccomanda altresì l'approvazione dell'emendamento 5.10 a sua firma e formula l'invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sui relativi subemendamenti Forattini 0.5.10.5, 0.5.10.4, 0.5.10.3, 0.5.10.2 e 0.5.10.1.

Esprime quindi parere favorevole sugli identici articoli aggiuntivi Nevi 5.03, Cerreto 5.04, Forattini 5.05 e Caramiello 5.06, a condizione che siano riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Formula l'invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli articoli aggiuntivi Forattini 9.013 e Gadda 12.026.

Raccomanda l'approvazione dell'emendamento 15.4 a sua prima firma, esprimendo parere favorevole sull'identico emendamento Caramiello 15.1. Formula quindi l'invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli emendamenti Gadda 17.9 e Gadda 17.25, nonché dell'articolo aggiuntivo Caramiello 17.011.

Esprime, infine, parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Cerreto 19.016 a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*) e sul-

l'articolo aggiuntivo Malaguti 19.049 a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Il sottosegretario Luigi D'ERAMO esprime parere conforme al relatore sulle proposte emendative richiamate. Esprime, quindi, parere favorevole sugli emendamenti 3.8, 5.10 e 15.4 del Relatore.

Stefano VACCARI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento 1.16 del Governo, ne stigmatizza il contenuto, che, a suo avviso, conferma come il Governo, spostando le originarie coperture finanziarie sugli anni a venire, dimostri la volontà di non destinare più risorse adeguate all'attuazione di tale provvedimento, come dimostrato tra l'altro dal grande ritardo con cui si procede nell'esame di quest'ultimo. Annuncia quindi il voto contrario del proprio gruppo sull'emendamento in esame.

La Commissione approva, con distinte votazioni, l'emendamento 1.16 del Governo e l'emendamento Almici 3.6.

Stefano VACCARI (PD-IDP), intervenendo sui subemendamenti all'emendamento 3.8 del Relatore a prima firma della collega Forattini, ne richiama le finalità, ovvero di destinare le risorse per l'Agenzia per le erogazioni in Agricoltura (AGEA) alle sue proprie finalità istituzionali, che ritiene più adeguate rispetto a quelle attribuite a essa con l'emendamento 3.8 del relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Forattini 0.3.8.5, Forattini 0.3.8.4, Forattini 0.3.8.3, Forattini 0.3.8.2 e Forattini 0.3.8.1 e approva l'emendamento 3.8 del Relatore (*vedi allegato 2*). Respinge, quindi, con distinte votazioni, i subemendamenti Forattini 0.5.10.5, Forattini 0.5.10.4, Forattini 0.5.10.3, Forattini 0.5.10.2 e Forattini 0.5.10.1 e approva l'emendamento 5.10 del Relatore (*vedi allegato 2*).

Mirco CARLONI, *presidente e relatore*, avverte che i presentatori hanno accolto le

proposte di riformulazione degli identici articoli aggiuntivi Nevi 5.03, Cerreto 5.04, Forattini 5.05 e Caramiello 5.06.

La Commissione approva gli identici articoli aggiuntivi Nevi 5.03, Cerreto 5.04, Forattini 5.05 e Caramiello 5.06, come riformulati (*vedi allegato 2*), respinge, con distinte votazioni, gli articoli aggiuntivi Forattini 9.013 e Gadda 12.026, approva quindi gli identici emendamenti Caramiello 15.1 e 15.4 del Relatore (*vedi allegato 2*) e respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Gadda 17.9 e Gadda 17.25 e l'articolo aggiuntivo Caramiello 17.011.

Marco CERRETO (FDI) dichiara di accogliere la proposta di riformulazione del articolo aggiuntivo 19.016 a sua firma.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Cerreto 19.016, come riformulato (*vedi allegato 2*).

Mirco CARLONI, *presidente e relatore* avverte che i presentatori hanno accolto la proposta di riformulazione dell'articolo aggiuntivo Malaguti 19.049.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Malaguti 19.049, come riformulato (*vedi allegato 2*).

Mirco CARLONI, *presidente e relatore*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.45.

ALLEGATO 1

**DL 63/2026 – Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi
connessi al protrarsi della crisi dei mercati internazionali. C. 2962
Governo, approvato dal Senato.**

PARERE APPROVATO

La XIII Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 2962,
approvato dal Senato, di conversione in
legge del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 63,
in materia di prezzi petroliferi connessi al
protrarsi della crisi dei mercati;

preso atto che all'articolo 9, comma 4,
si prevede, per quanto di competenza, che
i programmi infrastrutturali di edilizia in-

tegrata siano finalizzati prioritariamente,
tra l'altro, per le esigenze specifiche di
lavoratori stagionali in agricoltura e per la
ristrutturazione di immobili esistenti in zone
agricole,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

**Misure di consolidamento e sviluppo del settore agricolo. C. 2670
Governo.****PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE****ART. 1.**

Apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 3:

1) *al capoverso « 425-bis » sostituire le parole:* è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2026, di 100 milioni di euro per l'anno 2027 e di 150 milioni di euro per l'anno 2028 *con le seguenti:* è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2027, di 150 milioni di euro per l'anno 2028 e di 50 milioni di euro per l'anno 2029;

2) *al capoverso « 425-quater » sostituire le parole:* pari a 50 milioni di euro per l'anno 2026, a 100 milioni di euro per l'anno 2027 e a 150 milioni di euro per l'anno 2028 *con le seguenti:* pari a 100 milioni di euro per l'anno 2027, a 150 milioni di euro per l'anno 2028 e a 50 milioni di euro per l'anno 2029;

b) all'articolo 3:

1) *al comma 4, sostituire le parole:* è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e di 200 milioni di euro per l'anno 2028 *con le seguenti:* è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2027, di 200 milioni di euro per l'anno 2028 e di 50 milioni di euro per l'anno 2029;

2) *al comma 5, sostituire le parole:* pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e a 200 milioni di euro per l'anno 2028 *con le seguenti:* pari a 50 milioni di euro per l'anno 2027, a 200 milioni di euro per l'anno 2028 e a 50 milioni di euro per l'anno 2029;

c) all'articolo 4:

1) *al comma 1, sostituire le parole:* è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 *con le seguenti:* è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029;

2) *al comma 2, sostituire le parole:* pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 *con le seguenti:* pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029;

d) all'articolo 5:

1) *al comma 1, sostituire le parole:* è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e di 200 milioni di euro per l'anno 2028 *con le seguenti:* è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2027, di 200 milioni di euro per l'anno 2028 e di 50 milioni di euro per l'anno 2029;

2) *al comma 3, sostituire le parole:* pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e a 200 milioni di euro per l'anno 2028 *con le seguenti:* pari a 50 milioni di euro per l'anno 2027, a 200 milioni di euro per l'anno 2028 e a 50 milioni di euro per l'anno 2029.

1.16. Governo.

ART. 3.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. I contributi di cui al comma 1, lettera e), possono essere concessi nel rispetto del regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 che dichiara compatibili con il mercato in-

terno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali.

3.6. Almici, Cerreto, Caretta, Ciaburro, Gori, La Salandra, Malaguti, Marchetto Aliprandi, Mattia.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) svolge, nell'ambito delle funzioni istituzionali previste dalla relativa legge istitutiva, l'attività di controllo della spesa e di monitoraggio sulla corretta attuazione delle misure previste dal presente articolo. A tal fine, è concesso all'Agenzia un contributo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2026, 5 milioni di euro per l'anno 2027, 10 milioni di euro per l'anno 2028. Agli oneri derivanti dal secondo periodo si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 4.

3.8. Il Relatore.

ART. 5.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) svolge, nell'ambito delle funzioni istituzionali previste dalla relativa legge istitutiva, l'attività di controllo della spesa e di monitoraggio sulla corretta attuazione delle misure previste dal presente articolo. A tal fine, è concesso all'Agenzia un contributo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2026, 5 milioni di euro per l'anno 2027, 10 milioni di euro per l'anno 2028. Agli oneri derivanti dal secondo periodo si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 1.

5.10. Il Relatore.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

(Commissario straordinario nazionale per fronteggiare l'emergenza della Xylella fastidiosa)

1. Al fine di fronteggiare l'emergenza fitosanitaria connessa alla diffusione della

Xylella fastidiosa e di completarne il processo di eradicazione sul territorio nazionale, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, è nominato il Commissario straordinario nazionale per fronteggiare l'emergenza della *Xylella fastidiosa*, di seguito denominato « Commissario ». Il Commissario resta in carica fino al 31 dicembre 2028.

2. Il Commissario di cui al comma 1:

a) coordina e monitora le azioni poste in essere da autorità statali, territoriali e locali e dai servizi fitosanitari nei territori interessati dalla fitopatìa;

b) coordina le attività di ricerca necessarie a superare l'emergenza;

c) adotta provvedimenti, contingibili e urgenti, per prevenire ed eradicare la fitopatìa, nonché per eliminare i rischi di propagazione sul territorio, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e del principio di proporzionalità tra misure adottate e finalità perseguite.

3. Il Commissario di cui al comma 1 può avvalersi di tre sub-commissari, dallo stesso designati e in possesso di competenze e requisiti di professionalità analoghi a quelli richiesti per il Commissario. Ai sub-commissari sono attribuiti specifici settori di intervento, nonché funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento temporaneo del Commissario. Ai sub-commissari non spettano compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati, ad eccezione dell'eventuale rimborso delle spese nei limiti di cui al comma 4.

4. Con una o più ordinanze il Commissario, provvede alla costituzione e alla disciplina del funzionamento della struttura di supporto, destinata ad assistere lo stesso nell'esercizio delle funzioni e collocata presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. La struttura opera sino alla data di cessazione dell'incarico del Commissario. Ai componenti la struttura di supporto spetta il solo rimborso delle spese, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento di missione, eventualmente sostenute, nei li-

miti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

5. Alla struttura di cui al comma 4 può essere assegnato un contingente massimo di cinque unità di personale non dirigenziale, dipendente da pubbliche amministrazioni, con esclusione del personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Il predetto personale è posto, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando, distacco o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti e conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale e accessorio dell'amministrazione di appartenenza e resta a carico della medesima. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario.

6. Al Commissario straordinario è corrisposto per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 2 un compenso pari a 70.000 euro annui, comprensivo degli oneri a carico dell'amministrazione. Al fine di sostenere i rimborsi per le spese di missione dei sub-commissari di cui al comma 3 e del contingente di personale di cui al comma 5, è autorizzata la spesa di 33.000 euro per l'anno 2026 e di 66.000 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028.

7. Per le esigenze connesse all'esercizio delle funzioni e dei compiti affidati al Commissario straordinario, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2026, di 1.000.000 euro per l'anno 2027 e di 1.500.000 euro per l'anno 2028. A tal fine è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale, intestata al Commissario straordinario, nella quale confluiscono le predette risorse allo scopo destinate.

8. Agli oneri di cui al presente articolo, complessivamente pari a 570.000 euro per l'anno 2026, a 1.136.000 euro per l'anno 2027 e a euro 1.636.000 per l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilan-

cio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

* **5.03.** *(Nuova formulazione)* Nevi, Castiglione, Gatta, Arruzzolo.

* **5.04.** *(Nuova formulazione)* Cerreto.

* **5.05.** *(Nuova formulazione)* Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari.

* **5.06.** *(Nuova formulazione)* Caramiello, Cherchi, Sergio Costa.

ART. 15.

Sopprimerlo.

* **15.1.** Caramiello, Cherchi, Sergio Costa.

* **15.4.** Il Relatore.

ART. 19.

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198)

1. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 10, è aggiunto il seguente:

« Art. 10-bis.

(Diffida per violazioni sanabili)

1. Nel caso in cui l'Autorità di contrasto accerti l'esistenza di violazioni sanabili, diffida il contraente cui le medesime sono imputabili a porre in essere le attività idonee ad eliminare le conseguenze dannose

derivanti dalla pratica commerciale sleale posta in essere. Si considerano sanabili, ai sensi del primo periodo, le violazioni delle seguenti disposizioni:

a) articolo 3, commi 2 e 4;

b) articolo 4, comma 1, lettera d), relativamente alla modifica unilaterale del prezzo;

c) articolo 4, comma 4, lettera a);

d) articolo 5, comma 1, lettere b), c), d), g) e i).

2. Con la diffida di cui al comma 1, l'Autorità di contrasto stabilisce le prescrizioni necessarie ad eliminare le conseguenze dannose della condotta illecita accertata, intima il pagamento della sanzione nella misura di un terzo del minimo editale ed assegna un termine, non superiore a 60 giorni, per l'adempimento.

3. In caso di ottemperanza alle prescrizioni contenute nella diffida e di pagamento della sanzione nei termini fissati ai sensi del comma 2, il procedimento sanzionatorio di cui all'articolo 10, comma 12, si estingue. In caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni contenute nella diffida o di omesso pagamento della sanzione nei termini fissati ai sensi del comma 2, l'Autorità di contrasto effettua la contestazione ai sensi dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e, in caso di irrogazione della sanzione, non si applica nei confronti del trasgressore le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 12-bis.

4. La diffida di cui al comma 1 interrompe i termini previsti dall'articolo 14, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle violazioni commesse prima dell'entrata in vigore della presente legge, se non è intervenuta la notifica dell'ordinanza ingiunzione ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Nei procedimenti in corso, in caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni contenute nella diffida o di omesso pagamento della sanzione nei termini fissati ai sensi del comma 2, non è necessario il rinnovo della contestazione. »;

b) all'articolo 10, dopo il comma 14, è aggiunto il seguente:

« 14-bis. Per le violazioni degli articoli 3, 4 e 5 del presente decreto, si applica la disposizione di cui all'articolo 8, comma 2 della legge 24 novembre 1981, n. 689 ».

19.016. (Nuova formulazione) Cerreto.

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.

(Verifiche e controlli per l'importazione dei prodotti della pesca ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008)

1. I controlli e le verifiche dei certificati di cattura per l'importazione, diversa dallo sbarco diretto, di prodotti della pesca di cui all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 28 settembre 2008, sono effettuati dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

2. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 è assegnato, a decorrere dall'anno 2027, alla Direzione generale per la pesca marittima e l'acquacoltura del suddetto Ministero un contingente di 20 unità di personale del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera, da collocare in soprannumero rispetto alla consistenza organica dei rispettivi gradi e ruoli così determinato:

a) 1 ufficiale nel grado di Capitano di Vascello;

b) 3 ufficiali nel grado di Capitano di Fregata;

c) 1 ufficiale nel grado di Capitano di Corvetta;

d) 4 unità del ruolo Marescialli;

e) 3 unità del ruolo Sergenti;

f) 8 unità del ruolo Volontari in servizio permanente.

3. Il personale di cui al comma 2 è posto alle dirette dipendenze funzionali del Direttore generale della pesca marittima e dell'acquacoltura e alle dipendenze gerarchiche del Capo Reparto pesca marittima, istituito ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100 ed è a tal fine organizzato quale Nucleo Centrale Pesca Marittima.

4. Il Reparto pesca marittima, organizzato quale struttura di livello dirigenziale non generale, è retto, a decorrere dall'anno 2027, da un Ufficiale nel grado di Contrammiraglio, da collocare in soprannumero, ed è posto alle dirette dipendenze funzionali del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

5. Gli oneri connessi al trattamento economico, fisso e accessorio, dovuto per l'effettivo impiego del personale in soprannumero di cui ai commi 2 e 4 sono a carico del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ed il personale interessato è da intendersi in aggiunta al contingente massimo determinato dall'articolo 801 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 – Codice dell'ordinamento militare e nelle valutazioni degli Ufficiali aventi grado non inferiore a Capitano di Vascello le Autorità competenti esprimono i giudizi sull'avanzamento, basandosi anche sugli elementi risultanti da uno speciale rapporto informativo del Ministero dell'agricoltura e della sovranità alimentare per quanto attiene ai servizi d'istituto di competenza di tale Amministrazione.

6. Per le finalità di cui ai commi 2 e 4 è autorizzata, a decorrere dall'anno 2027,

la spesa di euro 1.791.327, di cui euro 1.748.420 per oneri stipendiali ed euro 42.907 per spese di funzionamento.

7. Al fine di ripianare la consistenza organica dei propri ruoli, mantenendo l'invarianza finanziaria per il bilancio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a decorrere dall'entrata in vigore del presente provvedimento, per il Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera è autorizzato il ricorso ad arruolamenti integrativi per un numero massimo di unità di personale corrispondente ai contingenti di cui ai commi 2 e 4, ove ricorrano le disponibilità nell'ambito degli incorporamenti della Marina militare e limitatamente ai ruoli le cui consistenze effettive siano inferiori alle dotazioni organiche previste a legislazione vigente.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, complessivamente pari a euro 1.791.327 a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

19.049. *(Nuova formulazione)* Malaguti, Cerreto, Caretta, Almici, Ciaburro, Gori, La Salandra, Marchetto Aliprandi, Mattia.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 63/2026: Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della crisi dei mercati internazionali. C. 2962 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	182
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	185

SEDE CONSULTIVA

Martedì 16 giugno 2026. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

La seduta comincia alle 13.

DL 63/2026: Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della crisi dei mercati internazionali.

C. 2962 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VI Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Isabella DE MONTE (FI-PPE), *relatrice*, fa presente che il disegno di legge C. 2962, che la Commissione si appresta ad esaminare, reca la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 63, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della crisi dei mercati internazionali. Ricorda che il provvedimento è volto a fronteggiare l'aumento del prezzo dei prodotti energetici derivante dalla crisi dei mercati internazionali dovuta alla situazione geopolitica.

Soffermendosi sulle disposizioni di maggior rilievo per le competenze della Commissione e rinviando al *dossier* predisposto dagli Uffici per gli ulteriori approfondimenti, segnala innanzitutto che l'articolo 1, ai commi da 1 a 4, ha prorogato per un ulteriore periodo, dal 2 maggio fino al 10 maggio 2026, la riduzione delle aliquote di accisa applicate alla benzina, al gasolio, al biodiesel, al GPL e al metano impiegati come carburanti, prevista a partire dal 19 marzo dai decreti-legge n. 33 e n. 38 del 2026. Per il nuovo periodo di riferimento la riduzione dell'accisa per il gasolio è confermata nella stessa misura, pari a 20 centesimi al litro, mentre la riduzione dell'accisa per la benzina è di 5 centesimi al litro e quella per il GPL di 2,5 centesimi al litro.

Come preannunciato nella relazione illustrativa, inoltre, ricorda che le predette riduzioni sono prorogate, alla luce dei dati disponibili, fino al 22 maggio con un successivo decreto ministeriale con compensazione sulle maggiori entrate IVA determinate per il medesimo periodo.

Segnala, in particolare, che il comma 2 dell'articolo 1, in continuità con quanto disposto per il periodo dall'8 aprile al 1° maggio 2026 dall'articolo 8-*bis* del decreto-legge n. 38 del 2026, dispone la riduzione da 617,40 euro per mille litri a 472,90 euro

per mille litri dell'aliquota di accisa applicata ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) e al biodiesel, immessi in consumo tal quali per essere impiegati come carburanti, a condizione che gli stessi soddisfino i presupposti previsti dall'articolo 44, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea, che stabilisce le condizioni affinché i regimi di aiuti sotto forma di agevolazioni in tema di accise sui prodotti energetici siano considerati compatibili con il mercato interno e non soggetti all'obbligo di notifica preventiva alla Commissione europea. In particolare, si richiede che i combustibili sovvenzionati siano conformi ai criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui alla direttiva (UE) 2018/2001 e siano prodotti a partire dalle materie prime elencate nell'allegato IX di tale direttiva.

Inoltre, il medesimo articolo 1, ai commi 4-bis, 4-ter e 4-quinquies introdotti nel corso dell'esame al Senato, conferma la proroga per un ulteriore periodo temporaneo, dal 23 maggio fino al 6 giugno 2026, della riduzione delle aliquote di accisa applicate alla benzina, al gasolio, al biodiesel, al GPL e al metano impiegati come carburanti, disposta con il decreto-legge n. 89 del 2026.

Fa presente, in particolare, che il comma 4-ter ridetermina, per il periodo dal 23 maggio al 6 giugno 2026, in 572,90 euro per mille litri l'aliquota di accisa applicata ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) e al biodiesel, immessi in consumo tal quali per essere impiegati come carburanti, a condizione che gli stessi biocarburanti soddisfino le condizioni previste dal citato articolo 44, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 651/2014.

L'articolo 1-bis, inserito nel corso dell'esame al Senato, introduce un nuovo finanziamento oneroso fino a 100 milioni di euro per il 2026 in favore di Acciaierie d'Italia (ADI), inserendosi nel quadro delle misure urgenti per garantire la continuità operativa degli stabilimenti ex ILVA. Evidenza che la somma è erogata direttamente ad ADI dal MIMIT, su richiesta dell'organo commissariale, in un'unica solu-

zione, conformemente alla normativa europea sugli aiuti di Stato. Il comma 3-bis richiama espressamente una decisione già adottata dalla Commissione – C(2026) 891 final del 9 febbraio 2026 – che ha già riconosciuto la compatibilità della misura con la disciplina degli aiuti di Stato.

L'articolo 1-ter, ai commi 1 e 8, conferma la proroga per il mese di giugno 2026 del credito d'imposta riconosciuto in favore delle imprese operanti nel settore dell'autotrasporto delle merci. Rammenta che, nell'esaminare la misura che oggi viene prorogata, la XIV Commissione, nella seduta del 22 aprile scorso, aveva espresso parere favorevole senza formulare osservazioni, rilevando che si tratta di misure già più volte applicate nelle precedenti crisi energetiche senza l'avvio di procedure di infrazione o di recupero.

Ricorda che l'applicazione della predetta misura del credito d'imposta viene peraltro estesa, sotto il profilo soggettivo, dall'articolo 1-novies, introdotto nel corso dell'esame al Senato, anche alle imprese che operano nel settore dell'autotrasporto di persone ed alle imprese di noleggio autobus con conducente che utilizzano veicoli di classe ambientale euro V e VI. Osserva che queste imprese vengono definite, ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, all'articolo 2, come imprese «che, in possesso dei requisiti relativi all'accesso alla professione di trasportatore su strada di viaggiatori, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, e successive modificazioni, svolgono attività di trasporto di persone con le modalità di cui al comma 2, utilizzando autobus rispondenti alle caratteristiche tecniche di esercizio, dei quali hanno la disponibilità». In proposito rammenta che il predetto decreto legislativo del 2003 è applicabile anche alle imprese UE; sul punto segnala che non vi sono dunque osservazioni da formulare.

L'articolo 1-ter, ai commi da 2 a 6 e al comma 8, conferma le disposizioni concernenti i crediti d'imposta riconosciuti in favore delle imprese agricole. In particolare, al comma 3 si riconosce a favore di queste imprese un credito d'imposta per

l'acquisto di fertilizzanti agricoli, nel limite di 40 milioni di euro per l'anno 2026, nella misura del 30 per cento della spesa effettuata nei mesi di marzo, aprile e maggio 2026. Il comma 5 stabilisce che il credito d'imposta di cui al comma 3 del presente articolo debba essere concesso ai sensi e nel rispetto delle condizioni previste dalla Comunicazione della Commissione europea C/2026/2593 adottata il 29 aprile del 2026 (« Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato in risposta alla crisi in Medio Oriente »), prevedendo altresì che ai relativi adempimenti provvede il Ministero dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste. Anche sotto questo profilo, nel confermare la valutazione già espressa, nella seduta del 22 aprile scorso, dalla XIV Commissione sulla misura che ora viene prorogata, afferma di non avere osservazioni da formulare.

Fa presente, infine, che l'articolo 1-*quies* autorizza la sottoscrizione dell'accordo con il Fondo Monetario Internazionale (FMI) per istituire a Roma il SEETAC (*Southeast Europe Regional Capacity Development Center*). Il Centro supporterà sette Paesi candidati all'UE nello sviluppo di politiche economiche e fiscali adeguate, con l'Italia che parteciperà attivamente alla sua *governance*.

In conclusione, alla luce della disamina svolta, non rinvenendo profili di contrasto con l'ordinamento dell'Unione europea, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.

La seduta termina alle 13.05.

ALLEGATO

**DL 63/2026: Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi
connessi al protrarsi della crisi dei mercati internazionali. C. 2962
Governo, approvato dal Senato.**

PARERE APPROVATO

La XIV Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge C. 2962, recante conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 63, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della crisi dei mercati internazionali;

premesso che il provvedimento è volto a introdurre misure urgenti e straordinarie per fronteggiare l'aumento del prezzo dei prodotti energetici derivante dalle attuali tensioni geopolitiche sui mercati internazionali;

valutato che l'articolo 1 dispone la proroga temporanea della riduzione delle aliquote di accisa applicate a benzina, gasolio, biodiesel, GPL e metano impiegati come carburanti, prevedendo altresì specifiche riduzioni per i gasoli paraffinici (HVO) e per il biodiesel, condizionate al rispetto dei criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui alla direttiva (UE) 2018/2001 e al regolamento (UE) n. 651/2014;

preso atto che l'articolo 1-bis introduce un finanziamento oneroso in favore di Acciaierie d'Italia (ADI) per garantire la continuità operativa degli stabilimenti ex ILVA, in conformità con la normativa europea sugli aiuti di Stato e in linea con la decisione della Commissione europea C(2026) 891 final del 9 febbraio 2026;

apprezzato quanto previsto dall'articolo 1-ter, ai commi 1 e 8, circa la proroga del credito d'imposta a favore delle imprese operanti nel settore dell'autotrasporto delle merci, misura analoga a quelle già più volte applicate nelle precedenti crisi

energetiche senza l'avvio di procedure di infrazione o di recupero;

rilevato che l'articolo 1-novies estende l'ambito soggettivo del citato credito d'imposta alle imprese di autotrasporto di persone e di noleggio autobus con conducente dotate di veicoli di classe ambientale Euro V e VI, configurando una misura non discriminatoria sul piano transfrontaliero, in quanto la disciplina di settore (legge n. 218 del 2003) risulta applicabile anche alle imprese dell'Unione europea, e coerente con gli obiettivi europei di transizione ecologica;

preso atto che i crediti d'imposta riconosciuti dall'articolo 1-ter in favore delle imprese agricole, con particolare riferimento all'acquisto di fertilizzanti, sono espressamente subordinati al rispetto delle condizioni previste dalla Comunicazione della Commissione europea C/2026/2593 del 29 aprile 2026 («Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato in risposta alla crisi in Medio Oriente »);

valutato positivamente l'articolo 1-quinquies, che autorizza la sottoscrizione dell'accordo con il Fondo Monetario Internazionale per l'istituzione a Roma del SE-ETAC (*Southeast Europe Regional Capacity Development Center*), volto a supportare i Paesi candidati all'adesione all'Unione europea nello sviluppo di adeguate politiche economiche e fiscali;

rilevato, infine, che il provvedimento non evidenzia profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori	186
Audizione di Michele Di Bari, prefetto di Napoli (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	186

COMMISSIONE PLENARIA

Martedì 16 giugno 2026. — Presidenza del presidente Chiara COLOSIMO.

La seduta comincia alle 10.35.

Sulla pubblicità dei lavori.

Chiara COLOSIMO, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori dell'audizione odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione di Michele Di Bari, prefetto di Napoli.
(*Svolgimento e conclusione*).

Chiara COLOSIMO, *presidente*, introduce l'audizione di Michele Di Bari, prefetto di Napoli. Ricorda che la seduta si svolge nelle forme dell'audizione libera ed è aperta alla partecipazione da remoto dei componenti della Commissione. Ricorda inoltre che i lavori potranno proseguire in forma segreta, sia a richiesta dell'audito che dei colleghi, sospendendosi in tal caso

la partecipazione da remoto e la trasmissione sulla *web-tv*.

Michele DI BARI, *prefetto di Napoli*, svolge il proprio intervento.

Chiara COLOSIMO, *presidente*, propone che la Commissione si riunisca in seduta segreta.

(*La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta indi riprendono in seduta pubblica*).

Intervengono per formulare osservazioni e quesiti Chiara COLOSIMO, *presidente*, i senatori Vincenza RANDO (PD-IDP), Gianluca CANTALAMESSA (LSP-PSd'Az), Salvatore SALLEMI (FdI), Sergio RASTRELLI (FdI), Raoul RUSSO (FdI), Valeria VALENTE (PD-IDP), Luigi NAVE (M5S).

Michele DI BARI, *prefetto di Napoli*, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Chiara COLOSIMO, *presidente*, propone che la Commissione si riunisca nuovamente in seduta segreta.

(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta indi riprendono in seduta pubblica).

Chiara COLOSIMO, *presidente*, ringrazia l'audito per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 12.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA:

Seguito dell'esame della proposta di Relazione sull'attività svolta dal Comitato, di cui all'articolo 35, comma 1, della legge n. 124 del 2007 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	188
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE	188

COMMISSIONE PLENARIA

Martedì 16 giugno 2026. — Presidenza del presidente Lorenzo GUERINI.

La seduta comincia alle 15.15.

Seguito dell'esame della proposta di Relazione sull'attività svolta dal Comitato, di cui all'articolo 35, comma 1, della legge n. 124 del 2007.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Lorenzo GUERINI, *presidente e relatore*, introduce l'argomento all'ordine del giorno sul quale intervengono il senatore Enrico BORGHI (IV-CR), le senatrici Ester MIELI (FDI) e Licia RONZULLI (FI-BP-PPE), il senatore Roberto Maria Ferdinando SCARPINATO (M5S) e il deputato Marco PELLEGRINI (M5S).

Lorenzo GUERINI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.55.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Martedì 16 giugno 2026. — Presidenza del presidente Lorenzo GUERINI.

La seduta comincia alle 15.55.

Lorenzo GUERINI, *presidente*, rende comunicazioni sulla programmazione dei lavori del Comitato sulle quali intervengono il senatore Enrico BORGHI (IV-CR) e il deputato Marco PELLEGRINI (M5S).

La seduta termina alle 16.05.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori	189
Audizione di Monsignor Gian Franco Saba, Arcivescovo Ordinario Militare per l'Italia (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	189
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	189

COMMISSIONE PLENARIA

Martedì 16 giugno 2026. — Presidenza del presidente Alessandro BATTILOCCHIO.

La seduta comincia alle 12.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

Alessandro BATTILOCCHIO, *presidente*, comunica che, non essendovi obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche tramite l'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione in diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione di Monsignor Gian Franco Saba, Arcivescovo Ordinario Militare per l'Italia.

(Svolgimento e conclusione).

Alessandro BATTILOCCHIO, *presidente*, avverte che l'ordine del giorno reca l'audizione di Monsignor Gian Franco Saba, Arcivescovo Ordinario Militare per l'Italia, accompagnato dal segretario particolare, don Giovanni Tanca. Introduce quindi l'audizione.

Gian Franco SABA, *Arcivescovo Ordinario Militare per l'Italia*, svolge la relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, Alessandro BATTILOCCHIO, *presidente* e, in videoconferenza, Daniela RUFFINO (AZ-PER-RE), ai quali risponde Gian Franco SABA, *Arcivescovo Ordinario Militare per l'Italia*.

Alessandro BATTILOCCHIO, *presidente*, ringrazia l'audito per la partecipazione e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.05.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 16 giugno 2026.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 13.05 alle 13.10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulla morte di David Rossi

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori 190

Audizione di Stefano Antoniozzi, già dipendente di Monte dei Paschi di Siena (*Svolgimento e conclusione*) 190

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 191

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori 191

Comunicazioni del Presidente 191

COMMISSIONE PLENARIA

Martedì 16 giugno 2026. — Presidenza del presidente Gianluca VINCI.

La seduta comincia alle 11.20.

Sulla pubblicità dei lavori.

Gianluca VINCI, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione in diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione di Stefano Antoniozzi, già dipendente di Monte dei Paschi di Siena.

(Svolgimento e conclusione).

Gianluca VINCI, *presidente*, svolge un'introduzione all'audizione di Stefano Antoniozzi. Ricorda che la seduta si svolge nelle forme dell'audizione libera ed è aperta alla

partecipazione da remoto dei componenti della Commissione. Avverte, inoltre, che i lavori potranno proseguire in forma segreta, sia a richiesta dell'audito, sia dei colleghi, sospendendosi in tal caso la partecipazione da remoto e la trasmissione sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Stefano ANTONIOZZI, *già dipendente di Monte dei Paschi di Siena*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'inchiesta.

Intervengono, a più riprese, formulando domande, osservazioni e richieste di chiarimenti, Gianluca VINCI, *presidente*, e Valentina D'ORSO (M5S).

Stefano ANTONIOZZI, *già dipendente di Monte dei Paschi di Siena*, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Gianluca VINCI, *presidente*, ringrazia per il contributo e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta è sospesa alle 11.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 11.50 alle 11.55.

COMMISSIONE PLENARIA

Martedì 16 giugno 2026. – Presidenza del presidente Gianluca VINCI.

La seduta è ripresa alle 11.55.**Sulla pubblicità dei lavori.**

Gianluca VINCI, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Comunicazioni del Presidente.

Gianluca VINCI, *presidente*, comunica che, l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto di

affiancare al dottor Robbi Manghi e al tenente colonnello Gregori, consulenti della Commissione, il dottor Marco Nigrisoli, esperto ortopedico e traumatologo, e anch'egli consulente della Commissione, per approfondire le possibili cause delle lesioni presenti sul corpo non riconducibili né alla caduta né alla precedente fase di sospensione nel vuoto.

Comunica, infine, che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella medesima riunione, ha convenuto sull'opportunità di procedere all'audizione di Giuseppe Giglio, collaboratore di giustizia del processo Aemilia, in seduta segreta. Tale audizione, ove vi sia la disponibilità del Servizio Centrale di Protezione, si svolgerà la prossima settimana, nella giornata di martedì 23 giugno, alle ore 14.

La Commissione concorda.

Nessuno chiedendo di intervenire, dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle 12.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle cause del disastro della nave «Moby Prince»

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori 192

Audizione di Salvatore De Gaetano, direttore tecnico della flotta Snam all'epoca del disastro
(Svolgimento e conclusione) 192

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 193

COMMISSIONE PLENARIA:

Comunicazioni del Presidente 193

COMMISSIONE PLENARIA

*Martedì 16 giugno 2026. — Presidenza
del presidente Pietro PITTALIS.*

La seduta comincia alle 11.

Sulla pubblicità dei lavori.

Pietro PITTALIS, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione in diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

**Audizione di Salvatore De Gaetano, direttore tecnico
della flotta Snam all'epoca del disastro.**

(Svolgimento e conclusione).

Pietro PITTALIS, *presidente*, ricorda che la seduta si svolge nelle forme dell'audizione libera ed è aperta alla partecipazione da remoto dei componenti della Commissione. Ricorda inoltre che, qualora l'audito

dovesse ritenere che taluni argomenti sui quali intende riferire richiedano di essere assoggettati a un regime di segretezza, la Commissione valuterà le modalità più opportune per consentirgli di farlo, tenuto conto che le modalità di partecipazione da remoto non sono compatibili con la segretezza della seduta. Introduce, quindi, l'audizione.

Salvatore DE GAETANO, *direttore tecnico della flotta Snam all'epoca del disastro*, svolge una relazione sul tema oggetto dell'audizione.

**La seduta, sospesa alle 11.40, riprende
alle 12.**

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni Pietro PITTALIS, *presidente*, e Matteo MAURI (PD-IDP).

Salvatore DE GAETANO, *direttore tecnico della flotta Snam all'epoca del disastro*, intervenendo a più riprese, risponde ai quesiti posti.

Pietro PITTALIS, *presidente*, ringraziando per il contributo, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.35.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Martedì 16 giugno 2026. — Presidenza
del presidente Pietro PITTALIS.*

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 18.45 alle 18.50.

COMMISSIONE PLENARIA

*Martedì 16 giugno 2026. — Presidenza
del presidente Pietro PITTALIS.*

La seduta comincia alle 18.50.

Comunicazioni del Presidente.

Pietro PITTALIS, *presidente*, preso atto che la Commissione concorda, dispone che la seduta sia svolta in seduta segreta.

(I lavori proseguono in seduta segreta)

La seduta termina alle 18.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	194
PROCEDURE INFORMATIVE:	
Audizione del dottore Giuseppe Busia, presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione	194
Esame testimoniale dell'ingegnere Cristiano Cannarsa, amministratore delegato della Sogei Spa, già amministratore delegato della Consip Spa	195

Martedì 16 giugno 2026. – Presidenza del presidente LISEI. – Intervengono il dottore Giuseppe Busia, presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, e l'ingegnere Cristiano Cannarsa, amministratore delegato della Sogei Spa, già amministratore delegato della Consip Spa. Sono presenti, inoltre, quale magistrato consulente a tempo pieno della Commissione, ai sensi dell'articolo 24 del Regolamento interno, la dottoressa Paola Izzo, nonché, ai sensi del medesimo articolo, il dottore Raimondo Orrù.

La seduta comincia alle 11.18.

Sulla pubblicità dei lavori.

Il presidente LISEI avverte che della seduta odierna verranno redatti e pubblicati il resoconto stenografico e quello sommario, e che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante trasmissione sul circuito audiovisivo interno e sulla *web TV* della Camera. Tale trasmissione potrà essere interrotta, anche solo temporaneamente, ove le circostanze lo richiedano. Inoltre, l'audizione potrà essere, ove ne emerga la necessità, anche su richiesta del-

l'audito, in tutto o in parte secretata; in tal caso, il resoconto stenografico verrà comunque redatto e conservato in regime di segretezza. La Commissione, nel caso in cui deliberasse in seguito per la declassificazione, sarà chiamata ad acquisire il previo assenso dell'audito ove la secretazione sia stata disposta su richiesta dell'audito medesimo.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del dottore Giuseppe Busia, presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione.

Il PRESIDENTE, dopo avere dato delle delucidazioni in merito ad interventi sull'ordine dei lavori del senatore BOCCIA (PD-IDP) e della deputata BUONGUERRIERI (FDI), introduce l'audizione in titolo.

Il dottore Giuseppe BUSIA, presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, svolge un'introduzione sui temi oggetto dell'audizione.

A seguito di richieste di precisazioni del senatore BOCCIA (PD-IDP), sulle modalità di formulazione delle domande all'audito, il PRESIDENTE sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 11.57, riprende alle 12.

Prendono quindi la parola, per svolgere considerazioni e porre domande, il senatore BOCCIA (PD-IDP) a più riprese, la deputata BUONGUERRIERI (FDI), il presidente LISEI (FdI) a più riprese e il senatore MALAN (FdI).

A tutti risponde il presidente BUSIA.

Il PRESIDENTE ringrazia l'audito per il contributo fornito ai lavori della Commissione e sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 13.26, riprende alle 13.28.

Esame testimoniale dell'ingegnere Cristiano Cannarsa, amministratore delegato della Sogei Spa, già amministratore delegato della Consip Spa.

Il PRESIDENTE introduce l'esame testimoniale in titolo, rammentando che il teste ha l'obbligo di dire la verità e che per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale. Ciò premesso, invita il teste a rendere la dichiarazione di cui all'articolo 497 del codice di procedura penale e a declinare le proprie generalità.

L'ingegnere Cristiano CANNARSA, amministratore delegato della Sogei Spa, già

amministratore delegato della Consip Spa, rende la predetta dichiarazione e fornisce le proprie generalità.

Il PRESIDENTE, ricordati ai Commissari il carattere specifico dell'audizione a testimonianza e i conseguenti effetti procedurali, dà indicazioni sull'organizzazione dei lavori.

L'ingegnere CANNARSA svolge quindi una relazione sui temi oggetto dell'esame testimoniale.

In considerazione dell'imminente inizio dei lavori delle Assemblee, dopo uno scambio di opinioni con il senatore BOCCIA (PD-IDP) e la deputata BUONGUERRIERI (FDI), il PRESIDENTE sospende quindi la seduta, riservandosi di valutare un momento opportuno per la ripresa dei lavori, anche in relazione alla disponibilità del teste.

La seduta, sospesa alle 14.04, riprende alle 18.51.

Prendono quindi la parola per porre domande la deputata BUONGUERRIERI (FDI), il senatore BOCCIA (PD-IDP), con il quale il PRESIDENTE ha alcuni scambi di vedute, e lo stesso presidente LISEI (FdI).

A tutti risponde l'ingegnere CANNARSA.

Il PRESIDENTE ringrazia il teste per il contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa la procedura informativa.

La seduta termina alle 20.24.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul rischio idrogeologico e sismico del territorio italiano, sull'attuazione delle norme di prevenzione e sicurezza e sugli interventi di emergenza e di ricostruzione a seguito degli eventi calamitosi verificatisi dall'anno 2019

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori	196
Audizione di rappresentanti di Enel Green Power (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	196
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	196

COMMISSIONE PLENARIA

Martedì 16 giugno 2026. — Presidenza del presidente Pino BICCHIELLI.

La seduta comincia alle 13.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

Pino BICCHIELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori dell'audizione odierna, se non vi sono obiezioni, sarà assicurata anche tramite l'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione in diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione di rappresentanti di Enel Green Power.
(*Svolgimento e conclusione*).

Pino BICCHIELLI, *presidente*, ricorda che l'ordine del giorno reca l'audizione di rappresentanti di Enel Green Power, nelle persone di Fabrizio Iaccarino, Responsabile Affari Istituzionali Italia, Marco Proietti, Responsabile idroelettrico Italia e Massimo Sessego, Responsabile idroelettrico area centro nord Italia, accompagnati da Jenny Madeo ed Eleonora Benfatto. Invita, quindi, gli auditi a svolgere la loro relazione.

Fabrizio IACCARINO, Marco PROIETTI, e Massimo SESSEGO, *rappresentanti di Enel Green Power*, svolgono la loro relazione.

Intervengono per svolgere alcune considerazioni, formulare domande e richieste di chiarimenti, Pino BICCHIELLI, *presidente*, Luciano D'ALFONSO (PD-IDP), Antonino IARIA (M5S) e Beatriz COLOMBO (FDI).

Pino BICCHIELLI, *presidente*, ringrazia gli auditi per la partecipazione alla seduta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 16 giugno 2026.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 13.30 alle 13.40.

INDICE GENERALE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 63, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della crisi dei mercati internazionali. C. 2962 Governo, approvato dal Senato (Parere alla Commissione VI) (<i>Esame e conclusione – Parere con raccomandazioni</i>)	3
--	---

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO:

Legge quadro per la salute e la sicurezza nelle piscine. C. 2576 Governo (Parere alla Commissione XII) (<i>Esame e conclusione – Parere con osservazioni</i>)	5
---	---

COMMISSIONI RIUNITE (VII Camera e 7^a Senato)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:

Audizione informale di Marco Mezzaroma, Diego Nepi Molineris, Rita Di Quinzio, Fabio Caiazza e Maria Spena, nell'ambito dell'esame congiunto delle proposte di nomina rispettivamente a presidente, ad amministratore delegato e a componenti del consiglio di amministrazione della società Sport e salute Spa (nomine nn. 133, 134, 135, 136 e 137) .	7
---	---

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. Nuovo testo C. 2822 Bignami, C. 157 Magi, C. 2236 Pavanelli, limitatamente all'articolo 5 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	8
---	---

COMITATO DEI NOVE:

DL 55/2026: Disposizioni urgenti in materia di rimpatri volontari assistiti. Emendamenti C. 2947 Governo, approvato dal Senato	16
--	----

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 63/2026: Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della crisi dei mercati internazionali. C. 2962 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	16
---	----

ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	35
--	----

Revisione delle modalità di accesso, valutazione e reclutamento del personale ricercatore e docente universitario. C. 2735, approvato dal Senato (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	19
---	----

ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	38
--	----

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. Nuovo testo C. 2822 Bignami, C. 157 Magi, C. 2236 Pavanelli, limitatamente all'articolo 5 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	21
---	----

II Giustizia**AUDIZIONI INFORMALI:**

Audizione informale di rappresentanti del Consiglio Nazionale Forense (CNF), in videoconferenza, dell'Organismo Congressuale Forense (OCF), in videoconferenza, dell'Associazione Italiana Giovani Avvocati (AIGA), del Movimento Forense (MF), dell'Unione nazionale camere civili (UNCC), in videoconferenza, e dell'Associazione Nazionale Forense (ANF), nell'ambito dell'esame dello Schema di decreto ministeriale concernente modifiche al regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144, recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista, a norma dell'articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Atto n. 404)	40
---	----

SEDE CONSULTIVA:

DL 63/2026: Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della crisi dei mercati internazionali. C. 2962 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	40
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	42
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	41

III Affari esteri e comunitari**SEDE CONSULTIVA:**

Variazione nella composizione della Commissione	43
DL 63/2026: Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della crisi dei mercati internazionali. C. 2962 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	43
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	45

IV Difesa**ATTI DEL GOVERNO:**

Variazione nella composizione della Commissione	46
Proposta di nomina dell'ammiraglio di squadra (ris.) Giuseppe De Giorgi a presidente della Lega navale italiana. Nomina n. 123 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	46
Proposta di nomina del generale di divisione dell'Arma dei carabinieri Paolo Aceto a presidente della Cassa di previdenza delle Forze armate. Nomina n. 124 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	47
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	48

V Bilancio, tesoro e programmazione**SEDE CONSULTIVA:**

DL 55/2026: Disposizioni urgenti in materia di rimpatri volontari assistiti. C. 2947 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i>)	49
DL 66/2026: Disposizioni urgenti per il Piano Casa. C. 2920 Governo (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	53

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di coltivazione, promozione, commercializzazione, valorizzazione e incremento della qualità e dell'utilizzo dei prodotti del settore florovivaistico e della filiera florovivaistica. Atto n. 406 (<i>Esame e rinvio</i>)	64
---	----

VI Finanze

SEDE REFERENTE:

DL 63/2026: Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della crisi dei mercati internazionali. C. 2962 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	68
ALLEGATO (<i>Proposte emendative presentate</i>)	75

SEDE REFERENTE:

DL 63/2026: Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della crisi dei mercati internazionali. C. 2962 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	70
---	----

VII Cultura, scienza e istruzione

ATTI DEL GOVERNO:

Sulla pubblicità dei lavori	107
Proposta di nomina di Marco Mezzaroma a presidente della società Sport e salute S.p.a. Nomina n. 133.	
Proposta di nomina di Diego Nepi Molineris ad amministratore delegato della società Sport e salute S.p.a. Nomina n. 134.	
Proposta di nomina di Rita Di Quinzio a componente del consiglio di amministrazione della società Sport e salute S.p.a. Nomina n. 135.	
Proposta di nomina di Fabio Caiazza a componente del consiglio di amministrazione della società Sport e salute S.p.a. Nomina n. 136.	
Proposta di nomina di Maria Spena a componente del consiglio di amministrazione della società Sport e salute S.p.a. Nomina n. 137 (<i>Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	107

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori	110
Revisione delle modalità di accesso, valutazione e reclutamento del personale ricercatore e docente universitario. C. 2735 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	110

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

SEDE CONSULTIVA:

DL 63/2026: Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della crisi dei mercati internazionali. C. 2962 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	118
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	141
Dichiarazione di monumento nazionale della foiba dell'Abisso Plutone. C. 2898 Matteoni (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	119

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU SCHEMI DI INTESA PRELIMINARE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, COMMA 4, DELLA LEGGE 26 GIUGNO 2024, N. 86:

Schema di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica italiana e la Regione Liguria per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nelle materie « protezione civile », « professioni » e « previdenza complementare e integrativa ». Doc. CCXLVII, n. 1.	
Schema di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica italiana e la Regione Lombardia per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nelle materie « protezione civile », « professioni » e « previdenza complementare e integrativa ». Doc. CCXLVII, n. 3.	

Schema di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica italiana e la Regione Piemonte per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nelle materie « protezione civile », « professioni » e « previdenza complementare e integrativa ». Doc. CCXLVII, n. 5.	
Schema di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica italiana e la Regione Veneto per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nelle materie « protezione civile », « professioni » e « previdenza complementare e integrativa ». Doc. CCXLVII, n. 7 (Rilievi alla I Commissione) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	120
SEDE REFERENTE:	
Modifica al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di consorzi di gestione e tutela del territorio e delle acque irrigue. C. 2708 CNEL (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	123
RISOLUZIONI:	
7-00375 Mazzetti e 7-00390 Bonelli: Iniziative urgenti in merito alla disciplina della finanza di progetto a seguito della recente sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea relativa al diritto di prelazione del promotore (<i>Discussione congiunta e rinvio</i>)	124
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	125
SEDE REFERENTE:	
DL 66/2026: Disposizioni urgenti per il Piano Casa. C. 2920 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	125

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti di Ansep-Unitam, Fedepiloti, Federagenti, ServPort e Confindustria Nautica, nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 2925, recante « Riordino della legge 28 gennaio 1994, n. 84, in materia di <i>governance</i> portuale e rilancio degli investimenti in infrastrutture strategiche di trasporto marittimo di interesse generale »	143
---	-----

SEDE CONSULTIVA:

DL 63/2026: Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della crisi dei mercati internazionali. C. 2962 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	143
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	149
Istituzione del Museo per la memoria del disastro ferroviario di Viareggio. C. 2225 e abb. (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	144

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-05493 Ghirra: Misure per la riduzione dei costi del trasporto marittimo delle merci e la mitigazione degli effetti dell'ETS nelle regioni insulari	146
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	150
5-05494 Gaetana Russo: Aggiornamento delle tariffe per la revisione dei veicoli leggeri	146
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	152
5-05495 Pastorino: Iniziative per il ripristino dei finanziamenti destinati al completamento del piano di sviluppo della metropolitana di Genova	146
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	153
5-05497 Pastorella: Iniziative per il potenziamento dei collegamenti ferroviari da e per la Sicilia nei periodi di maggiore domanda	147
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	154

5-05496 Iaria: Iniziative per il rilancio dello scalo ferroviario intermodale di Domodossola 2 e del corridoio del Sempione	147
ALLEGATO 6 (Testo della risposta)	156
5-05499 Boscaini: Misure di sostegno alle imprese e agli autotrasportatori penalizzati dai lavori sul Ponte di Bressana	147
ALLEGATO 7 (Testo della risposta)	158
5-05498 Barbagallo: Stato di avanzamento dei lavori di realizzazione della nuova fermata Acireale-Bellavista sulla linea Messina-Siracusa	148
ALLEGATO 8 (Testo della risposta)	160
AVVERTENZA	148

X Attività produttive, commercio e turismo

SEDE CONSULTIVA:

DL 63/2026: Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della crisi dei mercati internazionali. C. 2962 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	161
ALLEGATO (Parere approvato)	169

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU SCHEMI DI INTESA PRELIMINARE AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, COMMA 4, DELLA LEGGE 26 GIUGNO 2024, N. 86:

Schema di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica italiana e la Regione Liguria per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nelle materie « protezione civile », « professioni » e « previdenza complementare e integrativa ». Doc. CCXLVII, n. 1.	
Schema di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica italiana e la Regione Lombardia per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nelle materie « protezione civile », « professioni » e « previdenza complementare e integrativa ». Doc. CCXLVII, n. 3.	
Schema di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica italiana e la Regione Piemonte per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nelle materie « protezione civile », « professioni » e « previdenza complementare e integrativa ». Doc. CCXLVII, n. 5.	
Schema di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica italiana e la Regione Veneto per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nelle materie « protezione civile », « professioni » e « previdenza complementare e integrativa ». Doc. CCXLVII, n. 7 (Rilievi alla I Commissione) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	164
ERRATA CORRIGE	168

XI Lavoro pubblico e privato

SEDE CONSULTIVA:

DL 63/2026: Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della crisi dei mercati internazionali. C. 2962 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	170
ALLEGATO (Parere approvato)	171

XIII Agricoltura

SEDE CONSULTIVA:

DL 63/2026 – Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della crisi dei mercati internazionali. C. 2962 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	172
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	176

SEDE REFERENTE:

Misure di consolidamento e sviluppo del settore agricolo. C. 2670 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	173
ALLEGATO 2 (<i>Proposte emendative approvate</i>)	177

XIV Politiche dell'Unione europea

SEDE CONSULTIVA:

DL 63/2026: Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della crisi dei mercati internazionali. C. 2962 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	182
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	185

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori	186
Audizione di Michele Di Bari, prefetto di Napoli (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	186

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

COMMISSIONE PLENARIA:

Seguito dell'esame della proposta di Relazione sull'attività svolta dal Comitato, di cui all'articolo 35, comma 1, della legge n. 124 del 2007 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	188
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE	188

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E SULLO STATO DI DEGRADO DELLE CITTÀ E DELLE LORO PERIFERIE

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori	189
Audizione di Monsignor Gian Franco Saba, Arcivescovo Ordinario Militare per l'Italia (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	189
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	189

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA MORTE DI DAVID ROSSI

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori	190
Audizione di Stefano Antoniozzi, già dipendente di Monte dei Paschi di Siena (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	190
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	191

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori	191
Comunicazioni del Presidente	191

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CAUSE DEL DISASTRO DELLA NAVE «MOBY PRINCE»

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori	192
Audizione di Salvatore De Gaetano, direttore tecnico della flotta Snam all'epoca del disastro (Svolgimento e conclusione)	192
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	193

COMMISSIONE PLENARIA:

Comunicazioni del Presidente	193
------------------------------------	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA GESTIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA CAUSATA DALLA DIFFUSIONE EPIDEMICA DEL VIRUS SARS-COV-2 E SULLE MISURE ADOTTATE PER PREVENIRE E AFFRONTARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA SARS-COV-2

Sulla pubblicità dei lavori	194
-----------------------------------	-----

PROCEDURE INFORMATIVE:

Audizione del dottore Giuseppe Busia, presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione	194
Esame testimoniale dell'ingegnere Cristiano Cannarsa, amministratore delegato della Sogei Spa, già amministratore delegato della Consip Spa	195

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL RISCHIO IDROGEOLOGICO E SISMICO DEL TERRITORIO ITALIANO, SULL'ATTUAZIONE DELLE NORME DI PREVENZIONE E SICUREZZA E SUGLI INTERVENTI DI EMERGENZA E DI RICOSTRUZIONE A SEGUITO DEGLI EVENTI CALAMITOSI VERIFICATISI DALL'ANNO 2019

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori	196
Audizione di rappresentanti di Enel Green Power (Svolgimento e conclusione)	196
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	196

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.

PAGINA BIANCA



19SMC0201150